

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

984<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA

## RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

SABATO 16 DICEMBRE 2000

---

Presidenza del vice presidente ROGNONI,  
indi del presidente MANCINO

### INDICE GENERALE

*RESOCONTO SOMMARIO* . . . . . Pag. V-XXIV

*RESOCONTO STENOGRAFICO* . . . . . 1-95

*ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel  
corso della seduta)* . . . . . 97-285

*ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente  
consegnati alla Presidenza dagli oratori, i  
prospetti delle votazioni qualificate, le comu-  
nicazioni all'Assemblea non lette in Aula e  
gli atti di indirizzo e di controllo)* . . . . .287-308



## INDICE

RESOCONTO SOMMARIO	
RESOCONTO STENOGRAFICO	
CONGEDI E MISSIONI . . . . .	Pag. 1
<b>PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO</b> . . . . .	1
<b>DISEGNI DI LEGGE</b>	
<b>Seguito della discussione:</b>	
<i>(4885) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Votazione qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento):</i>	
GIARETTA (PPI), relatore . . . . .	2, 4, 5 e passim
MORGANDO, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica . . . . .	2, 4, 5 e passim
LORENZI (Misto-APE) . . . . .	4
STIFFONI (LFNP) . . . . .	4
PERUZZOTTI (LFNP) . . . . .	5, 13, 30 e passim
MORO (LFNP) . . . . .	6, 20, 36 e passim
CÒ (Misto-RCP) . . . . .	6, 50, 53
VEGAS (FI) . . . . .	6, 17, 23 e passim
MARCHETTI (Misto-Com) . . . . .	7
TAROLLI (CCD) . . . . .	7, 20, 21 e passim
SCIVOLETTO (DS) . . . . .	8, 11
VERALDI (PPI) . . . . .	11
LAURIA Baldassare (UDEUR) . . . . .	11
PELELLA (DS) . . . . .	11, 12
BRUNO GANERI (DS) . . . . .	11
GERMANÀ (FI) . . . . .	12
TIRELLI (LFNP) . . . . .	14, 24, 28
SALVI, ministro del lavoro e della previdenza sociale . . . . .	17, 26
COVIELLO (PPI) . . . . .	Pag. 17, 26, 37 e passim
MAZZUCA POGGIOLINI (Misto-DU) . . . . .	18, 19, 22 e passim
FORCIERI (DS) . . . . .	19
BEDIN (PPI) . . . . .	21
PIATTI (DS) . . . . .	26
SEMENZATO (Verdi) . . . . .	27
SENESE (DS) . . . . .	27, 30
RUSSO SPENA (Misto-RCP) . . . . .	27, 87
NOVI (FI) . . . . .	29, 32, 33 e passim
MONTICONE (PPI) . . . . .	31
FLORINO (AN) . . . . .	33, 34, 35
NIEDDU (DS) . . . . .	35
PIZZINATO (DS) . . . . .	35, 36
MORANDA (DS) . . . . .	37
PROVERA (LFNP) . . . . .	38
TOMASSINI (FI) . . . . .	38, 53, 54 e passim
CASTELLANI Carla (AN) . . . . .	39, 52, 53 e passim
CAMERINI (DS) . . . . .	41
MANTICA (AN) . . . . .	42, 47
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica . . . . .	43
SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica . . . . .	45, 61, 70 e passim
BONATESTA (AN) . . . . .	46, 51
MANARA (LFNP) . . . . .	50, 59, 73 e passim
BRUNI (FI) . . . . .	55, 60, 61 e passim
DE ANNA (FI) . . . . .	56, 74, 82 e passim
VENTUCCI (FI) . . . . .	56
BERNASCONI (DS) . . . . .	57
DANZI (CCD) . . . . .	58
D'URSO (Misto-RI) . . . . .	75
NAPOLI Roberto (UDEUR) . . . . .	82
VIVIANI (DS) . . . . .	85
PALUMBO (PPI) . . . . .	85
RIPAMONTI (Verdi) . . . . .	89, 90
ROCCHI, sottosegretario di Stato per la sanità . . . . .	89, 90
Votazioni nominali con scrutinio simultaneo . . . . .	14, 15, 25 e passim

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Centro Cristiano Democratico: CCD; Unione Democratici per l'Europa-UDEUR: UDEUR; Forza Italia: FI; Lega Forza Nord Padania: LFNP; Partito Popolare Italiano: PPI; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS; Verdi-l'Ulivo: Verdi; Misto: Misto; Misto-Comunista: Misto-Com; Misto-Rifondazione Comunista Progressisti: Misto-RCP; Misto-Socialisti Democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Rinnovamento Italiano: Misto-RI; Misto-I democratici-L'Ulivo: Misto-DU; Misto-Lega delle Regioni: Misto-LR; Misto-Il Centro-Unione Popolare Democratica: Misto-Centro; Misto-Autonomisti per l'Europa: Misto-APE; Misto-Centro Riformatore: Misto-CR; Misto-Centro Riformatore-Federazione dei liberali italiani: Misto-CR-FLI; Misto-Partito Sardo d'Azione: Misto-PSd'Az; Misto-Lista Pannella: Misto-LP; Misto-MS-Fiamma Tricolore: Misto-MS-Fiamma; Misto-Lista Vallée d'Aoste: Misto-LVA; Misto-Südtiroler Volkspartei (SVP): Misto-SVP; Misto-Italia dei valori-Lista Di Pietro: Misto-IdV-DP; Misto-CDU: Misto-CDU.

**SUI LAVORI DEL SENATO**

PRESIDENTE . . . . . Pag. 95

**ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE  
DI LUNEDÌ 18 DICEMBRE 2000 . . . . . 95***ALLEGATO A***DISEGNO DI LEGGE N. 4885**

Articolo 77 ed emendamenti . . . . . 97

Articolo 78 ed emendamenti . . . . . 103

Articolo 79 ed emendamenti . . . . . 105

Emendamenti tendenti ad inserire articoli ag-  
giuntivi dopo l'articolo 79 . . . . . 107Articolo 80, emendamenti e ordini del giorno  
nn. 911, 912, 801, 802, 803, 804, 806 e 807 . . . . . 109Emendamenti tendenti ad inserire articoli ag-  
giuntivi dopo l'articolo 80 . . . . . 157

Articolo 81 ed emendamenti . . . . . 158

Emendamenti tendenti ad inserire articoli ag-  
giuntivi dopo l'articolo 81 . . . . . 161

Articolo 82 ed emendamenti . . . . . 162

Articolo 83 . . . . . 168

Articolo 84, emendamenti e ordini del giorno  
nn. 710 e 841 . . . . . 169Articolo 85, emendamenti e ordine del giorno  
n. 711 . . . . . 184

Articolo 86 ed emendamenti . . . . . 186

Emendamenti tendenti ad inserire articoli ag-  
giuntivi dopo l'articolo 86 . . . . . 229

Articolo 87 ed emendamenti . . . . . 231

Articolo 88 ed emendamenti . . . . . Pag. 240

Articolo 89 ed emendamenti . . . . . 246

Articolo 90 ed emendamento . . . . . 256

Articolo 91 ed emendamenti . . . . . 257

Emendamenti tendenti ad inserire articoli ag-  
giuntivi dopo l'articolo 91 . . . . . 258

Articolo 92 ed emendamenti . . . . . 259

Articolo 93, emendamenti ed ordine del  
giorno nn. 931 e 932 . . . . . 261Emendamenti tendenti ad inserire articoli ag-  
giuntivi dopo l'articolo 93 . . . . . 278

Articolo 94 ed emendamento . . . . . 283

Emendamenti tendenti ad inserire articoli ag-  
giuntivi dopo l'articolo 94 . . . . . 285*ALLEGATO B***VOTAZIONI QUALIFICATE EFFET-  
TUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA . 287****GOVERNO**

Trasmissione di documenti . . . . . 297

**MOZIONI, INTERPELLANZE E INTER-  
ROGAZIONI**

Annunzio . . . . . 95

Mozioni . . . . . 297

Interpellanze . . . . . 298

Interrogazioni . . . . . 300

Interrogazioni da svolgere in Commissione . 308

Ritiro di interrogazioni . . . . . 308

## RESOCONTO SOMMARIO

### Presidenza del vice presidente ROGNONI

*La seduta inizia alle ore 9,01.*

*Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana di ieri.*

### Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (*v. Resoconto stenografico*).

### Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,05 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

### Seguito della discussione del disegno di legge:

**(4885) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento*)

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta notturna di ieri è stato approvato l'articolo 76. Passa quindi all'esame dell'articolo 77 nel testo proposto dalla Commissione e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

GIARETTA, *relatore*. È contrario a tutti gli emendamenti.

MORGANDO, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Concorda con il relatore.

*Il Senato respinge la prima parte dell'emendamento 77.1000, fino alla parola: «soppresse»; di conseguenza risultano preclusi la seconda parte dello stesso e il successivo 77.1000a. Risultano respinti poi il 77.1001 e la prima parte del 77.1002 fino alla parola: «sostitutive», con la conseguente preclusione della seconda parte dello stesso e dell'emendamento 77.1003. Vengono successivamente respinti tutti i rimanenti emendamenti riferiti all'articolo 77.*

LORENZI (*Misto-APE*). Voterà a favore dell'articolo.

*Il Senato approva l'articolo 77.*

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 78 e degli emendamenti ad esso riferiti.

STIFFONI (*LFNP*). Gli emendamenti proposti estendono la cumulabilità tra la pensione INPS e la rendita INAIL anche ai casi di invalidità oltre a quelli di decesso del lavoratore.

GIARETTA, *relatore*. È contrario a tutti gli emendamenti.

MORGANDO, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Concorda.

*Il Senato respinge l'emendamento 78.1000 fino alla parola: «invalidità»; di conseguenza risultano preclusi la seconda parte dello stesso e il 78.1001.*

PERUZZOTTI (*LFNP*). Il Gruppo della Lega sottoscrive l'emendamento 78.1002.

*Il Senato respinge l'emendamento 78.1002, approvando l'articolo 78.*

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 79 e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono tutti illustrati.

GIARETTA, *relatore*. È favorevole agli emendamenti 79.1000/2000 e 79.1000 e contrario ai restanti emendamenti.

MORGANDO, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Concorda con il relatore.

*Il Senato approva gli emendamenti 79.1000/2000 e 79.1000, come modificato, mentre respinge il 79.1001. È quindi approvato l'articolo 79, nel testo emendato.*

*Sono successivamente respinti gli emendamenti 79.0.1000 e 79.0.1001.*

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 80 e degli emendamenti ad esso riferiti.

MORO (*LFNP*). Il Gruppo LFNP intende insistere soltanto sugli emendamenti 80.1001, 80.1009, 80.1010, 80.1026, 80.1029, 80.1030, 80.1057, 80.1066, 80.1069, 80.1075, 80.1093 e 80.0.1000, che si intendono tutti illustrati, mentre ritira i rimanenti emendamenti.

CÒ (*Misto-RCP*). Illustra l'emendamento 80.1011.

PRESIDENTE. L'emendamento 80.1011 è inammissibile a seguito del parere contrario della Commissione bilancio.

VEGAS (*FI*). Gli emendamenti 80.1078 e 80.1081 migliorano i riferimenti normativi relativi alle risorse trasferite alle regioni in attuazione della legge sull'assistenza. Apporta una correzione al testo dell'emendamento 80.2002. (*v. Allegato A*).

MARCHETTI (*Misto-Com*). Illustra la nuova formulazione predisposta dell'emendamento 80.1045. (*v. Allegato A*).

TAROLLI (*CCD*). L'emendamento 80.1202 introduce elementi di regolamentazione del servizio *Internet*.

PRESIDENTE. I rimanenti emendamenti si intendono illustrati.

GIARETTA, *relatore*. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 80.1004 e 80.1081, del quale propone una riformulazione, nonché sugli ordini del giorno nn. 911 e 912. Invita i presentatori a ritirare gli emendamenti 80.1005, 80.1006, 80.2000, 80.1055, 80.1078, 80.1082, 80.1.1001 e 80.0.2700. Si rimette alla valutazione del Governo sull'emendamento 80.1008, mentre l'emendamento 80.1029 andrebbe riformulato ed esaminato con riferimento all'articolo 96. Invita alla trasformazione in ordini del giorno degli emendamenti 80.1045 (Nuovo testo), 80.1066 e 80.1092. Sui restanti emendamenti il parere è contrario.

MORGANDO, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Ritira l'emendamento 80.2700. Invita al ritiro o alla trasformazione in ordine del giorno dell'emendamento 80.1008. Sui restanti emendamenti il parere è conforme a quello del relatore.

*Il Senato respinge l'emendamento 80.1001.*

SCIVOLETTO (*DS*). Riformula l'emendamento 80.1004 (*v. Allegato A*).

GIARETTA, *relatore*. Esprime parere favorevole sulla riformulazione.

VERALDI (*PPI*). Sottoscrive l'emendamento 80.1004 (Nuovo testo).

LAURIA Baldassare (*UDEUR*). Appone la sua firma all'emendamento 80.1004 (Nuovo testo).

PELELLA (*DS*). Sottoscrive l'emendamento 80.1004 (Nuovo testo).

*Il Senato approva l'emendamento 80.1004 (Nuovo testo).*

PRESIDENTE. Gli emendamenti 80.1005, 80.1006, 80.1007 e 80.2000 sono stati ritirati.

BRUNO GANERI (*DS*). Ritira l'emendamento 80.1008 e presenta l'ordine del giorno n. 801. (*v. Allegato A*).

GERMANÀ (*FI*). Sottoscrive l'ordine del giorno n. 801.

GIARETTA, *relatore*. Esprime parere favorevole.

MORGANDO, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Accoglie l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Pertanto l'ordine del giorno n. 801 non viene posto ai voti.

*Il Senato respinge gli emendamenti dall'80.1010 all'80.1021.*

PERUZZOTTI (*LFNP*). Comunica che tutti i senatori del Gruppo appongono la loro firma all'emendamento 80.1022 di cui chiede la votazione nominale elettronica.

*Il Senato, con votazione nominale elettronica, respinge l'emendamento 80.1022. Sono poi respinti gli emendamenti 80.1024 e 80.1025.*

TIRELLI (*LFNP*). Dichiarò il voto favorevole sull'emendamento 80.1026, relativo ai genitori di bambini affetti da sindrome di *down* e ne chiede la votazione nominale elettronica.

*Il Senato, con votazione nominale elettronica, respinge l'emendamento 80.1026. Viene poi respinto l'emendamento 80.1027.*

PRESIDENTE. L'emendamento 80.1029 verrà esaminato con riferimento all'articolo 96.

*Il Senato respinge gli emendamenti dall'80.1030 all'80.1037*



PRESIDENTE. L'ordine del giorno n. 911, nel quale è stato trasformato l'emendamento 80.1038, non verrà posto in votazione in quanto accolto dal Governo.

*Il Senato respinge gli emendamenti dall'80.1039 all'80.2001.*

PRESIDENTE. È stato presentato un nuovo testo dell'emendamento 80.1045. (v. *Allegato A*).

SALVI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Esprime parere favorevole.

GIARETTA, *relatore*. Ne prende atto.

VEGAS (*FI*). Chiede che venga data lettura del nuovo testo dell'emendamento, per evitare contrattazioni private tra il Governo ed i presentatori. (*Applausi dal Gruppo FI*).

SCOPELLITI, *segretario*. Dà lettura del nuovo testo dell'80.1045.

PRESIDENTE. In attesa di conoscere il parere sulla copertura, lo accantona.

*Il Senato respinge gli emendamenti dall'80.1046 all'80.1050.*

MAZZUCA POGGIOLINI (*Misto-DU*). Ritira l'80.1055.

*Il Senato respinge gli emendamenti 80.1057 e 80.1059.*

FORCIERI (*DS*). Riformula l'80.1060 per superare le obiezioni relative alla copertura. (v. *Allegato A*).

GIARETTA, *relatore*. Esprime parere favorevole.

MORGANDO, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Concorda con il relatore.

*Il Senato approva l'80.1060 (Nuovo testo). È quindi respinto l'80.1063.*

MAZZUCA POGGIOLINI (*Misto-DU*). Insiste per la votazione dell'emendamento 80.1064, eventualmente riducendo lo stanziamento previsto.

*Il Senato respinge l'80.1064.*

MORO (*LFNP*). Trasforma l'emendamento 80.1066 nell'ordine del giorno n. 802. (v. *Allegato A*).

GIARETTA, *relatore*. È favorevole.

MORGANDO, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Lo accoglie.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno n. 802 non verrà posto in votazione.

*Il Senato respinge gli emendamenti dall'80.1067 all'80.1201.*

TAROLLI (*CCD*). Trasforma l'emendamento 80.1202 nell'ordine del giorno n. 803 (*v. Allegato A*), sul quale il sottosegretario Lauria si è pronunciato favorevolmente.

BEDIN (*PPI*). Non condivide il contenuto dell'ordine del giorno.

GIARETTA, *relatore*. È favorevole alle finalità della proposta ma esprime dubbi sulle modalità applicative. Invita pertanto i presentatori a limitarsi agli impegni di carattere generale.

MORGANDO, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Il Governo è disponibile ad accogliere i principi generali.

TAROLLI (*CCD*). Presenta l'ordine del giorno n. 803 (Nuovo testo). (*v. Allegato A*).

PRESIDENTE. Pertanto l'ordine del giorno n. 803 (Nuovo testo) non verrà messo ai voti.

*Il Senato respinge l'emendamento 80.1075.*

MAZZUCA POGGIOLINI (*Misto-DU*). Ritira l'80.1076 e trasforma l'80.1077 nell'ordine del giorno n. 804. (*v. Allegato A*).

GIARETTA, *relatore*. È favorevole.

MORGANDO, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Lo accoglie.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno n. 804 non verrà posto in votazione, così come l'ordine del giorno n. 912, nel quale è stato trasformato l'emendamento 80.1079.

VEGAS (*FI*). Ritira gli emendamenti 80.1078 e 80.1082, accogliendo la modifica suggerita dal relatore all'emendamento 80.1081. (*v. Allegato A*).

*Il Senato approva l'80.1081 (Nuovo testo).*

TAROLLI (CCD). Sottoscrive l'emendamento 80.1092 e lo trasforma nell'ordine del giorno n. 806. (v. *Allegato A*).

GIARETTA, *relatore*. Esprime parere favorevole.

MORGANDO, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Lo accoglie.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno n. 806 non verrà posto in votazione.

TIRELLI (LFNP). Chiede la votazione nominale elettronica dell'emendamento 80.1093, che garantisce l'assegno e le altre prestazioni sociali solo agli stranieri in possesso del permesso di soggiorno da almeno cinque anni.

*Il Senato, con votazione nominale elettronica, respinge l'emendamento 80.1093. Sono respinti anche i successivi 80.2002 (testo corretto), 80.1094 e 80.1095.*

PIATTI (DS). Trasforma l'emendamento 80.1096 nell'ordine del giorno n. 807. (v. *Allegato A*).

GIARETTA, *relatore*. È favorevole.

SALVI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Lo accoglie.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno n. 807 non verrà messo ai voti.

*Il Senato respinge l'80.1097.*

COVIELLO (PPI). Chiede un ulteriore lasso di tempo per formulare una nuova copertura finanziaria all'80.1045.

PRESIDENTE. Accantona l'emendamento 80.1045, l'articolo 80 e gli aggiuntivi. Passa all'esame dell'articolo 81 e degli emendamenti ad esso riferiti.

SEMENZATO (*Verdi*). L'81.1002 propone di stanziare 10 miliardi per definire le pendenze giudiziarie connesse al naufragio avvenuto nel canale di Otranto nel 1997, in cui perdettero la vita 85 albanesi.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

GIARETTA, *relatore*. Invita i presentatori a trasformare gli emendamenti 81.100, 81.1001 e 81.1002, di contenuto analogo, in un ordine del giorno. È contrario all'emendamento 81.0.1001, mentre invita al ritiro i presentatori dell'81.0.1000.

MORGANDO, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Concorda con il relatore.

SENESE (*DS*). Mantiene l'81.100.

SEMENZATO (*Verdi*). Già in precedenti occasioni sono stati accolti dal Governo ordini del giorno sulla materia, per cui mantiene l'emendamento 81.1002.

TIRELLI (*LFNP*). Dichiara il voto contrario della Lega, non condividendo emendamenti che creano un precedente per ulteriori richieste di risarcimento, magari da parte dei trafficanti albanesi.

### **Presidenza del presidente MANCINO**

RUSSO SPENA (*Misto-Com*). Mantiene l'emendamento 81.1001. L'osservazione razzista e xenofoba del senatore Tirelli, analoga a quelle cui fa ricorso il *leader* austriaco Haider presente oggi a Roma, non tiene conto che vi sono stati altri risarcimenti per situazioni simili, come la tragedia del Cermis. (*Applausi dai Gruppi Misto-RCP, DS, Verdi e PPI. Commenti dai Gruppi LFNP e FI*).

NOVI (*FI*). È contraddittorio che, mentre la Conferenza contro la criminalità organizzata di Palermo auspica maggiore severità contro ogni forma di schiavismo, la maggioranza decida di stanziare fondi per risarcire proprio gli schiavisti. Voterà comunque a favore dell'emendamento, ritenendo doveroso risarcire le vittime. (*Vivaci proteste dai Gruppi DS e Misto-RCP. Richiami del Presidente. Applausi dal Gruppo LFNP*).

SENESE (*DS*). Si tratta di prevedere un modesto stanziamento di 10 miliardi per consentire al Governo di transigere le liti con i superstiti della nave albanese speronata dalla Marina militare italiana nel canale di Otranto, anche allo scopo di creare un clima che favorisca l'accertamento della verità. (*Applausi dal Gruppo DS*).

MONTICONE (*PPI*). Concordando con le osservazioni del senatore Senese, dichiara il voto favorevole del suo Gruppo.

PERUZZOTTI (LFNP). Uguale impegno da parte del Governo e della maggioranza dovrebbe essere profuso per gli esponenti delle forze dell'ordine caduti nell'adempimento del dovere. (*Applausi dai Gruppi LFNP, FI, CCD e AN*).

*Il Senato approva l'81.100, risultando assorbiti l'81.1001 e l'81.1002.*

FLORINO (AN). Chiede che non vengano escluse dai benefici di legge le vittime della criminalità comune.

*Il Senato approva l'articolo 81, nel testo emendato.*

NIEDDU (DS). Ritira gli emendamenti 81.0.1000 e 81.0.1001.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 82 e degli emendamenti ad esso riferiti, ricordando che l'emendamento 82.1002 è inammissibile.

FLORINO (AN). Illustra l'emendamento 82.1001/1.

PIZZINATO (DS). Ritira l'82.1004 ed illustra l'82.1011.

PRESIDENTE. I rimanenti emendamenti si intendono illustrati.

GIARETTA, *relatore*. Invita a ritirare l'82.1007 e l'82.1011, esprimendo parere contrario sugli altri, ad eccezione dell'82.2000 del Governo.

MORGANDO, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 82.1003, 82.1005, 82.1007, 82.1008 e 82.1010 sono stati ritirati.

*Il Senato respinge gli emendamenti 82.1000, 82.1001/1, 82.1001 e 82.1006.*

PIZZINATO (DS). Insiste sull'emendamento 82.1011, che non ha costi aggiuntivi.

MORANDO (DS). L'emendamento non necessita in realtà di copertura, anche considerando il carattere volontario della contribuzione. Al testo occorrerebbe però apportare una modifica. (*v. Allegato A*).

COVIELLO (PPI). In qualità di Presidente della 5ª Commissione permanente ritiene di poter ritirare il parere in parte contrario espresso dalla Commissione.

MORGANDO, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Effettivamente non vi sono problemi di copertura e pertanto il parere del Governo è favorevole, considerando la modifica proposta dal senatore Morando.

GIARETTA, *relatore*. Concorda.

PROVERA (*LFNP*). A nome del Gruppo LFNP sottoscrive l'emendamento.

*Il Senato approva l'emendamento 82.1011 (Nuovo testo). Risulta invece respinto l'82.1009. Sono approvati gli articoli 82, nel testo emendato, ed 83.*

GIARETTA, *relatore*. Propone di accantonare tutti gli emendamenti aggiuntivi riferiti all'articolo 83, nonché gli ordini del giorno nn. 811 e 812.

PRESIDENTE. Poiché non si fanno osservazioni, dispone l'accantonamento. Passa all'esame dell'articolo 84 e degli emendamenti ad esso riferiti. Comunica che sono stati ritirati gli emendamenti 84.1006, 84.1020, 84.1026 e 84.1031.

TOMASSINI (*FI*). Illustra i propri emendamenti, tendenti a premiare la buona amministrazione delle regioni, in applicazione dei principi del federalismo.

PRESIDENTE. L'emendamento 84.1008/1 è stato ritirato, mentre è stato presentato l'ordine del giorno n. 841. Avverte inoltre che è stata predisposta una nuova formulazione dell'84.1008. (*v. Allegato A*).

CASTELLANI Carla (*AN*). Sottoscrive ed illustra l'84.1036, che intende facilitare l'applicazione dell'accordo tra Stato e regioni, mentre ritira tutti gli altri emendamenti presentati da Alleanza Nazionale.

VEGAS (*FI*). È necessario salvaguardare l'autonomia delle regioni e l'entità quantitativa delle risorse a loro disposizione, nell'ambito dell'accordo sancito il 3 agosto scorso. In particolare, in materia di abolizione dei *ticket* non si può pensare di scaricare sulle regioni gli oneri relativi al mancato introito, che nella finanziaria viene coperto con entrate ipotetiche. (*Applausi dal Gruppo FI*).

CAMERINI (*DS*). L'emendamento 84.2001, se approvato, in sede di coordinamento dovrebbe essere riferito all'articolo 73, comma 8.

PRESIDENTE. I rimanenti emendamenti si intendono illustrati.

MANTICA (AN). Con riferimento all'emendamento del Governo 84.2000, data la responsabilizzazione delle regioni sul controllo della spesa sanitaria stabilita dall'accordo firmato con lo Stato nel mese di agosto, alle regioni che riescono a garantire una qualità maggiore delle prestazioni fornite, verso le quali si determinano peraltro anche fenomeni di migrazione sanitaria, occorrerebbe garantire un maggiore spazio di autonomia. (*Applausi dal Gruppo AN*).

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. L'accordo stabiliva il pieno finanziamento della spesa sanitaria a fronte di regole precise in materia di controllo dei livelli di spesa e l'obbligo per le regioni di aumentare le imposte in caso di sfondamento della spesa. L'abolizione dei *ticket*, di cui all'articolo 86, successiva all'accordo, è stata interamente finanziata per il 2001, mentre per il 2002 ed il 2003 si è ricorsi alle riduzioni di spesa, che naturalmente dipendono anche dai comportamenti delle regioni. Sarà pertanto necessario correggere la rigidità attualmente prevista dall'articolo 86, come propone uno specifico emendamento presentato in tal senso dal Governo.

GIARETTA, *relatore*. Concorda con il Sottosegretario, in quanto a tutti i livelli si vuole fare riferimento ad un concetto di responsabilità; è pertanto immaginabile un meccanismo che consenta di recuperare gli sfondamenti della spesa, che peraltro si concentrano in realtà regionali specifiche. Concorda quindi sulla trasformazione in ordine del giorno dell'emendamento 84.1008/1, mentre è favorevole agli emendamenti 84.1008 (Nuovo testo) e 84.2000. L'84.2001, su cui esprime parere favorevole, è peraltro uguale agli emendamenti 93.1029 e 93.1024, i cui presentatori potrebbero di conseguenza convergere su tale testo. È invece contrario ai rimanenti emendamenti.

SOLAROLI, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Concorda con il relatore, segnalando la necessità di apportare piccole correzioni all'84.2001. (*v. Allegato A*).

BONATESTA (AN). Insieme al senatore Turini, sottoscrive gli ordini del giorno nn. 710 e 711.

*Il Senato respinge l'emendamento 84.1000 e la prima parte dell'84.1001, fino alle parole: «comma 1», con conseguente preclusione della restante parte dello stesso e del successivo 84.1002. Risultano quindi respinti gli emendamenti dall'84.1003 all'84.1007.*

PRESIDENTE. In quanto accolto dal rappresentante del Governo, l'ordine del giorno n. 841 non viene posto in votazione.

*Il Senato approva l'emendamento 84.1008 (Nuovo testo), mentre respinge gli emendamenti dall'84.1009 all'84.1012.*

MANTICA (AN). Pur non votando a favore dell'emendamento 84.2000, apprezza l'impegno del sottosegretario Giarda per la modifica preannunciata all'articolo 86.

VEGAS (FI). Ringrazia il sottosegretario Giarda per aver accolto alcune istanze relative ai flussi finanziari ed alle responsabilità di spesa. Tuttavia, non voterà a favore dell'emendamento. Ritira l'emendamento 84.1017.

*Il Senato approva l'emendamento 84.2000 e respinge gli emendamenti dall'84.1015 all'84.1033. A seguito del voto contrario sulla prima parte dell'emendamento 84.1034, fino alle parole: «integrazioni», risultano preclusi la seconda parte dello stesso e gli emendamenti 84.1035 e 84.1036. Il Senato approva l'emendamento 84.2001.*

GIARETTA, *relatore*. Esprime parere favorevole sull'ordine del giorno n. 710

MORGANDO, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Lo accoglie.

PRESIDENTE. Pertanto l'ordine del giorno n. 710 non viene posto ai voti.

*Il Senato approva l'articolo 84, nel testo emendato.*

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 85 e degli emendamenti ad esso riferiti.

CÒ (Misto-Com). Esprime soddisfazione per l'accoglimento delle proposte di Rifondazione comunista in ordine all'abolizione del *ticket* sanitario e per l'ulteriore ampliamento delle esenzioni sugli accertamenti diagnostici, preannunciando voto favorevole all'articolo 86.

MANARA (LFNP). Non condivide la parziale abolizione dei *ticket*. Anticipa la richiesta di voto elettronico sull'emendamento 85.1001.

GIARETTA, *relatore*. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti e sull'ordine del giorno n. 711.

MORGANDO, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Esprime parere conforme a quello del relatore.

BONATESTA (AN). Sottoscrive l'emendamento 85.1001 e l'ordine del giorno n. 711.



*Il Senato respinge l'emendamento 85.1000 e, con votazione nominale elettronica, l'emendamento 85.1001.*

CASTELLANI Carla (AN). L'ordine del giorno n. 711 va riferito all'articolo 86.

PRESIDENTE. Verrà pertanto esaminato con riferimento all'articolo successivo.

*Il Senato approva l'articolo 85.*

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 86 e degli emendamenti e dell'ordine del giorno n. 711 ad esso riferiti, ricordando che l'86.1013 è stato ritirato.

VEGAS (FI). Propone l'accantonamento dei commi in materia farmaceutica.

GIARETTA, *relatore*. È d'accordo, perché la Commissione bilancio non ha potuto formulare le proprie osservazioni sulle questioni sollevate dall'Autorità per la concorrenza..

PRESIDENTE. Sono accantonati gli emendamenti riferiti ai commi 24, 25 e 26.

MORO (LFNP). Ritira gli emendamenti 86.1000, 86.1004, 86.1023, 86.1028, 86.1029, 86.1033, 86.1040, 86.1042, 86.1043, 86.1044, 86.1052, 86.1053, 86.1054, 86.1055, 86.1065, 86.1068, 86.1069, 86.1070 e 86.1081.

CASTELLANI Carla (AN). Mantiene gli emendamenti 86.1009, 86.1010, 86.1011 e 86.1021, volti ad evitare discriminazioni tra diverse patologie tumorali e alla riduzione dell'aliquota fiscale sulle spese per convegni, ritirando gli altri.

TOMASSINI (FI). Gli emendamenti 86.1007 e 86.1012 intervengono in materia di diagnosi precoce. L'emendamento 86.1027 riguarda la produzione e la commercializzazione dei farmaci. L'emendamento 86.1036 è volto a precisare l'etichettatura delle confezioni farmaceutiche. L'emendamento 86.1098 introduce il criterio di biodisponibilità, preferibile a quello di bioequivalenza che permea l'articolo. L'emendamento 86.1109 interviene sulla limitazione dei farmaci omeopatici.

VEGAS (FI). Ritira l'emendamento 86.1019 preannunciando il voto favorevole sull'emendamento del Governo 86.3000.

BRUNI (FI). Illustra gli emendamenti 86.1025, 86.1034 e 86.1059 sui quali chiede la votazione nominale elettronica.

DE ANNA (FI). Illustra l'emendamento 86.1056 che insiste sulla ricerca farmacologica.

VENTUCCI (FI). L'emendamento 86.1090 propone l'equiparazione tra invalidi civili e di guerra.

BERNASCONI (DS). Riformula l'emendamento 86.100 (v. *Allegato A*).

NOVI (FI). Illustra gli emendamenti 86.0.1000 e 86.0.1001.

PRESIDENTE. I rimanenti emendamenti si intendono illustrati.

GIARETTA, *relatore*. Si rimette al Governo sull'emendamento 86.1036. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 86.100 (Nuovo testo) e 86.3000. Sui restanti emendamenti e sull'ordine del giorno n. 711 il parere è contrario.

SOLAROLI, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Esprime parere contrario sull'emendamento 86.1036 e favorevole sull'emendamento 86.1047. Il parere è conforme a quello del relatore sui restanti emendamenti e sull'ordine del giorno n. 711.

*Il Senato respinge gli emendamenti 86.1001, 86.1002 e 86.1005.*

DANZI (CCD). Appone la firma agli emendamenti 86.1006, 86.1007, 86.1009 e 86.1012, sottolineando l'alto contenuto sociale dell'emendamento 86.1008.

*Il Senato respinge gli emendamenti 86.1006 e 86.1007.*

CASTELLANI Carla (AN). Sottoscrive l'emendamento 86.1008.

*Il Senato respinge gli emendamenti dall'86.1008 all'86.1017.*

MANARA (LFNP). Il comma 9, di cui si chiede la soppressione con l'emendamento 86.1018, è una conferma della sudditanza degli enti territoriali allo Stato.

*Il Senato respinge l'emendamento 86.1018. È approvato l'emendamento 86.3000. Vengono poi respinti gli emendamenti 86.1020, 86.1021 e la prima parte dell'emendamento 86.1022, fino alle parole: «40 per cento», con conseguente preclusione della restante parte e dell'emendamento 86.1024.*

BRUNI (FI). Chiede al Governo di modificare il parere contrario sull'emendamento 86.1025.

SOLAROLI, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Il parere rimane contrario.

*Il Senato, con votazione nominale elettronica, respinge l'emendamento 86.1025. Sono poi respinti gli emendamenti dall'86.1027 all'86.1032. Con votazione nominale elettronica, il Senato respinge l'emendamento 86.1034. Sono respinti anche gli emendamenti dall'86.1035 all'86.1046. Il Senato approva l'emendamento 86.1047 e respinge gli emendamenti dall'86.1048 all'86.1058. Con votazione nominale elettronica, è quindi respinta la prima parte dell'emendamento 86.1059, fino alla parola: «Paese», con conseguente preclusione della seconda parte e dell'emendamento 86.1060. Il Senato respinge gli emendamenti dall'86.1061 all'86.1066.*

PRESIDENTE. L'emendamento 86.1067 è stato ritirato.

*Il Senato respinge gli emendamenti dall'86.1071 all'86.1083.*

PRESIDENTE. Avverte che gli emendamenti dall'86.1084 all'86.1098 sono accantonati.

*Il Senato approva l'emendamento 86.100 (Nuovo testo), mentre sono respinti l'emendamento 86.1101 e la prima parte del 86.1102, fino alla parola «bioequivalenza», con conseguente preclusione della restante parte e dell'emendamento 86.1103. Sono poi respinti gli emendamenti dall'86.1104 all'86.1108.*

TOMASSINI (FI). Dichiaro il voto favorevole sull'emendamento 86.1109 di cui chiedo la votazione elettronica.

*Il Senato, con votazione nominale elettronica, respinge l'emendamento 86.1109. Risultano respinti anche gli emendamenti 86.1110, 86.1111 e 86.1112.*

CASTELLANI Carla (AN). Ritira l'ordine del giorno n. 711.

PRESIDENTE. Accantona l'esame dell'articolo 86.

*Il Senato respinge gli emendamenti dall'86.0.1000 all'86.0.1003.*

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 87 e degli emendamenti ad esso riferiti che si intendono illustrati.

GIARETTA, *relatore*. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

SOLAROLI, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

*Il Senato respinge gli emendamenti dall'87.1000 all'87.1006, nonché la prima parte dell'emendamento 87.1007, fino alle parole: «30 giugno 2001», con conseguente preclusione della restante parte e degli emendamenti 87.1008 e 87.1009. Sono poi respinti gli emendamenti 87.1010 e 87.1011.*

TOMASSINI (FI). Richiama l'attenzione sull'emendamento 87.1012 di cui chiede la votazione nominale elettronica.

*Il Senato, con votazione nominale elettronica, respinge l'emendamento 87.1012. Sono poi respinti gli emendamenti dall'87.1013 all'87.1017.*

PRESIDENTE. I restanti emendamenti del Gruppo LFNP all'articolo 87 sono ritirati.

*Il Senato respinge gli emendamenti dall'87.1021 all'87.1026. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore TOMASSINI (FI), è respinto l'emendamento 87.1027. Sono poi respinti gli emendamenti 87.1028 e 87.1029. Il Senato approva l'articolo 87.*

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 88 e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

MORO (LFNP). Ritira tutti gli emendamenti della Lega.

GIARETTA, *relatore*. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

SOLAROLI, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Il parere è conforme a quello della relatore.

D'URSO (Misto-RI). Ritira l'emendamento 88.1006.

*Il Senato respinge i restanti emendamenti ed approva l'articolo 88.*

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 89 e degli emendamenti ad esso riferiti.

TOMASSINI (FI). Illustra gli emendamenti recanti la sua firma.

MORO (LFNP). Ritira gli emendamenti 89.1003, 89.1005, 89.1008, 89.1011, 89.1013, 89.1016, 89.1017, 89.1020, 89.1021, 89.1022, 89.1025 e 89.1033.

GIARETTA, *relatore*. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

SOLAROLI, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

*Il Senato respinge l'emendamento 89.1000.*

MANARA (*LFNP*). Dichiaro voto favorevole all'emendamento 89.1001.

*Il Senato, con successive votazioni, respinge gli emendamenti dall'89.1001 all'89.1012. Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore TOMASSINI (FI), sono altresì respinti l'89.1014 e l'89.1026. Sono quindi respinti gli emendamenti dall'89.1015 all'89.1024, nonché la prima parte dell'89.1027 fino alle parole «2 per cento», risultando di conseguenza preclusi la seconda parte dello stesso e l'89.1028. Sono stati infine respinti gli emendamenti dall'89.1029 all'89.1034 ed è approvato l'articolo 89.*

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 90 e dell'emendamento ad esso riferito.

TIRELLI (*LFNP*). Lo ritira.

*Il Senato approva l'articolo 90.*

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 91 e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

GIARETTA, *relatore*. È contrario agli emendamenti all'articolo 91 e invita i presentatori a ritirare gli articoli aggiuntivi.

SOLAROLI, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Il parere è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. L'emendamento 91.1002 è stato ritirato.

*Il Senato respinge gli identici 91.1000 e 91.1001. È quindi approvato l'articolo 91.*

NAPOLI Roberto (*UDEUR*). D'accordo con il senatore Montagnino ritira gli emendamenti 91.0.1000 e 91.0.1001.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 92 e degli emendamenti ad esso riferiti.

TOMASSINI (FI). Sottoscrive il 92.2000, il 92.2001 e il 92.2002, chiedendone la votazione nominale elettronica.

DE ANNA (FI). Appone la firma a tutti e tre gli emendamenti.

*Con successive votazioni nominali elettroniche, il Senato respinge gli emendamenti 92.2000, 92.2001 e 92.2002. È quindi approvato l'articolo 92.*

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 93 e degli emendamenti ad esso riferiti, ricordando che il 93.2000 è improponibile e che gli emendamenti 93.1028 e 93.1029 sono assorbiti dall'approvazione dell'emendamento 84.2001.

Ricorda altresì che l'emendamento 93.1023 è stato ritirato.

CASTELLANI Carla (AN). Il 93.1017 tende a potenziare dal punto di vista strutturale e strumentale i centri di rianimazione, ancora inadeguati nonostante la recente approvazione della legge sul trapianto degli organi.

MORO (LFNP). Ritira gli emendamenti 93.1002, 93.1004, 93.1005, 93.1006, 93.1009, 93.1010, 93.1012, 93.1013, 93.1014 e 93.1018. Illustra il 93.1019, di cui presenta un nuovo testo. (v. *Allegato A*).

VIVIANI (DS). Gli emendamenti 93.1020 e 93.1022 sono ritirati per confluire nell'emendamento presentato insieme al senatore Ripamonti 93.0.1002. (v. *Allegato A*). Si intende considerare la mutata situazione sanitaria del Paese ai fini dell'obbligo delle vaccinazioni.

PALUMBO (PPI). Ritira il 93.1024 e il 93.1025, il cui contenuto è già stato precedentemente recepito.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

DE ANNA (FI). Sottoscrive il 93.1017.

GIARETTA, *relatore*. Invita i presentatori del 93.1000 e del 93.1001 a trasformarli in un ordine del giorno, su cui preannuncia il parere favorevole, nonché i presentatori del 93.0.1200 a riformularlo. Propone una riformulazione dell'emendamento 93.1019 e si rimette al Governo sul 93.1017. È contrario ai restanti emendamenti.

MORO (LFNP). Accetta la proposta del relatore e propone un nuovo testo dell'emendamento 93.1019. (v. *Allegato A*).

SOLAROLI, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Invita i presentatori a trasformare il 93.1017 in un ordine del giorno, che preannuncia di accogliere. Concorda con il relatore per i restanti emendamenti.

MAZZUCA POGGIOLINI (*Misto-DU*). Trasforma l'emendamento 93.1000 nell'ordine del giorno n. 931. (*v. Allegato A*). Ritira inoltre il 93.1003 e il 93.1011.

SOLAROLI, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Lo accoglie.

TOMASSINI (*FI*). Sottoscrive l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno n. 931 non verrà messo ai voti.

*Il Senato respinge il 93.1001, 93.1007, il 93.1008 e il 93.1016.*

CASTELLANI Carla (*AN*). Trasforma l'emendamento 93.1017 nell'ordine del giorno n. 932. (*v. Allegato A*).

DE ANNA (*FI*). Sottoscrive l'ordine del giorno.

TOMASSINI (*FI*). Sottoscrive l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno n. 932 non verrà posto in votazione.

*Il Senato approva il 93.1019 (Nuovo testo) e respinge gli emendamenti 93.1021, 93.1026, 93.1027 e 93.1030.*

PRESIDENTE. Il 93.2000 è improponibile, mentre il contenuto del 93.1028 e del 93.1029 è stato già approvato in precedenti articoli.

*Il Senato approva l'articolo 93, nel testo emendato.*

PRESIDENTE. Il 93.1020 e il 93.1022 sono stati ritirati e trasformati nel 93.0.1002. (*v. Allegato A*).

ROCCHI, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Suggerisce una nuova formulazione dell'emendamento.

RIPAMONTI (*Verdi*). Accetta la riformulazione della sottosegretario Rocchi e presenta l'emendamento 93.0.1002 (Nuovo testo).

SOLAROLI, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Esprime parere favorevole.

TOMASSINI (FI). Esprime perplessità sul 93.0.1002. Pur condividendo la necessità di rivalutare le misure di medicina preventiva e le vaccinazioni, sarebbe preferibile considerare la materia nell'ambito dei diversi disegni di legge già presentati e depositati nella Commissione sanità. Chiede comunque la votazione nominale elettronica.

BRUNI (FI). In dissenso dal Gruppo, si astiene.

SOLAROLI, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Garantisce il consenso del Ministro della sanità sull'emendamento.

*Il Senato, con votazione nominale elettronica, approva il 93.0.1002 (Nuovo testo). Il Senato respinge l'emendamento 93.0.1001.*

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 94 e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati, avvertendo che i presentatori dell'emendamento 93.0.1200 lo hanno trasformato nell'emendamento 94.8001. (v. *Allegato A*). Avverte altresì che il Governo ha presentato l'emendamento 94.0.8000, derivante da una riformulazione degli emendamenti 91.0.1000 e 91.0.1001, precedentemente ritirati dai presentatori. (v. *Allegato A*).

GIARETTA, *relatore*. Esprime parere favorevole.

*Il Senato approva l'emendamento 94.8001 e l'articolo 94, nel testo emendato. È quindi approvato il 94.0.8000.*

PRESIDENTE. Rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

### **Sui lavori del Senato**

PRESIDENTE. Comunica alcune variazioni in ordine alle sedute di lunedì 18 dicembre. (*Applausi*).

CORTELLONI, *segretario*. Dà annuncio della mozione, dell'interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza. (v. *Allegato B*).

PRESIDENTE. Comunica l'ordine del giorno delle sedute del 18 dicembre. (v. *Resoconto stenografico*).

*La seduta termina alle ore 13,02.*



## RESOCONTO STENOGRAFICO

### Presidenza del vice presidente ROGNONI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,01*).  
Si dia lettura del processo verbale.

SCOPELLITI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

### Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Bo, Bobbio, Capaldi, Castellani Pierluigi, Cioni, De Martino Francesco, Di Pietro, Fumagalli Carulli, Lauria Michele, Leone, Manis, Occhipinti, Pasquini e Taviani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Barrile, Monteleone e Pianetta, per partecipare alla settimana dell'amicizia dell'Associazione parlamentare tra Italia e Venezuela.

### Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

### Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 9,05).

**Seguito della discussione del disegno di legge:**

**(4885) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)** (Approvato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 4885, già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo la discussione degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che nel corso della seduta notturna di ieri si è concluso l'esame dell'articolo 76.

Passiamo all'esame dell'articolo 77, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

GIARETTA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

MORGANDO, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 77.1000, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori, fino alle parole «sono soppresse».

**Non è approvata.**

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento e l'emendamento 77.1000a.

Metto ai voti l'emendamento 77.1001, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 77.1002, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori, fino alle parole «delle forme sostitutive».

**Non è approvata.**

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento e l'emendamento 77.1003.

Metto ai voti l'emendamento 77.1004, presentato dal senatore Maccarini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 77.1005, presentato dal senatore Azzolini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 77.1006, presentato dal senatore Maccarini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 77.1007, presentato dal senatore Napoli Roberto e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 77.1008, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 77.1009, presentato dai senatori Moro e Stiffoni.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 77.1010, presentato dal senatore Maccarini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 77.1011, presentato dal senatore Maccarini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 77.1012, presentato dal senatore Centaro e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'articolo 77.

LORENZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LORENZI. Signor Presidente, intervengo per una brevissima dichiarazione di voto favorevole su questo articolo. Desidero solo far notare che probabilmente si poteva fare qualcosa di più.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 77.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 78, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

STIFFONI. Signor Presidente, noi della Lega Nord consideriamo molto importante questo articolo, perché introduce un principio che abbiamo inseguito per cinque anni: la cumulabilità tra la pensione INPS e la rendita INAIL. Il fatto grave è che detta cumulabilità venga ammessa solamente in caso di decesso di un lavoratore per infortunio sul lavoro. Riteniamo non sia ammissibile, una volta introdotto il principio di cumulabilità, farlo valere soltanto in caso di decesso; anzi, crediamo che sia, se mi è permesso dirlo, una presa in giro nei confronti del lavoratore e della famiglia.

Per questo motivo, con gli emendamenti proposti chiediamo che la cumulabilità tra la pensione dell'INPS e la rendita dell'INAIL, visto che la Commissione e il Governo hanno fatto passare questo principio, valga in caso di invalidità anche quando non si verifica la morte del lavoratore.

Mi appello ai grandi discorsi che si fanno ogni anno a proposito degli infortuni sul lavoro; credo che approvando questi emendamenti non si farebbe altro che rendere giustizia a chi ha subito tale genere di infortunio. È inaccettabile che la rendita venga mantenuta solamente nel caso di morte del lavoratore per infortunio sul lavoro o per malattia professionale.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

GIARETTA, *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 78.

MORGANDO, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Il Governo si conforma al parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti la parte dell'emendamento 78.1000, presentato dai senatori Moro e Stiffoni, fino alle parole «in caso di invalidità».

**Non è approvata.**

Restano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento e l'emendamento 78.1001.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 78.1002.

PERUZZOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERUZZOTTI. Signor Presidente, chiedo che a questo emendamento venga aggiunta la firma di tutti i senatori del Gruppo della Lega.

PRESIDENTE. Sarà fatto, senatore Peruzzotti.

Metto ai voti l'emendamento 78.1002, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 78.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 79, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono tutti illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

GIARETTA, *relatore*. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 79.1000/2000 e 79.1000. Il parere è invece contrario sugli emendamenti 79.1001, 79.0.1000 e 79.0.1001.

MORGANDO, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Il Governo si conforma al parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 79.1000/2000, presentato dal Governo.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 79.1000, presentato dal senatore Macerati e da altri senatori, nel testo emendato.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 79.1001, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 79, nel testo emendato.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 79.0.1000, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 79.0.1001, presentato dal senatore Lauro.

**Non è approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 80, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

MORO. Signor Presidente, per ragioni di tempo darò un elenco degli emendamenti che manteniamo, che diamo per illustrati e sui quali ci riserviamo di intervenire in sede di dichiarazione di voto: 80.1001, 80.1010, 80.1026, 80.1029, 80.1030, 80.1057, 80.1066, 80.1069, 80.173, 80.1075, 80.1093 e 80.0.1000.

I restanti emendamenti si intendono ritirati.

CÒ. Signor Presidente, intendo illustrare l'emendamento 80.1011. Su questo emendamento si è discusso a lungo in Commissione, perché riteniamo che il testo letterale del comma, capoverso 4-*bis* – che viene inserito come comma aggiuntivo – in riferimento alla legge n. 104 del febbraio 1992 – escluda il coniuge dal beneficio del congedo.

Quindi, con il nostro emendamento introduciamo espressamente la dizione: «Il lavoratore e la lavoratrice coniuge...». Riteniamo infatti, che l'interpretazione letterale della norma impedisca di fatto al coniuge di ottenere il congedo quando ha a carico una persona con *handicap* in situazione di gravità.

Diamo per illustrati i restanti emendamenti.

VEGAS. Signor Presidente, mi limito a illustrare gli emendamenti 80.1078 e 80.1081. Si tratta di emendamenti che mirano nella sostanza a migliorare i riferimenti normativi concernenti le risorse trasferite alle regioni in attuazione della legge sull'assistenza.

Ricordo all'Assemblea che all'epoca fu assunto un impegno affinché la legge ricevesse una congrua dotazione finanziaria e in tal modo si operò, con un emendamento alla finanziaria, presentato presso l'altro

ramo del Parlamento, indicando diverse leggi le cui dotazioni finanziarie, insieme alle funzioni relative, sarebbero state trasferite alle regioni. A mio avviso l'elenco, sentite le regioni, dovrebbe essere migliorato e rettificato secondo il tenore dell'emendamento allegato.

Colgo l'occasione per segnalare un errore materiale nel testo dell'emendamento 80.2002, nel senso che la proposta di soppressione si riferisce al comma 23, anziché al comma 25.

PRESIDENTE. L'errore sarà corretto, senatore Vegas.

MARCHETTI. Signor Presidente, desidero segnalare che ho riformulato i primi due periodi dell'emendamento 80.1045 nei seguenti termini: «In caso di rinuncia all'azione giudiziaria, promossa da parte dei lavoratori esposti all'amianto, aventi i requisiti di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257, e cessati dall'attività lavorativa antecedentemente all'entrata in vigore della predetta legge, la causa si estingue e le spese e gli onorari relativi alle attività antecedenti all'estinzione sono compensati». Mentre l'ultimo periodo dell'emendamento rimane immutato.

Il relatore è a conoscenza fin da ieri del nuovo testo; mi auguro che in tale nuova formulazione l'emendamento possa ricevere un parere favorevole da parte del relatore e del Governo.

TAROLLI. Signor Presidente, l'emendamento 80.1202 solleva una questione da prendere in attenta considerazione. Esso riguarda la regolamentazione del servizio Internet che nel nostro Paese non è mai stato disciplinato. La proposta rappresenta un tentativo meditato per dotare un settore delicato, importante e di ampia diffusione tra i consumatori, di un minimo di regolamentazione al fine di impedire le devianze, gli abusi e i reati di carattere penale che abbiamo avuto modo di conoscere nei mesi scorsi.

Oggi in Italia non esiste una normativa specifica volta all'individuazione dei cittadini e delle persone giuridiche che attivano siti Internet; non esiste una legge che imponga la registrazione degli utenti e dei fruitori dei servizi. Tale vuoto legislativo consente un uso spregiudicato dei sistemi informatici. Cito soltanto alcuni usi spregiudicati: il gioco d'azzardo, la violenza privata, la corruzione dei minorenni, l'induzione alla prostituzione, la circonvenzione di incapace, lo spaccio di sostanze stupefacenti, l'esercizio abusivo della professione medica e la truffa aggravata.

Credo sia giunto il momento che il Parlamento intervenga con l'approvazione di una norma specifica. Mi rendo conto che il tema è vasto e complesso; mi rimetto al Governo e al relatore per esaminare in che modo si possa procedere, oltre le previsioni dell'emendamento che ho proposto, al fine di dare una risposta efficace ad un problema che merita una soluzione.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti presentati all'articolo 80 si danno per illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

Onorevole relatore, richiamo la sua attenzione sugli emendamenti ritirati, ma l'aiuterò a ricordarli. Ad esempio, l'emendamento 80.1000 è stato ritirato.

GIARETTA, *relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 80.1001.

PRESIDENTE. Sono stati ritirati gli emendamenti 80.1002, 80.1003 e 80.1004.

GIARETTA, *relatore*. Signor Presidente, credo che per quanto riguarda quest'ultimo emendamento il senatore Scivoletto volesse, per così dire, ritirare il ritiro.

PRESIDENTE. Che fa, senatore Scivoletto, si pente?

SCIVOLETTO. Signor Presidente, l'ho dato per illustrato; non l'ho ritirato.

PRESIDENTE. Aveva comunicato alla Presidenza che era stato ritirato. Evidentemente, c'è stato un errore.

GIARETTA, *relatore*. Esprimo comunque parere favorevole sull'emendamento 80.1004.

C'è poi una serie di emendamenti che ripetono con diversa formulazione il testo del senatore Scivoletto; pertanto, invito tutti i sottoscrittori ad aggiungere la firma all'emendamento 80.1004. Si tratta degli emendamenti 80.1005, 80.1006 e 80.2000. L'emendamento 80.1007 è stato ritirato.

Per quanto concerne l'emendamento 80.1008 del senatore Montagnino, valuti il Governo se l'ulteriore allargamento in esso proposto sia compatibile con l'attività prevista dalla norma principale e, in relazione ai fondi disponibili, con la prosecuzione degli interventi.

PRESIDENTE. L'emendamento 80.1009 è stato ritirato.

GIARETTA, *relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 80.1010, mentre l'emendamento 80.1011 è inammissibile.

Esprimo inoltre parere contrario sugli emendamenti 80.1012, 80.1013, 80.1014, 80.1015 e 80.1016.

PRESIDENTE. L'emendamento 80.1017 è stato ritirato.

GIARETTA, *relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 80.1018, 80.1019, 80.1020, 80.1021 e 80.1022.



PRESIDENTE. L'emendamento 80.1023 è stato ritirato.

GIARETTA, *relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 80.1024, 80.1025, 80.1026 e 80.1027.

PRESIDENTE. L'emendamento 80.1028 è stato ritirato.

GIARETTA, *relatore*. Per quanto riguarda l'emendamento 80.1029, vorrei presentare una riformulazione che, però, va ad emendare l'articolo 96, in cui è stata introdotta una norma di questo tipo, che si riferisce alla questione sollevata dall'emendamento per i *down*. Potremmo completare l'emendamento 80.1029 nel senso di aggiungere: «Al comma 2 dell'articolo 96, dopo la parola "*down*", inserire le seguenti: "i soggetti portatori di gravi menomazioni fisiche permanenti, nonché i soggetti disabili mentali gravi"».

PRESIDENTE. Lo esamineremo quando arriveremo all'articolo 96. Gli emendamenti 80.1032, 80.1034 e 80.1035 sono stati ritirati.

GIARETTA, *relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 80.1030, 80.1031, 80.1033 e 80.1036. Per quanto riguarda quest'ultimo emendamento, ripeto ancora che la contrarietà deriva non dal merito ma dal fatto che la nuova legge sull'assistenza prevede una delega al Governo per un riordino complessivo di tutte le indennità per le categorie svantaggiate. Credo pertanto sia giusto lasciare a quella sede la valutazione complessiva degli interventi per equiparare i trattamenti.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 80.1037.

PRESIDENTE. L'emendamento 80.1038 è stato trasformato nell'ordine del giorno n. 911.

GIARETTA, *relatore*. Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno e parere contrario sull'emendamento 80.1039.

Esprimo eguale parere contrario agli emendamenti 80.1042 e 80.2001. Circa l'emendamento 80.1045 è stata presentata una nuova formulazione che però pone ancora problemi di valutazione; invito pertanto i presentatori a ritirarlo e a trasformarlo in un ordine del giorno.

Esprimo quindi parere contrario agli emendamenti 80.1046, 80.1047, 80.1048, 80.1049 e 80.1050.

Per quanto riguarda l'emendamento 80.1055, vorrei segnalare ai presentatori che una modifica effettuata in sede di Commissione ha dato parziale attuazione alle finalità che si volevano assolvere con questo emendamento, che pertanto invito a ritirare, altrimenti il mio parere è contrario.

Esprimo poi parere contrario agli emendamenti 80.1057, 80.1059, 80.1060, 80.1063 e 80.1064.

Per quanto riguarda l'emendamento 80.1066, invito i presentatori a trasformarlo in un ordine del giorno, altrimenti il parere è contrario per motivi di copertura.

Esprimo quindi parere contrario agli emendamenti 80.1067, 80.1069, 80.1200, 80.1201, 80.1075, 80.1076 e 80.1077.

Con l'emendamento 80.1078 il senatore Vegas solleva un problema complesso, su cui ci siamo lungamente soffermati in sede di approvazione qui al Senato della legge sull'assistenza, trovando anche un'intesa tra maggioranza e minoranza, nonché con i rappresentanti delle regioni. Inviterei pertanto il senatore Vegas a ritirare questo emendamento, facendo presente che esprimerò parere favorevole al successivo emendamento 80.1081, sempre a sua firma, purché sia riformulato nel modo seguente: «*al comma 18, dopo le parole a), d), f), g) inserire la seguente: h)*».

Per quanto riguarda l'emendamento 80.1078, invito pertanto i presentatori a ritirarlo, altrimenti il parere è contrario.

L'emendamento 80.1079 è stato trasformato nell'ordine del giorno n. 805, sul quale esprimo parere favorevole.

Esprimo, come detto, parere favorevole sull'emendamento 80.1081, se modificato come poc'anzi da me indicato.

Per quanto riguarda l'emendamento 80.1082, invito i presentatori a ritirarlo, altrimenti il mio parere è contrario.

Invito poi i presentatori a trasformare in un ordine del giorno l'emendamento 80.1092, altrimenti il mio parere è contrario.

Esprimo quindi parere contrario agli emendamenti 80.1093, 80.2002, 80.1094, 80.1095, 80.1096, 80.1097 e 80.0.1000.

Invito poi i presentatori a ritirare l'emendamento 80.0.1001, altrimenti esprimo parere contrario.

Esprimo inoltre parere contrario sull'emendamento 80.2999; invito poi il Governo a ritirare l'emendamento 80.2700, sottolineando che sarebbe bene che fosse il primo a dare il buon esempio non introducendo argomenti estranei alla legge finanziaria.

MORGANDO, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Signor Presidente, il Governo esprime parere conforme a quello del relatore su tutti gli emendamenti e accetta l'invito a ritirare l'emendamento 80.2700.

Per quanto riguarda l'emendamento 80.1008, presentato dal senatore Montagnino e da altri senatori, sarebbe disponibile ad approfondire la questione e riconoscere l'importanza del tema posto, ma ritiene sia opportuno invitare i presentatori a ritirarlo, riservando il problema ad un approfondimento con l'eventuale presentazione di un ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'emendamento 80.1000 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 80.1001, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Gli emendamenti 80.1002 e 80.1003 sono stati ritirati.  
Passiamo alla votazione dell'emendamento 80.1004.

SCIVOLETTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIVOLETTO. Signor Presidente, per un fatto linguistico e di mero coordinamento l'emendamento in votazione deve essere leggermente riformulato, perché era riferito al testo della Commissione, che è cambiato: la parola «aderenti» deve essere sostituita con le parole «o ai quali hanno aderito». Infatti, nel passaggio dalla Commissione all'Aula il testo è stato leggermente riformulato sul terreno linguistico. Si tratta di una modifica tendente semplicemente a migliorare la comprensibilità del testo normativo.

PRESIDENTE. Il relatore concorda con le modifiche da apportare al testo dell'emendamento 80.1004?

GIARETTA, *relatore*. Sì, signor Presidente.

VERALDI. Signor Presidente, voglio aggiungere la mia firma all'emendamento 80.1004 (Nuovo testo).

LAURIA Baldassare. Signor Presidente, anch'io voglio aggiungere la mia firma all'emendamento in votazione.

PELELLA. Signor Presidente, aggiungo la mia firma all'emendamento 80.1004 (Nuovo testo).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 80.1004 (Nuovo testo), presentato dal senatore Scivoletto e da altri senatori.

**È approvato.**

Colleghi, su alcuni dei seguenti emendamenti era stato rivolto un invito ad aggiungere la firma all'emendamento che abbiamo testé approvato e a ritirarli. Tenendo conto di ciò, sono ritirati gli emendamenti 80.1005, 80.1006, 80.2000, e 80.1007.

I presentatori dell'emendamento 80.1008 accedono all'invito rivolto loro a ritirarlo?

BRUNO GANERI. Signor Presidente, accogliamo l'invito e ritiriamo l'emendamento per trasformarlo nell'ordine del giorno n. 801, con il quale impegniamo il Governo nel senso di approfondire la problematica di un eventuale ampliamento della platea degli aventi diritto ai comuni che hanno sottoscritto e hanno avuto approvati i patti territoriali entro il 30 giugno dello scorso anno.

Vorrei sapere se il relatore e il rappresentante del Governo sono d'accordo su un ordine del giorno così formulato.

GIARETTA, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

MORGANDO, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Il Governo accoglie tale ordine del giorno.

GERMANÀ. Signor Presidente, chiedo ai presentatori dell'ordine del giorno n. 801, derivante dalla trasformazione dell'emendamento 80.1008, di aggiungere la mia firma.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno n. 801 non viene posto ai voti.

PELELLA. Signor Presidente, vorrei avere un chiarimento sull'emendamento 80.1006.

PRESIDENTE. L'emendamento 80.1006 è stato ritirato.

Prego tutti i colleghi di fare attenzione per evitare rallentamenti nei lavori dovuti a distrazione.

Anche l'emendamento 80.1009 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 80.1010, presentato dai senatori Tirelli e Moro.

**Non è approvato.**

L'emendamento 80.1011 è inammissibile.

Metto ai voti l'emendamento 80.1012, presentato dal senatore Maccarini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 80.1013, presentato dalla senatrice Mazzuca Poggiolini.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 80.1014, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 80.2999, presentato dal senatore Piantetta e da altri senatori.

**Non è approvato.**

L'emendamento 80.1015 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 80.1016, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

**Non è approvato.**

L'emendamento 80.1017 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 80.1018, presentato dal senatore Macerati e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 80.1019, presentato dalla senatrice Mazzuca Poggiolini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 80.1020, presentato dal senatore Azzolini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 80.1021, presentato dal senatore Macerati e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 80.1022.

PERUZZOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERUZZOTTI. Signor Presidente, chiedo di aggiungere la mia firma e quella dei colleghi del mio Gruppo all'emendamento 80.1022 del senatore Gubert.

Inoltre, chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Peruzzotti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

*Votazione nominale con scrutinio simultaneo*

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 80.1022, presentato dal senatore Gubert e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4885**

PRESIDENTE. L'emendamento 80.1023 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 80.1024, presentato dal senatore Maccarini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 80.1025, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 80.1026.

TIRELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TIRELLI. Signor Presidente, mi dispiace che il Governo non sia stato in grado di valutare o comunque di accogliere l'emendamento, la cui importanza è data dal fatto che consentirebbe ai bambini affetti da «trisomia 21», la cosiddetta sindrome di Down, godano di assistenza soprattutto in una fascia temporale molto importante per il raggiungimento di un grado di sviluppo se non simile almeno il più vicino possibile a quello di un bambino non affetto da questa malattia.

Mi rendo conto dei problemi derivanti dalla copertura finanziaria, però si potrebbe pensare ad una copertura finanziaria ancora da venire, nel senso che i benefici ottenuti in questi 24 mesi nello sviluppo di questi bambini farebbero probabilmente venir meno anche talune spese da parte

dello Stato nel prosieguo della loro vita, al di là delle valutazioni sulla migliore qualità della vita.

Per tali ragioni, invito i colleghi, anche se il rappresentante del Governo e il relatore non sono in grado di fornire risposte positive, a valutare attentamente il problema e a tenerlo presente anche nella futura attività legislativa.

Chiediamo, inoltre, la votazione mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Tirelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 80.1026, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4885**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 80.1027, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

L'emendamento 80.1028 è stato ritirato. Ricordo inoltre che l'emendamento 80.1029 verrà esaminato in sede di esame degli emendamenti all'articolo 96.

Metto ai voti l'emendamento 80.1030, presentato dal senatore Tirelli e Moro.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 80.1031, presentato dal senatore Macerati e da altri senatori.

**Non è approvato.**

L'emendamento 80.1032 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 80.1033, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Gli emendamenti 80.1034 e 80.1035 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 80.1036, presentato dal senatore Macerati e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 80.1037, presentato dal senatore Azzolini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

L'emendamento 80.1038 è stato trasformato nell'ordine del giorno n. 911, il quale, essendo stato accolto dal Governo, non verrà posto in votazione.

Metto ai voti l'emendamento 80.1039, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Gli emendamenti 80.1040 e 80.1041 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 80.1042, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Gli emendamenti 80.1043 e 80.1044 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 80.2001, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 80.1045 (Nuovo testo).

SALVI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.



SALVI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Signor Presidente, alla luce della nuova formulazione dell'emendamento 80.1045, esprimiamo parere favorevole.

PRESIDENTE. Qual è il parere del relatore sul nuovo testo dell'emendamento in esame?

GIARETTA, *relatore*. Prendo atto del parere del Governo.

PRESIDENTE. Invito i presentatori a far pervenire alla Presidenza il nuovo testo dell'emendamento 80.1045, perché dobbiamo sapere cosa vogliamo.

VEGAS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VEGAS. Signor Presidente, capisco che come animo sono molto legato al passato, ma una volta si usava non solo una presentazione un po' meno affannosa degli emendamenti governativi all'ultimo momento, ma almeno che il senatore segretario ne desse lettura, perché in fondo gli emendamenti sarebbero un atto – come dire – pubblico, non un atto di contrattazione privata. (*Applausi dal Gruppo FI*).

PRESIDENTE. Senatore Vegas, lei ha ragione, ma anche la Presidenza ne è venuta a conoscenza solo adesso.

Prego il senatore segretario di dare lettura dell'emendamento 80.1045 (Nuovo testo).

SCOPELLITI, *segretario*. Dopo il comma 8, aggiungere il seguente: «In caso di rinuncia all'azione giudiziaria promossa da parte dei lavoratori esposti all'amianto aventi i requisiti di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257, e cessati dall'attività lavorativa antecedentemente alla data di entrata in vigore della predetta legge, la causa si estingue e le spese e gli onorari relativi alle attività antecedenti all'estinzione sono compensati. Non si dà luogo da parte dell'INPS al recupero dei relativi importi oggetto di ripetizione di indebito nei confronti dei titolari di pensione interessati».

PRESIDENTE. Presidente Coviello, vi sono problemi di copertura in relazione a questo emendamento?

COVIELLO. A quanto ho sentito sì: però, abbiamo bisogno di analizzare il testo.

PRESIDENTE. Allora accantoniamo momentaneamente l'emendamento 80.1045 (Nuovo testo).

Metto ai voti l'emendamento 80.1046, presentato dal senatore Maccarini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 80.1047, presentato dal senatore Azzolini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 80.1048, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 80.1049, presentato dal senatore Pastore e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 80.1050, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Gli emendamenti 80.1051, 80.1052, 80.1053 e 80.1054 sono stati ritirati.

C'è un invito a ritirare l'emendamento 80.1055.

MAZZUCA POGGIOLINI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. L'emendamento 80.1056 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 80.1057, presentato dai senatori Tirelli e Moro.

**Non è approvato.**

L'emendamento 80.1058 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 80.1059, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 80.1060.

FORCIERI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORCIERI. Propongo una riformulazione dell'emendamento togliendo dal comma 1 la parola «ulteriore» e conseguentemente la copertura. Quindi, la somma rientrerebbe nei limiti del Fondo senza alcun bisogno di un'aggiunta di spese.

Penso che in questo modo l'emendamento possa essere accolto perché vengono meno i motivi dell'opposizione del relatore e del Governo.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento riformulato.

GIARETTA, *relatore*. Sono favorevole, se fa capo al Fondo già costituito.

MORGANDO, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Concordo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 80.1060 (Nuovo testo), presentato dal senatore Forcieri.

**È approvato.**

Gli emendamenti 80.1061 e 80.1062 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 80.1063, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 80.1064.

MAZZUCA POGGIOLINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZUCA POGGIOLINI. Vorrei porre in evidenza al relatore e al Governo come anche in questo caso si voglia attingere al Fondo nella misura di 2 miliardi di lire (che potrebbe anche diventare un solo miliardo) per un intervento molto importante ai fini della formazione degli educatori; tutto ciò che serve per i disabili e i disadattati sociali. Sottolineo l'importanza di tale emendamento e ne chiedo l'approvazione.

PRESIDENTE. Il testo non è cambiato; dunque, il parere del relatore e del Governo rimane invariato.

Metto ai voti l'emendamento 80.1064, presentato dalla senatrice Mazzuca Poggiolini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

L'emendamento 80.1065 è stato ritirato, mentre c'è un invito a trasformare in ordine del giorno l'emendamento 80.1066.

MORO. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno n. 802 non verrà posto in votazione.

Metto ai voti l'emendamento 80.1067, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

**Non è approvato.**

L'emendamento 80.1068 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 80.1069, presentato dai senatori Tirelli e Moro.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 80.1200, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 80.1201, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

**Non è approvato.**

L'emendamento 80.1202 è stato ritirato.

TAROLLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAROLLI. Signor Presidente, l'emendamento 80.1202 non è stato ritirato. Ricordo che in Commissione abbiamo lungamente approfondito la questione; il relatore e il Governo hanno convenuto sulla fondatezza del problema, rilevando che il meccanismo individuato probabilmente aveva bisogno di un ulteriore approfondimento.

Mi è stato chiesto di predisporre un ordine del giorno da presentare in Aula, che costituisse una sollecitazione al Governo ad impegnarsi su questa materia. Il sottoscritto si è attenuto a tale invito, ha predisposto l'ordine del giorno, lo ha sottoposto al sottosegretario per le comunicazioni, senatore Lauria Michele, il quale lo ha accolto dicendo che non vi erano problemi e che la cosa importante era che il Governo lo avrebbe adottato.

Sono pronto per sottoporlo al Governo e all'Assemblea, per fare ciò che si riterrà più utile in modo che si cominci a lavorare su tale terreno.

PRESIDENTE. Senatore Tarolli, se ho ben capito lei ha trasformato il suo emendamento 80.1202 in un ordine del giorno.

TAROLLI. Signor Presidente, è stato trasformato nell'ordine del giorno n. 803 ed è stato anche rielaborato.

PRESIDENTE. Abbia pazienza, senatore Tarolli, non possiamo inventare all'ultimo momento pareri e votazioni su testi che nessuno ha ancora potuto esaminare.

TAROLLI. In questo caso, leggo il testo del dispositivo «impegna il Governo a elaborare un disegno di legge finalizzato a rendere più agevole la prevenzione e la lotta ai suddetti reati commessi con i sistemi informatici ed in particolare con *Internet*;

ad istituire un registro contenente gli estremi identificativi dei *providers* e dei singoli cittadini, persone giuridiche o chiunque altro abbia attivato un sito *Internet* con qualsiasi suffisso italiano o estero;

ad istituire a carico dei *providers* un canone il cui ammontare sia definito sulla base delle fasce dei contatti medi mensili ad esclusione dei siti che non divulgano messaggi pubblicitari;

di destinare i proventi riscossi dal Ministero delle finanze, d'intesa con il Ministero delle comunicazioni, alla prevenzione dei reati di pornografia, al contrasto all'assenteismo della scuola dell'obbligo, all'ammodernamento delle strutture scolastiche pubbliche e private di ogni ordine e grado, al finanziamento delle infrastrutture necessarie per la gestione del suddetto registro del servizio di polizia postale e delle comunicazioni».

BEDIN. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BEDIN. Signor Presidente, desidero che venga registrato il mio voto contrario sia sull'emendamento che sull'ordine del giorno.

Credo sia del tutto fuori luogo che una materia sulla quale perfino il Governo degli Stati Uniti ha affidato la competenza ad un'Autorità internazionale, venga normato con regole che oggi non vengono applicate neppure per i telefonini.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentate del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno presentato dal senatore Tarolli.

GIARETTA, *relatore*. Signor Presidente, apprezzo la finalità dell'ordine del giorno presentato dal senatore Tarolli, però, nutro dei dubbi sulle modalità applicative, poiché si tratta di una materia delicata che attiene anche alla praticabilità stessa di prevedere un'eventuale tariffa a carico dei *providers*.

Se il proponente lo semplifica, nel senso di mantenere in vita la prima parte dell'ordine del giorno che invita ad approvare norme utili per combattere i fenomeni malavitosi in questo campo attraverso l'utilizzo di Internet, sarei d'accordo. Non sono invece d'accordo sulla precisazione di quella modalità, perché ritengo richieda un approfondimento.

MORGANDO, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Signor Presidente, anche il Governo ritiene di avere delle difficoltà ad entrare nel merito delle specifiche indicazioni previste nell'ordine del giorno, mentre invece accoglie le indicazioni generali di invito ad affrontare la materia.

PRESIDENTE. Senatore Tarolli, accetta l'invito avanzato dal relatore e dal Governo di riformulare l'ordine del giorno?

TAROLLI. Sì signor Presidente, accetto tale invito.

PRESIDENTE. Dal momento che l'ordine del giorno n. 803, nel testo riformulato, è stato accolto dal Governo, non verrà posto in votazione.

Ricordo che gli emendamenti 80.1070, 80.1071, 80.1072, 80.1073 e 80.1074 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 80.1075, presentato dai senatori Tirelli e Moro.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 80.1076.

MAZZUCA POGGIOLINI. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 80.1077.

MAZZUCA POGGIOLINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZUCA POGGIOLINI. Signor Presidente, poiché le adozioni internazionali sono in crescita e speriamo che siano sempre più praticate, insieme alle adozioni nazionali, anche grazie alla legge che questo ramo del Parlamento ha approvato, chiedo di trasformare questo emendamento, considerato il parere contrario che su di esso è stato espresso, in un ordine del giorno. È inutile, infatti, approvare le leggi se poi non ci dotiamo dei fondi necessari ad attivare gli strumenti utili per farle poi camminare bene.

Presento pertanto l'ordine del giorno n. 804, sostitutivo dell'emendamento.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno testé presentato.

GIARETTA, *relatore*. Il parere del relatore è favorevole.

MORGANDO, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Essendo accolto dal Governo, l'ordine del giorno n. 804 non verrà posto in votazione.

Senatore Vegas, c'è un invito al ritiro del suo emendamento 80.1078. Lo accoglie?

VEGAS. Accedo all'invito del Governo, e quindi ritiro l'emendamento 80.1078; inoltre, modifico il successivo emendamento 80.1081 nel senso richiesto.

PRESIDENTE. L'emendamento 80.1078 è pertanto ritirato.

L'emendamento 80.1079 è stato trasformato nell'ordine del giorno n. 912. Essendo stato accolto dal Governo, esso non verrà posto in votazione.

L'emendamento 80.1080 è ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 80.1081 (Nuovo testo), presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 80.1082.

VEGAS. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Vegas.

Gli emendamenti da 80.1083 a 80.1091 sono stati ritirati.

Passiamo all'emendamento 80.1092, su cui è stata avanzata la richiesta di ritirarlo e di presentare un ordine del giorno.

TAROLLI. Signor Presidente, aggiungo la firma a questo emendamento e accolgo la richiesta del Governo. Pertanto, ritiro l'emendamento e presento l'ordine del giorno n. 806.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno in esame.

GIARETTA, *relatore*. Il parere del relatore è favorevole.

MORGANDO, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Essendo l'ordine del giorno n. 806 accolto dal Governo, non verrà posto in votazione.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 80.1093.

TIRELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TIRELLI. Signor Presidente, intervengo almeno per lasciare un segno di questa azione del Governo che ci siamo ritrovati come modifica alla finanziaria e che consideriamo offensiva per i cittadini italiani residenti, che hanno contribuito a fare di questo Paese qualcosa di meglio rispetto ad altri Paesi da cui partono gli extracomunitari che poi arrivano da noi. E noi diamo loro la pensione sociale, le provvidenze economiche; hanno già l'assistenza sanitaria gratuita, naturalmente, sia clandestini che meno clandestini, o anche con carta di soggiorno, perché non si rifiuta niente a nessuno.

A chi è titolare di una carta di soggiorno da almeno un anno si vogliono ora estendere questi benefici; noi ci chiediamo dove arriveremo di questo passo. Già nei nostri comuni le prime dieci posizioni nell'assegnazione delle case popolari sono occupate dagli extracomunitari, perché essi presentano titoli molte volte assolutamente non verificabili e scavalcano di fatto in graduatoria i nostri anziani e pensionati che chiedono una casa dopo decenni di contribuzione e decenni di vita nell'ambito della comunità.

Con il nostro emendamento tentiamo di stabilire un principio che viene naturale in un Paese civile: chi ha intenzione di fermarsi deve dimostrarlo. Chi è qui da almeno cinque anni probabilmente si fermerà, e se si ferma dovrà avere gli stessi diritti degli altri, su questo siamo d'accordo; ma non dovrebbe averli chi arriva qui, si ferma tre o quattro mesi, tra una pratica burocratica e l'altra passa un anno e ha diritto all'estensione di questi benefici.

A dire la verità, signor Presidente, sarei tentato di ritirare questo emendamento, se non fosse per il fatto che vogliamo lasciare un segno. Questa modifica voluta dal Governo sta a significare che in un momento in cui si parla di ristrettezza economica e in cui ci vengono richiesti dei sacrifici nell'elenco delle priorità non c'è la difesa dei diritti dei residenti, di chi comunque ha contribuito allo sviluppo di questo Paese, ma di chi è transeunte, di chi passa e non lascia il segno.

Pertanto, non ritiriamo questo emendamento semplicemente per far sì che la gente possa capirci qualcosa; in tal modo i cittadini che andranno a votare fra poco capiranno qual è il programma di questo Governo. Senza esprimere alcun giudizio di merito, voglio semplicemente dire che i cittadini saranno in grado di giudicare come vengono spesi i loro soldi, se a loro favore, oppure per altri motivi che non hanno niente a che fare, tra l'altro, con il benessere dei cittadini che più ne hanno bisogno.



Chiediamo pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Intendeva ritirare questo emendamento, e adesso chiede il voto mediante procedimento elettronico!

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Tirelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

### *Votazione nominale con scrutinio simultaneo*

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 80.1093, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4885**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 80.2002 (Testo corretto), presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 80.1094, presentato dai senatori Pasquini e Cazzaro.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 80.1095, presentato dai senatori Pasquini e Cazzaro.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 80.1096.

PIATTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIATTI. Signor Presidente, intendiamo trasformare l'emendamento 80.1096 in ordine del giorno, facendo peraltro notare al relatore e al ministro Salvi che quello che si intende raggiungere con il suddetto emendamento è un obiettivo minimo, cioè di pagare ai lavoratori agricoli gli assegni per il nucleo familiare e le indennità per malattia, maternità e infortunio, possibilmente mese per mese. Oggi questo avviene al termine di molti mesi, a volte anche dopo un anno. Quindi, si tratta di un obiettivo minimo e in tal senso chiedo al Governo di valutare positivamente quest'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il Ministro a pronunciarsi sull'ordine del giorno n. 807.

SALVI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Signor Presidente, se l'emendamento 80.1096 viene trasformato in un ordine del giorno, il Governo lo accoglie.

GIARETTA, *relatore*. Signor Presidente, il parere del relatore è conforme a quello del Governo.

PRESIDENTE. Stante l'accoglimento da parte del Governo dell'ordine del giorno n. 807, esso non verrà posto in votazione.

Metto ai voti l'emendamento 80.1097, presentato dal senatore Maccarini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

L'emendamento 80.2700, presentato dal Governo, è stato ritirato.

Chiedo ora al relatore se è possibile procedere alla votazione dell'emendamento 80.1045 (Nuovo testo), presentato dal senatore Marchetti, precedentemente accantonato per problemi inerenti la copertura finanziaria.

GIARETTA, *relatore*. Signor Presidente, si sta procedendo ad una verifica in tal senso.

COVIELLO. Signor Presidente, in qualità di Presidente della Commissione bilancio, interessato dal Presidente della Commissione lavoro, sto svolgendo delle verifiche per trovare una copertura alternativa a quella prevista dall'originario testo dell'emendamento. Dal momento che ci occorre ancora un po' di tempo, chiediamo al Presidente cortesemente di accantonare momentaneamente la votazione dell'emendamento in esame, concedendoci ancora qualche minuto.

PRESIDENTE. Lo concedo volentieri; vorrei che però si avesse la consapevolezza che continuiamo a rimandare le votazioni. Pertanto, è accantonata la votazione dell'emendamento 80.1045 (Nuovo testo), dell'articolo 80 e degli emendamenti ad esso aggiuntivi.

Passiamo all'esame dell'articolo 81, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

SEMENZATO. Signor Presidente, l'emendamento 81.1002, sottoscritto da tutti i senatori del Gruppo dei Verdi, è firmato anche dai senatori Michele De Luca, Andreotti, Pelella, Marchetti e dalle senatrici Bonfietti, Bruno Ganeri, Salvato e Scopelliti.

La proposta fa riferimento al naufragio della nave Kater, avvenuto nel canale di Otranto il 28 marzo 1997, in cui morirono più di 85 persone. L'emendamento è identico a quello presentato dal senatore Russo Spena e di contenuto analogo all'81.100 presentato dal senatore Senese. Si tratta di effettuare la scelta di chiudere in maniera consensuale il complesso delle vertenze e delle liti giudiziarie in corso relative a quel naufragio.

A noi pare che la scelta di una soluzione consensuale definitiva rappresenti per il nostro Paese un atto di umanità e di dignità nei confronti di molte famiglie disperate. L'emendamento prevede l'attribuzione al Ministero della difesa di uno stanziamento di 10 miliardi di lire per chiudere le liti in corso.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti sono da considerarsi illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

GIARETTA, *relatore*. Invito i presentatori degli emendamenti 81.100, 81.1001 e 81.1002 a ritirarli e a trasformarli in un ordine del giorno.

Inoltre, invito il senatore Nieddu a ritirare l'emendamento 81.0.1000, diversamente il parere è contrario. Il parere è contrario sull'emendamento 81.0.1001.

MORGANDO, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Concordo con il parere del relatore.

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori degli emendamenti 81.100, 81.1001 e 81.1002 se accolgono l'invito a ritirarli e a presentare un ordine del giorno.

SENESE. Mantengo l'emendamento 81.100.

RUSSO SPENA. Anch'io mantengo l'emendamento 81.1001.

SEMENZATO. Signor Presidente, non posso accogliere l'invito al ritiro. Ordini del giorno relativi a tale questione sono stati già approvati dal-

l'Assemblea in altre occasioni. Il Governo ha già assunto impegni analoghi in tale senso e mi sembrerebbe assurdo riproporre un ulteriore atto di indirizzo.

Quindi, mantengo l'emendamento 81.1002, essendo arrivato il momento di chiudere tale vicenda.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 81.100.

TIRELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TIRELLI. Signor Presidente, siamo contrari all'approvazione di questo emendamento.

MANCONI. È una questione morale.

TIRELLI. La lingua batte dove il dente duole. Al di là dei commenti del collega Manconi, si crea un precedente che potrebbe portare ad una serie di richieste di risarcimento per incidenti simili. Immagino gli amici albanesi dei presentatori degli emendamenti, gli armatori commercianti di carne umana che cominciano a fregarsi le mani perché le loro carrette saranno distrutte qui da noi e potranno ottenere un risarcimento.

### **Presidenza del presidente MANCINO**

RUSSO SPENA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO SPENA. Signor Presidente, l'argomento esposto dal collega Tirelli è razzista e xenofobo. (*Applausi dei Gruppi DS e PPI*). Del resto, in questo momento a Roma sta circolando una persona la quale afferma che le SS sono le ali della libertà, mentre 10.000 studenti stanno portando un grande pannello con l'immagine del campo di concentramento di Auschwitz sotto l'albero di Piazza San Pietro.

Anzi, chiedo che il Governo intervenga perché non vi siano disordini in quanto la situazione è molto tesa, come ho visto qualche minuto fa. (*Vivaci commenti dai banchi del Gruppo FI*).

PERUZZOTTI. Vergogna!

RUSSO SPENA. Sì, per voi i *lager* sono delle gite in campagna!

A parte questo, il collega intervenuto è anche molto disinformato, perché in altri casi importanti per i quali ci siamo battuti – come quello del Cermis o simili – è stato previsto un risarcimento. Quindi, con cifre molto diverse e più basse non si tratta di fare nient'altro che considerare che tutte le vittime e le famiglie delle vittime sono sullo stesso piano. Questa è la democrazia, questa è la civiltà, cari colleghi! *(Applausi dai Gruppi Misto-RCP, DS, Verdi e PPI)*.

NOVI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NOVI. Signor Presidente, la mia dichiarazione di voto deriva da una contraddizione: mentre a Palermo invochiamo il pugno di ferro contro i trafficanti di uomini, contro questa nuova forma di schiavismo, nello stesso tempo vogliamo risarcire gli schiavisti. Di questo si tratta. Così come nello stesso momento in cui noi invochiamo una durissima opposizione al totalitarismo – ed è giusto che in quest'Aula vengano condannati i crimini nazisti – poi dimentichiamo i crimini comunisti, i crimini dei *gulag*. Dimentichiamo persino... *(Proteste dai banchi dei Gruppi DS e Misto-RCP. Applausi del Gruppo LFNP)*.

VELTRI. Basta!

CARCARINO. Buffoni!

NOVI. Ma perché fate così? Ma non vi vergognate di stare ancora qui a contrastare chi ricorda il genocidio stalinista?

SARACCO. Ma vai! *(Proteste dai banchi dei Gruppi DS e Misto-RCP. Richiami del Presidente)*.

NOVI. Siete ancora così comunisti e non vi vergognate: state ancora a difendere i criminali in quest'Aula! Difendete ancora i criminali!

PRESIDENTE. Senatore Novi!

NOVI. Presidente, è indecente quello che viene detto in quest'Aula!

PRESIDENTE. Senatore Novi, per favore! Lei arriva al punto da non far trascrivere il suo intervento. Inoltre, scende in una zona pacifista come quella del senatore Monticone, accanto al quale fa una dichiarazione che però suscita proteste. *(Ilarità)*. Non scenda da quelle parti, per favore. *(Applausi dal Gruppo DS)*.

SENESE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SENESE. Signor Presidente, poiché sono il presentatore dell'emendamento che ha dato luogo a questa confusa baruffa, vorrei tentare di rimettere le cose a posto. Si tratta di prevedere un modestissimo stanziamento di 10 miliardi di lire per consentire eventualmente al Governo di transigere le liti in corso con i superstiti delle vittime della nave albanese affondata a seguito di speronamento di un'unità della Marina militare italiana.

Questa vicenda è emblematica, per così dire, della labilità dell'opinione pubblica e anche della strumentalizzazione che dei sentimenti si fa. Quando avvenne questo incidente vi fu una grande, generale commozione nel Paese (*Commenti dal Gruppo LFNP*) perché, indipendentemente dall'atteggiamento che si può avere nei confronti dell'immigrazione, rimaneva chiaro che quei soggetti, che eventualmente erano vittime della tratta degli schiavi, venivano condannati a una morte che certamente nessuno poteva approvare, e mi auguro nessuno approverebbe.

A seguito di quelle proteste vi furono anche delle inchieste giudiziarie che approdarono all'inizio dell'azione penale contro i comandanti della Marina. Francamente non so se questi ufficiali siano o no responsabili. So però che oggi c'è un procedimento penale in corso, so che c'è una costituzione di parte civile e so che in ogni procedimento penale chi si preoccupa di difendere gli imputati si preoccupa egualmente di transigere le liti con le parti civili, perché diventa molto più agevole pervenire ad un accertamento della responsabilità, e molto meno emotivamente condizionato questo accertamento, se in qualche modo le parti civili sono state escluse dal processo e se il processo non ha anche questo carico.

È questo che si chiede con tale emendamento. Mi stupisce che il relatore abbia espresso parere negativo, poiché sono previste le compensazioni e l'ammontare è minimo. Mi stupisce anche l'atteggiamento del Governo. Spero che con uno sforzo di lucidità ciascun collega possa votare questo emendamento, che non si presta a mio avviso ad alcuna strumentalizzazione. (*Applausi dal Gruppo DS*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vorrei far presente che non intendo dare la parola a senatori che non siano in dissenso rispetto ai rispettivi Gruppi.

PERUZZOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Peruzzotti, per il suo Gruppo ha parlato il senatore Tirelli.

PERUZZOTTI. Intendo intervenire in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ma lei come voterà?

PERUZZOTTI. Non parteciperò alla votazione, Presidente.

PRESIDENTE. E non partecipare alla votazione lo considera un dissenso?

PERUZZOTTI. È un dissenso.

PRESIDENTE. Lei può votare contro, a favore, oppure astenersi; se lei non intende partecipare alla votazione dovrebbe rimanere fuori dell'Aula. (*Applausi dal Gruppo DS. Proteste del senatore Peruzzotti*).

Senatore Peruzzotti, non le posso dare la parola se lei non partecipa al voto.

PERUZZOTTI. Io intendo astenermi, Presidente.

PRESIDENTE. In questo caso, le darò la parola successivamente.

MONTICONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTICONE. Signor Presidente, sono d'accordo con quanto testé espresso dal senatore Senese. Credo che questo sia un atto di grande umanità, e pertanto sono del parere che il Governo possa fare uno sforzo per trovare questi fondi.

Pertanto noi voteremo a favore di questo emendamento. (*Applausi dal Gruppo PPI*).

PERUZZOTTI. Signor Presidente, domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

PERUZZOTTI. Signor Presidente, mi asterrò nella prossima votazione per protesta contro questo emendamento; poiché il collega Tirelli ha già parlato a nome del mio Gruppo, esprimo un voto di astensione per poter motivare le ragioni della mia contrarietà.

Vorrei innanzi tutto fare una piccola considerazione; l'allora Ministro della difesa non si recò nemmeno sul luogo della sciagura e preferì restarsene a casa. Questa è una considerazione che è bene resti agli atti. In secondo luogo, signor Presidente, vorremmo lo stesso impegno dei colleghi parlamentari quando ci sono da rimborsare le famiglie dei poliziotti, dei carabinieri e dei finanziari che muoiono in servizio contro i delinquenti e che da anni stanno ancora aspettando il rimborso dello Stato per la perdita dei loro cari. (*Applausi dai Gruppi LFNP, FI, CCD e AN*).

Qui si vogliono aiutare personaggi che arrivano clandestinamente nel nostro Paese, quando chi dà la vita per il Paese riceve invece uno schiaffo in faccia e una corona di fiori. Queste cose, sinceramente, ci lasciano sconcertati.

Non accettiamo poi lezioni di democrazia da chi magari usa pallottole democratiche per uccidere i sindacalisti, come è avvenuto per D'Antona. *(Applausi dai Gruppi LFNP e FI)*.

PRESIDENTE. Colleghi, mettiamo un po' d'ordine nella discussione.

NOVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Novi, lei ha parlato, cosa vuole adesso?

NOVI. Chiedo di intervenire per fatto personale.

PRESIDENTE. Lo potrà fare al termine della seduta. *(Proteste del senatore Novi)*.

Senatore Novi, lei ha già parlato, non le posso dare la parola.

VEGAS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Vegas, lei chiede di intervenire in dissenso rispetto alle dichiarazioni del senatore Novi?

VEGAS. No.

PRESIDENTE. E allora non le posso dare la parola.

NOVI. Presidente, chiedo di intervenire sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Lo potrà fare successivamente, ora siamo in sede di votazione. *(Proteste dal Gruppo FI. Diversi senatori del Gruppo FI si alzano in piedi)*.

Rimanete seduti, per favore.

NOVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Novi, lei ha già parlato, cosa vuole aggiungere a quanto ha detto? *(Brusio in Aula)*. Se continuate a fare questo frastuono in Aula, non posso sentire il senatore Novi.

NOVI. Signor Presidente, posso dire una parola?

PRESIDENTE. La dica.

NOVI. Signor Presidente, vorrei semplicemente far presente che voterò a favore di questo emendamento, perché prima non sono riuscito a concludere il mio intervento...

PRESIDENTE. Lei conclude in maniera difforme rispetto al suo precedente intervento. Questa è una provocazione.



NOVI. No, Presidente, io voterò a favore dell'emendamento, ricordando però il dramma che si nasconde dietro questi fatti, cioè ai trafficanti di uomini e ai nuovi schiavisti. Voterò a favore di questo emendamento, perché diretto a risarcire le vittime.

PRESIDENTE. Vedo che ha cambiato opinione.

NOVI. Non ho fatto alcuna marcia indietro; i clamori dei colleghi mi hanno impedito di concludere la dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 81.100, presentato dal senatore Senese.

**È approvato.**

Gli emendamenti 81.1001 e 81.1002 sono assorbiti dalla precedente votazione.

MANCONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Manconi, non le posso dare la parola perché un suo collega è già intervenuto.

MANCONI. Signor Presidente, volevo intervenire in sede di dichiarazione di voto sull'emendamento presentato dal senatore Semenzato.

PRESIDENTE. Non le posso dare la parola, perché l'ideale fase procedurale si è già conclusa. (*Commenti del senatore Coviello*).

Senatore Coviello, se non faccio così non andiamo avanti. Le pare che possiamo attardarci mezz'ora su questo emendamento, con tutto quello che dobbiamo fare? Lei è padrone della materia, perché è Presidente della 5<sup>a</sup> Commissione, e le faccio presente che ad una questione di principio (che può trovare molta sintesi in Aula) abbiamo dedicato ben mezz'ora. Tutti maestri in materia di moderazione!

Passiamo alla votazione dell'articolo 81.

FLORINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLORINO. Signor Presidente, potevo presentare a questo articolo alcuni emendamenti, ma mi rendo conto gli emendamenti che vengono trattati con il relatore e con il Governo, tant'è che da questa mattina – lei era assente – il relatore è letteralmente assediato da coloro che vogliono il ripristino della facciata del fabbricato dove abitano o addirittura la statua di Topolino al centro del loro paese. Siamo arrivati a questo punto, tant'è che il Ragioniere generale dello Stato ha dichiarato che la finanziaria è stata stravolta, e di ciò ha accusato il Governo e il Parlamento.

Questi conflitti dimostrano chiaramente che la ragione principale, che è quella di dare un buon bilancio allo Stato, viene svilita dalla funzione corporativa dei parlamentari all'interno di questo Parlamento per interessi locali. (*Reiterati commenti e proteste del senatore Scivoletto*).

PRESIDENTE. Per favore, senatore Scivoletto: un po' di calma!

FLORINO. Ma nemmeno locali, di piccola bottega: fate mettere anche la locandina al vostro bottegaio e avete risolto. (*Commenti del senatore Scivoletto*).

Torniamo all'articolo 81, che mi sta a cuore. Invito il Governo a far sì che la norma attuativa, in un certo senso, possa fare giustizia di una disposizione che penalizza in modo spietato le vittime della criminalità. Ancora una volta, infatti, al comma 5 si prevede che «per la concessione di benefici alle vittime della criminalità organizzata si applicano le norme vigenti in materia per le vittime del terrorismo, qualora più favorevoli». La dizione «criminalità organizzata» di fatto esclude la vittima innocente, ovvero il commesso che si trova all'interno di un negozio e viene ucciso da un rapinatore o chi, per difendere il proprio motorino, viene ucciso spietatamente, come è capitato. Quella dizione «organizzata» si intende riconducibile al delinquente che commette l'omicidio e che appartiene ad un'associazione mafiosa, quindi passibile di quanto previsto dall'articolo 416-*bis* del codice penale.

Allora, la domanda che sorge spontanea e che rivolgo al Governo, è la seguente: se la polizia non è riuscita ad individuare e catalogare quell'elemento che ha ucciso una vittima innocente come appartenente ad una cosca malavitosa, che facciamo, non gli accordiamo il risarcimento dei danni? Lo concediamo solo a coloro che sono vittime di delinquenti riconducibili nella forma di associazione mafiosa? Questa mi sembra una grande ingiustizia.

Ecco, dal momento che poc'anzi avete parlato di un risarcimento alle vittime di un tremendo naufragio, non riesco a comprendere per quale motivo il Governo qui non può fare ricorso a una possibilità di copertura finanziaria perché, caro Presidente, addirittura i benefici previsti dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e da altre normative successive in favore delle vittime di terrorismo e della criminalità organizzata si applicano a decorrere dal 1° gennaio del 1969.

Vorrei sapere dal Governo quali fenomeni tremendi di criminalità organizzata e di terrorismo avevamo di fronte in quell'anno rispetto invece alle spietate esecuzioni che avvengono in tutte le parti d'Italia. Inermi cittadini sono uccisi e non vengono risarciti perché il criminale non è «organizzato» e quindi non rientra nelle previsioni dell'articolo 416-*bis* del codice penale. Il giovane che è stato ucciso a S. Giorgio a Cremano vicino Napoli per difendere il suo motorino non deve essere risarcito soltanto perché la polizia non è riuscita ad individuare l'assassino componente di un'associazione malavitosa? Mi sembra assurdo e quindi ritengo che il Governo debba intervenire al riguardo. Non ho presentato emendamenti

augurandomi che nelle norme attuative si possa prendere in considerazione questa grave ingiustizia.

PRESIDENTE. Senatore Florino, sarebbe stato forse preferibile presentare un emendamento.

FLORINO. Signor Presidente, lei sa perfettamente che non vengono accolti perché ci troviamo in una sorta di «mercato delle vacche».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 81, nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame degli emendamenti che tendono ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 81, che invito i presentatori ad illustrare.

NIEDDU. Ritiro gli emendamenti 81.0.1000 e 81.0.1001.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 82, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

L'emendamento 82.1000 si intende illustrato.

FLORINO. Signor Presidente, l'emendamento 82.1001/1 tende a fare giustizia di una dimenticanza da parte della Commissione e del Governo nel senso che per favorire l'occupabilità di lavoratori anziani a decorrere dal 1° aprile 2001 si dà agli stessi la possibilità di restare in servizio per altri due anni. Ritengo che tale possibilità debba essere estesa anche ai soci delle cooperative anch'essi prossimi alla quiescenza.

PIZZINATO. Signor Presidente, intervengo per annunciare il ritiro dell'emendamento 82.1004 e per illustrare brevemente l'emendamento 82.1011 tendente a completare l'ipotesi prevista dall'articolo prevedendo l'incentivazione a rimanere nell'occupazione senza pagare i contributi.

Con questo emendamento si vogliono incentivare a permanere in attività lavorativa i lavoratori che hanno già versato contributi per 40 anni ma che non hanno raggiunto i 60 anni di età se donna e i 65 se uomo. Si ipotizza che nel versamento dei contributi il 50 per cento serve ad aumentare la loro pensione e l'altro 50 per cento è destinato ad un fondo per sostenere gli anziani non autosufficienti.

Invito il Governo, sulla base di quanto detto in Commissione, ad accogliere tale emendamento per completare quanto previsto dall'articolo stesso.

PRESIDENTE. I rimanenti emendamenti presentati all'articolo 82 si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

GIARETTA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti, ad eccezione dell'emendamento 82.1004, attraverso cui i senatori Pizzinato e Pelella introducono un'apprezzabile finalità di carattere solidaristico, ma direi di vedere prima come funziona questa norma e quale effetto avrà nell'emersione – perché la finalità in fondo è questa –, per poi eventualmente introdurre anche questa specificazione, e dell'emendamento 82.1011, per il quale c'è un problema di copertura, per i quali invito al ritiro altrimenti esprimo parere contrario.

MORGANDO, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Signor Presidente, esprimo parere conforme al relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 82.1000, presentato dai senatori Moro e Stiffoni.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 82.1001/1, presentato dal senatore Florino e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 82.1001, presentato dal senatore Vegas.

**Non è approvato.**

L'emendamento 82.1002 è inammissibile.

Gli emendamenti 82.1003 e 82.1004 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 82.1005.

MORO. Signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 82.1006, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

**Non è approvato.**

L'emendamento 82.1007 è stato ritirato.

Chiedo ai presentatori dell'emendamento 82.1011 se intendono aderire all'invito a ritirarlo.

PIZZINATO. Signor Presidente, poiché non ha costi aggiuntivi, chiedo che sia votato. Invito il Governo a rivedere la sua posizione.

MORANDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDO. Signor Presidente, mi dispiace farle perdere del tempo, ma si tratta di una questione piuttosto rilevante.

Credo ci sia un equivoco a proposito dell'interpretazione dell'emendamento in votazione. Oggi, un lavoratore che abbia versato 40 anni di contribuzione e che non abbia ancora raggiunto 60 anni di età se è donna e 65 anni se è uomo sceglie inesorabilmente in questo momento di andare in pensione, perché se rimane in attività i contributi che verserà non aumenteranno in nessun modo la prestazione previdenziale.

Il senatore Pizzinato, prendendo atto di questa realtà, propone di introdurre un incentivo, che fa risparmiare la finanza pubblica, affinché questo lavoratore possa scegliere di restare in attività e in quel caso abbia una contribuzione che, sia pure soltanto per la quota del 60 per cento dei contributi relativi, consente un aumento della prestazione previdenziale, destinando il restante 40 per cento alle regioni.

La mia opinione – che non rappresenta il parere della Commissione bilancio – è che l'emendamento possa essere benissimo messo in votazione senza la relativa copertura, ritenendo addirittura che esso sia virtuoso.

Al fine di eliminare l'equivoco – mi rivolgo al sottosegretario Solari – mi chiedo se non sarebbe il caso di inserire dopo le parole «65 anni se uomo,» le parole «e che scelgano di restare in attività», in maniera da rendere evidente il carattere volontario della scelta del lavoratore.

PRESIDENTE. Senatore Coviello, ha ascoltato il suggerimento del senatore Morando?

COVIELLO. No.

PRESIDENTE. Il senatore Morando dice che non c'è esigenza di copertura rispetto ad un emendamento che non comporterebbe alcuna spesa. Quindi, non avrebbe senso il parere negativo della 5ª Commissione.

COVIELLO. Se lo ha detto il senatore Morando, che è vice presidente della Commissione, va bene.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sul nuovo testo in esame.

GIARETTA, *relatore*. È stato rimosso il motivo per cui avevo espresso parere contrario; quindi, il parere diventa favorevole.

MORGANDO, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Il Governo è in grado di confermare su questo punto che non c'è alcuna esigenza di copertura.

Le ragioni del nostro parere precedente riguardavano la non chiarezza se si trattava di una fattispecie che integrava quella già contenuta nel testo attuale. Avendo il dibattito chiarito che così è, il Governo muta il suo parere e accoglie la proposta di riformulazione suggerita dal senatore Morando, che mi pare chiarificatrice.

PROVERA. Chiedo di aggiungere all'emendamento la mia firma e quella dei componenti del Gruppo della Lega Nord.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 82.1011 (Nuovo testo), presentato dal senatore Pizzinato e da altri senatori.

**È approvato.** (*Applausi dal Gruppo DS*).

L'emendamento 82.1008 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 82.1009, presentato dai senatori Moro e Stiffoni.

**Non è approvato.**

L'emendamento 82.1010 è stato ritirato.

Metto ai voti l'articolo 82, nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 83.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Sono stati presentati emendamenti volti a inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 83.

GIARETTA, *relatore*. Chiedo di accantonare tali emendamenti aggiuntivi, nonché gli ordini del giorno nn. 811 e 812.

PRESIDENTE. Va bene, senatore Giaretta.

Passiamo all'esame dell'articolo 84 sul quale sono stati presentati emendamenti, che invito i presentatori ad illustrare.

Ricordo che tutti gli emendamenti a prima firma Cò si intendono illustrati, mentre gli emendamenti 84.1006, 84.1020, 84.1026 e 84.1031 sono ritirati.

TOMASSINI. Signor Presidente, per quanto riguarda gli emendamenti presentati all'articolo 84, vogliamo sottolineare come l'intero articolo si riferisca ad una sorta di federalismo da cui ci dissociamo. Più che una devoluzione di autonomie decisionali, è nient'altro che un ribal-

tamento degli oneri e dei debiti accumulati dall'insana legislazione di questi anni da parte delle regioni.

In particolare, con gli emendamenti presentati abbiamo cercato, quanto meno, di inserire delle differenze meritocratiche che premiano quelle regioni che hanno saputo ben amministrare e, in particolare, chiediamo la soppressione del comma 4, laddove non riusciamo a capire, proprio dopo questa ripartizione di debiti, come le regioni possano coprire disavanzi con risorse proprie.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, l'emendamento 84.1007 si dà per illustrato.

Ricordo che l'emendamento 84.1008/1 è stato ritirato, mentre il senatore Pappalardo ha presentato una nuova formulazione dell'emendamento 84.1008.

CASTELLANI Carla. Signor Presidente, aggiungo la firma e ritiro tutti gli emendamenti presentati all'articolo 84, eccetto l'84.1036, che mi accingo ad illustrare.

Questo emendamento non stravolge le norme attuative dell'accordo Governo-regioni previsto nell'articolo in esame, ma anzi, a nostro avviso, le rende effettivamente applicabili sulla base di una maggiore chiarezza economico-programmatica. La puntuale definizione, infatti, da parte del livello istituzionale centrale e dei livelli uniformi di assistenza che le regioni dovranno erogare nell'ambito della spesa sanitaria, responsabilizzerà ancor di più le regioni stesse che, nel caso volessero operare la scelta di erogare livelli di assistenza superiori a quelli uniformi, dovranno provvedere alla modulazione delle aliquote dei tributi regionali per la copertura finanziaria di questi livelli aggiuntivi di assistenza per i cittadini.

Chiediamo pertanto al relatore, al Governo e all'Aula di valutare attentamente questo emendamento che riteniamo migliorativo del testo.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 84.1011, 84.1020, 84.1026 e 84.1031, presentati dai senatori Manara e Moro, si intendono illustrati, così come l'emendamento 84.2000, presentato dal Governo.

VEGAS. Signor Presidente, intratterrò per qualche minuto l'Assemblea sul tema della spesa sanitaria, perché penso sia uno dei temi fondamentali in questo dibattito, che si è occupato di questioni non sempre particolarmente rilevanti.

L'articolo 84, come è noto, mira a trasformare in norma di legge il cosiddetto accordo tra Stato e regioni del 3 agosto scorso. Quest'ultimo, vorrei ricordarlo, consisteva nella previsione di un limite di spesa sanitaria per il 2001 e nell'instaurazione di un meccanismo, volgarmente detto del «chi rompe paga», in base al quale, una volta fissato il limite e l'entità dei trasferimenti, sarebbe stata responsabilità delle regioni coprire gli eventuali disavanzi.

Su questo tema si pongono due problemi. Il primo è quello conseguente alla decisione del Governo di far sì che la copertura degli eventuali disavanzi avvenisse esclusivamente tramite la leva fiscale. In altri termini, le regioni, nel caso in cui non fossero rimaste all'interno della spesa prefissata, avrebbero dovuto attivare un incremento della pressione fiscale.

A mio avviso, si tratta di una scelta incongrua, perché se si riconosce il principio dell'autonomia delle regioni in materia, ciò significa che anche le regioni possono scegliere i modi con i quali coprire il disavanzo, sia utilizzando la leva fiscale, sia autorizzando la riduzione di altre spese.

In questo senso l'emendamento approvato dalla Commissione che ora il Governo vorrebbe sopprimere, ossia, con riferimento all'ultimo periodo del comma 4, la possibilità di coprire i disavanzi con risorse proprie (ovviamente con l'accortezza di non ricorrere a mutui), è una norma fondamentale, perché fa parte del sistema autonomistico delle regioni. Volarlo sopprimere significa intromettersi nella libertà di scelta delle regioni in modo assolutamente arbitrario e non conforme all'accordo raggiunto nell'agosto scorso.

La seconda questione riguarda invece il *quantum*. È del tutto chiaro, infatti, che se determino dei livelli di trasferimenti che poi vengono ad essere influenzati, per esempio, dai contratti del personale sanitario – che non sono decisi dalle regioni ma centralmente, cioè dallo Stato – oppure, sempre per esempio, dalla spesa per la libera professione intramuraria, comunque da una serie di parametri che non sono decisi dalle regioni, è chiaro che pongo a carico delle regioni delle spese che in realtà non sono esse stesse a decidere. Quindi, le voglio responsabilizzare, però su decisioni prese altrove, praticamente traslo su terzi il costo di mie decisioni.

Il fenomeno è rilevante e visibile al massimo grado con riferimento alla cosiddetta abolizione del *ticket*. Gli articoli 85 e 86 promettono un'abolizione progressiva dei *tickets* sanitari senza avviarla immediatamente, perché essa troverà piena attuazione solo nel 2003 con il seguente stranicissimo meccanismo.

Se le regioni non riusciranno a stare nei limiti di spesa indicati oggi dal Governo, esse ne saranno interamente responsabili. Non solo: non avranno neppure la scelta di come coprire il disavanzo della spesa, ma dovranno *sic et simpliciter* reintrodurre i *tickets*. In altri termini, lo Stato è buono perché toglie i *tickets*, le regioni saranno cattive. E perché saranno necessariamente cattive? È semplice, signor Presidente: perché i *tickets* sono congegnati in questa legge finanziaria in modo da prevedere una sorta di processo di autoaffondamento, per due motivi.

In primo luogo, la copertura attuale della diminuzione dei *tickets* è una copertura puramente aerea, perché avviene, per esempio, tramite l'incasso di 500 miliardi di lire dalla vendita di immobili CONSIP – tra l'altro, è una vendita di un bene capitale, ma non è detto che si realizzi – e con risparmi che vengono fatti, per esempio, con operazioni immaginifiche come i risparmi sugli acquisti di beni e servizi e altro: si tratta di coperture inesistenti.



In secondo luogo, il mancato introito dei *tickets* viene calcolato con un piccolo aumento del 10 per cento relativo, secondo il Governo, all'incremento dei consumi. Ma vale la pena di ricordare che i *tickets* furono introdotti anche come strumento per moderare la domanda ed è presumibile che se la domanda di un bene non viene moderata, a prescindere da una valutazione etica dello strumento, essa tenderà verso l'infinito, cioè verso il massimo.

Quindi, è presumibile che la spesa per il mancato introito dei *tickets* sarà di gran lunga superiore a quella stimata dal Governo tanto che, in base ad un calcolo preventivo compiuto dalle regioni, per il 2003 si parla di un ordine di grandezza che va dai 2.000 ai 3.000 miliardi di lire.

Ciò significa che allo stato attuale andiamo verso un meccanismo che vorrebbe responsabilizzare le regioni che sono titolari delle decisioni in materia di spesa sanitaria, ma in realtà si limita a scaricare degli oneri che lo Stato centrale non è in grado di coprire, pur promettendo contemporaneamente un incremento di spesa.

Infatti, basta osservare il testo del disegno costituzionale in materia di federalismo, approvato da questo ramo del Parlamento, per accorgersi come nelle intenzioni del Governo la traslazione per tutte le funzioni trasferite – quindi non solo per i livelli minimi – vada in capo alle regioni. Ebbene, se è così, per essere coerenti con il testo costituzionale voluto dalla maggioranza, avrebbe dovuto essere previsto anche il trasferimento di tutte le risorse finanziarie.

Allora delle due l'una, signor Presidente: o si trasferiscono le funzioni integralmente e quindi anche tutte le risorse, o si concede libertà. In questo caso, invece, si trasferiscono tutte le funzioni, senza però assegnare le risorse né la libertà di scegliere i modi mediante i quali coprire la spesa. Mi sembra un sistema assolutamente incongruo!

In questa sede non mi sto lamentando per l'insufficienza dei fondi trasferiti alle regioni, ma intendo sollevare una questione di principio: infatti, non è possibile caricare su terzi una spesa che si fa in conto proprio e, soprattutto, non è giusto legare terzi a modalità di copertura della spesa che debbono essere liberamente scelti da questi ultimi. (*Applausi dal Gruppo FI*).

PRESIDENTE. Senatore Vegas, lei pone un problema di carattere generale. Tuttavia, se lo Stato ha mal distribuito le risorse per settori, l'allocazione per singoli comparti, facendo riferimento alla spesa storica, mette evidentemente in difficoltà o in un settore, o in un altro, le regioni.

Desidero inoltre comunicare, senatore Vegas, che al suo Gruppo è stato consentito di usufruire di più tempo rispetto a quello contingentato. In ogni caso avevo già riferito al suo Capogruppo che avrei utilizzato questa maggiore disponibilità di tempo.

CAMERINI. Signor Presidente, desidero soltanto segnalare che quanto previsto nell'emendamento 84.2001 dovrebbe poter essere collocato all'inizio del comma 8 dell'articolo 73, di cui rappresenta la logica

premessa. Spero quindi che ciò possa essere effettuato in sede di coordinamento.

MANTICA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANTICA. Signor Presidente, desidero intervenire in maniera specifica sull'emendamento 80.2000, presentato dal Governo, siamo infatti di fronte ad un problema che credo vada affrontato in maniera più complessiva.

Il Governo sostanzialmente sostiene di aver concesso all'interno del Patto di stabilità con le regioni una somma considerevole per quanto riguarda la spesa sanitaria (129.000 miliardi di lire) e nell'ambito di questa rilevante cifra le regioni si debbono assumere le responsabilità del controllo della spesa. Ebbene, questo è un principio che noi condividiamo assolutamente; tuttavia, credo che al riguardo debba essere svolta qualche valutazione.

Non a caso il mio Gruppo ha presentato un emendamento, che è stato illustrato dalla senatrice Castellani Carla, che pone una differenziazione tra i servizi di qualità e quelli *standard*. Riteniamo pertanto giusto che tale principio si applichi automaticamente per le regioni che, per quanto riguarda i servizi sanitari, decidono liberamente di fare una scelta qualitativamente superiore rispetto agli *standard* concordati. Devo peraltro ricordare che le regioni dotate di un servizio sanitario più efficace ed efficiente nei confronti dei cittadini vivono anche un problema di emigrazione sanitaria.

Vorrei si tenesse conto del fatto che le regioni più attrezzate forniscono assistenza sanitaria anche ai cittadini residenti in altre regioni. Questa è una delle ragioni per cui il Governo segnala che l'incremento della spesa sanitaria in Lombardia – ma anche in Emilia-Romagna – è in questo momento più elevato rispetto alle altre regioni. Non a caso si parla di due regioni notoriamente conosciute come le più efficienti tra quelle esistenti nel Paese. L'automatismo, che ha un fondamento logico nel patto tra Governo e regioni, dovrebbe essere in qualche modo recepito.

Il Governo propone l'eliminazione dell'ultimo capoverso che è stato inserito durante la discussione in Commissione; vorremmo invitare il Governo stesso a rendersi conto che, se il principio è giusto, qualche spazio di manovra deve essere consentito alle regioni, a meno che non siano introdotte altre formulazioni che riconoscano, come nell'emendamento da noi presentato, la qualità del servizio e la questione delle migrazioni regionali.

Tale questione, sommandosi al problema dei *tickets*, di cui ha già parlato diffusamente il collega Vegas seguendo un ragionamento che condividiamo ampiamente, diventa penalizzante per le regioni.

Finalmente stiamo esaminando articoli degni di una legge finanziaria; se vogliamo affrontare nell'ambito della manovra, come è giusto fare,

questo tipo di argomento e soprattutto la ratifica in sede legislativa del patto tra il Governo e le regioni, vorremmo invitare il Governo a riflettere su questi due aspetti del problema.

Pur condividendo l'impostazione di carattere generale, credo che qualche meccanismo di adeguamento alla realtà possa e debba essere trovato.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Credo sia utile un inquadramento istituzionale di tali questioni.

Il rappresentante del Governo ha facoltà di parlare.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Signor Presidente, vorrei rispondere ad alcune delle questioni sollevate.

È noto che, in relazione al problema dei rapporti tra Stato e regioni, per la parte squisitamente finanziaria, sono stati effettuati interventi, nel corso della legislatura, che penso sia corretto definire importanti. Ricordo il provvedimento sul federalismo fiscale, le modifiche del regime dell'assistenza sanitaria e il tentativo di dare ai rapporti finanziari, in materia sanitaria, un assetto che la legge n. 833 del 1978 non aveva fornito, relativamente ai quali la stessa Carta costituzionale si esprime in termini generici.

Con una lunga discussione che ha portato all'accordo sottoscritto il 3 agosto, Governo e regioni hanno concordato sull'opportunità che la spesa sanitaria riceva un pieno finanziamento e che i rapporti finanziari siano pienamente trasparenti, evitando di giocare sull'equivoco di una spesa sanitaria non adeguatamente finanziata solo per il piacere di avere saldi di bilancio un po' più bassi di quelli effettivi.

Il Governo ha assunto la relevantissima responsabilità di consentire il pieno finanziamento della spesa sanitaria, a condizione che fossero previste robuste regole circa la garanzia dei livelli di spesa. Tale questione non attiene ad un contrasto tra maggioranza e opposizione; il problema delle regole di finanziamento delle regioni e della spesa sanitaria interessa sia il Governo attuale sia i Governi futuri.

Per queste regioni abbiamo introdotto una norma molto robusta che rende obbligatorio che, in presenza di sfondamenti della spesa rispetto ai valori concordati, le regioni debbano procedere con un aumento delle imposte.

Perché un aumento delle imposte e non altri mezzi di bilancio, come spesso le regioni hanno richiesto? Per la semplice ragione che l'unico mezzo certo che garantisce il rispetto dei saldi di *deficit* di bilancio è costituito dalla differenza tra le spese e le entrate: se le spese aumentano l'unico mezzo per garantire il rispetto dei saldi è aumentare le imposte. Sarebbe preferibile che le spese non aumentassero, e questo è quanto il Go-

verno auspica che accada. Se dovesse però esserci una malaugurata situazione per cui le spese aumentano, l'unico modo per coprire tale aumento è aumentare le imposte.

Questo principio è stato uno degli elementi fondamentali dell'accordo con le regioni: le regioni non lo hanno accettato volentieri, così come il Governo naturalmente non aveva accettato volentieri di aumentare le dotazioni finanziarie, perché si sperava di poter spendere un po' meno. Tutti e due, però, Governo e regioni, sono stati posti di fronte a questa ineluttabilità, perché le spese erano molto più alte di quanto avevamo scritto nei Documenti di programmazione. Abbiamo inserito i valori effettivi della spesa sanitaria, però l'accordo si è basato su questo *do ut des*. *Do ut des*: noi abbiamo preso atto e le regioni si sono impegnate. Si è trattato proprio di rispetto di accordi tra parti. Questa è la ragione della soppressione.

Dove invece penso che gli interventi dei senatori Mantica e Vegas vanno a toccare un aspetto più complesso e più delicato è la questione del finanziamento dell'abolizione dei *tickets* (articolo 86, comma 9, del testo in discussione). In questo caso si deve prendere atto che l'abolizione dei *tickets* è avvenuta successivamente alla stipula dell'accordo e che, mentre l'abolizione dei *tickets* per l'anno 2001 è stata pienamente finanziata con risorse (lire a fronte di lire), negli anni 2002 e 2003 la perdita del gettito dei proventi dei *tickets* è stata finanziata con strumenti che porteranno a riduzioni della spesa.

Ora, questi strumenti sono in parte nella disponibilità e nelle mani del Governo centrale, in parte affidati ai comportamenti delle regioni. Quindi, effettivamente, a tale riguardo bisogna riconoscere che è necessario introdurre uno strumento di flessibilità per quanto concerne il valore complessivo della spesa.

Ho preso atto delle osservazioni che sono state ribadite, ma che erano già incorporate in alcuni emendamenti e mi sono permesso di presentare una proposta emendativa che corregge in parte la rigidità e la durezza dell'articolo 86, comma 9, del provvedimento e, prima degli obblighi che sono imposti alle regioni, introduce una fase, attraverso la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e regioni, nella quale si dovrebbe accertare se le azioni di razionalizzazione della spesa che il Governo deve fare per proprio conto sono state effettivamente messe in atto.

Con questa proposta di emendamento penso di essere andato incontro alle giuste esigenze che sono state manifestate, senza peraltro rinunciare al fatto che, laddove si accertasse che le omissioni di comportamento sono a carico dei governi regionali, il Governo centrale mantiene quella forza e quelle capacità che gli erano attribuite dalla stesura originaria del testo del Governo.

**PRESIDENTE.** Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

GIARETTA, *relatore*. Signor Presidente, il relatore si riconosce nelle motivazioni generali espresse dal Governo. Ricordo che questo insieme di articoli predispone un sistema profondamente innovativo, che si basa sostanzialmente sul principio di responsabilità dello Stato e delle regioni. Inoltre, per quanto riguarda l'uso dei farmaci si supera un sistema, basato su *tickets*, che in effetti non aveva prodotto quei risultati di riduzione che ci si era aspettati, introducendo un principio di responsabilità, basato sul soggetto del medico, del «consumatore» e dell'azienda sanitaria.

L'anomalia del sistema italiano è costituita dallo sfioramento della spesa farmaceutica, pressoché totalmente concentrato in cinque regioni. Ciò vuol dire che ci sono delle anomalie e quindi occorre per forza introdurre tale principio di responsabilità.

Per quanto riguarda gli emendamenti, esprimo parere contrario agli emendamenti 84.1000, 84.1001, 84.1002, 84.1003, 84.1004, 84.1005, 84.1006 e 84.1007.

Inviterei poi i presentatori a trasformare l'emendamento 84.1008/1 in un ordine del giorno, altrimenti il parere è contrario.

Esprimo parere favorevole all'emendamento 84.1008, nel testo riformulato.

Esprimo parere contrario agli emendamenti 84.1009, 84.1010, 84.1011 e 84.1012.

Esprimo poi parere favorevole all'emendamento 84.2000.

In effetti, l'ultimo periodo del comma 4, che il Governo chiede di sopprimere, è stato introdotto in Commissione anche per una distrazione del relatore – può capitare –, ma certamente quell'inciso in esso contenuto toglie coerenza al complesso della norma, che si può condividere o no, ma che occorre abbia una sua coerenza interna.

Esprimo quindi parere contrario all'emendamento 84.1013 e a tutti i restanti emendamenti all'articolo 84, eccetto l'emendamento 84.2001, in ordine al quale esprimo parere favorevole.

Segnalo, inoltre, che gli emendamenti 93.1029 e 93.1024 riportano lo stesso testo; invito quindi i relativi sottoscrittori a voler convergere sull'emendamento 84.2001.

SOLAROLI, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Signor Presidente, il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

Per quanto riguarda l'emendamento 84.2001, vorrei far presente che nel testo ci sono due piccoli errori. Alla settima riga, le parole: «dalle aziende sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere» vanno lette nel modo seguente: «alle aziende sanitarie locali e alle aziende ospedaliere».

In ogni caso, a parere del Governo, questo emendamento, se approvato, andrà coordinato con il comma 8 dell'articolo 73.

BONATESTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONATESTA. Signor Presidente, vorrei aggiungere la mia firma, insieme a quella del senatore Turini, all'ordine del giorno n. 710, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Per non far perdere tempo all'Assemblea, anticipo fin d'ora la stessa intenzione per quanto riguarda l'ordine del giorno n. 711, presentato all'articolo 85.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 84.1000, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 84.1001, presentato dal senatore Cò e da altri senatori, fino alle parole «comma 1».

**Non è approvata.**

Risultano pertanto preclusi la seconda parte dell'emendamento 84.1001 e l'emendamento 84.1002.

Metto ai voti l'emendamento 84.1003, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 84.1004, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 84.1005, presentato dal senatore Tomassini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

L'emendamento 84.1006 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 84.1007, presentato dal senatore De Anna e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Il subemendamento 84.1008/1 è stato trasformato nell'ordine del giorno n. 841, che essendo stato accolto dal relatore e dal Governo non verrà posto in votazione.

Metto ai voti l'emendamento 84.1008 (Nuovo testo), presentato dai senatori Pappalardo e Ferrante.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 84.1009, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

**Non è approvato.**

L'emendamento 84.1010 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 84.1011, presentato dai senatori Manara e Moro.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 84.1012, presentato dal senatore Tomassini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Ricordo che gli emendamenti 84.1013 e 84.1014 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 84.1015, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 84.1016, presentato dal senatore De Anna e da altri senatori.

**Non è approvato.**

VEGAS. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 84.1017.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 84.2000.

MANTICA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANTICA. Signor Presidente, credo di dovere una risposta all'intervento del sottosegretario Giarda.

Riconosco in questa vicenda l'onestà intellettuale del Sottosegretario e quindi, apprezzando peraltro sull'articolo 86 l'emendamento che egli ha voluto porre alla nostra attenzione, mi dichiaro soddisfatto.

Quindi, pur non votando a favore dell'emendamento 84.2000, rilevo che il Sottosegretario è venuto incontro ad alcune critiche e obiezioni che avevamo sollevato.

VEGAS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VEGAS. Signor Presidente, ovviamente non potremo votare a favore dell'emendamento 84.2000 per i motivi che ho già illustrato.

Tuttavia, l'emendamento preannunciato dal sottosegretario Giarda all'articolo 86 risolve il problema dei flussi finanziari e della responsabilità per quanto riguarda la questione molto delicata dei *tickets*.

Anch'io ringrazio per l'impegno personale che ha posto sia in questa fase parlamentare che in quella della contrattazione di questa delicata materia con le regioni e, come ha detto il senatore Mantica, per la sua onestà intellettuale in un argomento molto delicato che si presterebbe a speculazioni di carattere politico che non è il caso che esistano perché qui il problema è nei rapporti finanziari fra Stato e cittadini e nella salute dei cittadini.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 84.2000, presentato dal Governo.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 84.1018, presentato dal senatore Tomassini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Gli emendamenti 84.1019 e 84.1020 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 84.1021, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Gli emendamenti 84.1022 e 84.1023 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 84.1024, presentato dal senatore Tomassini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 84.1025, presentato dal senatore Tomassini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Gli emendamenti 84.1026 e 84.1027 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 84.1028, presentato dal senatore Tomassini e da altri senatori.

**Non è approvato.**



Metto ai voti l'emendamento 84.1029, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 84.1030, presentato dal senatore Tomassini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Gli emendamenti 84.1031 e 84.1032 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 84.1033, presentato dal senatore Tomassini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 84.1034, fino alle parole «modifiche ed integrazioni», presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

**Non è approvata.**

Sono pertanto preclusi la seconda parte dell'emendamento 84.1034 e gli emendamenti 84.1035 e 84.1036.

Metto ai voti l'emendamento 84.2001 (Nuovo testo), presentato dal senatore Camerini e da altri senatori.

**È approvato.**

Passiamo all'ordine del giorno n. 710.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi su tale ordine del giorno.

GIARETTA, *relatore*. Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno n. 710.

MORGANDO, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Concordo con il parere del relatore.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal relatore e dal Governo, l'ordine del giorno n. 710 non verrà posto in votazione.

Metto ai voti l'articolo 84, nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 85, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

CÒ. Signor Presidente, con questo emendamento abbiamo inteso ribadire la posizione di Rifondazione Comunista sulla questione tanto dibattuta dei *tickets*.

Intanto, dobbiamo prendere atto favorevolmente del fatto che il Governo ha accolto una nostra richiesta alla Camera dei deputati riformulando completamente il proprio testo legislativo per quanto concerne i *tickets* di modo che a partire dal 1° gennaio 2001 saranno abolite tutte le compartecipazioni degli assistiti per quanto riguarda le prestazioni farmaceutiche e che progressivamente vi sarà un'abolizione di tutte le compartecipazioni in materia di diagnostica e quant'altro.

Dal momento che la Commissione bilancio ha da subito ulteriormente ampliato l'esenzione per alcuni accertamenti diagnostici, non possiamo che dichiarare la nostra soddisfazione per lo sforzo compiuto in questa direzione.

Credo che tutti possano oggi onestamente riconoscere che la funzione di calmiera dei *tickets* sulla spesa sanitaria non è stata solo smentita nei fatti, ma si è anche dimostrato che si assegnava a questa compartecipazione un compito che in realtà non poteva avere. È del tutto evidente che la spesa sanitaria in questa direzione si può in un certo senso calmierare solo attraverso una responsabilizzazione di tutti i soggetti e che lo spreco può essere controllato solo se le prescrizioni mediche, farmaceutiche e diagnostiche sono effettivamente necessarie.

Sappiamo anche che in questa direzione vi sono pressioni fortissime delle case farmaceutiche nei confronti della classe medica, per cui è altresì evidente che il risparmio in questo settore si può realizzare attraverso altre strade che non sia quella dei *tickets* che di fatto sono diventati una forma di appesantimento finanziario nei confronti di quei cittadini che in realtà più hanno necessità di prestazioni sanitarie.

Pertanto, ribadisco la nostra contrarietà a questo meccanismo di imposizione impropria, dichiaro la soddisfazione del Gruppo Rifondazione comunista alle modifiche che sono state introdotte alla Camera e annuncio il voto favorevole sull'articolo 85.

MANARA. Signor Presidente, chiedo che sia aggiunta anche la mia firma all'emendamento 85.1001 che intendo illustrare brevemente.

L'emendamento è di fondamentale importanza per un chiarimento di idee sui *tickets*. Se il Governo è veramente intenzionato ad abolire i *tickets* relativi alle prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale deve farlo subito e in modo totale, senza riduzioni parziali e dilazionate su tempi lunghi, anche perché non ritengo opportuno che l'attuale Amministrazione finanziaria lasci in eredità degli eventuali vuoti a quella che verrà successivamente.

Questo lo ritengo fondamentale, perché se il coraggio del Governo è tale, lo dimostri in quest'Aula – come ho detto prima – togliendo completamente i *tickets* sulle prestazioni e, soprattutto, garantendo la copertura finanziaria per questa operazione. Si tratterebbe soltanto di un atteggiamento di chiarezza, alla quale noi teniamo sempre e comunque.

Chiedo, inoltre, la votazione dell'emendamento mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno in esame.

GIARETTA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su entrambi gli emendamenti e anche sull'ordine del giorno n. 711.

Approfitto dell'occasione per segnalare che l'articolo 86 dovrebbe essere accantonato, perché la 5ª Commissione non ha potuto ancora formulare le proprie osservazioni attorno ad una questione evidenziata dall'Autorità per la concorrenza riguardante due commi del suddetto articolo.

MORGANDO, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Signor Presidente, mi conformo al parere espresso dal relatore.

BONATESTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONATESTA. Signor Presidente, intendo apporre la mia firma all'emendamento 85.1001 e, come già detto in precedenza, anche all'ordine del giorno n. 711.

PRESIDENTE. Va bene.

Metto ai voti l'emendamento 85.1000, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, precedentemente avanzata dal senatore Manara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 85.1001, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4885**

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori se insistono per la votazione dell'ordine del giorno n. 711.

CASTELLANI Carla. Signor Presidente, quest'ordine del giorno è mal posizionato. C'è un errore di stampa perché il riferimento è all'articolo 86.

PRESIDENTE. Va bene, lo voteremo prima della votazione dell'articolo 86.

Metto ai voti l'articolo 85.

**È approvato.**

VEGAS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VEGAS. Signor Presidente, il relatore aveva proposto di accantonare l'articolo 86. Mi permetterei di proporre di trattare la parte da non accantonare ad avviso del relatore, in modo da concludere l'esame dell'articolo ad eccezione della questione farmaceutica.

PRESIDENTE. Il relatore è d'accordo?

GIARETTA, *relatore*. Sì.

PRESIDENTE. Vorrei solo dire, senatore Vegas, ma lo dico anche al presidente Coviello, di non valutare solo il numero di emendamenti, ma anche delle pagine degli stampati. Abbiamo esaurito soltanto l'esame di 790 pagine di stampato e ne restano altre 710. Quindi, anche qualche tono acceso da parte della Presidenza trova spiegazione niente altro che nel rispetto che tutti abbiamo detto di avere nei confronti di un calendario molto stretto. Presidente Coviello, mancano da esaminare ancora 710 pagine, con molti accantonamenti su materie controverse.

COVIELLO. Era un consiglio.

PRESIDENTE. Un giusto consiglio, a condizione che mi consentiate di esaurire almeno altre 300 pagine di emendamenti stamattina.

Passiamo all'esame dell'articolo 86, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

MORO. Ritiro gli emendamenti 86.1000, 86.1004, 86.1023, 86.1028, 86.1029, 86.1033, 86.1040, 86.1043, 86.1044, 86.1052, 86.1054, 86.1055, 86.1065, 86.1069, 86.1070 e 86.1081. Gli altri emendamenti li do per illustrati.

CÒ. Do per illustrati i miei emendamenti.

CASTELLANI Carla. Aggiungo la mia firma e ritiro tutti gli emendamenti presentati dal mio Gruppo, ad eccezione degli emendamenti 86.1009, 86.1010, 86.1011 e 86.1021.

Illustrerò in un'unica battuta, visto che la filosofia ispiratrice è identica, gli emendamenti 86.1009, 86.1010 e 86.1011. Sappiamo tutti come l'incidenza delle patologie tumorali sia in costante aumento e costituisca anche in Italia la seconda più importante causa di morte, subito dopo le patologie cardiovascolari. Sappiamo anche che la prevenzione, sia primaria sia secondaria, può avere in questi casi una grande valenza non solo dal punto di vista sanitario, ma anche sociale. Avendo previsto in questa finanziaria la gratuità di *screening* diagnostici precoci solo per alcune forme tumorali e solo per alcune fasce di età a rischio, si è operata di fatto una discriminazione tra i cittadini del nostro Paese. Con i nostri emendamenti abbiamo cercato di ampliare l'attenzione preventiva gratuita anche verso altre forme tumorali sempre più frequenti.

La norma del comma 11 dell'articolo 86 prevede per l'industria farmaceutica una riduzione dall'80 al 40 per cento dell'aliquota di deducibilità fiscale delle spese per congressi e convegni, con una decorrenza retroattiva a valere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2000. Con l'emendamento 86.10121 chiediamo di ridurre questa aliquota dall'80 per cento al 60 per cento e soprattutto che la norma non abbia valenza retroattiva, ma valga a partire dal 1° gennaio 2001. Peraltro, la retroattività di questa norma potrebbe pregiudicare i piani economici ed aziendali e la relativa programmazione, visto che interviene in corso d'opera e con un regime di deducibilità fiscale in precedenza normativamente definito.

TOMASSINI. Signor Presidente, illustrerò alcuni dei miei emendamenti, ma prima di iniziare vorrei far presente che questo articolo 86 prevede prevalentemente provvedimenti sul settore farmaceutico. Non ho capito se la parte relativa alla farmaceutica è stata accantonata.

PRESIDENTE. È stata accantonata la parte relativa ai commi 24 e 26.

TOMASSINI. Grazie signor Presidente, procedo, allora, con l'illustrazione degli emendamenti.

Con i nostri emendamenti sottolineiamo come in questo articolo, dal punto di vista generale, si introducono sostanzialmente non solo norme che riguardano strettamente la finanziaria, ma norme più generali, di carattere sanitario o, in particolare, di regolamentazione delle leggi farmaceutiche, e riteniamo che tutto ciò sia stato improprio.

In merito alla questione dei *tickets*, anche se se ne parlerà successivamente, a parte le critiche e i dubbi di carattere economico esposti dai senatori Vegas e Mantica e condivisi in buona parte dalle ammissioni del Sottosegretario, dobbiamo riconoscere alla funzione dei *tickets* anche un problema diretto sulla retribuzione e sulla spesa sanitaria. In particolare, nel momento stesso in cui vengono aboliti, si sottraggono risorse dirette altrove; quindi, il problema è rappresentato anche dal fatto che non vi sarà sufficiente finanziamento per i farmaci innovativi e vi sarà una minore disponibilità di provvedimenti sanitari per chi ne ha più bisogno.

Andando più direttamente nel merito dei provvedimenti inseriti, per quanto riguarda il nostro emendamento 84.1007, vogliamo sottolineare che condividiamo quanto poco fa è stato affermato dalla collega senatrice Castellani, e cioè che, nell'ambito dei cosiddetti provvedimenti di prevenzione delle forme tumorali si è attuata una forte discriminazione non correttamente comprensibile. In questo senso, cerchiamo di inserire un elemento di una patologia tumorale, già sufficientemente comprovata essere utilmente sottoposta ad atti di prevenzione, per la quale chiediamo un provvedimento idoneo.

Altrettanto facciamo con l'emendamento 86.1012 con il quale chiediamo, quanto meno, che le regioni abbiano la possibilità di organizzare, con esclusione dalla partecipazione al costo, programmi di diagnosi precoce, prevenzione collettiva, ovviamente prevedendo, in quelle regioni, patologie tumorali che hanno maggiore consistenza epidemiologica.

Per quanto riguarda ciò che è previsto per le norme inserite che tendono a cambiare la regolamentazione della produzione e commercializzazione dei farmaci, inseriamo, con l'emendamento 86.1027, un criterio in cui ciò appare un termine numerico, difficilmente comprensibile ed identificabile per le varie forme patologiche, a meno che nell'ambito dei nuovi confezionamenti vengano assicurati dei cicli di terapia completi; infatti una terapia di 28-40 giorni può essere in alcuni casi eccessiva e in altri del tutto insufficiente. Riteniamo sia meglio mirata se identificata con ciclo terapeutico di quella particolare patologia.

Per quanto riguarda l'emendamento 86.1036, vogliamo assolutamente che l'etichettatura e l'applicazione dei bollini sulle confezioni farmaceutiche siano effettuati in maniera che non sia più possibile che vengano contraffatti, perché dalle osservazioni epidemiologiche, e soprattutto dalle rilevazioni del Ministero e dei NAS, in altre particolari situazioni in cui queste etichettature sono già previste, in alcuni casi le contraffazioni hanno permesso sofisticazioni e alterazioni dei farmaci.

Per quanto riguarda, poi, la richiesta contenuta nell'emendamento 86.1098, vorremmo sottolineare, a proposito dei farmaci generici, che in tutto l'articolo si fa cenno alla bioequivalenza dei farmaci generici. Noi, invece, vogliamo introdurre un concetto molto più importante, che è quello della biodisponibilità. I due concetti non sono tra di loro assimilabili, perché per bioequivalenza si intende semplicemente l'equivalenza del prodotto così come viene citato sul nome del farmaco; con biodisponibilità si intende il principio che effettivamente contrasterà la malattia, che circolerà nell'organismo e che sarà di efficacia terapeutica reale.

Infine, vogliamo parlare anche dell'emendamento 86.109, a proposito dei farmaci omeopatici. Nel provvedimento vi è una precisa limitazione all'introduzione di questi farmaci, che può avvenire solo attraverso gli Stati membri dell'Unione europea, quando è noto che gran parte di essi deve essere importata da Paesi extraeuropei. Pertanto, mettendo una limitazione agli Stati membri dell'Unione europea, si finisce per non rendere assolutamente disponibili questi farmaci, che per altro proprio questa maggioranza e questo Governo hanno voluto introdurre come assimilabili alle altre forme terapeutiche.

Infine, con l'emendamento 86.0.1000, sostanzialmente chiediamo che il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 2 marzo 2000, n. 49, venga spostato. Infatti, le regioni non sono state in grado di dare seguito a questa norma, per cui non appare credibile che quanto era previsto fosse attuato entro la fine del dicembre 2000 sia ora realizzato; chiediamo pertanto di spostare il termine ad una data più credibile, più utile.

VEGAS. Signor Presidente, l'emendamento 86.1019 è naturalmente ritirato in ragione della presentazione dell'emendamento del Governo 86.3000, sul quale dichiaro fin d'ora il nostro voto favorevole.

BRUNI. Signor Presidente, ho presentato diversi emendamenti sull'articolo 86, però ne illustrerò diffusamente soltanto tre, e cioè gli emendamenti 86.1025, 86.1034 e 86.1059; tutti gli altri si illustrano da sé.

Per quanto riguarda l'emendamento 86.1025, pensiamo che provvedimenti retroattivi come questo, che si rivolgono naturalmente a delle aziende industriali, si oppongano ad ogni logica di sana e corretta politica aziendale, in quanto si tratterebbe di un aggravio sui conti dell'esercizio che, essendo ormai in chiusura, non lascia spazio per mettere in atto manovre alternative o di recupero.

Per quanto riguarda l'emendamento 86.1034, non è giustificabile sotto il profilo economico un'ulteriore riduzione del prezzo di farmaci *off patent*, ispirata anche in linea di principio a criteri dirigitico-amministrativi che non sussistono ormai in materia di prezzi per nessun altro comparto industriale del nostro Paese. Si tratta inoltre di una proposta certamente non coerente con i principi del Mercato comune europeo.

Infine, con l'emendamento 86.1059 si pensa di inserire nell'organismo di contrattazione delle rappresentanze dei Dicasteri dell'industria,

della ricerca scientifica e tecnologica e della Presidenza del Consiglio, oltre naturalmente ai rappresentanti dei Ministeri della sanità e del tesoro e del CIPE.

Su questi tre emendamenti chiedo la votazione con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

DE ANNA. Signor Presidente, abbiamo presentato numerosi emendamenti all'articolo 86. Do per illustrati gli emendamenti 86.1037, 86.1048, 86.1072, 86.1080, 86.1093, 86.1096, 86.1106 e 86.0.1003.

Intendo invece illustrare l'emendamento 86.1059, che ritengo molto importante giacché tratta del problema della ricerca farmacologica in Italia. Tutti sanno che ormai la ricerca nel nostro Paese si sta esaurendo perché per sintetizzare un farmaco è necessario un investimento di almeno 300-400 miliardi di lire e le aziende italiane non sono in grado di investire cifre del genere. Il nostro emendamento non toglie nulla a quanto già previsto, ma intende introdurre alcune norme che, qualora fossero accolte, potrebbero incentivare la ricerca in campo farmacologico.

L'emendamento in primo luogo prevede che – come è giusto che sia – i criteri di contrattazione debbano essere fondati sul prezzo medio europeo. Inoltre, questa norma riguarda gli investimenti delle aziende; ci sono infatti alcune aziende farmaceutiche che investono denaro per sintetizzare un farmaco. A questo proposito ricordo ai colleghi che risale ormai a qualche lustro fa uno degli ultimi farmaci italiani che siamo stati in grado di sintetizzare, l'adreamicina. Ma il nostro emendamento riguarda anche i costi della ricerca; bisogna infatti considerare che non tutti le aziende fanno ricerca, la maggior parte di essa ormai sono aziende commerciali che comprano i brevetti e quindi pagano una *royalty* a pezzo venduto. Infine il nostro emendamento riguarda l'eventuale possibilità di esportazione del farmaco. Infatti, se vi fosse in Italia un'azienda in grado di fare ricerca farmacologica e di sintetizzare un farmaco tutto italiano e le fosse concessa la possibilità anche di esportarlo, è chiaro che il prezzo di questi farmaci dovrebbe essere diverso da quelli che vengono importati nel nostro Paese pagando una *royalty* a pezzo venduto.

Spero che i rappresentanti del Governo abbiano prestato un minimo di attenzione a questo emendamento, che ritengo molto importante perché la ricerca scientifica nel campo farmacologico in Italia è ridotta ormai a zero e non certo per le responsabilità della Casa delle libertà, visto che in questi ultimi cinque anni non abbiamo governato.

GIARETTA, *relatore*. Gli emendamenti 86.2000 e 86.2001, insistono su quei due commi oggetto della sospensione; provvederò in seguito a proporre una riformulazione sulla base delle riflessioni svolte in Commissione bilancio.

VENTUCCI. Signor Presidente, l'emendamento 86.1090 tende a ripristinare l'equiparazione fra invalidi civili pensionati e invalidi civili di guerra. La dicotomia è stata operata dalla legge n. 203 del 2000 e non



se ne capisce la ragione; probabilmente magari perché gli invalidi di guerra si avviano verso il Creatore e quindi rimangono in vita soltanto gli invalidi civili.

Proprio perché, credo sia necessario dare concretezza al concetto di solidarietà, sarebbe opportuno che il Governo prendesse in considerazione questo emendamento.

BERNASCONI. Signor Presidente, desidero proporre una riformulazione dell'emendamento 86.100, nel senso di inserire dopo il comma 26 il seguente: «26-bis. I medici che prescrivono farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale tengono conto, nella scelta del medicinale, di quanto previsto dal comma 26».

NOVI. I nostri emendamenti all'articolo 86, cui aggiungo una mia firma, hanno l'obiettivo di rendere trasparenti i processi di assegnazione delle sedi farmaceutiche. In alcuni comuni d'Italia questi processi sono diventati opachi e della loro ridefinizione si sta interessando la magistratura. Questi emendamenti puntano a fare chiarezza e ad evitare traffici oscuri.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti in esame sono da considerarsi illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

GIARETTA, *relatore*. Signor Presidente, penso in linea di principio che il sistema individuato dall'articolo 86 presenti un proprio equilibrio nella costruzione di un diverso rapporto con l'utilizzo dei farmaci da parte dei cittadini. Le disposizioni in esame sono finalizzate a consentire un risparmio della spesa farmaceutica e a favorire un allargamento del mercato e una maggiore concorrenza in un settore caratterizzato sostanzialmente da un regime di prezzi amministrati. Avremo modo di parlare più diffusamente di questi aspetti, quando discuteremo dei due commi accantonati.

Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 86, compresi gli aggiuntivi, ad eccezione dell'emendamento 86.1036, per il quale mi rimetto al Governo, nonché degli emendamenti 86.100, come riformulato, e 86.3000, presentato dal Governo, per i quali il parere è favorevole.

Il parere è contrario sull'ordine del giorno della senatrice Castellani.

SOLAROLI, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore su tutti gli emendamenti e sull'ordine del giorno.

Per quanto concerne l'emendamento 86.1036, su cui il relatore si è rimesso all'Aula, il Governo esprime parere contrario. Esprimo invece parere favorevole sull'emendamento 86.1047.

PRESIDENTE. L'emendamento 86.1000 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 86.1001, presentato dai senatori Tirelli e Moro.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 86.1002, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Gli emendamenti 86.1003 e 86.1004 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 86.1005, presentato dai senatori Manara e Moro.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 86.1006.

DANZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DANZI. Signor Presidente, qualora i presentatori lo consentano, chiedo di aggiungere la mia firma agli emendamenti 86.1006, 86.1007, 86.1008, 86.1009 e 86.1012. Motivo brevemente tale mia richiesta.

Ritengo che il carcinoma della prostata sia una malattia assolutamente in crescita e sia facilmente prevenibile con il dosaggio della PSA. Mi parrebbe pertanto ovvio introdurre questa patologia tra quelle da assoggettare ad uno *screening* generale. La stessa motivazione di prevenzione riguarda gli emendamenti 86.1009 e 86.1012.

Vorrei infine sottolineare l'alto contenuto sociale dell'emendamento 86.1008, presentato dai colleghi Cò, Russo Spina e Crippa, perché a tutt'oggi molti lavoratori (penso a quanti sono esposti all'amianto) soffrono di patologie croniche che con il tempo possono diventare patologie tumorali. Nella mia attività di medico ne seguo diversi e ritengo sia un preciso dovere mostrare sensibilità nei confronti di questi lavoratori.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 86.1006, presentato dal senatore Tomassini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 86.1007, presentato dal senatore Tomassini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 86.1008.

CASTELLANI Carla. Con il consenso dei presentatori, vorrei apporre la mia firma all'emendamento 86.1008.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 86.1008, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 86.1009, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 86.1010, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 86.1011, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 86.1012, presentato dal senatore Tomassini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

L'emendamento 86.1013 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 86.1014, presentato dal senatore Tomassini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Gli emendamenti 86.1015 e 86.1016 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 86.1017, presentato dal senatore Tomassini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 86.1018.

MANARA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANARA. Signor Presidente, devo far rilevare che sostanzialmente le regioni non possono avere la responsabilità della reintroduzione dei *tic-*

*kets* senza aver acquisito una vera autonomia finanziaria, oltre all'attuale autonomia impositiva. A mio parere, la seconda non può prescindere dalla prima. Pertanto, la norma in oggetto non fa che confermare ancora una volta, se fosse necessario, la sudditanza delle regioni allo Stato senza possibilità autodecisionali in materia di sanità.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 86.1018, presentato dai senatori Manara e Moro.

**Non è approvato.**

L'emendamento 86.1019 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 86.3000, presentato dal Governo.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 86.1020, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 86.1021, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 86.1022, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori, fino alle parole «40 per cento».

**Non è approvata.**

Restano pertanto preclusi la seconda parte dell'emendamento 86.1022 e l'emendamento 86.1024.

L'emendamento 86.1023 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 86.1025.

BRUNI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Bruni, la prego.

BRUNI. Signor Presidente, sono intervenuto molto poco; ho illustrato solo tre emendamenti. Vorrei però una risposta da parte del Governo in merito a tale emendamento. Non si capisce infatti perché questi provvedimenti retroattivi non debbano essere posti in essere secondo una logica, sana e corretta politica aziendale.

Vorrei una risposta dal Governo in merito a tale emendamento; eventualmente chiederò anche la votazione a scrutinio simultaneo sullo stesso.

PRESIDENTE. Senatore Bruni, eventualmente dovrò convocare la Conferenza dei Capigruppo per prevedere sedute oggi pomeriggio, domani mattina e domani pomeriggio.

BRUNI. Presidente, lo ripeto, non sono mai intervenuto; ho illustrato solo tre emendamenti. Vorrei però avere una risposta dal Governo.

PRESIDENTE. Vediamo il Governo cosa dice.

SOLAROLI, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Signor Presidente, se la norma vogliamo farla partire dal 1° gennaio 2001, occorre che essa sia applicata al periodo d'imposta dell'anno 2000.

PRESIDENTE. È un problema tecnico. Senatore Bruni, è soddisfatto della risposta del Governo?

BRUNI. No, e chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Bruni, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 86.1025, presentato dal senatore Bruni e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4885**

PRESIDENTE. L'emendamento 86.1026 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 86.1027, presentato dal senatore Tomassini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Gli emendamenti 86.1028 e 86.1029 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 86.1030, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 86.1031, presentato dai senatori Tirelli e Moro.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 86.1032, presentato dai senatori Manara e Moro.

**Non è approvato.**

L'emendamento 86.1033 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 86.1034.

BRUNI. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Bruni, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 86.1034, presentato dal senatore Bruni e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4885**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 86.1035, presentato dal senatore Bruni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 86.1036, presentato dal senatore Tomassini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 86.1037, presentato dal senatore De Anna e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 86.1038, presentato dai senatori Montagnino e Zilio.

**Non è approvato.**

Gli emendamenti 86.1039 e 86.1040 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 86.1041, presentato dal senatore Azzolini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Gli emendamenti 86.1042, 86.1043 e 86.1044 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 86.1045, presentato dal senatore Tomassini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 86.1046, presentato dal senatore Bruni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 86.1047, presentato dal senatore Tomassini e da altri senatori.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 86.1048, presentato dal senatore De Anna e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 86.1049, presentato dal senatore Tomassini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

L'emendamento 86.1050 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 86.1051, presentato dai senatori Tirelli e Moro.

**Non è approvato.**

Gli emendamenti 86.1052, 86.1053, 86.1054 e 86.1055 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 86.1056, presentato dai senatori D'Urso e Mazzuca Poggiolini.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 86.1057, presentato dai senatori D'Urso e Mazzuca Poggiolini.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 86.1058, presentato dal senatore Tomassini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 86.1059.

BRUNI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUNI. Signor Presidente, anche qui vorrei una risposta del Governo, perché non si capisce per quale motivo nell'organismo di contrattazione non possano essere compresi anche altri Dicasteri, come quelli dell'industria e della ricerca e rappresentanti della Presidenza del Consiglio, oltre al Ministero della sanità. Non credo, quindi, che si determinino delle situazioni molto difficili per questo. Si tratta, insomma, di fare maggiore chiarezza sulla questione: non credo di chiedere molto, in questo senso.

Infine, chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Bruni, risulta



appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 86.1059, presentato dal senatore De Anna e da altri senatori, fino alle parole «del Paese».

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4885**

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la seconda parte dell'emendamento 86.1059 e l'emendamento 86.1060.

Metto ai voti l'emendamento 86.1061, presentato dai senatori Tirelli e Moro.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 86.1062, presentato dai senatori D'Urso e Mazzuca Poggiolini.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 86.1063, presentato dai senatori Manara e Moro.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 86.1064, presentato dal senatore Tomassini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

L'emendamento 86.1065 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 86.1066, presentato dal senatore De Luca Michele.

**Non è approvato.**

Gli emendamenti 86.1067, 86.1068, 86.1069 e 86.1070 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 86.1071, presentato dai senatori Tirelli e Moro.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 86.1072, presentato dal senatore De Anna e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 86.1073, presentato dai senatori Tirelli e Moro.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 86.1074, presentato dal senatore Tomassini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 86.1075, presentato dal senatore Bruni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 86.1076, presentato dal senatore Tomassini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 86.1077, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 86.1078, presentato dai senatori Tirelli e Moro, identico all'emendamento 86.1079, presentato dal senatore Tomassini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 86.1080, presentato dal senatore De Anna e da altri senatori.

**Non è approvato.**

L'emendamento 86.1081 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 86.1082, presentato dai senatori Tirelli e Moro.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 86.1083, presentato dai senatori Tirelli e Moro.

**Non è approvato.**

Accantoniamo gli emendamenti dall'86.1084 all'86.1098. Ricordo che l'accantonamento comporta una riflessione sui tempi che abbiamo davanti; su tale argomento vi darò comunicazioni al termine della seduta.

Metto ai voti l'emendamento 86.100 (Nuovo testo), presentato dalla senatrice Bernasconi e da altri senatori.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 86.1101, presentato dal senatore Bruni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti la prima parte l'emendamento 86.1102, presentato dal senatore Tomassini e da altri senatori, fino alle parole «della bioequivalenza».

**Non è approvata.**

Risultano pertanto preclusi la seconda parte dell'emendamento 86.1102 e l'emendamento 86.1103.

Metto ai voti l'emendamento 86.1104, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 86.1105, presentato dalla senatrice Bernasconi e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 86.1106, presentato dal senatore De Anna e da altri senatori.

**Non è approvato.**

L'emendamento 86.1107 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 86.1108, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 86.1109.

TOMASSINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMASSINI. Signor Presidente, voglio ancora una volta sottolineare come sostanzialmente non approvando questo emendamento si rimane sprovvisti di quei farmaci specifici che sono citati dalla finanziaria proposta dal Governo e dalla maggioranza. Pertanto, sollecito un voto favorevole su tale emendamento e ne chiedo contestualmente la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Tomassini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 86.1109, presentato dal senatore Tomassini e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4885**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 86.1110, presentato dai senatori Manara e Moro.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 86.1111, presentato dai senatori Manara e Moro.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 86.1112, presentato dal senatore Bruni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Dal momento che sono stati accantonati alcuni emendamenti, la votazione dell'articolo 86 è rinviata.

Senatrice Castellani, mantiene l'ordine del giorno n. 711?

CASTELLANI Carla. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 86.0.1000, presentato dal senatore Tomassini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 86.0.1001, presentato dal senatore Novi e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 86.0.1002, presentato dal senatore Novi e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 86.0.1003, presentato dal senatore De Anna e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 87, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

GIARETTA, *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 87.

SOLAROLI, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 87.1000, presentato dal senatore Tomassini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 87.1001, presentato dai senatori Tirelli e Moro.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 87.1002, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 87.1003, presentato dal senatore De Anna e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 87.1004, presentato dal senatore Tomassini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 87.1005, presentato dai senatori Tirelli e Moro.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 87.1006, presentato dal senatore Bruni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 87.1007, presentato dai senatori Tirelli e Moro, fino alle parole «entro il 30 giugno 2001».

**Non è approvato.**

Restano pertanto preclusi la seconda parte dell'emendamento 87.1007 e gli emendamenti 87.1008 e 87.1009.

Metto ai voti l'emendamento 87.1010, presentato dai senatori Tirelli e Moro.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 87.1011, presentato dal senatore Bruni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 87.1012.

TOMASSINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMASSINI. Signor Presidente, ho rinunciato ad illustrare gli emendamenti, però intendo fare alcune brevi dichiarazioni di voto.

In modo particolare, con riferimento all'emendamento 86.1012, se da un lato l'introduzione del sistema del *budget* può essere un sistema innovativo condivisibile, dall'altro bisogna anche che si basi su criteri oggettivi. Pertanto, quando si parla di spese presumibilmente indotte dall'attività prescrittiva, riteniamo che quest'ultima debba fare almeno riferimento ad un pilastro preciso rappresentato, secondo noi, dall'attività prescrittiva degli ultimi tre anni. In questo modo non si corre il rischio che si vadano ad identificare periodi brevi e quindi non sufficienti per una valutazione della situazione.

Chiedo, pertanto di votare a favore dell'emendamento e, contestualmente, la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Tomassini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 87.1012, presentato dal senatore Tomassini e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4885**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 87.1013, presentato dai senatori Tirelli e Moro.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 87.1014, presentato dal senatore Bruni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 87.1015, presentato dai senatori Tirelli e Moro.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 87.1016, presentato dai senatori Tirelli e Moro.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 87.1017, presentato dal senatore Tomassini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

MORO. Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 87.1018, 87.1019 e 87.1020.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 87.1021, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

**Non è approvato.**



Metto ai voti l'emendamento 87.1022, presentato dal senatore Tomassini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

MANARA. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 87.1023.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 87.1024, presentato dal senatore Tomassini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 87.1025, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 87.1026, presentato dal senatore Tomassini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 87.1027.

TOMASSINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMASSINI. Signor Presidente, volevo fare una dichiarazione di voto sull'emendamento 87.1026, ma comunque mi va bene anche intervenire sull'emendamento 87.1027 che ne costituisce la sostituzione. Una incentivazione a fronte di quanto si compie ci deve essere e noi riteniamo che debba essere di carattere informatico, tecnologico e scientifico.

Chiedo, inoltre, la votazione mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Tomassini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-

dante procedimento elettronico, dell'emendamento 87.1027, presentato dal senatore Tomassini e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4885**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 87.1028, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 87.1029, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

**Non è approvato.**

MORO. Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 87.1030 e 87.1031.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 87.

**È approvato.**

Vorrei avvisare i colleghi di non lasciare sui banchi i fascicoli al termine della seduta, perché saranno ritirati per sistemare l'Aula per la giornata di domani, quando avrà luogo il tradizionale concerto di Natale. I fascicoli potranno essere ripresi nella mattinata di lunedì 18. Ove fra i fascicoli vi fossero carte personali di particolare rilievo o riservatezza, tenete conto della legge sulla *privacy*.

Passiamo adesso all'esame dell'articolo 88, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

TOMASSINI. Signor Presidente, gli emendamenti 88.1000 e 88.1008 si illustrano da sé.

DE ANNA. Signor Presidente, volevo fare una dichiarazione di voto all'articolo 87, ma non sono riuscito a farla.

Comunque, do per illustrato l'emendamento 88.1001.

MORO. Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 88.1002, 88.1003, 88.1004 e 88.1005.

D'URSO. Signor Presidente, gli emendamenti che ho presentato si illustrano da sé.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

GIARETTA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

SOLAROLI, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Signor Presidente, esprimo un parere conforme a quello del relatore.

Con riferimento all'emendamento 88.1006, segnalo che all'articolo 84 è stato approvato un emendamento analogo.

PRESIDENTE. Senatore D'Urso, ha sentito?

D'URSO. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 88.1006.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 88.1000, presentato dal senatore Tomassini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 88.1001, presentato dal senatore De Anna e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Gli emendamenti 88.1002, 88.1003, 88.1004, 88.1005 e 88.1006 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 88.1007, presentato dai senatori D'Urso e Mazzuca Poggiolini.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 88.1008, presentato dal senatore Tomassini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 88.1009, presentato dai senatori Gubert e Moro.

**Non è approvato.**

MANARA. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 88.1010.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 88.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 89, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

TOMASSINI. Signor Presidente, riteniamo che l'articolo 89 sia molto negativo perché, a fronte di una delle importanti emergenze sanitarie che andiamo ad affrontare (quella degli anziani), a differenza di quel che si stabilisce negli articoli precedenti, cioè la volontà di questa finanziaria di allargare le disponibilità sanitarie, nasconde delle misure improprie di razionamento. Questo proprio in un campo in cui le patologie non trovano mai soluzione: nei pronto soccorso, nei reparti di degenza per acuti, nelle residenze sanitarie assistite.

*In primis*, con l'emendamento 89.1002 noi vorremmo l'abolizione dell'intero articolo; in secondo luogo, quanto meno introdurre degli elementi di maggiore moderazione di quanto si vuole andare a fare.

In particolare, con l'emendamento 89.1014 chiediamo che non ci sia un valore-soglia, ma sostanzialmente un tempo medio di durata dei ricoveri, perché il valore-soglia può essere sicuramente molto meno preciso e più coercitivo nei confronti dei pazienti in generale.

Inoltre, con l'emendamento 89.1026, chiediamo che non si faccia riferimento solo agli erogatori pubblici, ma anche a quelli convenzionati accreditati.

MORO. Ritiriamo gli emendamenti 89.1003, 89.1005, 89.1008, 89.1011, 89.1016, 89.1017, 89.1020, 89.1021, 89.1022, 89.1025 e 89.1033.

Gli altri si danno per illustrati. Eventualmente il senatore Manara formulerà qualche dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

GIARETTA, *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

SOLAROLI, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Esprimo parere conforme.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 89.1000, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 89.1001.

MANARA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANARA. Interverrò molto brevemente, anche perché alcune considerazioni sono già state sostanzialmente svolte dal collega Tomassini.

Noi siamo sempre comunque del parere che un certo tipo di strategia sanitaria debba essere comunque differenziata dalla strategia assistenziale. Poiché mancano delle premesse di questo genere, non possiamo accettare l'inserimento di tale tipo di strategia assistenziale senza porre in evidenza alcune contraddizioni che caratterizzano lo stesso articolo, soprattutto per quel che riguarda il tipo di degenza, la sua durata e anche la fascia di pazienti che ad essa accedono.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 89.1001, presentato dai senatori Manara e Moro.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 89.1002, presentato dal senatore Tomassini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

L'emendamento 89.1003 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 89.1004, presentato dal senatore Tomassini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

L'emendamento 89.1005 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 89.1006, presentato dal senatore Tomassini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 89.1007, presentato dal senatore Tomassini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

L'emendamento 89.1008 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 89.1009, presentato dal senatore Tomassini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 89.1010, presentato dai senatori Tirelli e Moro.

**Non è approvato.**

L'emendamento 89.1011 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 89.1012, presentato dal senatore Tomassini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

L'emendamento 89.1013 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 89.1014.

TOMASSINI. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Tomassini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 89.1014, presentato dal senatore Tomassini e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4885**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 89.1015, presentato dai senatori Tirelli e Moro.

**Non è approvato.**

Gli emendamenti 89.1016 e 89.1017 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 89.1018, presentato dal senatore De Anna e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 89.1019, presentato dal senatore Tomassini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Gli emendamenti 89.1020, 89.1021 e 89.1022 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 89.1023, presentato dai senatori Tirelli e Moro.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 89.1024, presentato dal senatore Tomassini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

L'emendamento 89.1025 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 89.1026.

TOMASSINI. Signor Presidente, su questo emendamento chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Tomassini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-

dante procedimento elettronico, dell'emendamento 89.1026, presentato dal senatore Tomassini e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4885**

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 89.1027, presentato dal senatore De Anna e da altri senatori, fino alle parole «2 per cento».

**Non è approvata.**

Risultano pertanto preclusi la seconda parte dell'emendamento 89.1027 e l'emendamento 89.1028.

Metto ai voti l'emendamento 89.1029, presentato dal senatore Tomassini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 89.1030, presentato dal senatore Marino e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 89.1031, presentato dal senatore Tomassini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 89.1032, presentato dai senatori Tirelli e Moro.

**Non è approvato.**

L'emendamento 89.1033 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 89.1034, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

**Non è approvato.**



Metto ai voti l'articolo 89.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 90, sul quale è stato presentato un solo emendamento che il presentatore ha appena ritirato.

Metto ai voti l'articolo 90.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 91, sul quale sono stati presentati emendamenti che sono da considerarsi illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti.

GIARETTA, *relatore*. Esprimo parere contrario su entrambi gli emendamenti.

SOLAROLI, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Esprimo parere conforme al relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 91.1000, presentato dal senatore Cò e da altri senatori, identico all'emendamento 91.1001, presentato dai senatori Tirelli e Moro.

**Non è approvato.**

L'emendamento 91.1002 è stato ritirato.

Metto ai voti l'articolo 91.

**È approvato.**

Passiamo all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 91, che si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti.

GIARETTA, *relatore*. Signor Presidente, invito al ritiro degli emendamenti, diversamente esprimo parere contrario.

SOLAROLI, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Mi rimetto al parere del relatore.

NAPOLI Roberto. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NAPOLI Roberto. Signor Presidente, d'accordo con il senatore Montagnino, ritiro entrambi gli emendamenti, anche se credo che la fretta impedisca una valutazione adeguata.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 92, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

TOMASSINI. Signor Presidente, vorrei apporre la firma agli emendamenti 92.2000, 92.2001 e 92.2002 che mi accingo ad illustrare.

Siamo particolarmente contrari all'articolo 92, il quale, oltre a concedere poteri arbitrari di scelta, crea delle consulenze incontrollate e un costo assolutamente eccessivo e spropositato a fronte degli urgenti bisogni che ci sono in campo sanitario.

Proponiamo, pertanto, tre emendamenti in cui chiediamo con il primo di sopprimere completamente l'articolo, con il secondo la soppressione del comma 1 e infine, con il terzo la soppressione quanto meno del comma 2.

Su tutti e tre gli emendamenti chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti.

GIARETTA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti e tre gli emendamenti.

SOLAROLI, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Signor Presidente, mi rimetto al parere del relatore.

DE ANNA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE ANNA. Signor Presidente, vorrei apporre la firma su tutti e tre gli emendamenti.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Tomassini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-

dante procedimento elettronico, dell'emendamento 92.2000, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4885**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 92.2001.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Tomassini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 92.2001, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4885**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 92.2002.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Tomassini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

### *Votazione nominale con scrutinio simultaneo*

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 92.2002, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4885**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 92.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 93, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

Gli emendamenti 93.1000, 93.1003 e 93.1011, presentati dalla senatrice Mazzuca Poggiolini, si intendono illustrati, così come gli emendamenti 93.1001 e 93.1007, presentati dal senatore Cò, e 93.1006, 93.1009, 93.1010, 93.1012, 93.1015 e 93.1018, presentati dai senatori Manara e Moro.

CASTELLANI Carla. Signor Presidente, do per illustrati tutti gli emendamenti a mia firma, ad eccezione dell'emendamento 93.1017, che vorrei illustrare più estesamente.

Vorrei richiamare l'attenzione dell'Aula e del Governo su questo emendamento, la cui finalità è di potenziare la rete dei centri di rianimazione con l'obiettivo prioritario di erogare ai pazienti un trattamento di emergenza sempre più efficace e anche per contribuire a far sì che la tematica dei trapianti d'organo trovi con questa norma un contributo fattivo.

Infatti, nonostante l'approvazione nel 1998 da parte del Parlamento della legge sui trapianti, il nostro Paese non riesce a raggiungere le percentuali europee in merito alle donazioni di organi e persiste la forbice di risposta tra Nord e Sud.

Abbiamo apprezzato il fatto che in questa finanziaria siano state previste risorse aggiuntive per le attività del Centro nazionale trapianti e per le attrezzature dei Centri di riferimento interregionali ma, senza una par-

ticolare e concreta attenzione da parte del Governo ad un riequilibrio territoriale e ad un potenziamento strutturale e strumentale dei centri di riattivazione, il divario tra Nord e Sud e tra l'Italia e gli altri Paesi europei non verrà superato.

MORO. Signor Presidente, annuncio il ritiro degli emendamenti 93.1002, 93.1004, 93.1005, 93.1013 e 93.1014 e do per illustrati gli altri emendamenti a mia firma, ad eccezione dell'emendamento 93.1019 (Nuovo testo), che vorrei illustrare brevemente in quanto mi sono permesso di far pervenire al relatore un nuovo testo di tale emendamento.

Comprendo bene che introdurre delle innovazioni *tout court* possa anche improvvisamente modificare determinati aspetti. Nell'emendamento ho introdotto un elemento che attenua l'abolizione dello strumento, in maniera tale che con il tempo si possa addivenire ad un'abolizione completa.

Su tale proposta modificativa chiedo pertanto il voto favorevole dell'Aula, manifestando la necessità di venire incontro alle esigenze che tale norma sottende nella nuova formulazione da me proposta.

VIVIANI. Signor Presidente, brevemente, gli emendamenti 93.1020 e 93.1022 vengono ritirati per essere sostituiti da un altro emendamento, di cui annuncio la presentazione, che ha un'altra formulazione e che viene posto alla fine di questo articolo e che reca oltre alla mia firma anche quella del collega Ripamonti.

Si tratta di un problema di particolare rilevanza: mi riferisco all'abrogazione o alla modifica di una serie di esami e di vaccini che tengono conto della mutata situazione sanitaria del Paese. Si tratta, ripeto, della eliminazione di una serie di procedure, semplificando in tal modo la vita dei cittadini e delle imprese; per questo motivo invito l'Assemblea ad una particolare considerazione di questo emendamento, sul quale ovviamente auspico venga espresso voto favorevole.

PALUMBO. Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 93.1024 e 93.1025, giacché il loro contenuto è stato già recepito. Ricordo, infatti, che la Commissione bilancio aveva già approvato un emendamento, presentato dal senatore Camerini, che verteva sulla stessa materia, anche se non comprendo il motivo per cui stranamente è stato respinto l'emendamento 93.1025.

PRESIDENTE. I rimanenti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

GIARETTA, *relatore*. Signor Presidente, invito i presentatori degli emendamenti 93.1000 e 93.1003 a ritirarli e a trasformandoli in un ordine del giorno.

Esprimo inoltre parere contrario sugli emendamenti 93.1004, 93.1005, 93.1006, 93.1007, 93.1008, 93.1009, 93.1010, 93.1011,

93.1012, 93.1013, 93.1014, 93.1015, 93.1016 e 93.1018, mentre per quanto riguarda l'emendamento 93.1017 mi rimetto alla valutazione del Governo.

Esprimo invece parere favorevole sull'emendamento 93.1019, nel testo riformulato, a condizione però che all'ultimo rigo vengano soppresse le seguenti parole «e per le attività ambulanti».

MORO. Signor Presidente, accetto la modifica testé proposta dal relatore.

GIARETTA, *relatore*. Esprimo parere favorevole, salvo diverso avviso del Governo, per quanto riguarda la riformulazione degli emendamenti 93.1020 e 93.1022 proposta dai senatori Viviani e Ripamonti.

Esprimo altresì parere contrario sugli emendamenti 93.1021, 93.1026, 93.2000 e 93.1027. Invito i rispettivi presentatori a ritirare gli emendamenti 93.1022, assorbito dal precedente, 93.1024 e 93.1025, il cui contenuto è stato già approvato precedentemente.

Gli emendamenti 93.1028 e 93.1029 sono stati già approvati (il primo nell'ambito dell'articolo 73, comma 8).

Per quanto riguarda l'emendamento 93.0.1200, debbo dire che il senatore D'Urso aveva già presentato un emendamento che era stato parzialmente approvato in Commissione; pertanto, prego il collega di riformulare il suddetto emendamento nel seguente modo. All'articolo 94 apportare le seguenti modificazioni: al comma 2 sostituire le parole «31 dicembre 2002» con le seguenti «31 dicembre 2001»; al comma 3 sostituire le parole «non superiore a 200 miliardi a decorrere dall'anno 2002» con le seguenti «non superiore a 50 miliardi di lire per l'anno 2001 e a 200 miliardi a decorrere dall'anno 2002».

Qualora l'emendamento fosse riformulato in tal senso, il parere del relatore sarebbe favorevole.

Esprimo infine parere contrario sugli emendamenti 93.1030 e 93.0.1001.

SOLAROLI, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Concordo con il parere espresso dal relatore, precisando che il parere è favorevole sull'emendamento 93.1020, come riformulato, mentre invito i presentatori a ritirare l'emendamento 93.1017 e a trasformarlo in un ordine del giorno.

DE ANNA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE ANNA. Signor Presidente, vorrei aggiungere la mia firma all'emendamento 93.1017. Nonostante sia stata approvata due anni fa una nuova disciplina del trapianto di organi e di tessuti, l'Italia è nettamente

al di sotto della media europea. Le risorse stanziare per il potenziamento delle strutture in questo settore sono indispensabili.

TOMASSINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMASSINI. Signor Presidente, condividendo i motivi ispiratori della proposta, vorrei aggiungere la mia firma all'emendamento 93.1017 ovvero al testo dell'eventuale ordine del giorno, derivante dalla sua trasformazione, che presenterà la collega Carla Castellani.

Signor Presidente, non ho compreso il parere espresso dal relatore sull'emendamento 93.1000.

PRESIDENTE. Il relatore ha espresso parere contrario.

TOMASSINI. Mi sembrano molto importanti gli emendamenti 93.1020 e 93.1022, sui quali mi riservo di svolgere una dichiarazione di voto; però, non ho capito se entrambi sono stati sostituiti da un nuovo testo.

PRESIDENTE. L'emendamento 93.1020 è stato riformulato; sull'emendamento 93.1022 è stato espresso un invito al ritiro.

Chiedo alla senatrice Mazzuca Poggiolini se accoglie l'invito a ritirare l'emendamento 93.1000.

MAZZUCA POGGIOLINI. Ritiro l'emendamento e lo trasformo nell'ordine del giorno n. 931.

TOMASSINI. Aggiungo la mia firma a tale ordine del giorno.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno in esame.

GIARETTA, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

SOLAROLI, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Accolgo l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno n. 931 non sarà posto in votazione.

Chiedo al senatore Russo Spena se ritira l'emendamento 93.1001.

RUSSO SPENA. Mantengo l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 93.1001, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

**Non è approvato.**

L'emendamento 93.1002 è stato ritirato.

Senatrice Mazzuca Poggiolini, per l'emendamento 93.1003 c'è un invito al ritiro.

MAZZUCA POGGIOLINI. Lo ritiro, Presidente.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 93.1004, 93.1005 e 93.1006 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 93.1007, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 93.1008, presentato dal senatore Macerati e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Gli emendamenti 93.1009 e 93.1010 sono stati ritirati.

MAZZUCA POGGIOLINI. Ritiro l'emendamento 93.1011.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 93.1012, 93.1013, 93.1014 e 93.1015 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 93.1016, presentato dal senatore Macerati e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Sull'emendamento 93.1017 è stato presentato un invito a trasformarlo in un ordine del giorno.

CASTELLANI Carla. Signor Presidente, l'ho già formulato e fatto pervenire alla Presidenza con l'auspicio che sia un ordine del giorno rafforzato, secondo la formula inaugurata ieri in quest'Aula.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno n. 932 recepisce quindi il contenuto dell'emendamento 93.1017, a cui sono state aggiunte altre firme.

Poiché sia il relatore che il Governo hanno espresso parere favorevole, l'ordine del giorno non sarà posto in votazione.

L'emendamento 93.1018 è stato ritirato.



Metto ai voti l'emendamento 93.1019 (Nuovo testo), presentato dal senatore Moro.

**È approvato.**

L'emendamento 93.1020 è stato modificato e trasformato in un emendamento aggiuntivo. Verrà pertanto messo in votazione dopo la votazione dell'articolo 93.

Metto ai voti l'emendamento 93.1021, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Sull'emendamento 93.1022 c'è un invito al ritiro. Senatore Ripamonti, lo accoglie?

RIPAMONTI. Forse è meglio che intervenga il rappresentante del Governo.

SOLAROLI, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Il Governo esprime parere favorevole a due condizioni: che al comma 1 siano sopresse le parole «all'articolo 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837», perché si tratta di una ripetizione, e che, al comma 2, sia cassata la parte finale, dalle parole «con il regolamento» fino alle parole «a rischio di infezione».

PRESIDENTE. Stiamo parlando dell'emendamento 93.1022, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori, contenuto a pagina 72 del fascicolo.

RIPAMONTI. L'emendamento 93.1022 è stato ritirato in quanto confluisce nella riformulazione dell'emendamento 93.1020.

Tale riformulazione viene modificata secondo quanto ora detto dal rappresentante del Governo.

PRESIDENTE. Il Governo concorda con la riformulazione dell'emendamento 93.1020, che diventa emendamento aggiuntivo all'articolo 93, assumendo il numero 93.0.1002.

RIPAMONTI. Sì, però con le modifiche ora indicate dal Sottosegretario.

ROCCHI, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROCCHI, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Signor Presidente, così come precisato dal rappresentante del Governo, il testo che va in vo-

tazione è l'emendamento 93.0.1002 (già 93.1020) riformulato con la soppressione dell'ultimo periodo. Ci tenevo a sottolinearlo.

PRESIDENTE. Quindi vuole vedere soppresso il comma 3?

ROCCHI, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Voglio vedere soppressa la parte finale, così come indicato dal sottosegretario Solaroli, cioè l'ultimo capoverso.

PRESIDENTE. Perché non si mette al banco del Governo? Così concorda con i colleghi, autorevolissimi quanto lei, e vediamo.

ROCCHI, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Signor Presidente, ho già preso accordi con i miei colleghi, ma siccome l'interpretazione che ne deriva non viene compresa, ci tengo a dire che il testo si intende, al comma 2, fino alle parole «vaccinazione antitetanica». Viene eliminato l'ultimo periodo dalle parole «con il regolamento» fino a «infezione».

PRESIDENTE. Senatore Ripamonti, lei ha sentito. È d'accordo?

RIPAMONTI. Sì, l'ultima parte del comma 2 viene eliminata.

PRESIDENTE. Anche il sottosegretario Solaroli è d'accordo?

SOLAROLI, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Sì.

PRESIDENTE. Benissimo, l'unanimità è sempre da preferire. L'emendamento verrà messo in votazione successivamente.

Gli emendamenti 93.1023, 93.1024 e 93.1025 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 93.1026, presentato dal senatore Valletta.

**Non è approvato.**

Ricordo che l'emendamento 93.2000 è improponibile.

Metto ai voti l'emendamento 93.1027, presentato dal senatore Valletta.

**Non è approvato.**

Gli emendamenti 93.1028 e 93.1029 sono assorbiti dall'approvazione dell'emendamento 84.2001.

Metto ai voti l'emendamento 93.1030, presentato dal senatore De Luca Athos.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 93, nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo adesso alla votazione dell'emendamento 93.0.1002, il quale è stato ulteriormente modificato, eliminando, al secondo comma, l'ultimo periodo, dalle parole «Con un regolamento» fino a «rischio di infezione.».

TOMASSINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMASSINI. Signor Presidente, rimango molto perplesso dalla velocità di pensiero con cui il relatore, notoriamente molto prudente e saggio, ha espresso un parere favorevole su questo emendamento che, pur comportando misure sanitarie di notevole importanza, ci viene «somministrato» in modo rapidissimo.

Trovo anche abbastanza straordinario che su questo emendamento si sia espresso per il Governo solamente il sottosegretario Solaroli, al quale riconosco molti meriti ma non certo quello di una specializzazione e di una competenza in igiene e sanità, tema di cui questo emendamento si occupa. Il fatto poi che la senatrice Rocchi lo sostenga mi va molto bene; vorrei però sapere se lo sostiene anche dal punto di vista del Governo.

Non c'è dubbio che è necessario riformulare e ridefinire alcune misure di medicina preventiva, particolarmente quelle che riguardano le pratiche vaccinali e la prevenzione. Le raccomandazioni che sono state poste in essere dalla Società di igiene nazionale, che prevede una gradualità in questo senso, sono però in gran parte racchiuse in diversi disegni di legge, peraltro depositati in Commissione, che quindi potevano e possono essere esaminati con i tempi necessari dovuti alla prudenza.

Questi temi vengono invece qui affrontati in maniera secondo noi abbastanza approssimativa, con dei grossi dubbi riguardo anche agli effetti finanziari e con una pericolosità potenziale laddove altri eventi, magari più clamorosi, come il recente caso epidemiologico della «mucca pazza», fanno poi assumere provvedimenti di grande demagogia.

Proponiamo pertanto di rinviare questa materia in Commissione, affinché sia data la possibilità di formulare un disegno di legge opportuno, tenendo presenti le proposte che vari partiti hanno avanzato in quella sede. In alternativa, proponiamo che questo emendamento venga accantonato, affinché ci sia consentito, quanto meno, di disporre del tempo necessario per utilizzare le opportune consulenze scientifiche e per formulare un articolo rispettoso della sicurezza del Paese.

Diversamente, il nostro voto non potrà che essere negativo e ovviamente saremo costretti a chiedere la votazione nominale con scrutinio simultaneo.

PRESIDENTE. Senatore Tomassini, posso assumere tutti i necessari provvedimenti seguendo le decisioni dell'Assemblea, meno quello di arrivare al 24 dicembre al solo fine di prendere un po' di tempo.

Su questo si può votare a favore o contro.

BRUNI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Bruni, lei a che titolo intende intervenire, considerato che è già intervenuto per il suo Gruppo il senatore Tomassini?

BRUNI. Signor Presidente, vorrei intervenire per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. E quindi in che modo dichiara di voler votare?

BRUNI. Intendo dichiarare la mia astensione.

PRESIDENTE. Lei si asterrà, il senatore Tomassini voterà contro: quindi il risultato rimarrà lo stesso.

BRUNI. Sì, però si tratta di due diversi tipi di votazione.

SOLAROLI, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SOLAROLI, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Signor Presidente, è ovvio che il Sottosegretario e il Ministro del tesoro sono costretti in queste circostanze ad esprimersi su tutto; però, garantisco che su questo emendamento c'è il consenso del Ministro della sanità.

PRESIDENTE. Mi fa piacere che ci sia sempre il consenso del Ministro competente, ma io lo presumo, altrimenti non potremmo procedere all'assunzione di alcuna decisione.

Do, dunque, la parola al senatore Bruni per una dichiarazione di voto in dissenso.

BRUNI. Signor Presidente, ripeto, mi asterrò sull'emendamento, perché devo fare alcune osservazioni molto importanti.

Avrei voluto che il Ministero della sanità avesse approvato anche altre situazioni molto importanti. Ho fatto alcuni esempi su alcuni emendamenti, su alcune patologie gravi dove la spesa era più o meno sovrapponibile a quello previsto in questo emendamento, che peraltro accetto e approvo.

Non capisco però per quale motivo non si siano voluti accettare emendamenti che insistevano sulla questione della prevenzione, che peral-

tro avrebbero comportato impegni di spesa molto limitati. Credo sia una cosa grave.

Se il Governo non sa queste cose, si vada a leggere prima i sacri testi, dopodiché deciderà cosa fare, in una finanziaria in cui sono stati sprecati miliardi e miliardi. Abbiamo gente che tuttora muore per gravi malattie. Saprete che in questi giorni a Telethon si parla anche delle malattie genetiche, eppure nessuno fa caso a questo. Credo si tratti di cose molto gravi. Noi dobbiamo rendere conto ai nostri elettori e a tutti i cittadini italiani delle nostre decisioni.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Tomassini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 93.0.1002 (Nuovo testo), presentato dai senatori Viviani e Ripamonti.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4885**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 93.0.1001, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 94, sul quale è stato presentato un emendamento, derivante dalla riformulazione dell'emendamento 93.0.1200, proposta dal relatore e accolta dai senatori D'Urso e Mazzuca Poggiolini.

Tale emendamento, presentato originariamente come aggiuntivo all'articolo 93, attiene alla materia trattata dall'articolo 94. Per maggior chiarezza, ne do di seguito lettura.

*All'articolo 94, apportare le seguenti modificazioni:*

«a) al comma 2, sostituire le parole: "31 dicembre 2002", con le seguenti: "31 dicembre 2001";

b) al comma 3 sostituire le parole: "non superiore a 200 miliardi a decorrere dall'anno 2002", con le seguenti: "non superiore a 50 miliardi di lire per l'anno 2001 ed a 200 miliardi di lire a decorrere dall'anno 2002".

All'onere pari a 21 miliardi si provvede a carico delle maggiori entrate connesse alle variazioni della posta unitaria di partecipazione al concorso Enalotto.».

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi su tale emendamento.

GIARETTA, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

SOLAROLI, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Mi rimetto al parere del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 94.8001, presentato dal senatore D'Urso e da altri senatori.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 94, nel testo emendato.

**È approvato.**

Dopo l'articolo 94 è stato presentato dal Governo l'emendamento 94.0.8000, derivante da una riformulazione degli emendamenti 91.0.1000 e 91.0.1001.

Invito il relatore a pronunciarsi su tale emendamento.

GIARETTA, *relatore*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 94.0.8000, presentato dal Governo.

**È approvato.**

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge n. 4885 ad altra seduta.

### Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Rispetto al calendario dei lavori dell'Assemblea che prevedeva due sedute per lunedì 18 dicembre, considerato l'elevato numero di emendamenti ancora da esaminare, è necessario modificare l'orario della seduta pomeridiana spostandone l'inizio alle ore 15 e il termine alle ore 20, e prevedere, nella speranza di concludere l'esame del provvedimento, anche una seduta notturna dalle ore 21 alle ore 24.

Siamo ormai vicini alla seduta n. 1000; quando essa si terrà, potremo rallegrarci per aver battuto un *record* rispetto alle sedute delle precedenti legislature. (*Applausi*).

### Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio della mozione, dell'interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

CORTELLONI, *segretario, dà annunzio della mozione, dell'interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.*

### Ordine del giorno per le sedute di lunedì 18 dicembre 2000

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi lunedì 18 dicembre, in tre sedute pubbliche, la prima alle ore 11,30, la seconda alle ore 15 e la terza alle ore 21, con il seguente ordine del giorno:

Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) (4885) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Voto finale con la presenza del numero legale*).

2. Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001 e bilancio pluriennale per il triennio 2001-2003 (4886) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Voto finale con la presenza del numero legale*).

La seduta è tolta (*ore 13,02*).





Allegato A

## DISEGNO DI LEGGE

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) (4885)**

ARTICOLO 77 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE.  
IDENTICO ALL'ARTICOLO 65 APPROVATO DALLA CAMERA DEI  
DEPUTATI

Art. 77.

**Approvato**

*(Cumulo tra pensione e reddito da lavoro)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 le pensioni di vecchiaia e le pensioni liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, anche se liquidate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2001 le quote delle pensioni dirette di anzianità, di invalidità e degli assegni diretti di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, eccedenti l'ammontare del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo nella misura del 70 per cento. Le relative trattenute non possono, in ogni caso, superare il valore pari al 30 per cento dei predetti redditi. Per i trattamenti liquidati in data precedente al 1° gennaio 2001 si applica la relativa previgente disciplina se più favorevole.

## EMENDAMENTI

**77.1000** (già 65.1)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

**Le parole da:** «*Sostituire l'articolo*» **a:** «sono soppresse» **respinte; seconda parte preclusa***Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 77. – 1. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, è soppresso. All'articolo 11, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al comma 6, le parole: "e con i redditi da lavoro autonomo nella misura per essi prevista al comma 1 ed il loro conseguimento è subordinato alla risoluzione del rapporto di lavoro" sono soppresse. Al successivo comma 6-*bis*, il primo periodo è soppresso. Al secondo periodo, le parole: "Le predette pensioni" sono sostituite dalle seguenti: "Le pensioni di anzianità a carico delle gestioni previdenziali degli artigiani, degli esercenti attività commerciali e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni"».

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).****77.1000a** (già 65.2)

AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

**Precluso***Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 77. – 1. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, è soppresso. All'articolo 11, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al comma 6, le parole: "e con i redditi da lavoro autonomo nella misura per essi prevista al comma 1 ed il loro conseguimento è subordinato alla risoluzione del rapporto di lavoro" sono soppresse. Al successivo comma 6-*bis*, il primo periodo è soppresso. Al secondo periodo, le parole: "Le predette pensioni" sono sostituite dalle seguenti: "Le pensioni di anzianità a carico delle gestioni previdenziali degli artigiani, degli esercenti attività commerciali e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni"».

**Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**

**77.1001** (già 65.3)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

**Respinto**

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 77. – 1. Sono abrogati l'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni; l'articolo 1, commi 180 e 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e l'articolo 59, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, concernenti il divieto di cumulo tra redditi di pensione e redditi di lavoro autonomo.

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).**

---

**77.1002** (già 65.4)

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

**Le parole da: «Sostituire» a: «forme sostitutive» respinte; seconda parte preclusa**

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 77. – 1. Dal 1° gennaio 2001 i redditi derivanti da pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative, sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro».

**Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**

---

**77.1003** (già 65.6)

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

**Precluso**

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 77. – 1. Dal 1° gennaio 2001 i redditi derivanti da pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative, sono cumulabili con i redditi derivanti da lavoro autonomo».

**Coperture del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**

---

**77.1004** (già 65.7)

MACERATINI, PASQUALI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

**Respinto***Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 77. - (Cumulo dei redditi da pensione e redditi da lavoro autonomo). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 i redditi derivanti da pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme derivanti da lavoro autonomo e dipendente».

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).****77.1005** (già 65.8)

AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

**Respinto***Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 77. - (Disposizioni in materia di cumulo tra pensioni e redditi da lavoro). - 1. Le pensioni di anzianità e vecchiaia, anche se liquidate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro dipendente ed autonomo prodotti nel settore agricolo.

2. I datori di lavoro che assumono pensionati di anzianità e vecchiaia devono versare esclusivamente un contributo di solidarietà, comprensivo anche in copertura assicurativa, pari al 10 per cento calcolato sulle retribuzioni effettivamente corrisposte. Tale contributo è cumulabile con le agevolazioni contributive previste con contratto a zona tariffaria. Il pensionato di anzianità o vecchiaia che continua la propria attività di lavoro autonomo deve versare esclusivamente un contributo di solidarietà, comprensivo anche di copertura assicurativa, pari al 10 per cento delle contribuzioni. Quest'ultimo contributo è cumulabile con le agevolazioni contributive previste per zona tariffaria».

**Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).****77.1006** (già 65.9)

MACERATINI, PEDRIZZI, CUSIMANO, MANTICA, CURTO, COLLINO

**Respinto***Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 i redditi di lavoro autonomo e dipendente sono interamente cumulabili con le pensioni di anzianità con-

tributiva pari o superiori a 40 anni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, anche se liquidata anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, o al raggiungimento, in ogni caso, del sessantacinquesimo anno di età».

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).**

---

**77.1007** (già 56.1)

NAPOLI Roberto, MUNDI, LAURIA Baldassare, CIMMINO, NAVA

**Respinto**

*Sostituire il comma 2, con i seguenti:*

«2. A decorrere dal 1° gennaio 2001 le quote delle pensioni dirette di vecchiaia, di anzianità o di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esclusiva e sostitutiva della medesima, delle gestioni previdenziali degli artigiani, degli esercenti attività commerciali, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, eccedenti l'ammontare del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, non sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, fino a concorrenza dei redditi stessi, nelle seguenti misure:

- a) del 30 per cento per l'anno 2001;
- b) del 15 per cento per l'anno 2002.

2-bis. Con effetto dal 1° gennaio 2003 le anzidette quote sono interamente cumulabili. Continuano ad applicarsi, ove più favorevoli, le disposizioni di cui alla previgente normativa».

---

**77.1008** (già 65.13)

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

**Respinto**

*Sostituire il comma 2, con i seguenti:*

«2. A decorrere dal 1° gennaio 2001 le quote delle pensioni dirette di vecchiaia, di anzianità e di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle forme previdenziali degli artigiani, degli esercenti attività commerciali, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, eccedenti l'ammontare del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, non

sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo fino a concorrenza dei redditi stessi, nelle seguenti misure:

- a) del 30 per cento per l'anno 2001;
- b) del 15 per cento per l'anno 2002.

*2-bis.* A decorrere dal 1° gennaio 2003 le anzidette quote sono interamente cumulabili. Continuano ad applicarsi, ove più favorevoli, le disposizioni di cui alla previgente normativa».

**Coperture del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**

---

**77.1009** (già 65.14)

MORO, STIFFONI

**Respinto**

*Al comma 2, sostituire le parole: «sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo nella misura del 70 per cento» con le seguenti: «sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo».*

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).**

---

**77.1010** (già 65.16)

MACERATINI, PEDRIZZI, CUSIMANO, MANTICA, CURTO, COLLINO

**Respinto**

*Al secondo comma, sostituire le parole: «70 per cento» con le parole: «100 per cento».*

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).**

---

**77.1011** (già 65.17)

MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CUSUMANO, CURTO, COLLINO

**Respinto**

*Al comma 2, dopo le parole: «70 per cento» sostituire le parole da: «Le relative» sino a: «redditi» con le seguenti: «per l'anno 2001, dell'85 per cento per l'anno 2002. Le relative tattenute non possono, in ogni caso, suerare il valore del 30 per cento per l'anno 2001 e del 15 per cento per*

l'anno 2002 dei predetti redditi. Con effetto dal 1° gennaio 2003 le anzidette quote sono interamente cumulabili».

*Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica, ridurre gli importi come segue:*

2001: - 232.000;  
2002: - 200.000;  
2003: - 106.000.

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend 2.60).**

**77.1012** (già 65.21)

CENTARO, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

**Respinto**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«2-bis. Il terzo periodo del comma 41 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335 è sostituito dal seguente: «Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono interamente cumulabili con i redditi del beneficiario». La Tabella F allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335 è abrogata».

**Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**

ARTICOLO 78 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 78.

**Approvato**

*(Revisione della normativa in materia di cumulo tra rendita INAIL e trattamento di reversibilità INPS)*

1. A decorrere dal 1° luglio 2001, il divieto di cumulo di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non opera tra il trattamento di reversibilità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, nonchè delle forme esclusive, esonerative e sostitutive della medesima, e la rendita ai superstiti erogata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) spettante in caso di decesso del lavoratore conseguente ad infortunio sul lavoro o malattia professionale ai sensi dell'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Le

disposizioni di cui al presente comma si applicano alle rate di pensione di reversibilità successive alla data del 30 giugno 2001, anche se la pensione stessa è stata liquidata in data anteriore.

2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 66, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, è ridotta di lire 58 miliardi per l'anno 2001 e di lire 70 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003.

3. All'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, la parola: «denunciati» è sostituita dalla seguente: «denunciate».

## EMENDAMENTI

**78.1000** (già 66.1)

MORO, STIFFONI

**Le parole da: «Al comma 1» a: «invalidità» respinte; seconda parte preclusa**

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: (INAIL) spettante» inserire il seguente: «sia in caso di invalidità che».*

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).**

---

**78.1001** (già 66.2)

MORO, STIFFONI

**Precluso**

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: (INAIL) spettante» inserire il seguente: «sia in caso di invalidità non inferiore al 74 per cento che».*

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).**

---

**78.1002** (già 66.3)

MORO, STIFFONI

**Respinto**

*Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il divieto di cumulo non opera, altresì, in caso di cessazione del rapporto di lavoro*



in seguito ad infortunio o malattia professionale, con conseguente invalidità superiore al 74 per cento».

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).**

---

#### ARTICOLO 79 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 79.

**Approvato con un emendamento**

*(Previdenza complementare dei dipendenti pubblici)*

1. Per fare fronte all'obbligo della pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, di contribuire, quale datore di lavoro, al finanziamento dei fondi gestori di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, in corrispondenza delle risorse contrattualmente definite eventualmente destinate dai lavoratori allo stesso fine, sono assegnate le risorse previste dall'articolo 26, comma 18, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nonché lire 100 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001. Per gli anni successivi al 2003, alla valutazione delle predette risorse si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

2. Le complessive risorse di cui al comma 1, ivi comprese quelle previste dall'articolo 26, comma 18, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con riferimento agli anni 1999 e 2000, sono trasferite all'INPDAP, che provvede al successivo versamento ai fondi, con modalità da definire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

3. In fase di prima attuazione, la quota di trattamento di fine rapporto che i dipendenti già occupati alla data del 31 dicembre 1995 e quelli assunti nel periodo dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2000 che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 59, comma 56, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, possono destinare ai fondi pensione, non può superare il 2 per cento della retribuzione base di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Successivamente la predetta quota del trattamento di fine rapporto è definita dalle parti istitutive con apposito accordo.

4. Al comma 8 dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per il personale degli enti, il cui ordinamento del personale rientri nella competenza propria o delegata della regione Trentino-Alto Adige, delle province autonome di Trento e di Bol-

zано nonchè della regione Valle d'Aosta, la corresponsione del trattamento di fine rapporto avviene da parte degli enti di appartenenza e contemporaneamente cessa ogni contribuzione previdenziale in materia di trattamento di fine servizio comunque denominato in favore dei competenti enti previdenziali ai sensi della normativa statale in vigore. Per il personale di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, e successive modificazioni, è considerata ente di appartenenza la provincia di Bolzano. Con norme emanate ai sensi dell'articolo 107 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e dell'articolo 48-*bis* dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, sono disciplinate le modalità di attuazione di quanto previsto dal terzo e quarto periodo del presente comma, garantendo l'assenza di oneri aggiuntivi per la finanza pubblica».

## EMENDAMENTI

### **79.1000/2000**

IL GOVERNO

#### **Approvato**

*All'emendamento 79.1000 sostituire le parole: «novanta giorni» con le seguenti: «centottanta giorni» e aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«4-*bis*. Al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 4, il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. La COVIP disciplina le ipotesi di decadenza dall'autorizzazione quando il fondo pensione non abbia iniziato la propria attività, ovvero quando, per i fondi di cui all'articolo 3, non sia stata conseguita la base associativa minima prevista dal fondo stesso";

b) all'articolo 5, comma 1, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «I componenti dei primi organi collegiali sono nominati in sede di atto costitutivo. Per la successiva individuazione dei rappresentanti dei lavoratori è previsto il metodo elettivo secondo modalità e criteri definiti dalle fonti costitutive»;

c) all'articolo 6, comma 4-*bis*, primo periodo, dopo le parole: «i competenti organismi di amministrazione dei fondi», sono aggiunte le seguenti: «individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 1, terzo periodo».

**79.1000** (già 67.1)

MACERATINI, MULAS, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

**Approvato con un subemendamento**

*Alla fine del comma 2, aggiungere le seguenti parole: «da emanarsi entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge».*

---

**79.1001** (già 67.2)

MACERATINI, PASQUALI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

**Respinto**

*Al comma 4, sopprimere i periodi da: «Per il personale di cui all'articolo 1» alla fine del comma.*

---

**EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI  
DOPO L'ARTICOLO 79****79.0.1000** (già 67.0.2)

MACERATINI, PALOMBO, PELLICINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:*

«Art. 79-bis.

1. Alla data di istituzione delle forme di previdenza complementare previste dal comma 20 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono soppresse le Casse Ufficiali dell'Esercito, di cui alla legge 29 dicembre 1930, n. 1712, la Cassa Ufficiali della Marina, di cui alla legge 14 giugno 1934, n. 1015, la Cassa Ufficiali dell'Aeronautica, di cui alla legge 4 gennaio 1937, n. 35, il Fondo Previdenza Sottufficiali dell'Esercito, di cui al regio decreto-legge 22 giugno 1933, n. 930 ed alla legge 27 dicembre 1988, n. 557, la Cassa sottufficiali dell'Aeronautica, di cui alla legge 19 maggio 1939, n. 894, con contestuale cessazione della contribuzione da parte degli iscritti.

2. In favore degli iscritti agli enti di cui al comma 1 è riconosciuto il diritto all'importo della prestazione maturata a carico degli enti di cui allo stesso comma alla data di soppressione degli enti medesimi. Tali importi rivalutati annualmente sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per gli operai e impiegati calcolato dall'Istata, sono erogati al collocamento in

quiescenza in aggiunta ai trattamenti pensionistici liquidati a carico dei regimi obbligatori di base.

3. A decorrere dalla data di cui al comma 1, gli oneri relativi ai trattamenti calcolati ai sensi del comma 2, restano a carico del bilancio delle rispettive amministrazioni, presso le quali è istituita apposita evidenza contabile. A tale contabilità vanno inoltre imputati i patrimoni attivi e le somme che a qualsiasi titolo risulteranno a credito deimedesimi fondi, nonchè il gettito del contributo di cui al comma 4.

4. A decorrere della data di cui al comma 1 è applicato un contributo di solidarietà pari al 2 per cento sulle prestazioni di cui al comma 2.

5. La gestione dell'assegno speciale degli Ufficiali dell'Esercito, istituito con legge 9 maggio 1940, n. 371, rimane in via di esaurimento. Il beneficio, che resta a carico del bilancio delle rispettive amministrazioni ai sensi e con le modalità di cui al precedente comma 3, compete dal compimento del 65° anno di età nella misura di un quarantesimo rispetto all'intera quota, definita al 1° gennaio 1999 ed annualmente rideterminata sulla base dell'indice dei prezzi di consumo per gli operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT, per ogni anno di contribuzione versato.

6. Con uno o più decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro e della programmazione economica, sono emanate le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione del presente articolo».

**Conseguentemente, per la copertura dell'onere si vedano le compensazioni del Gruppo AN (v. emend. 2.60).**

---

**79.0.1001** (già 67.0.1)

LAURO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:*

«Art. 79-bis.

1. All'articolo 5, comma 4 della legge 24 ottobre 2000, n. 323 sono aggiunte le seguenti parole: «Il trasferimento potrà avvenire previa corresponsione del pagamento al valore del prezzo commerciale stimato dall'UTE».

---

## ARTICOLO 80 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

## Art. 80

*(Disposizioni in materia di politiche sociali)*

1. Nei limiti di lire 350 miliardi per l'anno 2001 e di lire 430 miliardi per l'anno 2002 e fino alla data del 31 dicembre 2002:

a) i comuni individuati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, sono autorizzati, nell'ambito della disciplina prevista dal predetto decreto legislativo, a proseguire l'attuazione dell'istituto del reddito minimo di inserimento;

b) la disciplina dell'istituto del reddito minimo di inserimento di cui al citato decreto legislativo n. 237 del 1998 si applica anche ai comuni compresi nei territori per i quali sono stati approvati, alla data del 30 giugno 2000, patti territoriali di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni, che i medesimi comuni hanno sottoscritto e che comprendono comuni già individuati ai sensi dell'articolo 4 del medesimo decreto legislativo n. 237 del 1998.

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, è aggiunto il seguente:

«4-bis. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o delle sorelle conviventi di soggetto con *handicap* in situazione di gravità di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge medesima da almeno cinque anni e che abbiano titolo a fruire dei benefici di cui all'articolo 33, commi 1, 2 e 3, della predetta legge n. 104 del 1992 per l'assistenza del figlio, hanno diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 del presente articolo entro sessanta giorni dalla richiesta. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino ad un importo complessivo massimo di lire 70 milioni annue per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2002, sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l'importo dell'indennità dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non è prevista l'assicurazione per le prestazioni di maternità, l'indennità di cui al presente comma è corrisposta con le modalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla

legge 29 febbraio 1980, n. 33. Il congedo fruito ai sensi del presente comma alternativamente da entrambi i genitori, anche adottivi, non può superare la durata complessiva di due anni; durante il periodo di congedo entrambi i genitori non possono fruire dei benefici di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, fatte salve le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo».

3. A decorrere dall'anno 2002, ai lavoratori sordomuti di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, nonché agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni, è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva; il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa.

4. Il comma 3 dell'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è sostituito dal seguente:

«3. L'assegno di cui al comma 1 è corrisposto integralmente, per un ammontare di 200.000 lire mensili e per tredici mensilità, per i valori dell'ISE del beneficiario inferiori o uguali alla differenza tra il valore dell'ISE di cui al comma 1 e il predetto importo dell'assegno su base annua. Per valori dell'ISE del beneficiario compresi tra la predetta differenza e il valore dell'ISE di cui al comma 1 l'assegno è corrisposto in misura pari alla differenza tra l'ISE di cui al comma 1 e quello del beneficiario, e per importi annui non inferiori a 20.000 lire».

5. L'assegno di cui all'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, come ulteriormente modificato dal presente articolo, è concesso, nella misura e alle condizioni previste dal medesimo articolo 65 e dalle relative norme di attuazione, ai nuclei familiari di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, nei quali siano presenti il richiedente, cittadino italiano o comunitario, residente nel territorio dello Stato, e tre minori di anni 18 conviventi con il richiedente, che siano figli del richiedente medesimo o del coniuge o da essi ricevuti in affidamento preadottivo.

6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 sono efficaci per gli assegni da concedere per l'anno 2001 e successivi.

7. La potestà concessiva degli assegni di cui agli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, può essere esercitata dai comuni anche in forma associata o mediante un apposito servizio comune, ovvero dall'INPS, a seguito della stipula di specifici accordi tra i comuni e l'Istituto medesimo; nell'ambito dei suddetti ac-

cordi, sono definiti, tra l'altro, i termini per la conclusione del procedimento, le modalità dell'istruttoria delle domande e dello scambio, anche in via telematica, dei dati relativi al nucleo familiare e alla situazione economica dei richiedenti, nonché le eventuali risorse strumentali e professionali che possono essere destinate in via temporanea dai comuni all'INPS per il più efficiente svolgimento dei procedimenti concessori.

8. Le regioni possono prevedere che la potestà concessiva dei trattamenti di invalidità civile di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, può essere esercitata dall'INPS a seguito della stipula di specifici accordi tra le regioni medesime ed il predetto Istituto. Negli accordi possono essere definiti, tra l'altro, i rapporti conseguenti all'eventuale estensione della potestà concessiva ai benefici aggiuntivi disposti dalle regioni con risorse proprie, nonché la destinazione all'INPS, per il periodo dell'esercizio della potestà concessiva da parte dell'Istituto, di risorse derivanti dai provvedimenti attuativi dell'articolo 7 del predetto decreto legislativo n. 112 del 1998.

9. Le disposizioni dell'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, si interpretano nel senso che il diritto a percepire l'assegno spetta al richiedente convivente con i tre figli minori, che ne abbia fatta annualmente domanda nei termini previsti dalle disposizioni di attuazione.

10. Le disposizioni dell'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'articolo 49, comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, si interpretano nel senso che ai trattamenti previdenziali di maternità corrispondono anche i trattamenti economici di maternità erogati ai sensi dell'articolo 13, secondo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, nonché gli altri trattamenti economici di maternità corrisposti da datori di lavoro non tenuti al versamento dei contributi di maternità.

11. L'importo dell'assegno di cui all'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, per ogni figlio nato o per ogni minore adottato o in affidamento preadottivo dal 1° gennaio 2001, è elevato da lire 300.000 mensili a lire 500.000 nel limite massimo di cinque mensilità. Resta ferma la disciplina della rivalutazione dell'importo di cui all'articolo 49, comma 11, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

12. La disposizione di cui al comma 16, quarto periodo, dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si interpreta nel senso che l'estensione ivi prevista della tutela relativa alla maternità e agli assegni al nucleo familiare avviene nelle forme e con le modalità previste per il lavoro dipendente.

13. Il Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è incrementato di lire 350 miliardi per l'anno 2001 e di lire 430 miliardi per l'anno 2002.

14. Una quota del Fondo di cui al comma 13, nel limite massimo di lire 10 miliardi annue, è destinata al sostegno dei servizi di telefonia rivolti alle persone anziane, attivati da associazioni di volontariato e da altri

organismi senza scopo di lucro con comprovata esperienza nel settore dell'assistenza agli anziani, che garantiscano un servizio continuativo per tutto l'anno e l'assistenza alle persone anziane per la fruizione degli interventi e dei servizi pubblici presenti nel territorio. Un'ulteriore quota del medesimo Fondo, nel limite massimo di lire 20 miliardi, è destinata al cofinanziamento delle iniziative sperimentali, promosse dagli enti locali entro il 30 settembre 2000, per la realizzazione di specifici servizi di informazione sulle attività e sulla rete dei servizi attivati nel territorio in favore delle famiglie. Il Ministro per la solidarietà sociale, sentite le competenti Commissioni parlamentari, con propri decreti definisce i criteri, i requisiti, le modalità e i termini per la concessione, l'erogazione e la revoca dei contributi di cui al primo e secondo periodo del presente comma, nonché per la verifica delle attività svolte.

15. Nell'anno 2001, al fondo di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 269, è attribuita una somma di 20 miliardi di lire, ad incremento della quota prevista dal citato comma 2, per il finanziamento di specifici programmi di prevenzione, assistenza e recupero psicoterapeutico dei minori vittime dei reati ivi previsti. Il Ministro per la solidarietà sociale, sentiti i Ministri dell'interno, della giustizia e della sanità, provvede con propri decreti, sulla base delle risorse disponibili, alla definizione dei programmi di cui al citato articolo 17, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 269, delle condizioni e modalità per l'erogazione dei finanziamenti e per la verifica degli interventi.

16. I comuni di cui all'articolo 1, comma 2, secondo periodo, della legge 28 agosto 1997, n. 285, successivamente all'attribuzione delle quote del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza loro riservate, sono autorizzati a disporre sui fondi assegnati anticipazioni fino al 40 per cento del costo dei singoli interventi attuati in convenzione con terzi.

17. Con effetto dal 1° gennaio 2001 il Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è determinato dagli stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalle seguenti disposizioni legislative, e successive modificazioni:

a) testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

b) legge 19 luglio 1991, n. 216;

c) legge 11 agosto 1991, n. 266;

d) legge 5 febbraio 1992, n. 104;

e) decreto-legge 27 maggio 1994, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 465;

f) legge 28 agosto 1997, n. 284;

g) legge 28 agosto 1997, n. 285;

h) legge 23 dicembre 1997, n. 451;

i) articolo 59, comma 47, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

l) legge 21 maggio 1998, n. 162;

m) decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;



- n) legge 3 agosto 1998, n. 269;
- o) legge 15 dicembre 1998, n. 438;
- p) articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
- q) legge 31 dicembre 1998, n. 476;
- r) legge 18 febbraio 1999, n. 45.

18. Le risorse afferenti alle disposizioni indicate al comma 17, lettere a), d), f), g), l), m), r), sono ripartite in unica soluzione, sulla base della vigente normativa, fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con decreto annuale del Ministro per la solidarietà sociale.

19. Alla legge 23 novembre 1998, n. 407, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: «nonchè ai superstiti delle vittime di azioni terroristiche» sono inserite le seguenti: «e della criminalità organizzata»;

b) all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: «nonchè agli orfani e ai figli delle vittime del terrorismo» sono inserite le seguenti: «e della criminalità organizzata».

20. Ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'assegno sociale e le provvidenze economiche che costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali sono concessi, alle condizioni previste dalla legislazione medesima, agli stranieri che siano titolari di carta di soggiorno; per le altre prestazioni e servizi sociali l'equiparazione con i cittadini italiani è consentita a favore degli stranieri che siano almeno titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno. Sono fatte salve le disposizioni previste dal decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, e dagli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni.

21. I comuni indicati dall'articolo 6 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, possono destinare fino al 10 per cento delle somme ad essi attribuite sul fondo di cui all'articolo 11 della medesima legge alla locazione di immobili per inquilini assoggettati a procedure esecutive di sfratto che hanno nel nucleo familiare ultrasessantacinquenni, o handicappati gravi, e che non dispongano di altra abitazione o di redditi sufficienti ad accedere all'affitto di una nuova casa. Al medesimo fine i comuni medesimi possono utilizzare immobili del proprio patrimonio, ovvero destinare ulteriori risorse proprie ad integrazione del fondo anzidetto.

22. Ai fini dell'applicazione del comma 21 i comuni predispongono graduatorie degli inquilini per cui vengano accertate le condizioni di cui al medesimo comma 21. Nella prima applicazione le graduatorie sono predisposte entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

23. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 22 sono sospese le procedure esecutive di sfratto iniziate contro gli inquilini che si trovino nelle condizioni di cui al comma 21.

24. Le disponibilità finanziarie stanziata dal decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1985, n. 211, come individuate dall'articolo 23 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, trasferite al comune di Napoli, possono essere utilizzate, in misura non superiore al 30 per cento, oltre che per l'acquisto di alloggi ad incremento del patrimonio alloggiativo dello stesso comune di Napoli, anche per la riduzione del costo di acquisto della prima casa da parte dei nuclei familiari sfrattati o interessati dalla mobilità abitativa per i piani di recupero. Ai fini dell'assegnazione dei contributi il comune procede ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899.

25. Il contributo in conto capitale di cui al comma 24 può essere maggiorato fino al 50 per cento del limite massimo di mutuo agevolato ammissibile per ciascuna delle fasce di reddito prevista dalla normativa della regione Campania. In ogni caso, il contributo per l'acquisto di ciascun alloggio non può superare l'importo di 50 milioni di lire.

#### EMENDAMENTI

**80.1000** (già 68.10)

TIRELLI, MORO

**Ritirato**

*Sopprimere il comma 1.*

---

**80.1001** (già 68.12)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI

**Respinto**

*Sostituire il comma 1 con i seguenti:*

«1. I finanziamenti previsti dalle specifiche leggi di settore in materia di servizi sociali 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), 28 agosto 1997, n. 285 (Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza), 23 dicembre 1997, n. 451 (Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia), 3 agosto 1998, n. 269 (Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù), 28 agosto 1997, n. 284 (Disposizioni per la prevenzione della cecità e per la riabilitazione visiva e l'integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati), 21 maggio 1998,

n. 162 (Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente misure di sostegno in favore di persone con handicap grave), 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), 28 gennaio 1999, n. 17 (Integrazione e modifica della legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge-quadro per l'assistenza l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), 18 febbraio 1999, n. 45 (Disposizioni per il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga e in materia di personale dei Servizi per le tossicodipendenze) e 6 marzo 1998, n. 40 (Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), confluiscono nel fondo sociale istituito dall'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai sensi dell'articolo 133, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e vengono ripartiti alle regioni in unica soluzione.

*1-bis.* Le regioni provvedono alla successiva ripartizione agli enti locali ed altri soggetti previsti dalla programmazione regionale assicurando la prosecuzione delle attività in atto e comunque coordinando all'interno della programmazione regionale i servizi e le prestazioni previste dai provvedimenti dei settori richiamati.

*1-ter.* Il Fondo nazionale per le politiche sociali, disciplinato con l'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, è incrementato di lire 450 miliardi, compresi 100 miliardi finalizzati ai programmi regionali di intervento a favore di soggetti con *handicap* grave di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, privi di sostegno familiare, per l'anno 2001 e di lire 450 miliardi per il 2002».

*Conseguentemente sopprimere i commi 10, 11, 12 e 13 alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: «e per l'erogazione del Fondo sociale».*

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).**

---

**80.1002** (già 68.13)

TIRELLI, MORO

**Ritirato**

*Al comma 1, alinea, sostituire le seguenti parole: «350 miliardi per l'anno 2001 e lire 450 miliardi per l'anno 2002 e fino alla data del 31 dicembre 2002» con le seguenti: «200 miliardi per l'anno 2001 e lire 300 per l'anno 2002».*

---

**80.1003** (già 68.21)

TIRELLI, MORO

**Ritirato**

*Al comma 1, alinea, sopprimere le seguenti parole: «e fino alla data del 31 dicembre 2002».*

---

**80.1004** (già 68.23)

SCIVOLETTO

**V. nuovo testo**

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «anche ai comuni» inserire le seguenti: «aderenti e sottoscrittori».*

---

**80.1004** (già 68.23) (Nuovo testo)

SCIVOLETTO

**Approvato**

*Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «sottoscritto» inserire le seguenti: «o ai quali hanno aderito».*

---

**80.1005** (già 68.22)

MACERATINI, CUSIMANO, PEDRIZZI, MANTICA, CURTO, COLLINO

**Ritirato**

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «nei territori fino alla fine della lettera con le seguenti: «nell'obiettivo 1 di cui al Regolamento (C.E.) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999.*

**Seguono compensazioni Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).**

---

**80.1006** (già 68.25)

PELELLA, MONTAGNINO, BATTAFARANO, GRUOSSO, DONISE, DE MARTINO, DIANA  
Lorenzo

**Ritirato**

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «i patti territoriali di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni», aggiungere le seguenti: «ed i contratti d'area».*

---

**80.2000**

DIANA LORENZO

**Ritirato**

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «, che i medesimi comuni hanno sottoscritto e».*

---

**80.1007** (già 68.26)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

**Ritirato**

*Al comma 1, lettera b) sopprimere le parole da: e che comprendono comuni già individuati, fino alla fine della lettera.*

---

**80.1008** (già 68.9)

MONTAGNINO, PELELLA, BRUNO GANERI

**Ritirato e trasformato nell'odg n. 801**

*Al comma 1, lettera b), sopprimere infine le parole: «, e che comprendono comuni già individuati ai sensi dell'articolo 4 del medesimo decreto legislativo n. 237 del 1998».*

---

**80.1009** (già 68.29)

TIRELLI, MORO

**Ritirato**

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

*«1-bis. La proroga, della sperimentazione del reddito minimo di inserimento di cui al decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, prevista dal comma precedente non è da intendersi estesa all'articolo 15 dello stesso decreto legislativo.*

*1-ter. Il Ministro per la solidarietà sociale, entro il 30 giugno 2003, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 presenta al Parlamento una relazione sull'attuazione della proroga ed estensione della sperimentazione di cui al comma 1 e sui risultati conseguiti».*

---

**80.1010** (già 68.30)

TIRELLI, MORO

**Respinto**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Il Ministro per la solidarietà sociale, entro il 30 giugno 2003, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 presenta al Parlamento una relazione sull'attuazione della proroga agli anni 2001 e 2002 della sperimentazione del reddito minimo di inserimento di cui al comma 1 e sui risultati conseguiti».

---

**80.1011** (già 68.31)

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

**Inammissibile**

*Al comma 2, capoverso 4-bis, premettere le seguenti parole: «La lavoratrice o il lavoratore coniuge, nonchè».*

---

**80.1012** (già 68.18)MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO, MAZZUCA  
POGGIOLINI**Respinto**

*Al comma 2, capoverso 4-bis, primo periodo, sostituire le parole: «soggetto con handicap» con la seguente: «disabile».*

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).**

---

**80.1013** (già 68.42)

MAZZUCA POGGIOLINI

**Respinto**

*Al comma 2, sopprimere le parole: «da almeno cinque anni»; al comma 3, sostituire le parole: «anno 2002» con le seguenti: «anno 2001».*

*Conseguentemente, all'articolo 125, Tabella A, voce Ministero del tesoro, apportare le seguenti modificazioni:*

2001: - 50;

2002: - 50;

2003: - 50.

*Al comma 1, alla fine del primo comma aggiungere il seguente periodo: «Con la medesima decorrenza dal 1° gennaio 2001, il regime esonerativo per invalidità, regolato dall'articolo 6 del decreto del Ministro della sanità 1° febbraio 1991 e successive modificazioni, si applica ai medicinali inseriti nella classe c)».*

*Conseguentemente, all'articolo 125, Tabella A, voce Ministero del tesoro, apportare le seguenti modificazioni:*

2001: - 100;  
2002: - 100;  
2003: - 100.

*In subordine, aggiungere il seguente periodo: «Rimane fermo il regime esonerativo per invalidità regolato dal decreto del Ministro della sanità 1° febbraio 1991 e successive modificazioni relativamente ai medicinali già inseriti nella classe b)».*

#### **Compensazione Democratici n. 1.**

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

#### **Compensazione Democratici n. 2.**

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.

**Compensazione Democratici n. 3.**

All'articolo 75, comma 1 nella tabella A apportare le seguenti variazioni: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001: - 1.000.000;  
2002: - 1.000.000;  
2003: - 1.000.000.

---

**80.1014** (già 68.43)

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

**Respinto**

*Al comma 2, capoverso 4-bis, sopprimere le parole: «da almeno cinque anni».*

**Conseguentemente compensazioni P.R.C. vedi emend. 2.10 (v. emend. 2.10).**

---

**80.2999** (già 131.0.1059) (già 115.0.64)

PIANETTA, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

**Respinto**

*Al comma 2, nel capoverso 4-bis, primo periodo, sopprimere le parole: «da almeno cinque anni».*

---

**80.1015** (già 68.44)

TIRELLI, MORO

**Ritirato**

*Al comma 2, articolo 4-bis, primo periodo, sostituire le parole: «da almeno cinque anni» con le seguenti: «per almeno 4 anni».*

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Forza Padania (v. emend. 2.40).**

---



**80.1016** (già 68.45)

RIPAMONTI, PIERONI, CARELLA, CORTIANA, MANCONI, BOCO, BORTOLOTTO, DE LUCA Athos, LUBRANO di RICCO, PETTINATO, RONCHI, SARTO, SEMENZATO

**Respinto**

*Al comma 2, capoverso 4-bis, dopo le parole: «almeno cinque anni», aggiungere le seguenti: «e da almeno due anni nel caso di soggetti di età compresa tra i tre e i sei anni.».*

*Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: Legge n. 537 del 1993: interventi correttivi di finanza pubblica, articolo 5, comma 1, lettera a): costituzione Fondo finanziamento ordinario delle università (u.p.b. 2.1.2.3 - Finanziamento ordinario delle università statali), apportare le seguenti modifiche:*

2001: - 15.000;

2002: - 15.000;

2003: - 15.000.

**80.1017** (già 68.46)

TIRELLI, MORO

**Ritirato**

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «entro sessanta giorni» con le seguenti: «entro 30 giorni.».*

**80.1018** (già 68.17)

MACERATINI, BONATESTA, MULAS, COZZOLINO, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

**Respinto**

*Al comma 2, capoverso 4-bis, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Detto congedo si somma a eventuali altri periodi di congedo usufruiti o da usufruiti per gravi motivi di famiglia.».*

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).**

**80.1019** (già 68.50)

MAZZUCA POGGIOLINI, D'URSO, MANIS

### **Respinto**

*Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Il congedo è concesso anche se l'altro genitore non ne ha diritto».*

### **Compensazione Democratici n. 1.**

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

### **Compensazione Democratici n. 2.**

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.

### **Compensazione Democratici n. 3.**

All'articolo 75, comma 1 nella tabella A apportare le seguenti variazioni: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001: - 1.000.000;

2002: - 1.000.000;

2003: - 1.000.000.

---

**80.1020** (già 68.51)

AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

**Respinto**

*Al comma 2, capoverso 4-bis, secondo periodo, sostituire le parole da: «durante il periodo di congedo» fino a: «da contribuzione figurativa» con le seguenti: «La retribuzione e la contribuzione figurativa durante il periodo di congedo sono a carico dell'ente previdenziale competente con le stesse modalità del congedo per maternità».*

**Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).****80.1021** (già 68.4)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

**Respinto**

*Al comma 2, capoverso 4-bis, secondo periodo, sostituire le parole da: «all'ultima retribuzione e» fino a: «l'indennità» con le seguenti: «all'ultima retribuzione erogata dall'ente previdenziale e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; la predetta indennità».*

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).****80.1022** (già 68.59)

GUBERT, MORO

**Respinto**

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al presente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20 (della legge 8 marzo 2000, n. 53)».*

*Conseguentemente l'importo massimo complessivo di lire 70.000.000 di cui al presente comma è ridotto fino a copertura dell'onere, qualora esso sussista e il caso non sia già compreso nel testo del comma 2.*

**80.1023** (già 68.52)

TIRELLI, MORO

**Ritirato**

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli oneri dell'applicazione di cui al presente articolo sono a carico del bilancio dello Stato».*

**Conseguentemente, copertura del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).****80.1024** (già 68.54)

MACERATINI, PEDRIZZI, MANTICA, CUSIMANO, CURTO, COLLINO, MULAS

**Respinto**

*Al comma 2, capoverso 4-bis, aggiungere il seguente periodo: «Al presente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20 della legge 8 marzo 2000, n. 53».*

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).****80.1025** (già 68.56)

RIPAMONTI, PIERONI, CARELLA, CORTIANA, MANCONI, BOCO, BORTOLOTTI, DE LUCA Athos, LUBRANO di RICCO, PETTINATO, SARTO, SEMENZATO

**Respinto**

*Al comma 2, aggiungere il seguente periodo: «I soggetti con handicap di cui al presente comma, di età compresa tra i 3 e i 6 anni sono esclusi dal vincolo di 5 anni relativo all'accertamento ai sensi dell'articolo 4, comma 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 104».*

*Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: Legge n. 537 del 1993: interventi correttivi di finanza pubblica, Art. 5, comma 1, lettera a): costituzione Fondo finanziamento ordinario delle università (u.p.b. 2.1.2.3. - Finanziamento ordinario delle Università statali), apportare le seguenti modifiche:*

2001: - 20.000;  
2002: - 20.000;  
2003: - 20.000.

**80.1026** (già 68.57)

TIRELLI, MORO, GUBERT

**Respinto**

*Al comma 2, dopo il capoverso 4-bis, aggiungere il seguente:*

«4-ter. Nell'ipotesi di lavoratrice madre o, di lavoratore padre, anche adottivi, di bambini affetti da sindrome di *down* i benefici di cui alla presente legge sono estesi per un ulteriore periodo di ventiquattro mesi».

**Conseguentemente, copertura del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).**

---

**80.1027** (già 68.58)

MACERATINI, BONATESTA, MULAS, COZZOLINO, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

**Respinto**

*Al comma 2, dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:*

«4-ter. Ai lavoratori autonomi in possesso dei requisiti di cui al comma 4-bis, è riconosciuta la possibilità, a domanda, di usufruire di cinque anni di contribuzione previdenziale figurativa per il collocamento a riposo anticipato di uguale periodo».

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).**

---

**80.1028** (già 68.39)

STIFFONI, TIRELLI, MORO

**Ritirato**

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Al comma 1 dell'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "le comunità montane" aggiungere le seguenti: "le Ipab"».

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).**

---

**80.1029** (già 68.60)

TIRELLI, MORO, GUBERT

**Riferito all'articolo 96**

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. In deroga alle disposizioni vigenti i soggetti da sindrome di *down*, i soggetti portatori di gravi menomazioni fisiche permanenti nonché i soggetti disabili mentali gravi sono esonerati dalla verifica periodica del mantenimento delle loro condizioni di salute ai fini della conservazione di agevolazioni acquisite».

**Conseguentemente, copertura del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. n. 2.40).**

---

**80.1030** (già 68.61)

TIRELLI, MORO

**Respinto**

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. A partire dal 1° gennaio 2001 alle prestazioni di natura assistenziale rese dalle Ipab per il raggiungimento dei propri fini statutarî si applica l'aliquota IVA del 4 per cento».

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).**

---

**80.1031** (già 68.38)

MACERATINI, BONATESTA, MULAS, COZZOLINO, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

**Respinto**

*Al comma 3, sostituire le parole: «2002» con la seguente: «2001».*

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).**

---

**80.1032** (già 68.62)

TIRELLI, MORO

**Ritirato**

*Al comma 3, sostituire le parole: «2002» con la seguente: «2001».*

**Conseguentemente, copertura del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).**

---

**80.1033** (già 68.63)

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

**Respinto**

*Sostituire le parole da: «sordomuti» fino a: «n. 381» con le altre: «disabili così come definiti dall'articolo 3 della legge n. 104 del 1992».*

**Conseguentemente, compensazioni PRC (v. emend. 2.10).**

---

**80.1034** (già 68.64)

TIRELLI, MORO

**Ritirato**

*Al comma 3, sostituire le parole: «due mesi» con le seguenti: «quattro mesi».*

**Conseguentemente, copertura del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).**

---

**80.1035** (già 68.37)

TIRELLI, MORO

**Ritirato**

*Al comma 3, sostituire le parole: «due mesi» con le seguenti: «tre mesi».*

**Conseguentemente, copertura del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).**

---

**80.1036** (già 68.66)

MACERATINI, BONATESTA, COZZOLINO, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

**Respinto**

*Alla fine del comma 3, aggiungere il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2001, l'indennità di comunicazione a favore dei sordomuti, di cui alla legge 21 novembre 1988, n. 508, così come modificata dalla legge 11 ottobre 1990, n. 289, è equiparata all'indennità di accompagnamento prevista a favore dei ciechi civili assoluti».*

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).**

---

**80.1037** (già 68.67)

AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

**Respinto**

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per gli stessi fini di cui al presente comma, le risorse destinate alla piena attuazione della legge 25 febbraio 1999, n. 68, articolo 13, comma 6, sono aumentate di 40 miliardi a decorrere dall'anno 2001».*

**Compensazioni del Gruppo Foza Italia (v. emend. 1.0.1).**

---

**80.1038** [già 68.36 (Nuovo testo)]

VIVIANI, PIZZINATO, CRESCENZIO, PREDÀ, TIRELLI, GUBERT, MARINO

**Ritirato e trasformato nell'odg n. 911**

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. All'articolo 12 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2001, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati, nonché per i lavoratori autonomi iscritti all'INPS, affetti da talassemia, in relazione alle caratteristiche di gravità della patologia, anche sotto il profilo delle aspettative di vita, il limite di età pensionabile e il limite di anzianità contributiva sono fissati rispettivamente in 35 anni e in dieci anni». A tal fine con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri della sanità e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabiliti, nei limiti della spesa di lire 1 miliardo annuo i criteri e le modalità di attribuzione del presente beneficio».



*Conseguentemente, alla tabella A, Ministero degli affari esteri, , apportare le seguenti variazioni:*

2001: - 1.000;

2002: - 1.000;

2003: - 1.000.

---

**80.1039** (già 68.16)

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

**Respinto**

*Al comma 4, capoverso 3, opprimere il secondo periodo.*

**Conseguentemente compensazioni del Gruppo P.R.C. (v. emend. 2.10).**

---

**80.1040** (già 68.68)

TIRELLI, MORO

**Ritirato**

*Al comma 4, capoverso 3, in fine, sostituire la parola: «20.000» con la seguente: «40.000».*

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40)**

---

**80.1041** (già 68.69)

TIRELLI, MORO

**Ritirato**

*Al comma 4, capoverso 3, in fine, sostituire la parola: «20.000» con la seguente: «30.000».*

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40)**

---

**80.1042** (già 68.71)

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

**Respinto**

*Al comma 5, sostituire le parole: «o comunitario», con le altre: «comunitario o extracomunitario».*

**Conseguentemente compensazioni del Gruppo P.R.C. (v. emend. 2.10).****80.1043** (già 68.70)

PELELLA, SMURAGLIA, MONTAGNINO, PIZZINATO, GRUOSSO, DIANA LORENZO

**Ritirato**

*Al comma 5, sostituire le parole: «cittadino italiano o comunitario», con le parole: «cittadino italiano, comunitario o non comunitario con carta di soggiorno».*

*Conseguentemente alla tabella A, alla voce Ministero del tesoro, apportare le seguenti modifiche:*

2001: - 5.000;

2002: - 5.000;

2003: - 5.000.

**80.1044** (già 68.72)

TIRELLI, MORO

**Ritirato**

*Al comma 7, in fine, sopprimere le parole: «nonché le eventuali risorse strumentali e professionali che possono essere destinate in via temporanea dai comuni all'INPS per il più efficiente svolgimento dei procedimenti concessori».*

**80.2001**

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

**Respinto**

*Al comma 8, sopprimere il secondo periodo.*

**80.1045** (già 68.35)

MARCHETTI, MARINO, MANZI

**V. nuovo testo**

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. Qualunque azione giudiziaria promossa dai lavoratori esposti all'amianto aventi i requisiti di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257, e cessati dall'attività lavorativa antecedentemente all'entrata in vigore della predetta legge, cessa alla data di entrata in vigore della presente legge. Spese ed onorari dei procedimenti giudiziari relativi alle attività antecedenti all'estinzione sono compensati. Non si dà luogo da parte dell'INPS al recupero dei relativi importi oggetto di ripetizione di indebito nei confronti dei titolari di pensione interessati».

*Conseguentemente, sopprimere il comma 41 dell'articolo 131.*

---

**80.1045** (già 68.35) (Nuovo testo)

MARCHETTI, MARINO, MANZI

**Accantonato**

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. In caso di rinuncia all'azione giudiziaria promossa da parte dei lavoratori esposti all'amianto aventi i requisiti di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257, e cessati dall'attività lavorativa antecedentemente alla data di entrata in vigore della predetta legge, la causa si estingue e le spese e gli onorari relativi alle attività antecedenti all'estinzione sono compensati. Non si dà luogo da parte dell'INPS al recupero dei relativi importi oggetto di ripetizione di indebito nei confronti dei titolari di pensione interessati».

---

**80.1046** (già 68.73)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

**Respinto**

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis. Nel caso di morte del titolare di pensione diretta il debito residuo dell'onere di ricongiunzione di cui agli articoli 1, comma 3, e 2, comma 4, della legge 7 febbraio 1979, n. 29, per le rate non ancora scadute si considera estinto».

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).**

---

**80.1047** (già 68.74)

AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

**Respinto**

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis. Ai sensi degli articoli 1224 e 1282 del codice civile si devono intendere come non esigibili, gli interessi sulla contribuzione previdenziale, dovuta dai lavoratori autonomi relativamente ai periodi intercorrenti tra la presentazione della domanda di iscrizione o variazione negli elenchi professionali e la data di effettiva tariffazione dei contributi stessi da parte degli enti impositori. La disposizione si applica anche alle imposizioni di interessi sulla contribuzione previdenziale già effettuate, nei limiti della prescrizione».

**Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**

---

**80.1048** (già 68.76)

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

**Respinto**

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

«10-bis. Alle lavoratrici e ai lavoratori agricoli con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, le aziende anticipano per conto dell'INPS le indennità economiche di malattia, maternità e di cassa integrazione guadagni, nonché l'assegno per il nucleo familiare da porre a conguaglio con i contributi e le altre somme inerenti la contribuzione obbligatoria unificata, secondo le modalità stabilite dall'INPS».

**Conseguentemente, compensazioni PRC (v. emend. 2.10).**

---

**80.1049** (già 68.78)

PASTORE, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

**Respinto**

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

«12-bis. I lavoratori autonomi di cui alla legge non possono conseguire a titolo di indennità di maternità una somma che determini un incremento del reddito professionale superiore al 5 per cento del reddito preso a base di riferimento e, comunque, a lire 50.000.000 annui».

**Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**

---

**80.1050** (già 68.79)

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

**Respinto**

*Al comma 13, sostituire le parole: «350» e «430» con le altre: «1.500» e «1.500».*

**Conseguentemente compensazioni PRC (vedi emend. 2.10).**

---

**80.1051** (già 68.15)

TIRELLI, MORO

**Ritirato**

*Al comma 13, sostituire le parole: «350 miliardi per l'anno 2001 e di lire 430 miliardi per l'anno 2002» con le seguenti: «700 miliardi per l'anno 2001 e di lire 1.000 miliardi per l'anno 2002».*

**Conseguentemente, compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).**

---

**80.1052** (già 68.5)

TIRELLI, MORO

**Ritirato**

*Al comma 13, sostituire le parole: «350 miliardi per l'anno 2001 e di lire 430 miliardi per l'anno 2002» con le seguenti: «600 miliardi per l'anno 2001 e di lire 800 miliardi a decorrere dall'anno 2002».*

**Conseguentemente, compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).**

---

**80.1053** (già 68.6)

TIRELLI, MORO

**Ritirato**

*Al comma 13, sostituire le parole: «350 miliardi per l'anno 2001 e di lire 430 miliardi per l'anno 2002» con le seguenti: «500 miliardi per l'anno 2001 e di lire 600 miliardi a partire dall'anno 2002».*

**Conseguentemente, compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).**

---

**80.1054** (già 68.80)

TIRELLI, MORO

**Ritirato**

*Al comma 13, sostituire le seguenti parole: «350 miliardi per l'anno 2001 e lire 430 miliardi per l'anno 2002 e fino alla data del 31 dicembre 2002» con le seguenti: «150 miliardi per l'anno 2001 e lire 200 per l'anno 2002».*

**80.1055** (già 68.81)

MAZZUCA POGGIOLINI, D'URSO

**Ritirato**

*Dopo il comma 13, inserire i seguenti:*

«13-bis. Una quota del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui al comma 11, è destinata, nel limite massimo di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, ad interventi di sostegno per il diritto alla casa nei confronti di cittadini che versano in stato di bisogno, in quanto percettori di reddito al di sotto della soglia di povertà individuata a norma della legge 27 dicembre 1997, n. 449, i quali non dispongano di una abitazione, neppure in affitto o a titolo di usufrutto legale, ovvero abbiano fissa dimora in immobili oggetto di sfratto esecutivo o abusivamente occupati.

13-ter. Gli interventi di cui al precedente comma sono realizzati sulla base di un Piano annuale di attuazione per l'abitazione sociale, redatto dal Ministro per la solidarietà sociale, sulla base delle domande di finanziamento degli interventi prodotte dai comuni interessati alle competenti Regioni. Sono finanziabili interventi per l'affitto, per la locazione finanziaria (*leasing*), per l'acquisto o la ristrutturazione di immobili da adibire ad abitazione dei soggetti di cui al precedente comma».

**Compensazione n. 1 - Democratici**

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

**Compensazione n. 2 - Democratici**

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.

**Compensazione n. 3 - Democratici**

All'articolo 75, comma 1 nella tabella A apportare le seguenti variazioni: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001: - 1.000.000;  
2002: - 1.000.000;  
2003: - 1.000.000.

**80.1056** (già 68.82)

TIRELLI, MORO

**Ritirato**

*Sopprimere il comma 14.*

**80.1057** (già 68.83)

TIRELLI, MORO

**Respinto**

*Il comma 14 è sostituito dal seguente:*

«14. Una quota parte del Fondo di cui al comma 11 è destinata dalle regioni al sostegno dei servizi di telefonia rivolti alle persone anziane, attivati da associazioni di volontariato e da altri organismi senza scopo di lucro con comprovata esperienza nel settore dell'assistenza agli anziani che garantiscono un servizio continuativo per tutto l'anno e l'assistenza alle persone anziane per la fruizione degli interventi e dei servizi pubblici presenti sul territorio. Le regioni destinato un'ulteriore quota al cofinanziamento delle iniziative sperimentali promosse dagli enti locali per la realizzazione di specifici servizi di informazione sulle attività e sulla rete dei servizi attivati nel territorio in favore delle famiglie. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni con propri

provvedimenti definiscono i criteri, i requisiti, le modalità e i termini per la concessione, l'erogazione e la revoca dei contributi di cui al presente comma nonché per la verifica delle attività svolte. Entro il 1° marzo di ciascun anno le regioni trasmettono al Ministro per le politiche sociali una relazione sull'attuazione dei servizi di cui al presente comma nonché sui risultati conseguiti. Entro il 1° giugno di ciascun anno il Ministro per la solidarietà sociale presenta al Parlamento una relazione contenente i dati trasferiti dalle regioni».

---

**80.1058** (già 68.84)

TIRELLI, MORO

**Ritirato**

*Al comma 14, sopprimere il primo periodo.*

---

**80.1059** (già 68.85)

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

**Respinto**

*Al comma 14, sostituire le parole: «10» e «20» con le altre: «50» e «1200».*

**Conseguentemente compensazioni P.R.C. vedi emend. 2.10 (v. emend. 2.10).**

---

**80.1060** (già 68.87)

FORCIERI

**V. nuovo testo**

*Al comma 14 dopo il primo periodo inserire il seguente: «Una ulteriore quota del medesimo Fondo, nel limite massimo di 3 miliardi, viene destinata alle famiglie nel cui nucleo siano comprese una o più persone anziane titolari di assegno di accompagnamento, totalmente immobili, costrette a letto e bisognose di assistenza continuativa di cui la famiglia si fa carico».*

*Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni.*

2001: - 1.000;

2002: - 1.000;

2003: - 1.000.

---



**80.1060** (già 68.87) (Nuovo testo)

FORCIERI

**Approvato**

*Al comma 14 dopo il primo periodo inserire il seguente: «Una quota del medesimo Fondo, nel limite massimo di 3 miliardi, viene destinata alle famiglie nel cui nucleo siano comprese una o più persone anziane titolari di assegno di accompagnamento, totalmente immobili, costrette a letto e bisognose di assistenza continuativa di cui la famiglia si fa carico».*

---

**80.1061** (già 68.86)

TIRELLI, MORO

**Ritirato**

*Al comma 14, sopprimere il secondo periodo.*

---

**80.1062** (già 68.88)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

**Ritirato**

*Al comma 14, secondo periodo, sostituire le parole: «30 settembre 2000,» con le seguenti: «entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».*

---

**80.1063** (già 68.89)

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

**Respinto**

*Al comma 14, secondo periodo, sostituire le parole da: «sulle attività e» fino a: «territorio in favore» con le altre: «telefonica, telematica o tramite sportello sulle attività e sulla rete dei servizi presenti sul territorio in favore dei minori, delle fasce deboli della popolazione e».*

**Conseguentemente compensazioni P.R.C. (v. emend. 2.10).**

---

**80.1064** (già 68.90)

MAZZUCA POGGIOLINI, CAMO, GRECO, VERALDI, BEVILACQUA

**Respinto**

*Al comma 14, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: «A partire dall'anno 2001, una quota del Fondo, nella misura di lire 2 miliardi annui, è destinata al finanziamento delle attività di formazione svolta dal-*

l'istituto formativo per disabili e disadattati sociali (IS.FOR.D.D.), emanazione dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, con sede in Roma, Via Crescenzo 2».

### **Compensazione n. 1 – Democratici.**

In attuazione della direttiva 1999/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000 dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'acisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

### **Compensazione n. 2 – Democratici**

In attuazione della direttiva 1999/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.

### **Compensazione n. 3 – Democratici**

All'articolo 75, comma 1 nella tabella A apporare le seguenti variazioni: rubrica Ministero del bilancio del tesoro e della programmazione economica:

2001: – 1.000.000;  
2002: – 1.000.000;  
2003: – 1.000.000.

---

**80.1065** (già 68.33)

TIRELLI, MORO

**Ritirato**

*Al comma 14, sopprimere il terzo periodo.*

---

**80.1066** (già 68.20)

MORO, STIFFONI

**Ritirato e trasformato nell'odg n. 802**

*Dopo il comma 14, inserire i seguenti:*

«14-bis. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791, è sostituito dal seguente:

"1. Ai cittadini italiani che, per qualsiasi ragione, siano stati deportati nei campi di sterminio nazisti è concesso un assegno vitalizio pari al minimo della pensione contributiva della previdenza sociale".

14-ter. L'articolo 2 della legge 18 novembre 1980, n. 791, è sostituito dal seguente:

"Art. 2. - 1. Le domande per ottenere i benefici previsti dalla presente legge sono ammesse senza limiti di tempo e, in caso di accoglimento, determinano la concessione del vitalizio con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge".

14-quater. L'articolo 1 della legge 29 gennaio 1994, n. 94, è sostituito dal seguente:

"Art. 1. - 1. L'assegno vitalizio di cui all'articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791, è reversibile senza limiti di tempo ai familiari superstiti, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, nel caso in cui abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o siano stati riconosciuti invalidi a proficuo lavoro. L'assegno vitalizio compete altresì al coniuge e ai figli, senza limiti di tempo in ordine alla presentazione della relativa domanda, di quanti sono stati deportati nelle circostanze di cui all'articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791, e non hanno potuto fruire del beneficio perché deceduti in deportazione o successivamente, anche dopo il rientro in patria e prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 791 del 1980"».

**Seguono compensazioni Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).**

---

**80.1067** (già 68.92)

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

**Respinto**

*Al comma 15, sostituire la parola: «20» con l'altra: «100».*

**Conseguentemente, compensazioni PRC (vedi emend. 2.10).**

---

**80.1068** (già 68.93)

TIRELLI, MORO

**Ritirato**

*Al comma 15, sopprimere il secondo periodo.*

---

**80.1069** (già 68.32)

TIRELLI, MORO

**Respinto**

*Al comma 15, secondo periodo, sostituire le parole: «con propri decreti» con le seguenti: «con proprio decreto, previ parere delle competenti commissioni parlamentari».*

---

**80.1200** (già 68.0.23)

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

**Respinto**

*Dopo il comma 15, inserire il seguente:*

«15-bis. Sono stanziati 10 miliardi per l'istituzione di osservatori regionali atti a monitorizzare, le qualità di vita, programmi di prevenzione, assistenza e recupero di bambini che hanno subito qualunque forma di abuso. Tali osservatori sono collegati in rete tra loro e con l'Osservatorio Nazionale istituito presso la Presidenza del Consiglio».

**Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**

---

**80.1201** (già 68.0.21)

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

**Respinto**

*Dopo il comma 15, inserire il seguente:*

«15-bis. Una somma non superiore a 10 miliardi di lire è destinata alle prefetture per finanziamento delle attività di contrasto della pedofilia svolte dai comitati provinciali per la pubblica amministrazione al fine di monitorare il fenomeno dell'abuso e del maltrattamento sui minori, realizzare banche dati locali, programmare e realizzare azioni comuni di prevenzione e di intervento, anche mediante convenzioni con enti e/o organismi senza scopo di lucro, operanti a livello nazionale da almeno 5 anni ed aventi comprovata esperienza in materia di lotta all'abuso e al maltrattamento di minori. Il ministro dell'interno con propri decreti, definisce i criteri, i requisiti, le modalità e i termini per la concessione, l'erogazione e la revoca dei contributi di cui al presente comma, nonché per la verifica delle attività svolte».

**Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).****80.1202** (già 33.0.8)

TAROLLI, BOSI

**Ritirato e trasformato nell'odg n. 803**

*Dopo il comma 15, inserire i seguenti:*

«...Il Ministero delle comunicazioni, avvalendosi delle strutture e dei mezzi della Polizia postale, conserva per almeno dieci anni, nel rispetto delle normative vigenti sulla *privacy*, l'elenco contenente gli estremi identificativi di: singoli cittadini, associazioni pubbliche e private, società, Enti locali e chiunque altro abbia attivato un sito Internet con qualsiasi suffisso italiano o estero.

... Tutti i soggetti di cui al comma precedente ed i gestori di siti *internet* che abbiano *link* con i quali si possa accedere a *Chat-lines*, *Forum*, o altri mezzi con cui gli utenti possano dialogare in diretta o in differita, sono registrati in un elenco speciale che, annualmente, viene trasmesso al Ministero delle finanze.

... Il Ministero delle finanze è tenuto a richiedere il corrispettivo di lire 5.000 per ogni contatto intercorso con i siti di cui al comma 2.

... I proventi delle entrate di cui al comma precedente sono finalizzati: al sostenimento della lotta contro la pedopornografia, all'ammodernamento delle strutture scolastiche pubbliche e private di ogni ordine e grado, al contrasto dell'assenteismo dalla scuola dell'obbligo, al finanziamento delle Forze di polizia postale».

**80.1070** (già 68.94)

TIRELLI, MORO

**Ritirato**

*Sopprimere il comma 16.*

---

**80.1071** (già 68.95)

TIRELLI, MORO

**Ritirato**

*Al comma 16, sostituire le seguenti parole: «40 per cento» con le seguenti: «60 per cento».*

---

**80.1072** (già 68.96)

TIRELLI, MORO

**Ritirato**

*Al comma 16, sostituire le seguenti parole: «40 per cento» con le seguenti: «50 per cento».*

---

**80.173** (già 68.97)

BRIGNONE, CASTELLI, MORO

**Ritirato**

*Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:*

«16-bis. All'articolo 13-bis, comma 1, lettera c), quarto periodo del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dall'articolo 8, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sostituire le parole: "articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f)" con le seguenti: "articolo 54, comma 1, lettere a), c), f) ed m)"».

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).**

---

**80.1074** (già 68.98)

TIRELLI, MORO

**Ritirato**

*Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:*

«16-bis. Entro il 30 marzo 2001 il Ministro per la solidarietà sociale con proprio decreto emana criteri e modalità per l'erogazione di sussidi a favore delle famiglie che adottino o abbiano in affidamento un bambino portatore di *handicap*. Per le finalità di cui al presente comma il Fondo per le politiche sociali è incrementato di lire 10 miliardi a partire dal 1° gennaio 2001».

**Conseguentemente, copertura del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).**

---

**80.1075** (già 68.99)

TIRELLI, MORO

**Respinto**

*Al comma 16, aggiungere il seguente:*

«16-bis. Il Fondo Nazionale d'intervento per la lotta alla droga è incrementato di lire 25 miliardi da destinare prioritariamente a progetti comunali diretti alla prevenzione della tossicodipendenza».

**Conseguentemente, copertura del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).**

---

**80.1076** (già 68.19)

MAZZUCA POGGIOLINI, D'URSO

**Ritirato**

*Dopo il comma 16, inserire il seguente:*

«16-bis. Presso ogni azienda unità sanitaria locale, entro il 30 giugno 2001, il servizio materno infantile istituisce una unità di prevenzione e di sostegno contro l'abuso sui minori, con il compito di assistere le vittime e le loro famiglie, offrire un servizio di ascolto, pubblico e gratuito, nonché di avviare progetti di formazione rivolti agli operatori dei servizi pubblici offerti direttamente ai minori. Nelle scuole di ogni ordine e grado, con provvedimento adottato dal capo d'istituto, è nominato un Garante dei diritti dei minori, con il compito di attivare un'efficace strategia di prevenzione, vigilanza ed intervento in materia di disagio minorile, con particolare riferimento alla lotta alla pedofilia ed all'abuso familiare sui minori».

*Conseguentemente all'articolo 143, comma 1, nella Tabella A richiamata diminuire proporzionalmente l'importo di tutte le rubriche sino al limite di 864 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003.*

### **Compensazione Democratici n. 1.**

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

### **Compensazione Democratici n. 2.**

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.

### **Compensazione Democratici n. 3.**

All'articolo 75, comma 1 nella tabella A apportare le seguenti variazioni: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001: - 1.000.000;  
2002: - 1.000.000;  
2003: - 1.000.000.

---



**80.1077** (già 68.100)

MAZZUCA POGGIOLINI, D'URSO

**Ritirato e trasformato nell'odg n. 804**

*Dopo il comma 16, inserire il seguente:*

«16-bis. Per interventi di competenza della direzione generale per la cooperazione e lo sviluppo del Ministero degli affari esteri, volti a finanziare progetti di cooperazione internazionale nel settore regolato dalla Convenzione dell'Aja sulle dotazioni e adozioni internazionali, per l'implementazione della rete dei servizi, l'istituzione di centri di raccolta dei dati, la formazione del personale, la realizzazione di ricerche e statistiche, la diffusione di notizie ed informazioni, lo studio e l'introduzione di sistemi di protezione dei bambini e del relativo controllo da attivare nei Paesi di origine dei bambini successivamente adottati, è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002».

*Conseguentemente, all'articolo 143, comma 1, lettera A richiamata, alla rubrica: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, diminuire come segue gli importi previsti:*

2001: - 50.000;

2002: - 50.000.

**Compensazione Democratici n. 1.**

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

**Compensazione Democratici n. 2.**

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure de-

vono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.

### **Compensazione Democratici n. 3.**

All'articolo 75, comma 1 nella tabella A apportare le seguenti variazioni: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001: - 1.000.000;

2002: - 1.000.000;

2003: - 1.000.000.

---

### **80.1078 (già 68.101)**

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

#### **Ritirato**

*Sostituire i commi 17 e 18 con il seguente:*

«17. I finanziamenti previsti dalle specifiche leggi di settore in materia di servizi sociali 5 febbraio 1992, n.104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), 28 agosto 1997, n. 285 (Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza), 23 dicembre 1997, n. 451 (Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia), 3 agosto 1998, n. 269 (Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù), 28 agosto 1997, n. 284 (Disposizioni per la prevenzione della cecità e per la riabilitazione visiva e l'integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati), 21 maggio 1998, n. 162 (Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente misure di sostegno in favore di persone con *handicap* grave), 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), 28 gennaio 1999, n. 17 (Integrazione e modifica della legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), 18 febbraio 1999, n. 45 (Disposizioni per il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga e in materia di personale dei Servizi per le tossicodipendenze) e 6 marzo 1998, n. 40 (Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) confluiscono nel Fondo sociale istituito dall'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai sensi dell'articolo 133, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e vengono ripartiti alle regioni in unica soluzione.

**80.1079** (già 68.102)

MACONI

**Ritirato e trasformato nell'odg n. 912**

*Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:*

«17. È istituito un Fondo di garanzia al fine di tutelare i promissari acquirenti di alloggi in costruzione da parte di società immobiliari e cooperative, in caso di fallimento da parte delle stesse. Per accedere a tale Fondo il promissario acquirente deve avere un reddito familiare non superiore a lire 60 milioni annuo. Tale fondo è finanziato con l'istituzione di un'addizionale dello 0,5 sul costo degli atti notarili di trasferimento immobiliare al momento della loro registrazione».

**80.1080** (già 68.103)

TIRELLI, MORO

**Ritirato**

*Al comma 18, sopprimere le parole: «lettere a), d), f), g), l), m), r)».*

**80.1081** (già 68.104)

VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO, AZZOLLINI

**V. nuovo testo**

*Al comma 18, lettere a), d), f), g), l), m), r), inserire le seguenti: h), n) e p) di cui al comma 17 del medesimo articolo.*

**80.1081** (già 68.104) (Nuovo testo)

VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO, AZZOLLINI

**Approvato**

*Al comma 18, dopo le parole a), d), f), g),, inserire la seguente: h),.*

**80.1082** (già 68.105)

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

**Ritirato**

*Al comma 18, sostituire le parole: «l), m)» con le seguenti: «h), l), m), n), p)».*

**80.1083** (già 68.106)

TIRELLI, MORO

**Ritirato**

*Al comma 18, dopo la parola: «a)» aggiungere la seguente: «b)».*

---

**80.1084** (già 68.107)

TIRELLI, MORO

**Ritirato**

*Al comma 18, dopo la parola: «a)» aggiungere la seguente: «c)».*

---

**80.1085** (già 68.108)

TIRELLI, MORO

**Ritirato**

*Al comma 18, dopo la parola: «d)» aggiungere la seguente: «e)».*

---

**80.1086** (già 68.109)

TIRELLI, MORO

**Ritirato**

*Al comma 18, dopo la parola: «g)» aggiungere la seguente: «h)».*

---

**80.1087** (già 68.110)

TIRELLI, MORO

**Ritirato**

*Al comma 18, dopo la parola: «g)» aggiungere la seguente: «i)».*

---

**80.1088** (già 68.111)

TIRELLI, MORO

**Ritirato**

*Al comma 18, dopo la parola: «m)» aggiungere la seguente: «n)».*

---

**80.1089** (già 68.112)

TIRELLI, MORO

**Ritirato**

*Al comma 18, dopo la parola: «m)» aggiungere la seguente: «o)».*

---

**80.1090** (già 68.113)

TIRELLI, MORO

**Ritirato**

*Al comma 18, dopo la parola: «m)» aggiungere la seguente: «p)».*

---

**80.1091** (già 68.114)

TIRELLI, MORO

**Ritirato**

*Al comma 18, dopo la parola: «m)» aggiungere la seguente: «q)».*

---

**80.1092** (già 68.117)

BOSI

**Ritirato e trasformato nell'odg n. 806**

*Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:*

«19-bis. Le tariffe per l'uso domestico di acqua ed energia elettrica, informate al criterio dell'incremento progressivo calcolato sull'entità del consumo, anziché sul dato dell'erogazione complessiva, si applicano al consumo pro-capite dei componenti il nucleo familiare dell'utente».

---

**80.1093** (già 68.3/1)

MORO, STIFFONI, TIRELLI

**Respinto**

*Al comma 20, sostituire le parole da: «agli stranieri che siano titolari...», fino a: «non inferiore ad un anno», con le altre: «agli stranieri che siano titolari di permesso di soggiorno da almeno cinque anni; per le altre prestazioni e servizi sociali l'equiparazione e servizi sociali l'equiparazione con i cittadini italiani è consentita a favore degli stranieri che siano titolari di permesso di soggiorno da almeno cinque anni e che siano in possesso di codice fiscale».*

---

**80.2002** (Testo corretto)

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

**Respinto**

*Sopprimere il comma 23.*

---

**80.1094** (già 68.118)

PASQUINI, CAZZARO

**Respinto**

*Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:*

«25-bis. All'articolo 17, comma 6, lettera a, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: "legge 23 novembre 1939, n. 1815" aggiungere: "fatto salvo quanto previsto e consentito dall'articolo 23, comma 3, del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577"».

---

**80.1095** (già 68.119)

PASQUINI, CAZZARO

**Respinto**

*Dopo il comma 25, aggiungere i seguenti:*

«25-bis. Le cooperative sociali di cui alla lettera a) dell'articolo 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381, e le cooperative operanti nell'ambito socio-sanitario-assistenziale-educativo, operanti in settori e in ambiti territoriali per i quali il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ha emanato il decreto previsto dall'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, ai fini del versamento dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, possono optare per versare i contributi dovuti sulla base della retribuzione determinata secondo le norme stabilite per la generalità dei lavoratori dipendenti, ivi comprese quelle in materia di retribuzione minima imponibile.

25-ter. L'opzione è vincolante per tutti i soci della cooperativa sociale di cui al primo comma. Essa ha effetto dal mese successivo a quello d'adozione della relativa delibera da parte degli organi statutari, deve essere notificata entro tale mese agli enti previdenziali e non può essere revocata prima della scadenza di un triennio.

25-quater. Restano acquisite alle gestioni e conservano la loro efficacia le contribuzioni versate sulle retribuzioni superiori a quelle convenzionali, per i periodi anteriori alla data d'entrata in vigore della presente legge».

---

**80.1096** (già 68.120)

PIATTI, SCIVOLETTO, PREDÀ, MURINEDDU, CONTE, BARRILE, SARACCO, BATTAFARANO, FIGURELLI

**Ritirato e trasformato nell'odg n. 807***Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«25-bis. Per i periodi di paga successivi al 1° gennaio 2001, i datori di lavoro agricolo, ferme restando le integrazioni stabilite dalla contrattazione collettiva, sono tenuti a corrispondere direttamente agli operai propri dipendenti occupati a tempo indeterminato il trattamento sostitutivo della retribuzione di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457 e successive modificazioni, gli assegni per il nucleo familiare e le indennità per malattia, maternità ed infortunio. I medesimi datori di lavoro comunicano all'Inps, secondo le modalità stabilite dallo stesso, gli importi corrisposti e li portano in detrazione sul successivo versamento della contribuzione obbligatoria unificata. Qualora dal conguaglio risulti un credito a favore del datore di lavoro, l'Inps provvede al rimborso».

**80.1097** (già 68.121)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

**Respinto***Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«25-bis. La speciale indennità concessa al solo titolo della minorazione ai cittadini riconosciuti ciechi, con esiduo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione, a norma dell'articolo 3 della legge 21 novembre 1988, n. 508, a decorrere dal 1° gennaio 2001 viene elevata a lire 200 mila mensili e a decorrere dal 1° gennaio 2002 viene equiparata all'indennità di comunicazione al solo titolo della minorazione concessa ai sordi prelinguali a norma dell'articolo 4 della citata legge n. 508, e successive modificazioni e integrazioni».

**Seguono compensazioni del gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).**

**80.2700**

IL GOVERNO

**Ritirato***Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«1. Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano anche ai dipendenti delle aziende private costituite in società di capitali aventi un numero di dipendenti superiore a quindici unità, come indivi-

duate dall'articolo 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni; le amministrazioni private datrici di lavoro sono tenute ad osservare le disposizioni del predetto decreto al pari delle amministrazioni statali o pubbliche.

2. In deroga a quanto previsto nel decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 e successive modificazioni ed integrazioni, le società di assicurazione legalmente esercenti nonchè gli istituti e le società esercenti il credito, ivi incluse le casse di risparmio e i monti di credito su pegno, possono concedere prestiti per periodi non inferiori a due anni e non superiori a quindici anni; ciò a condizione che non si rientri in una delle fattispecie indicate dagli articoli 13 e 23 del predetto decreto».

---

#### ORDINI DEL GIORNO

**9.4885.911** (già em. 80.1038)

VIVIANI, PIZZINATO, CRESCENZIO, PREDÀ, TIRELLI, GUBERT, MARINO, MAGGIORE  
**Non posto in votazione (\*)**

Il Governo, si impegna a valutare ai fini della determinazione del limite di età pensionabile e del limite dell'anzianità contributiva la particolare situazione dei lavoratori dipendenti pubblici o privati affetti da talassemia di forma maior.

Il costo dell'intervento risulta estremamente limitato, dato che solo 300/400 talassemici risultano occupati tra i 7000 malati registrati in tutto il paese.

---

(\*) Accolto dal Governo

---

**9.4885.912** (già em. 80.1079)

MACONI, PIZZINATO, LARIZZA, MONTAGNA  
**Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 4885 premesso che:

l'acquisto della proprietà dell'abitazione rimane un'esigenza fortemente sentita e tale esigenza ha ricevuto nuovi incentivi a seguito del superamento della disciplina dell'equo canone e della conseguente sensibile lievitazione dei canoni di locazione;



la famiglia che ha deciso di realizzare l'aspirazione ad acquisire la proprietà dell'abitazione deve investirvi la totalità dei propri risparmi, oltre ad impegnare i risparmi futuri per la restituzione dei prestiti e mutui a cui deve necessariamente fare ricorso;

tali risparmi, a differenza di quanto si verifica per qualunque altra forma di investimento, sono, di fatto, privi di tutela, essendo costantemente sottoposti, in assenza di una adeguata regolamentazione del settore, alla loro perdita, parziale o totale, in caso di fallimento dell'impresa costruttrice;

le innovazioni introdotte nel codice civile in materia di trascrizione dei contratti preliminari dall'articolo 3 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, non hanno avuto gli esiti attesi, sia per l'assenza di iniziative dirette alla divulgazione delle possibilità offerte ai promissari acquirenti dalle nuove disposizioni, sia per le resistenze alla loro applicazione poste dalle imprese costruttrici;

per le cooperative di abitazione, la particolare natura del rapporto che lega i soci prenotatari alla cooperativa alla quale appartengono richiede una disciplina specifica che, da un lato, rafforzi la diretta partecipazione dei soci ai programmi cooperativi, come previsto dal disegno di legge di delega al Governo per la riforma del diritto societario in corso di esame da parte della Camera dei deputati, e, dall'altro, valorizzi la mutualità interna ed esterna delle cooperative di abitazione anche per fare fronte alle eventuali situazioni di crisi che possono verificarsi per alcune di esse,

impegna il Governo:

ad adottare misure dirette a fornire ai promissari acquirenti adeguate garanzie per i capitali investiti nell'acquisto dell'abitazione, attraverso forme di garanzia assicurativa o fideiussoria alle quali siano obbligate le imprese costruttrici e venditrici delle stesse abitazioni;

a prevedere, nello stesso disegno di legge, adeguati incentivi per la costituzione, su iniziativa delle Associazioni nazionali di rappresentanza e tutela delle società cooperative di abitazione, di un Fondo mutualistico di garanzia dei soci prenotatari delle abitazioni realizzate dalle cooperative iscritte all'Albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi di cui all'articolo 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, utilizzando, a tal fine, sia le quote degli utili annuali destinate all'incremento dei Fondi mutualistici disciplinati dall'articolo 11 della stessa legge n. 59, sia le quote di riserva accantonate dalle regioni ai sensi dell'articolo 4 della legge 17 febbraio 1992, n. 179.

---

(\*) Accolto dal Governo

---

**9.4885.801** (già em. 80.1008)

BRUNO GANERI, MONTAGNINO, PELELLA, GERMANÀ

**Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 4885,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a risolvere le problematiche di cui all'emendamento 80.1008, valutando l'opportunità di un allargamento della platea degli aventi diritto ai comuni sottoscrittori dei patti territoriali approvati entro il 30 giugno 2000.

---

(\*) Accolto dal Governo

---

**9.4885.802** (già em. 80.1066)

MORO, STIFFONI

**Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 4885,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a risolvere le problematiche di cui all'emendamento 80.1066.

---

(\*) Accolto dal Governo

---

**9.4885.803** (già em. 80.1202) (Nuovo testo)

BOSI, TAROLLI, PIREDDA, BIASCO

**Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 4885, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)»,

considerato:

che da tempo si lamenta l'inadeguatezza degli strumenti normativi vigenti per la lotta agli illeciti commessi con i sistemi informatici ed in particolare con Internet;

che il Ministero dell'interno, d'intesa con il Ministero delle comunicazioni, si è impegnato al perseguimento dei reati commessi con i sistemi informatici per mezzo del Servizio di polizia postale e comunicazioni;

che ad oggi non esiste in Italia una normativa specifica che sia volta all'individuazione dei cittadini o delle persone giuridiche che attivano siti Internet;

che, altresì, non esiste una legge che imponga la registrazione degli utenti e dei fruitori dei servizi offerti dai siti Internet;

che tale vuoto legislativo consente un uso spregiudicato dei sistemi informatici con grave danno per le fasce più deboli dei cittadini ed in particolare dei minori;

che, tenuto conto di quanto suddetto, i *providers* italiani non sono tenuti a conoscere, o a farsi garanti, dei dati anagrafici di coloro che utilizzano i loro servizi;

che il suddetto vuoto legislativo non consente il totale perseguimento di coloro che commettono reati punibili e previsti dal codice penale quali: gioco d'azzardo, violenza privata, corruzione di minorenni, induzione alla prostituzione, circonvenzione d'incapace, spaccio di sostanze stupefacenti, esercizio abusivo della professione medica, truffa aggravata, istigazione al suicidio e molti altri ancora,

impegna il Governo:

ad elaborare un disegno di legge finalizzato a rendere più agevole la prevenzione e la lotta ai suddetti reati commessi con i sistemi informatici ed in particolare Internet.

---

(\*) Accolto dal Governo con la soppressione in fine dei seguenti capoversi: «ad istituire un registro contenente gli estremi identificativi dei *providers* e di singoli cittadini, persone giuridiche e chiunque altro abbia attivato un sito Internet o con qualsiasi suffisso italiano o estero;

a istituire a carico dei *providers* un canone, il cui ammontare sia definito sulla base delle fasce dei contatti medi mensili, ad esclusione dei siti che non divulgano messaggi pubblicitari;

a destinare i proventi riscossi dal Ministero delle finanze, d'intesa col Ministero delle comunicazioni, alla prevenzione dei reati di pedopornografia, al contrasto dell'assenteismo dalla scuola dell'obbligo, all'ammodernamento delle strutture scolastiche pubbliche e private di ogni ordine e grado, al finanziamento delle infrastrutture necessarie per la gestione del registro suddetto e del servizio di polizia postale e delle comunicazioni».

---

**9.4885.804** (già em. 80.1077)

MAZZUCA POGGIOLINI, D'URSO

**Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 4885,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a risolvere le problematiche di cui all'emendamento 80.1077.

---

(\*) Accolto dal Governo

**9.4885.806** (già em. 80.1092)

D'ONOFRIO, BOSI, TAROLLI

**Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 4885,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a risolvere le problematiche di cui all'emendamento 80.1092.

---

(\*) Accolto dal Governo

**9.4885.807** (già em. 80.1096)

PIATTI, SCIVOLETTO, PREDÀ, MURINEDDU, CONTE, BARRILE, SARACCO,  
BATTAFARANO, FIGURELLI

**Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 4885,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a risolvere le problematiche di cui all'emendamento 80.1096.

---

(\*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI  
DOPO L'ARTICOLO 80

**80.0.1000** (già 68.0.16)

TIRELLI, MORO

**Accantonato**

*Dopo l'articolo 80, inserire il seguente:*

«Art. 80-bis.

*(Agevolazioni a tutela della famiglia)*

1. Al fine di favorire la natalità e di supportare le famiglie con figli minori nello svolgimento dei compiti di educazione, cura e mantenimento della prole, il presente articolo introduce detrazioni operate sul reddito imponibile dirette al sostegno economico dei nuclei familiari.

2. Per nucleo familiare si deve intendere quello costituito dal contribuente e dai seguenti soggetti con esso conviventi: il coniuge, i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi.

3. È concessa una detrazione dal reddito imponibile del contribuente di un importo pari all'intera somma dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente medesimo relativamente ai tetti di spesa così come rispettivamente definiti nei seguenti punti:

a) spese per alimenti per l'infanzia per un importo complessivamente non superiore a lire 2.000.000 annui per ciascun figlio;

b) spese per articoli sanitari per un importo complessivamente non superiore a lire 2.000.000 per ciascun figlio di età inferiore a 14 anni;

c) la spesa totale a carico della famiglia per i testi scolastici, esclusivamente se indicati nei programmi didattici delle scuole dell'obbligo;

d) la spesa per attività formative pomeridiane di tipo culturale e sportivo per un importo complessivamente non superiore a lire 1.500.000 annui per ciascun figlio minorenni;

e) la spesa per l'acquisto di personal computer e relativi accessori, di strumenti musicali e di strumenti da disegno pittura e scultura per un importo complessivamente non superiore a lire 1.500.000 per ciascun figlio minorenni;

f) la spesa per vacanze-studio per ciascun figlio di età compresa fra i 14 e i 18 anni fino ad un limite massimo di 2.000.000 annui per ciascun figlio. A tal fine non sono computabili le spese per vacanze studio già parzialmente finanziate da enti pubblici, ivi compresi quelle finanziate nell'ambito di programmi dell'Unione europea;

g) la spesa per la retribuzione di una baby-sitter per i bambini sino all'accesso della scuola dell'obbligo, che non frequentino alcuna struttura educativa diurna per l'infanzia pubblica o privata, per un importo non su-

periore a lire 12.000.000 annui per ciascun bambino. Tale detrazione è valida qualora i contribuenti siano residenti in comuni ove non siano istituiti servizi di asilo nido o di scuola materna pubblici o privati ovvero non sia stato possibile l'accesso a tali servizi per l'esaurimento dei posti disponibili;

*h)* le spese per la retribuzione di un assistente domiciliare personale per gli invalidi civili, ciechi civili o sordomuti riconosciuti tali ai sensi della normativa vigente per un importo non superiore a lire 18.000.000 annui. Tale detrazione non è applicabile qualora il costo sostenuto dal contribuente sia imputabile al pagamento di un servizio di assistenza domiciliare erogato da un soggetto pubblico».

---

**80.0.1001** (già 68.0.13)

DE LUCA Athos

**Accantonato**

«Art. 80-bis.

*(Disposizioni a favore di nuclei familiari disagiati)*

1. All'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n.431, dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:

"8-bis. I comuni possono destinare il 10 per cento delle risorse ad essi attribuite per le esigenze abitative di nuclei familiari soggetti a provvedimenti esecutivi di sfratti.

8-ter. I comuni definiscono, con proprio atto deliberativo, i requisiti che i soggetti di cui al comma precedente devono possedere ai fini della fruizione di quota parte delle risorse indicate al medesimo comma"».

---

ARTICOLO 81 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 81.

**Approvato con un emendamento**

*(Disposizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata)*

1. Al personale di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, ferito nell'adempimento del dovere a causa di azioni criminose, ed ai superstiti dello stesso personale, ucciso nelle medesime circostanze, nonchè ai destinatari della legge 20 ottobre 1990, n. 302, è assicurata, a

decorrere dal 1° gennaio 1990, l'applicazione dei benefici previsti dalla citata legge n. 302 del 1990 e dalla legge 23 novembre 1998, n. 407.

2. Non sono ripetibili le somme già corrisposte dal Ministero dell'interno a titolo di risarcimento dei danni, in esecuzione di sentenze, anche non definitive, in favore delle persone fisiche costituite nei procedimenti penali riguardanti il gruppo criminale denominato «Banda della Uno bianca». Il Ministero dell'interno è autorizzato, fino al limite complessivo di 6.500 milioni di lire, a definire consensualmente, anche in deroga alle disposizioni di legge in materia, ogni altra lite in corso con le persone fisiche danneggiate dai fatti criminosi commessi dagli appartenenti al medesimo gruppo criminale.

3. Gli importi già corrisposti a titolo di speciale elargizione di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni, ai superstiti di atti di terrorismo, che per effetto di ferite o lesioni abbiano subito una invalidità permanente non inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa o che comunque abbia comportato la cessazione dell'attività lavorativa, sono soggetti a riliquidazione tenendo conto dell'aumento previsto dall'articolo 2 della legge 20 ottobre 1990, n. 302. I benefici di cui alla medesima legge n. 302 del 1990, spettanti ai familiari delle vittime di atti di terrorismo, in assenza dei soggetti indicati al primo comma dell'articolo 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni, competono, nell'ordine, ai seguenti soggetti in quanto unici superstiti: orfani, fratelli o sorelle o infine ascendenti in linea retta, anche se non conviventi e non a carico.

4. I benefici previsti dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e dalla legge 23 novembre 1998, n. 407, in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1967.

5. Per la concessione di benefici alle vittime della criminalità organizzata si applicano le norme vigenti in materia per le vittime del terrorismo, qualora più favorevoli.

6. All'articolo 11 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, al comma 1, dopo le parole «l'eventuale involontario concorso» sono aggiunte le parole «, anche di natura colposa».

7. Le disposizioni della legge 20 ottobre 1990, n. 302, si applicano anche in presenza di effetti invalidanti o letali causati da attività di tutela svolte da corpi dello Stato in relazione al rischio del verificarsi dei fatti delittuosi indicati nei commi 1 e 2 dell'articolo 1 della legge medesima.

## EMENDAMENTI

**81.100** (già 70.1)

SENESE

**Approvato**

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Il Ministero della difesa è autorizzato, fino al limite complessivo di 10 miliardi di lire, in ragione di 5 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002, a definire consensualmente, anche in deroga alle disposizioni di legge in materia, ogni lite in corso con le persone fisiche che hanno subito danni a seguito del naufragio della nave "Kaider I Rades A451" avvenuto nel canale di Otranto il 28 marzo 1997».

*Conseguentemente alla tabella C, apportare le seguenti variazioni:*

Ministero delle finanze:

Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:

– Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (2.1.2.9 Agenzia delle entrate – capp. 1654, 1655; 2.2.1.4 – Agenzia delle entrate – cap 7051)

2001: – 5.000;  
2002: – 5.000;  
2003: –.

---

**81.1001** (già 70.2)

RUSSO SPENA, SALVATO

**Assorbito**

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Il Ministero della difesa è autorizzato, fino al limite complessivo di 10 mila milioni di lire, a definire consensualmente, anche in deroga alle disposizioni di legge in materia, ogni lite in corso con le persone fisiche che hanno subito danni a seguito del naufragio della nave "Kader I Rades A451" avvenuto nel canale di Otranto il 28 marzo 1997».

*Conseguentemente all'articolo 80, tabella A, apportare le seguenti variazioni (in miliardi):*

Ministero dell'interno:

2001: – 10;  
2002: – 5;  
2003: – 5;



Ministero di giustizia:

2001: - 23;

2002: - ;

2003: - .

---

**81.1002** (già 70.4)

SEMENZATO, MANCONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO di RICCO, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, RONCHI, SARTO, DE LUCA Michele, BONFIETTI, ANDREOTTI, BRUNO GANERI, PELELLA, MARCHETTI, SALVATO, SCOPELLITI

**Assorbito**

*Dopo il comma 2, è inserito il seguente:*

«2-bis. Il Ministero della difesa è autorizzato, fino al limite complessivo di 10.000 milioni di lire, a definire consensualmente, anche in deroga alle disposizioni di leggi in materia, ogni lite in corso con le persone fisiche che hanno subito danni a seguito del naufragio della nave "Kater I Rades A451" avvenuto nel canale di Otranto il 28 marzo 1997».

*Conseguentemente, all'articolo 143, comma 1, tabella A, Ministero dell'interno apportare le seguenti variazioni (in miliardi di lire):*

2001: - 10.

---

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI  
DOPO L'ARTICOLO 81

**81.0.1000** (già 70.0.4)

NIEDDU

**Ritirato**

*Dopo l'articolo 81, inserire il seguente:*

«Art. 81-bis.

1. Coloro che, avendo patito detenzione, sono stati prosciolti ai sensi degli articoli 314 o 643 del codice di procedura penale, possono usufruire delle disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, nei limiti del periodo in cui sono stati ingiustamente detenuti».

---

**81.0.1001** (già 70.0.5)

NIEDDU

**Ritirato**

*Dopo l'articolo 81, inserire il seguente:*

«Art. 81-bis.

1. Il comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, è abrogato».

---

ARTICOLO 82 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE,  
IDENTICO ALL'ARTICOLO 71 APPROVATO DALLA CAMERA DEI  
DEPUTATI

Art. 82.

**Approvato con un emendamento**

*(Incentivi all'occupazione dei lavoratori anziani)*

1. Per favorire l'occupabilità dei lavoratori anziani, a decorrere dal 1° aprile 2001, ai lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano maturato i requisiti minimi di cui alla tabella B allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificata ai sensi dell'articolo 59, commi 6 e 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, per l'accesso al pensionamento di anzianità, è attribuita la facoltà di rinunciare all'accredito contributivo relativo all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive della medesima. In conseguenza dell'esercizio della predetta facoltà e per il periodo considerato ai commi 2 e 3, viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative.

2. La facoltà di cui al comma 1 è esercitabile a condizione che:

a) il lavoratore si impegni, al momento dell'esercizio della facoltà medesima, a posticipare l'accesso al pensionamento per un periodo di almeno due anni rispetto alla prima scadenza utile prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà;

b) il lavoratore e il datore di lavoro stipulino un contratto a tempo determinato di durata pari al periodo di cui alla lettera a).

3. La facoltà di cui al comma 1 è esercitabile più volte. Dopo il primo periodo, tale facoltà può essere esercitata anche per periodi inferiori rispetto a quello indicato al comma 2, lettera a).

4. All'atto del pensionamento il trattamento liquidato a favore del lavoratore che abbia perfezionato il diritto al pensionamento esercitando la facoltà di cui al comma 1 risulta pari a quello che sarebbe spettato alla data di inizio del periodo di cui al comma 2, sulla base dell'anzianità contributiva maturata a tale data. Sono in ogni caso salvi gli adeguamenti del trattamento pensionistico spettanti per effetto della rivalutazione automatica al costo della vita durante il periodo di posticipo di cui ai commi 2 e 3.

5. Con uno o più decreti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo, con particolare riferimento all'esercizio della facoltà di cui al comma 1, alla verifica della sussistenza delle condizioni di cui al comma 2 e alla reiterabilità della facoltà medesima di cui al comma 3.

#### EMENDAMENTI

##### **82.1000** (già 71.3)

MORO, STIFFONI

##### **Respinto**

*Al comma 1 dopo il numero: «2001» aggiungere: «previo consenso del datore di lavoro».*

---

##### **82.1001/1**

FLORINO, MACERATINI, MULAS, BONATESTA, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

##### **Respinto**

*All'emendamento 82.1001, dopo le parole: «nonchè ai lavoratori», aggiungere le seguenti: «soci di cooperative in attività ed ai».*

---

**82.1001** (già 71.1)

VEGAS

**Respinto**

*Al comma 1, dopo le parole: «lavoratori dipendenti del settore privato» aggiungere le seguenti: «nonché ai lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche individuate nell'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni.».*

**Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).****82.1002** (già 71.4)

GUBERT, MORO

**Inammissibile**

*Nel comma 1, dopo le parole: «lavoratori dipendenti del settore privato» aggiungere le seguenti: «nonché ai lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche individuate nell'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni.».*

**82.1003** (già 71.5)

STANISCIA

**Ritirato**

*Al comma 1 alla fine del primo periodo sopprimere le parole: «e alle forme sostitutive della medesima.».*

**82.1004** (già 71.6)

PIZZINATO, PELELLA

**Ritirato**

*Alla fine del comma 1 sostituire le parole da: «viene meno» a: «forme assicurative» con le parole: «il 50 per cento dei contributi versati concorre all'incremento dell'ammontare della pensione, calcolato secondo il metodo contributivo pro-rata liquidabile una sola volta; il rimanente 50 per cento è destinato alla regione di residenza ed è finalizzato all'assistenza degli anziani non autosufficienti.».*

**82.1005** (già 71.8)

MORO, STIFFONI

**Ritirato**

*Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «un anno».*

*Conseguentemente, al terzo comma, sopprimere tutta la frase da: «Dopo» in poi.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).****82.1006** (già 71.9)

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

**Respinto**

*Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «almeno due anni» con le seguenti: «almeno un anno».*

**Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).****82.1007** (già 71.10)

PELELLA, SMURAGLIA, MONTAGNINO, GRUOSSO, DONISE, DE MARTINO, PIZZINATO, DIANA LORENZO

**Ritirato**

*Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: «La facoltà di cui al comma 1 è esercitabile più volte, ad eccezione che nelle aree di cui all'obiettivo 1 del Regolamento (CE) n. 1260/1999 nonché in quelle delle regioni Abruzzo e Molise nelle quali detta facoltà è esercitabile una sola volta».*

**82.1011** (già 78.38 Nuovo testo)

PIZZINATO, PELELLA

**V. nuovo testo**

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Per i lavoratori i quali abbiano raggiunto un'anzianità contributiva non inferiore ai 40 anni, prima del raggiungimento dell'età di 60 anni se donna e 65 anni se uomo, sul reddito da attività lavorativa il 40 per cento della contribuzione versata è destinato alle regioni di residenza ed è finalizzato al finanziamento di attività di assistenza agli anziani non

autosufficienti e alle famiglie; il restante 60 per cento concorre all'incremento dell'ammontare della pensione, calcolato secondo il metodo contributivo, a decorrere dal compimento dell'età di quiescenza».

*Conseguentemente, alla tabella A, di cui all'articolo 125, comma 1, apportare le seguenti variazioni:*

2001: -;  
2002: - 10.000;  
2003: - 10.000.

---

**82.1011** (già 78.38 Nuovo testo) (Nuovo testo)

PIZZINATO, PELELLA

**Approvato**

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Per i lavoratori i quali abbiano raggiunto un'anzianità contributiva non inferiore ai 40 anni, prima del raggiungimento dell'età di 60 anni se donna e 65 anni se uomo, e che scelgano di restare in attività, sul loro reddito da attività lavorativa il 40 per cento della contribuzione versata è destinato alle regioni di residenza ed è finalizzato al finanziamento di attività di assistenza agli anziani non autosufficienti e alle famiglie; il restante 60 per cento concorre all'incremento dell'ammontare della pensione, calcolato secondo il metodo contributivo, a decorrere dal compimento dell'età di quiescenza».

---

**82.1008** (già 71.11)

LUBRANO di RICCO, NAPOLI Roberto, LAURIA, CIMINO, MUNDI, NAVA

**Ritirato**

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. All'articolo 16, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, sostituire le parole: "di un biennio" con le seguenti: "di un quadriennio"».

---

**82.1009** (già 71.12)

MORO, STIFFONI

**Respinto**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai lavoratori anziani che espletano, o hanno espletato nel corso della vita la-

vorativa, attività usuranti e in virtù delle quali hanno accesso al pensionamento anticipato di anzianità».

---

**82.1010** (già 71.13)

MAZZUCA POGGIOLINI

**Ritirato**

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. I professionisti che abbiano maturato il diritto alla pensione di vecchiaia secondo i rispettivi ordinamenti, sono esenti da oneri previdenziali e possono esercitare la propria attività con il solo obbligo di iscrizione all'ordine».

**Compensazione Democratici n. 1.**

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

**Compensazione Democratici n. 2.**

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.

**Compensazione Democratici n. 3.**

All'articolo 143, comma 1 nella tabella A apportare le seguenti variazioni: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001: - 1.000.000;  
2002: - 1.000.000;  
2003: - 1.000.000.

---

## ARTICOLO 83 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 83.

**Approvato***(Previdenza giornalisti)*

1. L'articolo 38 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito dal seguente:

«1. L'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" (INPGI) ai sensi delle leggi 20 dicembre 1951, n. 1564, 9 novembre 1955, n. 1122, e 25 febbraio 1987, n. 67, gestisce in regime di sostitutività le forme di previdenza obbligatoria nei confronti dei giornalisti professionisti e praticanti e provvede, altresì, ad analoga gestione anche in favore dei giornalisti pubblicisti di cui all'articolo 1, commi secondo e terzo della legge 3 febbraio 1963, n. 69, titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica. I giornalisti pubblicisti possono optare per il mantenimento dell'iscrizione presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale. Resta confermata per il personale pubblicista l'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi.

2. L'INPGI provvede a corrispondere ai propri iscritti:

a) il trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dall'articolo 35;

b) la pensione anticipata di vecchiaia prevista dall'articolo 37.

3. Gli oneri derivanti dalle prestazioni di cui al comma 2 sono a totale carico dell'INPGI.

4. Le forme previdenziali gestite dall'INPGI devono essere coordinate con le norme che regolano il regime delle prestazioni e dei contributi delle forme di previdenza sociale obbligatoria, sia generali che sostitutive».



2. L'opzione di cui all'articolo 38 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, deve essere esercitata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

---

(\*) Per gli emendamenti aggiuntivi all'articolo 83 e per gli ordini del giorno nn.811 e 812, tutti accantonati, si rinvia alle pagg. 234-295 del fascicolo 3 degli emendamenti agli articoli da 56 a 85 e all'annesso VII, pagg 5-12 .

## ARTICOLO 84 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

### CAPO IV

#### INTERVENTI NEL SETTORE SANITARIO

##### Art. 84.

##### **Approvato con emendamenti**

*(Norme attuative dell'accordo  
Governo-regioni)*

1. La lettera g) del comma 1 dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133, è abrogata. Con decorrenza dal 1° gennaio 2001, il vincolo di destinazione delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, previsto dall' articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, è soppresso. Ciascuna regione è tenuta, per il triennio 2001 – 2003, a destinare al finanziamento della spesa sanitaria regionale risorse non inferiori alle quote che risultano dal riparto dei fondi destinati per ciascun anno al finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

2. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 10 della citata legge n. 133 del 1999 le parole: «delle attività degli istituti di ricovero e cura,» sono soppresse. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, le parole: «di quelle spettanti agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico per le prestazioni e funzioni assistenziali rese nell'anno 2000 strettamente connesse all'attività di ricerca corrente e finalizzata di cui al programma di ricerca sanitaria previsto dall'articolo 12-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,» sono soppresse. L'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 56 del 2000 è abrogato.

3. L'importo di lire 30.000 miliardi di cui all'articolo 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, è elevato a lire 34.000 miliardi.

4. Nel rispetto degli adempimenti assunti dal Paese con l'adesione al patto di stabilità e crescita, a decorrere dall'anno 2001, le singole regioni, contestualmente all'accertamento dei conti consuntivi sulla spesa sanitaria

da effettuare entro il 30 giugno dell'anno successivo, sono tenute a provvedere alla copertura degli eventuali disavanzi di gestione, attivando nella misura necessaria l'autonomia impositiva con le procedure e modalità di cui ai commi 5, 6 e 7. I disavanzi possono essere coperti dalle regioni attingendo a risorse proprie e comunque senza ricorrere a mutui.

5. I Ministri della sanità, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, procedono sulla base delle risultanze delle gestioni sanitarie ad accertare gli eventuali disavanzi delle singole regioni, ad individuare le basi imponibili dei rispettivi tributi regionali e a determinare le variazioni in aumento di una o più aliquote dei tributi medesimi, in misura tale che l'incremento di gettito copra integralmente il predetto disavanzo.

6. Entro il 31 ottobre di ciascun anno le regioni interessate deliberano, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo, l'aumento delle aliquote dei tributi di spettanza nei termini stabiliti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

7. In caso di inerzia delle amministrazioni regionali nell'adozione delle misure di cui al comma 6, il Governo, previa diffida alle regioni interessate a provvedere agli adempimenti di competenza entro trenta giorni, adotta, entro e non oltre i successivi trenta giorni, le forme d'intervento sostitutivo previste dalla normativa vigente.

8. All'articolo 28, comma 14, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il secondo periodo è abrogato.

## EMENDAMENTI

**84.1000** (già 73.1)

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

**Respinto**

*Sopprimere l'articolo.*

**Conseguentemente compensazioni PRC (v. emend. 2.10).**

---

**84.1001** (già 73.2)

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

**Respinto**

*Sopprimere il comma 1.*

**Conseguentemente compensazioni PRC (v. emend. 2.10).**

---

**84.1002** (già 73.3)

TIRELLI, MORO

**Precluso**

*Sopprimere il comma 1.*

**84.1003** (già 73.4)

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

**Respinto**

*Sopprimere il primo periodo.*

**Conseguentemente compensazioni PRC (v. emend. 2.10).**

---

**84.1004** (già 73.8)

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

**Respinto**

*Sopprimere il comma 2.*

**Conseguentemente compensazioni PRC (v. emend. 2.10).**

---

**84.1005** (già 73.9)

TOMASSINI, DE ANNA, BRUNI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA,  
LAURO

**Respinto**

*Sopprimere il comma 3.*

---

**84.1006** (già 73.5)

TIRELLI, MORO

**Respinto. Ritirato**

*Al comma 3 sostituire le parole: «34.000 miliardi» con le seguenti: «35.000 miliardi».*

**Conseguentemente coperture LFNP (v. emend. 2.40).**

---

**84.1007** (già 73.12)

DE ANNA, TOMASSINI, BRUNI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

**Respinto**

*Al comma 3, aggiungere in fine, il seguente periodo: «In sede di riparto delle risorse aggiuntive per i programmi di edilizia sanitaria devono essere privilegiate le regioni che negli ultimi tre anni hanno contratto minori debiti nel settore sanitario».*

---

**84.1008/1**

PAPPALARDO, FERRANTE

**Ritirato e trasformato nell'odg n. 841**

*All'emendamento 84.1008, dopo la parola: «socio-sanitaria» aggiungere, in fine: «Le strutture collegate con i finanziamenti così assegnati avranno un vincolo di destinazione trentennale agli scopi di cui al primo comma».*

---

**84.1008** (già 73.7)

PAPPALARDO, FERRANTE

**V. nuovo testo**

*Al comma 3, aggiungere il seguente:*

*«3-bis. Alla assegnazione delle risorse finanziarie previste dal decreto del Ministro della sanità 28 settembre 1999, in applicazione della legge 26 febbraio 1999, n. 39, sono ammessi anche i progetti presentati da istituzioni e organismi a scopo non lucrativo che svolgono attività nel settore dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria».*

---

**84.1008** (già 73.7) (Nuovo testo)

PAPPALARDO, FERRANTE

**Approvato***Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3-bis. Per l'attivazione o la realizzazione delle strutture di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, le regioni possono stipulare convenzioni con istituzioni o organismi a scopo non lucrativo che dispongano di strutture dedicate all'assistenza palliativa e di supporto prioritariamente per i pazienti affetti da patologia neoplastica terminale. All'assegnazione delle risorse finanziarie previste dal decreto del Ministro della sanità 28 settembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 7 marzo 2000, in applicazione del predetto decreto-legge n. 450 del 1998, convertito in legge dalla citata legge n. 39 del 1999, sono ammessi anche i progetti presentati da istituzioni e organismi a scopo non lucrativo che svolgono attività nel settore dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria. In entrambi i casi i finanziamenti assegnati alle regioni possono essere finalizzati alla realizzazione, alla ristrutturazione e all'adeguamento di strutture con vincolo di destinazione trentennale agli scopi di cui al primo periodo».

**84.1009** (già 73.14)

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

**Respinto***Sopprimere il comma 4.***Conseguentemente compensazioni PRC (v. emend. 2.10).****84.1010** (già 73.15)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO, MONTELEONE

**Ritirato***Sopprimere il comma 4.***Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).**

**84.1011** (già 73.16)

MANARA, MORO

**Respinto**

*Sopprimere il comma 4.*

**Compensazioni LFNP (v. emend. 2.40).**

---

**84.1012** (già 73.17)

TOMASSINI, DE ANNA, BRUNI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

**Respinto**

*Sopprimere il comma 4.*

**Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**

---

**84.1013** (già 73.23)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO, MONTELEONE

**Ritirato**

*Al comma 4, sopprimere le parole da: «sono tenute a provvedere alla copertura degli eventuali disavanzi di gestione» fino alla fine del comma.*

**Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).**

---

**84.1014** (già 73.24)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO, MONTELEONE

**Ritirato**

*Al comma 4, dopo le parole: «di gestione», aggiungere le seguenti: «non dovute a cause oggettive e indipendenti»*

**Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).**

---

**84.1015** (già 73.19)

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

**Respinto**

*Al comma 4, dopo le parole: «di gestione», aggiungere le altre: «non dovute a cause oggettive e indipendenti».*

**Conseguentemente compensazioni PRC (v. emend. 2.10).****84.1016** (già 73.22)

DE ANNA, TOMASSINI, BRUNI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

**Respinto**

*Al comma 4 sostituire le parole da: «attivando» fino alla fine del comma con le seguenti: «entro il 31 ottobre di ciascun anno esse deliberano, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo gli interventi per riequilibrare la gestione delle spese sanitarie, dandone comunicazione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.*

*Conseguentemente, sopprimere i commi 5 e 6.*

**84.1017** (già 73.25)

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ

**Ritirato**

*Al comma 4 sono soppresse le parole: «attivando nella misura massima l'autonomia impositiva».*

*Il comma 5 è sostituito dal seguente:*

«5. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, accertato, sulla base delle risultanze delle gestioni sanitarie, l'eventuale disavanzo, provvedono a destinare le necessarie misure correttive al fine di coprire integralmente il predetto disavanzo. Il piano finanziario comprendente le suddette misure è comunicato alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano».

*Conseguentemente sopprimere i commi 6 e 7.*

**84.2000**

IL GOVERNO

**Approvato**

*Al comma 4 sopprimere l'ultimo periodo.*

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 6, sostituire la cifra: «1.700» con la cifra: «1.900».*

*Conseguentemente, alla tabella A, Ministero del lavoro e della previdenza sociale, apportare la seguente modifica:*

2001: - 200.

---

**84.1018** (già 73.26)

TOMASSINI, DE ANNA, BRUNI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

**Respinto**

*Sopprimere il comma 5.*

**Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**

---

**84.1019** (già 73.27)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO, MONTELEONE

**Ritirato**

*Sopprimere il comma 5.*

**Compensazioni del Gruppo Alleanza nazionale (v. emend. 2.60).**

---

**84.1020** (già 73.28)

MANARA, MORO

**Respinto. Ritirato**

*Sopprimere il comma 5.*

**Compensazioni LFNP (v. emend. 2.40).**

---



**84.1021** (già 73.29)

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

**Respinto**

*Sopprimere il comma 5.*

**Conseguentemente compensazioni PRC (v. emend. 2.10).**

---

**84.1022** (già 73.30)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO, MONTELEONE

**Ritirato**

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Le Regioni procederanno ad accertare sulla base delle risultanze delle gestioni sanitarie i propri eventuali disavanzi e determineranno autonomamente le variazioni in aumento di una o più aliquote dei tributi propri, in misura tale che l'incremento di gettito copra integralmente il predetto disavanzo».

---

**84.1023** (già 73.31)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO, MONTELEONE

**Ritirato**

*Al comma 5, sopprimere le parole da: ad individuare fino alla fine del periodo.*

**Compensazioni del Gruppo Alleanza nazionale (v. emend. 2.60).**

---

**84.1024** (già 73.33)

TOMASSINI, DE ANNA, BRUNI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

**Respinto**

*Al comma 5, sopprimere le parole: «I Ministri della sanità, del tesoro, bilancio e programmazione economica e delle finanze previa d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato».*

---

**84.1025** (già 73.32)

TOMASSINI, DE ANNA, BRUNI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA,  
LAURO

**Respinto**

*Al comma 5, sostituire le parole: «ad accertare gli eventuali disavanzi delle singole regioni» con le seguenti: «ad accertare gli eventuali disavanzi di competenza».*

**Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**

---

**84.1026** (già 73.34)

MANARA, MORO

**Ritirato**

*Sopprimere il comma 6.*

**Compensazioni LFNP (v. emend. 2.40).**

---

**84.1027** (già 73.35)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO, MONTELEONE

**Ritirato**

*Sopprimere il comma 6.*

**Compensazioni del Gruppo Alleanza nazionale (v. emend. 2.60).**

---

**84.1028** (già 73.36)

TOMASSINI, DE ANNA, BRUNI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA,  
LAURO

**Respinto**

*Sopprimere il comma 6.*

**Compensazioni del gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**

---

**84.1029** (già 73.37)

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

**Respinto**

*Sopprimere il comma 6.*

**Conseguentemente compensazioni PRC (v. emend. 2.10).**

---

**84.1030** (già 73.38)

TOMASSINI, DE ANNA, BRUNI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA,  
LAURO

**Respinto**

*Al comma 6, sopprimere le seguenti parole: «nei termini stabiliti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano».*

---

**84.1031** (già 73.40)

MANARA, MORO

**Ritirato**

*Il comma 7 è abrogato.*

**Compensazioni LFNP (v. emend. 2.40).**

---

**84.1032** (già 73.41)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO, MONTELEONE

**Ritirato**

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. La conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, previa diffida alle regioni interessate a provvedere agli adempimenti di competenza entro trenta giorni, attiva, entro e non oltre i successivi trenta giorni, forme di intervento sostitutivo previste dalla normativa vigente».

**Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).**

---

**84.1033** (già 73.42)

TOMASSINI, DE ANNA, BRUNI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

**Respinto**

*Al comma 7, sostituire le parole: «30 giorni» con le seguenti: «90 giorni».*

**Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**

---

**84.1034** (già 73.43)

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

**Le parole da: «Dopo il comma 7» a: «ed integrazioni» respinte; seconda parte preclusa**

*Dopo il comma 7, inserire i seguenti:*

*«7-bis. Le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 acquistano efficacia dal momento della definizione puntuale dei livelli uniformi di assistenza, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modifiche ed integrazioni.*

*7-ter. A seguito della definizione dei citati livelli, la variazione di aliquote dei tributi regionali, in relazione alla necessità di copertura dei disavanzi sanitari, è consentita solo per la parte dei disavanzi riconducibile alla fornitura, da parte della regione, di livelli di assistenza superiori a quelli uniformi».*

**Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**

---

**84.1035** (già 73.44)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

**Precluso**

*Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

*«7-bis. Le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 acquistano efficacia dal momento della definizione puntuale dei livelli uniformi di assistenza, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modifiche ed integrazioni.*

*7-ter. A seguito della definizione dei citati livelli, la variazione di aliquote dei tributi regionali, in relazione alla necessità di copertura dei disavanzi sanitari, è consentita solo per la parte dei disavanzi riconducibile*

alla fornitura, da parte della Regione, di livelli di assistenza superiori a quelli uniformi».

#### **Compensazioni LFNP (v. emend. 2.40).**

---

#### **84.1036 (già 73.45)**

MACERATINI, MANTICA, CUSIMANO, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO, MONTELEONE

#### **Precluso**

*Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

«7-bis. Le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 acquistano efficacia dal momento della definizione puntuale dei livelli uniformi di assistenza di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modifiche ed integrazioni.

7-ter. A seguito della definizione dei citati livelli, la variazione di aliquote dei tributi regionali, in relazione alla necessità di copertura dei disavanzi sanitari, è consentita solo per la parte dei disavanzi riconducibile alla fornitura, da parte della Regione, di livelli di assistenza superiori a quelli uniformi

7-quater. La Regione non può tuttavia modificare le aliquote dell'I-RAP, ai fini della copertura di disavanzi riconducibili a livelli di assistenza sanitaria superiori a quelli uniformi».

#### **Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 2.60).**

---

#### **84.2001**

CAMERINI, DE MARTINO Guido, PALUMBO, MARINO, MASULLO, PELELLA, DONISE, LUBRANO di RICCO

#### **V. Nuovo testo**

*Al comma 8, premettere i seguenti periodi:* «All'articolo 32, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che ha modificato l'articolo 3, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificato dal comma 21 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il primo periodo, dalle parole: "all'articolo 3" alle parole: "o la locazione" è sostituito dal seguente: "i beni mobili e immobili degli ex ospedali psichiatrici sono destinati in via prioritaria dalle aziende sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere competenti alla produzione di reddito attraverso la vendita, anche parziale, degli stessi, con diritto di prelazione per gli enti pubblici, o la locazione. Il secondo periodo, dalle parole: "dopo il terzo" alle parole: "di carattere sanitario", è sostituito dal seguente: "qualora risultino disponibili ulteriori somme, dopo l'attuazione di quanto previsto dai predetti piano sanitario nazionale 1998-2000, Progetto obiettivo

1998-2000 e relativi progetti regionali di attuazione, le aziende sanitarie potranno utilizzarle per altre attività di carattere sanitario"».

---

**84.2001** (Nuovo testo)

CAMERINI, DE MARTINO Guido, PALUMBO, MARINO, MASULLO, PELELLA, DONISE, LUBRANO di RICCO

**Approvato con preannuncio di coordinamento**

*Al comma 8, premettere i seguenti periodi:* «All'articolo 3, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «I beni mobili e immobili degli ex ospedali psichiatrici, già assegnati o da destinare alle aziende sanitarie locali o alle aziende ospedaliere, sono da esse a loro volta destinati alla produzione di reddito attraverso la vendita, anche parziale, degli stessi, con diritto di prelazione per gli enti pubblici, o la locazione».

---

**ORDINI DEL GIORNO****9.4885.710**

MACERATINI, CURTO, PEDRIZZI, MANTICA, CUSIMANO, MONTELEONE, COZZOLINO, CASTELLANI Carla, COLLINO

**Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2001, considerato che:

diversi canali di finanziamento, previsti per gli ospedali classificati, sono stati interrotti con l'avvio, dal 1° gennaio 1995, del nuovo sistema di finanziamento non più per diaria, ma per tariffa per patologia trattata, parziale ed onnicomprensiva;

lo stesso Ministero della sanità, con note del giugno 1997, ha affermato, esplicitamente, che non è giustificabile una disparità di trattamento nei confronti degli ospedali classificati che «devono essere equiparati, a tutti gli effetti, agli ospedali del servizio sanitario nazionale»,

impegna il Governo:

ad operare, in sede di Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, affinché:

a) le regioni assicurino, nel rispetto della normativa vigente, agli istituti ed enti operanti nel settore sanitario e assistenziale, in forza della loro natura, un finanziamento sufficiente a garantire la copertura econo-

mica degli oneri connessi ai rinnovi contrattuali del personale, per la parte in cui questi conseguono alla disciplina recata dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229;

b) le regioni siano disponibili a ricomprendere i predetti enti ed istituti nella programmazione degli interventi di riqualificazione edilizia e tecnologica finanziabili ai sensi dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, con conseguente adozione, da parte del Governo, di ogni iniziativa necessaria a garantire l'accesso ai finanziamenti da parte degli enti ed istituti in questione, con vincolo di destinazione trentennale al Servizio sanitario nazionale delle strutture e dei macchinari oggetto degli interventi finanziati.

---

(\*) Accolto dal Governo

---

**9.4885.841** (già em. 84.1008/1)

MASCIONI, CALVI, FERRANTE, PAPPALARDO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2001,

considerato che nella città di Ancona si sono registrati inquietanti episodi che hanno determinato gravi danni a causa del fuoco alla maggiore struttura sanitaria delle Marche, l'ospedale Umberto I -Torrette di Ancona;

considerato che all'articolo 84, comma 3, del disegno di legge finanziaria per il 2001 vi è un incremento di 4.000 miliardi in conto capitale per l'edilizia sanitaria;

impegna il Governo

a tenere conto della particolare situazione determinatasi nella città di Ancona in sede di riparto alle regioni dei 4.000 miliardi aggiuntivi a quelli previsti dalla legge n. 67 del 1988

---

(\*) Accolto dal Governo

---

## ARTICOLO 85 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 85.

**Approvato***(Eliminazione progressiva dei ticket sanitari)*

1. Alla realizzazione degli obiettivi di spesa programmati nell'accordo Governo-regioni concorrono le disposizioni contenute negli articoli 86, 87, 88 e 89.

2. In vista della progressiva eliminazione della partecipazione degli assistiti al costo delle prestazioni sanitarie erogate dal Servizio sanitario nazionale, è sospesa l'efficacia delle seguenti disposizioni del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124:

- a) articolo 1, comma 2, e comma 3, lettera a);
- b) articolo 2, comma 1, lettere c) ed e);
- c) articolo 3, comma 1; comma 2, ad eccezione dell'ultimo periodo; comma 3, primo e secondo periodo; commi 4, 5, 6, 7 e 8; comma 9, primo periodo;
- d) articoli 4 e 6;
- e) articolo 7, comma 1, lettera b), limitatamente alle parole: «sia alla situazione economica del nucleo familiare, sia» e comma 2;
- f) articolo 8, comma 4.

3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 86, sono confermate le modalità di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie stabilite dall'articolo 8, comma 15, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, e dagli articoli 68 e 70 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nonché le esenzioni in relazione al reddito stabilite dallo stesso articolo 8 della citata legge n. 537 del 1993.

## EMENDAMENTI

**85.1000** (già 74.1)

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

**Respinto***Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 74. - 1. A partire dal 1° gennaio 2001, le quote di partecipazione dei cittadini alle spese per prestazioni sanitarie di carattere medico,



diagnostico, terapeutico, ospedaliero, farmaceutico e – ove presente – di pronto soccorso, sono abolite».

**Conseguentemente compensazioni PRC vedi emendamento 2.10 (v. emend. 2.10).**

---

**85.1001** (già 74.2)

TIRELLI, MORO

**Respinto**

*Sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:*

«2. A partire dal 1° gennaio 2001 le quote di partecipazione dei cittadini alla spesa per prestazioni sanitarie sono soppresse».

**Compensazione del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).**

---

## ORDINE DEL GIORNO

**9.4885.711**

MACERATINI, MONTELEONE, CASTELLANI Carla, COZZOLINO, SPECCHIA, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

**Riferito all'articolo 86 e ritirato**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2001, premesso che:

le previsioni normative di cui all'articolo 85, comma 10, turbano le legittime aspettative dei soggetti destinatari di detta norma;

l'abbattimento, dall'80 al 40 per cento, dell'aliquota di deducibilità fiscale è tale da compromettere previsioni e decisioni orientate dalla significatività del beneficio inizialmente legiferato;

la innovazione riduttiva, nel corso dell'esercizio di bilancio, crea un grave onere aggiuntivo per il settore farmaceutico, stimato dal Governo in 370 miliardi per il 2001 e 210 miliardi, a regime;

la retroattività al 2000 di tale nuova misura fiscale, oltre a motivare gravi sospetti di incostituzionalità (per il carattere discriminatorio rispetto al resto dell'industria) si appalesa iniqua e disarticolata piani economici aziendali e la sottesa programmazione;

è seriamente paventabile il rischio del blocco dei piani di investimenti produttivi da parte di dette imprese,

impegna il Governo:

a rivedere tali scelte ponderando adeguatamente il danno che sicuramente deriverebbe alle necessarie iniziative a sostegno della formazione del personale medico e paramedico e della ricerca scientifica in generale.

---

## ARTICOLO 86 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

### Art. 86.

#### **Accantonato**

*(Riduzione dei ticket e disposizioni in materia di spesa farmaceutica)*

1. A decorrere dal 1° luglio 2001, è soppressa la classe di cui all'articolo 8, comma 10, lettera *b*), della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Entro il 31 gennaio 2001 e con effetto dal 1° luglio 2001, la Commissione unica del farmaco provvede ad inserire, per categorie terapeutiche omogenee, nelle classi di cui all'articolo 8, comma 10, lettera *a*) e lettera *c*), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, i medicinali attualmente inseriti nella classe di cui alla lettera *b*) dello stesso comma 10, sulla base della valutazione della loro efficacia terapeutica e delle loro caratteristiche prevalenti.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2001 è abolita ogni forma di partecipazione degli assistiti al costo delle prestazioni farmaceutiche relative ai medicinali collocati nelle classi *a*) e *b*) di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con esclusione di quelle previste dal comma 26 del presente articolo.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2002 l'importo indicato al comma 15 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è ridotto da lire 70.000 a lire 23.000; a decorrere dal 1° gennaio 2003 è abolita ogni forma di partecipazione degli assistiti al costo delle prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2001, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, lettera *a*), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, e secondo le indicazioni del Piano sanitario nazionale, sono escluse dalla partecipazione al costo e, quindi, erogate senza oneri a carico dell'assistito al momento della fruizione, le seguenti prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale e di laboratorio, finalizzate alla diagnosi precoce dei tumori dell'apparato genitale femminile, del carcinoma e dei precancerosi del colon retto:

*a*) mammografia, ogni due anni, a favore delle donne in età compresa tra 45 e 69 anni;

*b*) esame citologico cervico-vaginale (PAP test), ogni tre anni, a favore delle donne in età compresa tra 25 e 65 anni;

c) colonscopia, ogni cinque anni, a favore della popolazione di età superiore a 45 anni e della popolazione a rischio individuata secondo criteri determinati con decreto del Ministro della sanità.

5. Sono altresì erogati senza oneri a carico dell'assistito gli accertamenti diagnostici e strumentali specifici per le patologie neoplastiche nell'età giovanile in soggetti a rischio di età inferiore a 45 anni, individuati secondo criteri determinati con decreto del Ministro della sanità.

6. Le risorse disponibili per il Servizio sanitario nazionale sono aumentate di lire 1.700 miliardi per l'anno 2001, di lire 1875 miliardi per l'anno 2002, di lire 2375 miliardi per l'anno 2003 e di lire 2.165 miliardi a decorrere dall'anno 2004.

7. Per ciascuno degli anni 2002 e 2003 le politiche proposte dalle regioni, i comportamenti prescrittivi dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta del distretto relativamente alle prestazioni farmaceutiche, diagnostiche, specialistiche e ospedaliere, nonché la politica dei prezzi dei farmaci e delle prestazioni convenzionate, dovranno contenere la crescita della spesa sanitaria nella misura pari, per il 2002, almeno all'1,3 per cento della spesa relativa nel preconsuntivo nell'anno 2000, ad almeno il 2,3 per cento per il 2003 e ad almeno il 2,5 per cento per il 2004.

8. Per effetto delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 7 le previsioni programmatiche della spesa sanitaria previste per gli anni 2002, 2003 e 2004 sono rideterminate, rispettivamente, nella misura del 3,5, del 3,45 e del 2,9 per cento.

9. A decorrere dal 30 marzo 2002, sulla base dei risultati del monitoraggio è verificato mensilmente l'andamento della spesa sanitaria. qualora tale andamento si discosti dall'effettivo conseguimento degli obiettivi previsti ai commi 7 e 8, le regioni adottano le deliberazioni per il reintegro dei *ticket* soppressi ovvero le altre misure di riequilibrio previste dall'articolo 84, comma 6. In caso di inerzia delle amministrazioni regionali il Governo, previa diffida alle regioni interessate a provvedere agli adempimenti di competenza entro trenta giorni, adotta, entro e non oltre i successivi trenta giorni, le forme di intervento sostitutivo previste dalla normativa vigente.

10. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, quanto a lire 120 miliardi per l'anno 2002 e a lire 830 miliardi per l'anno 2003, mediante utilizzo delle maggiori entrate tributarie connesse alle minori detrazioni conseguenti alla progressiva abolizione dei *ticket* di cui ai commi 2, 3 e 4.

11. All'articolo 19, comma 14, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, le parole: «nella misura dell'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 40 per cento». La disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2000.

12. Entro il 31 gennaio 2001 la Commissione unica del farmaco provvede a individuare le categorie di medicinali destinati alla cura delle

patologie di cui al decreto del Ministro della sanità 28 maggio 1999, n. 329, e il loro confezionamento ottimale per ciclo di terapia, prevedendo *standard* a posologia limitata per l'avvio delle terapie e *standard* che assicurino una copertura terapeutica massima di 28-40 giorni. Il provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*. Sono collocati nella classe di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, i medicinali le cui confezioni non sono adeguate ai predetti *standard*, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento della Commissione unica del farmaco. A decorrere dal settimo mese successivo a quello della data predetta, la prescrivibilità con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale di medicinali appartenenti alle categorie individuate dalla Commissione unica del farmaco è limitata al numero massimo di due pezzi per ricetta. Le regioni e le aziende unità sanitarie locali provvedono all'attivazione di specifici programmi di informazione relativi agli obiettivi e alle modalità prescrittive delle confezioni ottimali, rivolti ai medici del Servizio sanitario nazionale, ai farmacisti e ai cittadini.

13. All'articolo 29, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole: «è ridotto del 5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «è ridotto del 10 per cento in due anni, con riduzione del 5 per cento a decorrere dal 31 gennaio di ciascuno degli anni 2000 e 2001». Allo stesso comma 4 è aggiunto il seguente periodo: «Dalla riduzione di prezzo decorrente dal 31 gennaio 2001, sono esclusi i medicinali con prezzo non superiore a lire 10.000».

14. Il Ministro della sanità stabilisce, con proprio decreto, i requisiti tecnici e le modalità per l'adozione, entro il 31 marzo 2001, della numerazione progressiva, per singola confezione, dei bollini autoadesivi a lettura automatica dei medicinali prescrivibili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale di cui al decreto del Ministro della sanità 29 febbraio 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 5 aprile 1988, e successive modificazioni. A decorrere dal sesto mese successivo alla data di pubblicazione del decreto di cui al precedente periodo, le confezioni dei medicinali erogabili dal Servizio sanitario nazionale devono essere dotate di bollini conformi alle prescrizioni del predetto decreto. Con la stessa decorrenza, i produttori, i depositari ed i grossisti mantengono memoria nei propri archivi del numero identificativo di ciascuno dei pezzi usciti e della destinazione di questi; i depositari, i grossisti ed i farmacisti mantengono memoria nei propri archivi del numero identificativo di ciascuno dei pezzi entrati e della provenienza di questi. La mancata o non corretta archiviazione dei dati comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da lire 3 milioni a lire 18 milioni.

15. All'articolo 68, comma 9, primo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo le parole: «onere a carico del Servizio sanitario nazionale» sono inserite le seguenti: «nonchè i dati presenti sulla ricetta leggibili anche otticamente relativi al codice del medico, al codice dell'assistito ed alla data di emissione della prescrizione».

16. Con decreto del Ministro della sanità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate procedure *standard* per il controllo delle prescrizioni farmaceutiche, anche ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425. Ai fini dell'applicazione delle predette procedure, sono organizzati corsi di formazione per funzionari regionali, a cura del Dipartimento competente per la valutazione dei farmaci e la farmacovigilanza del Ministero della sanità, nei limiti delle disponibilità di bilancio.

17. Il Ministero della sanità trasmette periodicamente alle regioni i risultati delle valutazioni dell'Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali relative al controllo di cui al comma 16.

18. Entro il 28 febbraio 2001 il Ministro della sanità fissa, con proprio decreto, le modalità per la rilevazione e la contabilizzazione in forma automatica, in ciascuna farmacia convenzionata con il Servizio sanitario nazionale, dell'erogazione di ossigeno terapeutico e della fornitura dei prodotti dietetici di cui al decreto del Ministro della sanità 1° luglio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 9 agosto 1982, dei dispositivi protesici monouso di cui al decreto del Ministro della sanità 27 agosto 1999, n. 332, dei prodotti per soggetti affetti da diabete mellito di cui al decreto del Ministro della sanità 8 febbraio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 17 febbraio 1982, ed i conseguenti obblighi cui sono tenuti i farmacisti.

19. Le disposizioni sulla contrattazione dei prezzi previste dall'articolo 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applicano sino al 31 dicembre 2001 anche ai medicinali autorizzati in Italia secondo la procedura del mutuo riconoscimento.

20. La Commissione unica del farmaco può stabilire, con particolare riferimento ai farmaci innovativi di cui al regolamento CEE n. 2309/93 del Consiglio, del 22 luglio 1993, che la collocazione di un medicinale nella classe di cui all'articolo 8, comma 10, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sia limitata ad un determinato periodo di tempo e che la conferma definitiva della sua erogabilità a carico del Servizio sanitario nazionale sia subordinata all'esito favorevole della verifica, da parte della stessa Commissione, della sussistenza delle condizioni dalla medesima indicate.

21. La commissione per la spesa farmaceutica, prevista dall'articolo 36, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è ricostituita con il compito di monitorare l'andamento della spesa farmaceutica pubblica e privata e di formulare proposte per il governo della spesa stessa. La commissione può essere sentita dal Ministro della sanità sui provvedimenti generali che incidono sulla spesa farmaceutica pubblica e svolge le ulteriori funzioni consultive attribuite dallo stesso Ministro. Con decreto del Ministro della sanità sono definiti la composizione e le modalità di funzionamento della commissione, le specifiche funzioni alla stessa demandate,

nonchè i termini per la formulazione dei pareri e delle proposte. Nella composizione della commissione è comunque assicurata la presenza di un rappresentante degli uffici di livello dirigenziale e generale competenti nella materia dei medicinali e della programmazione sanitaria del Ministero della sanità, nonché di rappresentanti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle regioni, dei produttori farmaceutici, dei grossisti, dei farmacisti, della federazione nazionale dell'ordine dei medici. La commissione per la spesa farmaceutica si avvale, per lo svolgimento delle funzioni ad essa attribuite, dei dati e delle elaborazioni forniti dall'Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali.

22. Per specifici progetti di ricerca scientifica e sorveglianza epidemiologica, tesi a garantire una migliore definizione della sicurezza d'uso di medicinali di particolare rilevanza individuati con provvedimento della Commissione unica del farmaco, il Ministro della sanità, per un periodo definito e limitato, e relativamente alla dispensazione di medicinali con onere a carico del Servizio sanitario nazionale, può concordare con le organizzazioni maggiormente rappresentative delle farmacie e dei distributori intermedi che alle cessioni di tali medicinali non si applichino le quote di spettanza dei grossisti e delle farmacie nè lo sconto a carico delle farmacie, previsti dall'articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni. L'accordo è reso esecutivo con decreto del Ministro della sanità da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*. Le cessioni di cui al presente comma non sono soggette al contributo di cui all'articolo 5, secondo comma, del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1977, n. 395, ed al contributo previsto dall'articolo 15 della convenzione farmaceutica resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 371.

23. Decorsi quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione alla pubblicità di un medicinale di automedicazione ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, la mancata comunicazione all'interessato del provvedimento del Ministero della sanità di accoglimento o di reiezione della domanda medesima equivale a tutti gli effetti al rilascio dell'autorizzazione richiesta. Nell'ipotesi prevista dal precedente periodo, l'indicazione del numero dell'autorizzazione del Ministero della sanità prevista dall'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, è sostituita, ad ogni effetto, dall'indicazione degli estremi della domanda di autorizzazione. Con decreto non regolamentare del Ministro della sanità, su proposta della Commissione di esperti di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, sono approvati criteri e direttive per la corretta formulazione dei messaggi pubblicitari concernenti medicinali di automedicazione, ad integrazione di quanto disciplinato dagli articoli 2, 3, 4 e 5 del citato decreto legislativo.

24. Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative delle farmacie e dei produttori di medicinali di automedicazione, con proprio decreto da emanare entro il 10 luglio 2001, stabilisce criteri per meglio definire le caratteristiche dei medicinali di automedicazione e meccanismi concorrenziali per i prezzi, ed individua misure per definire un ricorso corretto ai medicinali di automedicazione in farmacia, anche attraverso campagne informative rivolte a cittadini ed operatori sanitari.

25. Le variazioni dei prezzi dei medicinali collocati nella classe c) di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, devono essere comunicate al Ministero della sanità, al CIPE e alla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani almeno quindici giorni prima della data di applicazione dei nuovi prezzi, da indicare nella comunicazione medesima.

26. A decorrere dal 1° luglio 2001, i medicinali non coperti da brevetto aventi uguale composizione in principi attivi, nonchè forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio, numero di unità posologiche e dosi unitarie uguali, sono rimborsati al farmacista dal Servizio sanitario nazionale fino a concorrenza del prezzo medio ponderato dei medicinali aventi prezzo non superiore a quello massimo attribuibile al generico secondo la legislazione vigente. Ai fini del presente comma sono considerate equivalenti tutte le forme farmaceutiche solide orali. Qualora il medico prescriba un medicinale avente prezzo maggiore del prezzo rimborsabile dal Servizio sanitario nazionale ai sensi del presente comma, la differenza fra i due prezzi è a carico dell'assistito; il medico è, in tale caso, tenuto ad informare il paziente circa la disponibilità di medicinali integralmente rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale e della loro bioequivalenza con la specialità medicinale prescritta.

27. Entro il 15 aprile 2001, il Ministero della sanità, previo accertamento, da parte della Commissione unica del farmaco, della bioequivalenza dei medicinali rimborsabili ai sensi del comma 26 e previa verifica della loro disponibilità in commercio, pubblica nella *Gazzetta Ufficiale* l'elenco dei medicinali ai quali si applica la disposizione del medesimo comma, con indicazione dei relativi prezzi, nonchè del prezzo massimo di rimborso. L'elenco è aggiornato ogni sei mesi. L'aggiornamento entra in vigore dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione.

28. Le risorse disponibili per il Servizio sanitario nazionale sono aumentate di lire 28 miliardi per l'anno 2001 e di lire 56 miliardi a decorrere dall'anno 2002.

29. Il Ministero della sanità adotta idonee iniziative per informare i medici prescrittori, i farmacisti e gli assistiti delle modalità di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 26 e 27 e delle finalità della nuova disciplina.

30. Sono abrogati il secondo e terzo periodo del comma 16 e il comma 16-bis dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Sono altresì abrogati il comma 1 e il primo, secondo e terzo periodo del comma 2 dell'articolo 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

31. Il termine del 31 dicembre 2001 previsto dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 185, come modificato dall'articolo 2, comma 2, della legge 8 ottobre 1997, n. 347, e dall'articolo 5, comma 2, della legge 14 ottobre 1999, n. 362, è differito al 31 dicembre 2003.

32. Il comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo, 17 marzo 1995, n. 185, è sostituito dal seguente:

«2. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, si applica a tutti i medicinali omeopatici la cui presenza sul mercato italiano alla data del 6 giugno 1995 sia stata notificata al Ministero della sanità ai sensi del comma 1, in sede di primo rinnovo, la procedura semplificata di registrazione di cui all'articolo 5. Le domande di rinnovo di autorizzazione, da presentare al Ministero della sanità non oltre il novantesimo giorno precedente la data di scadenza, devono essere accompagnate da una dichiarazione del legale rappresentante della società richiedente, attestante che presso la stessa è disponibile la documentazione di cui all'articolo 5, comma 2, e dall'attestazione dell'avvenuto versamento delle somme derivanti dalle tariffe di cui all'allegato 2, lettera A), numeri 1, 2 e 3, annesso al decreto del Ministro della sanità del 22 dicembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 10 febbraio 1998. Qualora si tratti di medicinali omeopatici importati da uno Stato membro dell'Unione europea in cui sia già stata concessa la registrazione o l'autorizzazione, la suddetta dichiarazione del legale rappresentante della società richiedente deve attestare che presso la stessa è disponibile la documentazione di registrazione originale. Decorsi novanta giorni dalla presentazione della domanda senza che il Ministero della sanità abbia comunicato al richiedente le sue motivate determinazioni, il rinnovo si intende accordato. Il rinnovo ha durata quinquennale».

33. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le imprese che hanno provveduto a presentare la documentazione al Ministero della sanità ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 185, e successive modificazioni, devono versare a favore del Ministero della sanità la somma di lire quarantamila per ogni medicinale omeopatico notificato, individuato ai sensi dell'allegato 2, lettera A), numeri 1, 2, 3, annesso al citato decreto del Ministro della sanità del 22 dicembre 1997, a titolo di contributo per l'attività di gestione e di controllo del settore omeopatico.



## EMENDAMENTI

**86.1000** (già 75.1)

TIRELLI, MORO

**Ritirato***Sopprimere il comma 1.***Conseguentemente, coperture LFNP (v. emend. 2.40).****86.1001** (già 75.2)

TIRELLI, MORO

**Respinto**

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «e lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 i medicinali attualmente inseriti nella classe di cui alla lettera b) dello stesso comma 10 sulla base della valutazione delle loro caratteristiche prevalenti» con le seguenti: «della legge 24 dicembre 1993, n. 537 i medicinali attualmente inseriti nella classe di cui alla lettera b) dello stesso comma 10».*

**Conseguentemente, coperture LFNP (v. emend. 2.40).****86.1002** (già 75.3)

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

**Respinto***Al comma 1 sopprimere le parole: «e lettera c)».***Conseguentemente, compensazioni PRC (v. emend. 2.10).****86.1003** (già 75.4)

MACERATINI, MONTELEONE, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

**Ritirato***Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. A decorrere dal 1° luglio 2001, dopo la scelta effettuata dalla CUF di inserire i medicinali nella classe di cui alla lettera b) del comma 10 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sulla base delle loro caratteristiche prevalenti, i medicinali ricompresi nella lettera a) e

nella lettera c) assumono i nomi di farmaci di classe A e farmaci di classe B».

**Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).**

---

**86.1004** (già 75.5)

MANARA, MORO

**Ritirato**

*Al comma 3, primo rigo, le parole: «l'importo indicato» sino alle parole: «1° gennaio 2003», sono soppresse.*

**Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).**

---

**86.1005** (già 75.6)

MANARA, MORO

**Respinto**

*Al comma 3, quarto rigo, la cifra: «23.000» è sostituita dalla seguente: «10.000».*

**Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).**

---

**86.1006** (già 75.8)

TOMASSINI, DE ANNA, BRUNI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

**Respinto**

*Al comma 4, dopo le parole: «del carcinoma e delle precancerose del colon retto» aggiungere le seguenti: «e del carcinoma della prostata».*

**Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**

---

**86.1007** (già 75.15)

TOMASSINI, DE ANNA, BRUNI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

**Respinto**

*Al comma 4, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

«c-bis) dosaggio annuale della PSA in tutti i soggetti maschi di età compresa tra i 50 e i 70 anni di età ed ecografia tranrettale ogni tre anni».

**Compensazioni del Gruppo Forza Italia n. 3 (v. emend. 1.0.1).****86.1008** (già 75.18)

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

**Respinto**

*Al comma 4, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

«c-bis) tutti gli esami diagnostici prescritti ai lavoratori e pensionati ex esposti a agenti nocivi e cancerogeni».

**Conseguentemente compensazioni PRC (v. emend. 2.10).****86.1009** (già 75.16)

MACERATINI, COZZOLINO, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

**Respinto**

*Al comma 4, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

«d) radiografia standard del torace ai cittadini dall'età di 15 anni ai 70 anni, finalizzato alla diagnosi precoce delle patologie dell'apparato respiratorio, da effettuarsi ogni due anni».

**Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).****86.1010** (già 75.19)

MACERATINI, MONTELEONE, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

**Respinto**

*Al comma 4, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

«d) radiografia standard del torace ai cittadini dalla maggiore età e della popolazione a rischio individuata secondo patologie risultanti dagli

osservatori epidemiologici regionali secondo criteri determinati con decreto del Ministro della sanità».

**Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).**

---

**86.1011 (già 75.17)**

MACERATINI, COZZOLINO, MONTELEONE, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

**Respinto**

*Al comma 4, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

«d) ecografia prostatica con biopsia eventuale, ed esami biochimici per lo screening dei tumori prostatici per gli uomini dai 50 anni in poi da effettuarsi ogni due anni».

**Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).**

---

**86.1012 (già 75.20)**

TOMASSINI, DE ANNA, BRUNI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

**Respinto**

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero nomina una commissione di cui facciano parte le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano ed i due rappresentanti medici designati da ogni ordine provinciale dei medici, con il compito di definire nei 180 giorni successivi, programmi organizzati di diagnosi precoce e prevenzione collettiva, realizzati in attuazione del piano sanitario nazionale, finalizzati all'esclusione della partecipazione alla spesa per gli accertamenti diagnostici e strumentali. È prerogativa delle regioni di integrare quanto definito a livello nazionale con propri programmi di prevenzione».

**Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**

---

**86.1013 (già 75.22)**

SEMENZATO, SALVATO

**Ritirato**

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Al fine di garantire la distribuzione gratuita di farmaci antiretrovirali HAART a tutti i pazienti, compresi i detenuti, in AIDS e HIV

positivi, le risorse disponibili per l'assistenza farmaceutica del Servizio sanitario sono aumentate di 15 miliardi di lire a decorrere dall'anno 2001».

*Conseguentemente, all'articolo 97, comma 2 il periodo da: «25 miliardi» a: «anno 2002», è così sostituito: «10 miliardi per l'anno 2001 e di lire 35 miliardi a decorrere dall'anno 2002».*

---

**80.1014** (già 75.23)

TOMASSINI, DE ANNA, BRUNI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

**Respinto**

*Sopprimere il comma 7.*

**Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**

---

**86.1015** (già 75.24)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

**Ritirato**

*Sopprimere il comma 8.*

**Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).**

---

**86.1016** (già 75.25)

MACERATINI, MONTELEONE, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

**Ritirato**

*Al comma 8, aggiungere, in fine, le parole: «secondo modalità concordate con le organizzazioni maggiormente rappresentative delle farmacie nell'ambito del rinnovo della convenzione con il Servizio sanitario nazionale».*

---

**86.1017** (già 75.26)

TOMASSINI, DE ANNA, BRUNI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

**Respinto**

*Sopprimere il comma 9.*

**Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**

---

**86.1018** (già 75.27)

MANARA, MORO

**Respinto**

*Sopprimere il comma 9.*

**Compensazioni LFNP (v. emend. 2.40).**

---

**86.1019** (già 75.28)

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

**Ritirato**

*Al comma 9, le parole da: «le regioni adottano» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «si applica la procedura di cui al comma 7 dell'articolo 11-ter della legge n. 468 del 1978 e successive modificazioni».*

**Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**

---

**86.3000**

IL GOVERNO

**Approvato**

*All'articolo 86, comma 9, secondo periodo, sostituire le parole: ", le regioni adottano le" con le seguenti: ", la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano propone criteri e strumenti idonei a finanziare lo scostamento. Per la parte dello scostamento imputabile a responsabilità regionali, le regioni adottano".*

---

**86.1020** (già 75.29)

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

**Respinto**

*Al comma 11 sostituire la parola: «40» con l'altra: «10».*

---

**86.1021** (già 75.30)

MACERATINI, MONTELEONE, CASTELLANI Carla, COZZOLINO, MANTICA,  
CUSIMANO, PEDRIZZI, CURTO,  
COLLINO

**Respinto**

*Al comma 11, sostituire le parole: «40 per cento» con le parole: «60 per cento solo per l'anno in corso» e di seguito dopo le parole: «periodo di imposta» inserire le parole: «successivo a quello».*

**Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).**

---

**86.1022** (già 75.31)

TIRELLI, MORO

**Le parole da: «Al comma 11» a: «al 40 per cento» respinte; seconda parte preclusa**

*Al comma 11, sostituire le parole: «nella misura del 40 per cento» con le seguenti: «nella misura del 60 per cento».*

**Conseguentemente coperture LFNP (v. emend. 2.40)**

---

**86.1023** (già 75.32)

TIRELLI, MORO

**Ritirato**

*Al comma 11, sostituire le parole: «nella misura del 40 per cento» con le seguenti: «nella misura del 70 per cento».*

**Conseguentemente coperture LFNP (v. emend. 2.40).**

---

**86.1024** (già 75.33)

TIRELLI, MORO

**Precluso**

*Al comma 11, sostituire le parole: «nella misura del 40 per cento» con le seguenti: «nella misura dell'80 per cento per spese fino a 350 milioni annui, nella misura del 70 per cento per spese fino a 500 milioni annui, nella misura del 60 per cento per spese fino a 800 milioni annui, nella misura del 40 per cento per spese superiori a 800 milioni annui».*

**Conseguentemente coperture LFNP (v. emend. 2.40).**

---

**86.1025** (già 75.36)

BRUNI, TOMASSINI, DE ANNA, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

**Respinto**

*Al comma 11, ultimo periodo, sostituire le parole: «dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2000» con le seguenti: «dal 1° gennaio 2001».*

**Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**

---

**86.1026** (già 75.37)

MACERATINI, MONTELEONE, CASTELLANI Carla, COZZOLINO, MANTICA, CUSIMANO, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

**Ritirato**

*Al comma 11, dopo le parole: «periodo di imposta» inserire le seguenti: «successivo a quello».*

**Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).**

---

**86.1027** (già 75.38)

TOMASSINI, DE ANNA, BRUNI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

**Respinto**

*Al comma 12, primo periodo, sostituire le parole: «per l'avvio delle terapie e standard che assicurino una copertura terapeutica massima di 28-40 giorni» con le seguenti: «che assicurino il ciclo terapeutico completo».*

**Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**

---

**86.1028** (già 75.39)

TIRELLI, MORO

**Ritirato**

*Al comma 12, primo periodo, sostituire le parole: «le categorie di» con le seguenti: «i».*

**Conseguentemente copertura LFNP (v. emend. 2.40).**

---



**86.1029** (già 75.40)

TIRELLI, MORO

**Ritirato**

*Al comma 12 sopprimere il terzo periodo.*

**Conseguentemente coperture LFNP (v. emend. 2.40).**

---

**86.1030** (già 75.41)

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

**Respinto**

*Al comma 12, sostituire il terzo periodo con il seguente: «Le case produttrici farmaceutiche se entro 6 mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento della Commissione unica del farmaco non provvedono ad adeguare le confenzioni dei medicinali ai predetti standard, sono erogate a sanzioni amministrative pari a 500.000.000 di lire per ogni singolo medicinale non adeguato».*

**Conseguentemente compensazioni P.R.C. Vedi emendamento 2.10 (v. emend. 2.10).**

---

**86.1031** (già 75.42)

TIRELLI, MORO

**Respinto**

*Al comma 12, quarto periodo, sostituire le seguenti parole: «due pezzi» con le seguenti: quattro pezzi».*

**Conseguentemente coperture LFNP (v. emend. 2.40).**

---

**86.1032** (già 75.43)

MANARA, MORO

**Respinto**

*Il comma 13 è abrogato.*

**Compensazioni LFNP (v. emend. 2.40).**

---

**86.1033** (già 75.44)

TIRELLI, MORO

**Ritirato**

*Sopprimere il comma 13.*

**Conseguentemente coperture LFNP (v. emend. 2.40).**

---

**86.1034** (già 75.45)

BRUNI, TOMASSINI, DE ANNA, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA,  
LAURO

**Respinto**

*Sopprimere il comma 13.*

**Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**

---

**86.1035** (già 75.46)

BRUNI, TOMASSINI, DE ANNA, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA,  
LAURO

**Respinto**

*Al comma 13, in fine, sostituire la cifra: «10.000» con la seguente:  
«15.000».*

**Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**

---

**86.1036** (già 75.47)

TOMASSINI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

**Respinto**

*Al comma 14, dopo le parole: «e successive modificazioni», aggiun-  
gere le seguenti: «Tali bollini devono essere protetti da pellicole con ca-  
ratteristiche antieffrattive ed anticontraffattive».*

---

**86.1037** (già 75.48)

DE ANNA, TOMASSINI, BRUNI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA,  
LAURO

**Respinto**

*Al comma 14, terzo periodo, sopprimere le seguenti parole: «Con la  
stessa decorrenza i produttori, i depositari ed i grossisti mantengono me-*

moria nei propri archivi del numero identificativo di ciascuno dei pezzi usciti e della destinazione di questi;».

---

**86.1038** (già 75.49)

MONTAGNINO, ZILIO

**Respinto**

*Al comma 14, terzo periodo, sopprimere le parole da: «i depositari, i grossisti e i farmacisti» fino a: «della provenienza di questi».*

*Al comma 15, sostituire le parole: «leggibili anche otticamente» con le seguenti: leggibili otticamente».*

*Al comma 24, sostituire le parole: «meccanismi concorrenziali per i prezzi» con le seguenti: «e i relativi prezzi».*

---

**86.1039** (già 75.50)

MACERATINI, COZZOLINO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

**Ritirato**

*Al comma 14, terzo periodo, sopprimere le parole da: «i depositari, i grossisti e i farmacisti» fino a: «della provenienza di questi;».*

**Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).**

---

**86.1040** (già 75.51)

MANARA, MORO

**Ritirato**

*Al comma 14, al termine dell'ultimo capoverso, sostituire le parole: «da lire 3 milioni a lire 18 milioni» con le seguenti: «da lire 500 mila a lire un milione».*

**Compensazioni LFNP (v. emend. 2.40).**

---

**86.1041** (già 75.52)

AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

**Respinto**

*Al comma 14, sostituire le seguenti parole: «3 milioni» con le altre: «1 milione».*

**Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**

---

**86.1042** (già 75.53)

TIRELLI, MORO

**Ritirato**

*Al comma 14, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Le spese documentate ed accertate per la realizzazione delle finalità di cui al presente comma sostenute dai produttori, dai depositari, dai grossisti e dai farmacisti sono detraibili nella misura del 40 per cento ai fini della determinazione del reddito. Tale detraibilità è applicata per un solo anno e nel periodo di imposta successivo a quello della data di pubblicazione del decreto di cui al presente comma».*

**Conseguente coperture LFNP (v. emend. 2.40).**

---

**86.1043** (già 75.54)

TIRELLI, MORO

**Ritirato**

*Al comma 14, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Le spese documentate ed accertate per la realizzazione delle finalità di cui al presente comma sostenute dai produttori, dai depositari, dai grossisti e dai farmacisti sono detraibili nella misura del 50 per cento ai fini della determinazione del reddito. Tale detraibilità è applicata per un solo anno e nel periodo di imposta successivo a quello della data di pubblicazione del decreto di cui al presente comma».*

**Conseguente coperture LFNP (v. emend. 2.40).**

---

**86.1044** (già 75.55)

TIRELLI, MORO

**Ritirato**

*Al comma 14, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Le spese documentate ed accertate per la realizzazione delle finalità di cui al presente*

comma sostenute dai produttori, dai depositari, dai grossisti e dai farmacisti sono detraibili nella misura del 60 per cento ai fini della determinazione del reddito. Tale detraibilità è applicata per un solo anno e nel periodo di imposta successivo a quello della data di pubblicazione del decreto di cui al presente comma».

**Conseguente coperture LFNP (v. emend. 2.40).**

---

**86.1045** (già 75.56)

TOMASSINI, DE ANNA, BRUNI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

**Respinto**

*Sopprimere il comma 15.*

**Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**

---

**86.1046** (già 75.57)

BRUNI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

**Respinto**

*Al comma 15, sostituire le parole: «nonchè i dati presenti sulla ricetta relativi al codice del medico, al codice dell'assistito ed alla data di emissione della prescrizione», con le seguenti: «nonchè i dati presenti sulla ricetta che consentano l'individuazione del medico, dell'assistito e della data di emissione della prescrizione».*

---

**86.1047** (già 75.58)

TOMASSINI, DE ANNA, BRUNI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

**Approvato**

*Al comma 15, dopo le parole: «sulla ricetta leggibili» sopprimere la seguente parola: «anche».*

---

**86.1048** (già 75.59)

DE ANNA, TOMASSINI, BRUNI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

**Respinto**

*Al comma 15, sostituire le parole: «relativi al codice» con la seguente: «consentano l'individuazione».*

---

**86.1049** (già 75.60)

TOMASSINI, DE ANNA, BRUNI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

**Respinto**

*Al comma 15, sopprimere le seguenti parole: «, al codice dell'assistito».*

---

**86.1050** (già 75.61)

TOMASSINI, DE ANNA, BRUNI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA LAURO

**Ritirato**

*Al comma 15, aggiungere in fine, le seguenti parole: «Ai dati memorizzati nella carta potranno avere accesso gli operatori da identificarsi secondo quanto al decreto legislativo n. 282 del 1999».*

---

**86.1051** (già 75.62)

TIRELLI, MORO

**Respinto**

*Al comma 16, sostituire le seguenti parole: «per il controllo delle prescrizioni farmaceutiche anche ai fini degli adempimenti di cui» con le seguenti: «per il trasferimento dei dati e delle informazioni dalle regioni al Ministero della sanità in tema di controllo delle prescrizioni farmaceutiche di cui».*

---

**86.1052** (già 75.63)

TIRELLI, MORO

**Ritirato**

*Al comma 16, sopprimere il secondo periodo.*

---

**86.1053** (già 75.64)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

**Ritirato**

*Sopprimere il comma 17.*

---

**86.1054** (già 75.65)

TIRELLI, MORO

**Ritirato**

*Sopprimere il comma 18.*

**Conseguentemente coperture del Gruppo Lega Forza Nord Padania  
(v. emend. 2.40).**

---

**86.1055** (già 75.66)

TIRELLI, MORO

**Ritirato**

*Sopprimere il comma 19.*

**Conseguentemente coperture del Gruppo Lega Forza Nord Padania  
(v. emend. 2.40).**

---

**86.1056** (già 75.67)

D'URSO, MAZZUCA POGGIOLINI

**Respinto**

*Sostituire il comma 19, con il seguente:*

«18. A decorrere dal 1° gennaio 2001 alle specialità medicinali di nuova autorizzazione in Italia secondo il sistema del mutuo riconoscimento si applica la metodologia del Prezzo Medio Europeo per la determinazione dei loro prezzi. Nel caso di impossibilità di applicazione della metodologia del Prezzo Medio Europeo per assenza del principio attivo o delle confezioni di riferimento di almeno quattro dei Paesi europei di confronto, di cui almeno due nei quali siano vigenti forme di intervento della pubblica amministrazione nella disciplina del pezzo, i prezzi delle specialità sono sottoposti alla procedura della contrattazione sulla base di criteri riferiti esclusivamente al valore del farmaco, al contributo all'economia dell'Italia con particolare riferimento allo sviluppo industriale e della ricerca».

**Compensazione Democratici n. 1.**

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

**Compensazione Democratici n. 2.**

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.

**Compensazione Democratici n. 3.**

All'articolo 143, comma 1 nella tabella A apportare le seguenti variazioni: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001: - 1.000.000;  
2002: - 1.000.000;  
2003: - 1.000.000.

**86.1057** (già 75.68)

D'URSO, MAZZUCA POGGIOLINI

**Respinto**

*Sostituire il comma 19, con il seguente:*

«19. Le disposizioni sulla contrattazione dei prezzi previste dall'articolo 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applicano sino al 31 dicembre 2001 anche ai medicinali autorizzati in Italia secondo la procedura del mutuo riconoscimento limitatamente al periodo in cui non risultino disponibili basi tecniche sufficienti all'applicazione del regime



del prezzo medio europeo secondo la disciplina di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. I criteri di contrattazione devono essere fondati sul valore terapeutico del farmaco, sul prezzo medio europeo, laddove esistente, sull'eventuale contributo dell'impresa allo sviluppo della ricerca, degli investimenti produttivi, dell'occupazione e delle esportazioni del Paese. L'organismo di contrattazione è costituito da rappresentanti della Presidenza del Consiglio, dei Ministeri della sanità, dell'industria, commercio ed artigianato, dell'università e ricerca scientifica e tecnologica, del tesoro, bilancio e programmazione economica, del CIPE e della CUF».

### **Compensazione Democratici n. 1.**

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

### **Compensazione Democratici n. 2.**

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.

### **Compensazione Democratici n. 3.**

All'articolo 143, comma 1 nella tabella A apportare le seguenti variazioni: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001: - 1.000.000;  
2002: - 1.000.000;  
2003: - 1.000.000.

---

**86.1058** (già 75.69)

TOMASSINI, DE ANNA, BRUNI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

**Respinto**

*Al comma 19, sostituire le parole: «ai medicinali autorizzati» con le seguenti: «alle specialità medicinali autorizzate».*

**Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**

---

**86.1059** (già 75.72)

DE ANNA, TOMASSINI, BRUNI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

**Le parole da: «Al comma 19» a: «del Paese» respinte; seconda parte preclusa**

*Al comma 19, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «I criteri di contrattazione devono essere fondati sul valore terapeutico del farmaco, sul prezzo medio europeo, laddove esistente, sull'eventuale contributo dell'impresa allo sviluppo della ricerca, degli investimenti produttivi, dell'occupazione e delle esportazioni del Paese. L'organismo di contrattazione è costituito da rappresentanti della Presidenza del Consiglio, dei Ministeri della sanità, dell'industria, commercio e artigianato, dell'università, della ricerca scientifica e tecnologica, del tesoro, del CIPE, della CUF e da tre membri indicati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni».*

**Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**

---

**86.1060** (già 75.73)

BRUNI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

**Precluso**

*Al comma 19, dopo le parole: «... mutuo riconoscimento.», aggiungere le seguenti: «I criteri di contrattazione devono essere fondati sul valore terapeutico del farmaco, sul prezzo medio europeo, laddove esistente, sull'eventuale contributo dell'impresa allo sviluppo della ricerca, degli investimenti produttivi, dell'occupazione e delle esportazioni del Paese.*

**Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**

---

**86.1061** (già 75.76)

TIRELLI, MORO

**Respinto**

*Sopprimere il comma 20.*

**Conseguentemente coperture del Gruppo Lega Forza Nord Padania  
(v. emend. 2.40).**

---

**86.1062** (già 75.77)

D'URSO, MAZZUCA POGGIOLINI

**Respinto**

*Sopprimere il comma 20.*

#### **Compensazione Democratici n. 1.**

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

#### **Compensazione Democratici n. 2.**

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.

**Compensazione Democratici n. 3.**

All'articolo 143, comma 1 nella tabella A apportare le seguenti variazioni: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001: - 1.000.000;

2002: - 1.000.000;

2003: - 1.000.000.

---

**86.1063** (già 75.78)

MANARA, MORO

**Respinto**

*Al comma 20, dopo le parole: «sia limitata ad un determinato periodo di tempo» aggiungere le parole: «non inferiore ai cinque anni».*

**Conseguentemente coperture del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).**

---

**86.1064** (già 75.79)

TOMASSINI, DE ANNA, BRUNI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

**Respinto**

*Sopprimere il comma 21.*

**Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**

---

**86.1065** (già 75.80)

TIRELLI, MORO

**Ritirato**

*Al comma 21, secondo periodo, sostituire le parole: «può essere» con la seguente: «è».*

---

**86.1066** (già 75.81)

DE LUCA Michele

**Respinto**

*Al comma 21, secondo periodo, sostituire le parole: «La Commissione può essere sentita» con le seguenti: «La Commissione deve essere sentita».*

---

**86.1067** (già 75.82)

ZILIO

**Ritirato**

*Al comma 21, sostituire la frase: «La Commissione può essere sentita» con: «La Commissione deve essere sentita».*

---

**86.1068** (già 75.83)

TIRELLI, MORO

**Ritirato**

*Al comma 21, secondo periodo, sostituire le parole: «può essere» con le seguenti: «deve essere».*

---

**86.1069** (già 75.84)

TIRELLI, MORO

**Ritirato**

*Al comma 21, secondo periodo, sostituire le parole: «può essere sentita» con le seguenti: «è interpellata».*

---

**86.1070** (già 75.85)

TIRELLI, MORO

**Ritirato**

*Al comma 21, secondo periodo, sostituire le parole: «può essere sentita» con le seguenti: «è consultata».*

---

**86.1071** (già 75.86)

TIRELLI, MORO

**Respinto**

*Al comma 21, terzo periodo, sostituire le parole: «Con decreto del Ministro della sanità sono definiti» con le seguenti: «Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano con proprio decreto, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, definisce».*

---

**86.1072** (già 75.87)

DE ANNA, TOMASSINI, BRUNI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

**Respinto**

*Al comma 21, terzo periodo, sostituire le parole: «Con decreto del Ministro della sanità sono definiti» con le seguenti: «Il Ministro della sanità, sentite le competenti Commissioni parlamentari definisce con proprio decreto».*

---

**86.1073** (già 75.88)

TIRELLI, MORO

**Respinto**

*Sopprimere il comma 22.*

**Compensazioni LFNP (v. emend. 2.40).****86.1074** (già 75.89)

TOMASSINI, DE ANNA, BRUNI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

**Respinto**

*Al comma 22, primo periodo, sostituire le parole: «per un periodo di tempo definito e limitato» con le seguenti: «per un periodo di tempo non superiore a 120 giorni».*

---

**86.1075** (già 75.90)

BRUNI, DE ANNA, TOMASSINI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

**Respinto**

*Al comma 22, primo periodo, sostituire le parole: «può concordare» con le seguenti: «concorda con i produttori dei medicinali uno sconto non inferiore al 40 per cento sul prezzo del pubblico del farmaco al netto delle quote di spettanza dei grossisti e dei famacisti e».*

**Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**

---

**86.1076** (già 75.91)

TOMASSINI, DE ANNA, BRUNI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

**Respinto**

*Al comma 22, primo periodo, sostituire le parole: «non si applichino le quote di spettanza dei grossisti e delle farmacie, nè lo sconto a carico delle farmacie, previsti» con le seguenti: «le quote di spettanza dei grossisti e delle farmacie si applichino in misura ridotta o azzerata e non si applichi lo sconto previsto».*

**Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**

---

**86.1077** (già 75.92)

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

**Respinto**

*Sopprimere il comma 23.*

---

**86.1078** (già 75.93)

TIRELLI, MORO

**Respinto**

*Al comma 23, primo periodo, sostituire le parole: «quarantacinque giorni» con le seguenti: «novanta giorni».*

---

**86.1079** (già 75.94)

TOMASSINI, DE ANNA, BRUNI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA,  
LAURO

**Id. em. 86.1078**

*Al comma 23, primo periodo, sostituire la parola: «quarantacinque»  
con la seguente: «novanta».*

---

**86.1080** (già 75.95)

DE ANNA, TOMASSINI, BRUNI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA,  
LAURO

**Respinto**

*Al comma 23, primo periodo, sostituire le parole: «quarantacinque  
giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».*

---

**86.1081** (già 75.96)

TIRELLI, MORO

**Ritirato**

*Al comma 23, primo periodo, sostituire le parole: «quarantacinque  
giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».*

---

**86.1082** (già 75.97)

TIRELLI, MORO

**Respinto**

*Al comma 23, secondo periodo, aggiungere, in fine, il seguente: «Ciò  
è valido fino alla data di trasmissione del provvedimento di accoglimento  
e di reiezione».*

---

**86.1083** (già 75.98)

TIRELLI, MORO

**Respinto**

*Al comma 23, terzo periodo, sostituire le parole: «con decreto non  
regolamentare del Ministro della sanità su proposta della Commissione  
di esperti di cui all'articolo 6 comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre  
1992, n. 541, sono approvati criteri e direttive» con le seguenti: «Entro 60  
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della  
sanità, su proposta della Commissione di esperti di cui all'articolo 6,  
comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, previo parere*



delle competenti commissioni parlamentari con proprio decreto definisce i criteri e le direttive».

---

**86.1084** (già 75.99)

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

**Accantonato**

*Sopprimere il comma 24.*

---

**86.1085** (già 75.100)TOMASSINI, DE ANNA, BRUNI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA,  
LAURO**Accantonato**

*Sopprimere il comma 24.*

---

**86.2000/1**

TOMASSINI, DE ANNA, BRUNI

**Accantonato**

*All'emendamento 86.2000, dopo la parola: «automedicazione» inserire le seguenti: «e sentiti inoltre il Consiglio superiore di sanità e la Federazione nazionale dell'ordine dei medici».*

---

**86.2000/2**

TOMASSINI, DE ANNA, BRUNI

**Accantonato**

*All'emendamento 86.2000, sostituire le parole: «10 luglio 2001» con le altre: «10 febbraio 2001».*

---

**86.2000/3**

TOMASSINI, DE ANNA, BRUNI

**Accantonato**

*All'emendamento 86.2000, sostituire le parole: «10 luglio 2001» con le altre: «10 ottobre 2001».*

---

**86.2000**

IL RELATORE

**Accantonato**

*Sostituire il comma 24 con il seguente:*

«24. Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative delle farmacie e dei produttori di medicinali di automedicazione, con proprio decreto da emanare entro il 10 luglio 2001, stabilisce criteri per meglio definire le caratteristiche dei medicinali di automedicazione e meccanismi concorrenziali per i prezzi, ed individua misure per definire un ricorso corretto ai medicinali di automedicazione in farmacia, anche attraverso campagne informative rivolte a cittadini ed operatori sanitari».

---

**86.1086 (già 75.101)**

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

**Accantonato**

*Al comma 24, sopprimere le parole: «e meccanismi concorrenziali per i prezzi».*

---

**86.1087 (già 75.102)**

TOMASSINI, DE ANNA, BRUNI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

**Accantonato**

*Al comma 24, sopprimere le parole: «e meccanismi concorrenziali per i prezzi».*

---

**86.1088 (già 75.103)**

COSTA, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, LAURO

**Accantonato**

*Al comma 24, sostituire le parole: «meccanismi concorrenziali per i prezzi» con le seguenti: «e i relativi prezzi».*

---

**86.1089** (già 75.104)

TOMASSINI, DE ANNA, BRUNI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

**Accantonato**

*Sopprimere il comma 25.*

---

**86.1090** (già 75.105)

MANCA, TOMASSINI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

**Accantonato**

*Dopo il comma 25, inserire il seguente:*

«25-bis. L'erogabilità dei farmaci di classe c), a totale del carico del Servizio sanitario nazionale, per i titolari di pensione di guerra diretta vitalizia, così come già stabilito dalla legge 19 luglio 2000, n. 203, è da estendersi anche ai titolari di pensione per servizio istituzionale, vista l'equiparazione sancita dalle leggi 25 luglio 1950, n. 539, e 3 aprile 1958, n. 474, tra invalidi di guerra e invalidi per servizio istituzionale».

*All'onere valutato in circa lire 18 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanità.*

**Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**

---

**86.1091** (già 75.106)

TOMASSINI, DE ANNA, BRUNI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

**Accantonato**

*Sopprimere il comma 26.*

**Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**

---

**86.1092** (già 75.107)

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

**Accantonato***Sopprimere il comma 26.*  

---

**86.2001/1**

TOMASSINI, DE ANNA, BRUNI

**Accantonato***All'emendamento 86.2001, primo periodo, sostituire le parole: «1° luglio» con le altre: «15 gennaio».*  

---

**86.2001/2**

TOMASSINI, DE ANNA, BRUNI

**Accantonato***All'emendamento 86.2001, primo periodo, sostituire le parole: «1° luglio» con le altre: «15 ottobre».*  

---

**86.2001/3**

TOMASSINI, DE ANNA, BRUNI

**Accantonato***All'emendamento 86.2001, primo periodo, sostituire le parole: «non coperti da brevetto» con le altre: «generici».*  

---

**86.2001/4**

TOMASSINI, DE ANNA, BRUNI

**Accantonato***All'emendamento 86.2001, primo periodo, dopo le parole: «dosi unitarie uguali» inserire le seguenti: «e uguale biodisponibilità».*  

---

**86.2001/5**

TOMASSINI, DE ANNA, BRUNI

**Accantonato**

*All'emendamento 86.2001, primo periodo, sopprimere le parole da: «aventi prezzo» fino a: «vigente».*

---

**86.2001/6**

TOMASSINI, DE ANNA, BRUNI

**Accantonato**

*All'emendamento 86.2001, alla fine del secondo periodo, aggiungere le seguenti parole: «con uguale biodisponibilità».*

---

**86.2001/7**

TOMASSINI, DE ANNA, BRUNI

**Accantonato**

*All'emendamento 86.2001, terzo periodo, sostituire le parole: «tenuto ad informare» con le altre: «informerà».*

---

**86.2001/8**

TOMASSINI, DE ANNA, BRUNI

**Accantonato**

*All'emendamento 86.2001, terzo periodo, dopo le parole: «bioequivalenza» inserire le seguenti: «e biodisponibilità».*

---

**86.2001**

IL RELATORE

**Accantonato**

*Sostituire il comma 26 con il seguente:*

«26. A decorrere dal 1° luglio 2001, i medicinali non coperti da brevetto aventi quale composizione in principi attivi, nonchè forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio, numero di unità psicologiche e dosi unitarie uguali, sono rimborsati al farmacista dal Servizio sanitario nazionale fino a concorrenza del prezzo medio ponderato dei medicinali aventi prezzo non superiore a quello massimo attribuibile al generico secondo la legislazione vigente. Ai fini del presente comma sono considerate equivalenti tutte le forme farmaceutiche solide orali. Qualora il medico prescriva un medicinale avente prezzo maggiore del prezzo rim-

borsabile dal Servizio sanitario nazionale ai sensi del presente comma, la differenza fra i due prezzi è a carico dell'assistito; il medico è, in tale caso, tenuto ad informare il paziente circa la disponibilità di medicinali integralmente rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale e della loro bioequivalenza con la specialità medicinale prescritta».

---

**86.1093** (già 75.108)

DE ANNA, TOMASSINI, BRUNI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

**Accantonato**

*Al comma 26, primo periodo, dopo le parole: «i medicinali» aggiungere le seguenti: «con esclusione di quelli previsti dall'articolo 29, comma 5, della legge 23 dicembre 1999, n. 488».*

**Compensazioni del Gruppo Forza Italia n. 1 (v. emend. 1.0.1).**

---

**86.1094** (già 75.109)

TOMASSINI, DE ANNA, BRUNI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

**Accantonato**

*Al comma 26, primo periodo, dopo le parole: «modalità di rilascio» inserire le seguenti: «stessa biodisponibilità».*

**Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**

---

**86.1095** (già 75.110)

BRUNI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

**Accantonato**

*Al comma 26, dopo le parole: «dosi unitarie uguali» aggiungere le seguenti: «e relativamente ai quali sia disponibile almeno un generico in commercio.».*

**Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**

---

**86.1096** (già 75.111)

DE ANNA, TOMASSINI, BRUNI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

**Accantonato**

*Al comma 26, primo periodo, dopo le parole: «prezzo medio ponderato dei medicinali aventi prezzo non superiore a quello massimo attribuibile al generico secondo la legislazione vigente» con le seguenti: «prezzo massimo attribuibile al generico secondo la legislazione vigente».*

**Compensazioni del Gruppo Forza Italia n. 1 (v. emend. 1.0.1).**

---

**86.1097** (già 75.112)

STIFFONI, MORO

**Accantonato**

*Al comma 26, primo periodo, dopo le parole: «legislazione vigente.» aggiungere il seguente periodo: «Al farmacista è concessa la facoltà, su richiesta dell'assistito e previa accurata informazione al fine di acquisirne il consenso, di sostituire il farmaco prescritto con uno a minor costo considerato equivalente per principi attivi, forma farmaceutica e indicazione terapeutica, qualora il medicinale prescritto sia irreperibile nel normale ciclo di distribuzione ovvero nel caso in cui la farmacia ne risulti sprovvista. Tale facoltà è preclusa qualora il medico, all'atto della prescrizione, indichi la sigla «n.s.» (non sostituibile)».*

**Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**

---

**86.1098** (già 75.113)

TOMASSINI, DE ANNA, BRUNI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

**Accantonato**

*Al comma 26, terzo periodo, dopo le parole: «della loro bioequivalenza» inserire le seguenti: «e biodisponibilità».*

**Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**

---

**86.1099** (già 75.114)

BERNASCONI, MASCIONI, BETTONI BRANDANI, CARELLA

**Ritirato**

*Al comma 26, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed è altresì tenuto a comunicare al paziente il nome della molecola che costituisce il principio attivo del farmaco prescritto bioequivalente a quella del farmaco che ha ritenuto di non prescrivere. Qualora il medico prescriva un farmaco generico, egli è tenuto a specificarne nella ricetta il principio attivo».*

---

**86.100** (già 75.115)

BERNASCONI, MASCIONI, BETTONI BRANDANI, CARELLA, DANIELE GALDI, CAMERINI

**V. nuovo testo**

*Dopo il comma 26, inserire il seguente:*

*«26-bis. In considerazione di quanto programmato ai sensi del comma 1 e dei commi 4 e 5 dell'articolo 87, e medici prescrittori dipendenti del Servizio sanitario nazionale devono tenere conto della disposizione di cui al precedente comma 26 nella loro scelta di prescrizione, fatte salve controindicazioni di natura terapeutica legate a particolarità di composizione del singolo farmaco che le giustifichino. In considerazione dell'appropriatezza terapeutica del farmaco, il medico di medicina generale ed il pediatra di libera scelta convenzionati con il Servizio sanitario nazionale terranno conto di quanto disposto dal comma 26 del presente articolo, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 87».*

---

**86.100 (Nuovo testo)**

BERNASCONI

**Approvato**

*Dopo il comma 26, inserire il seguente:*

*«26-bis. I medici che prescrivono farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale tengono conto, nella scelta del medicinale, di quanto previsto dal comma 26».*

---



**86.1101** (già 75.116)

BRUNI, TOMASSINI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

**Respinto**

*Sostituire il comma 27 con il seguente:*

«27. Entro il febbraio 2001, il Ministero della sanità, previa verifica della disponibilità in commercio dei generici, pubblica nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'elenco dei medicinali ai quali si applica la disposizione del comma 17, con indicazione del prezzo di rimborso. L'elenco è aggiornato ogni sei mesi. L'aggiornamento entra in vigore dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione».

---

**86.1102** (già 75.117)

TOMASSINI, DE ANNA, BRUNI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

**Le parole da: «Al comma 27» a: «bioequivalenza» respinte; seconda parte preclusa**

*Al comma 27 sopprimere le parole:* «previo accertamento, da parte della Commissione unica del farmaco della bioequivalenza dei medicinali rimborsabili ai sensi del comma 25».

---

**86.1103** (già 75.118)

MAZZUCA POGGIOLINI

**Precluso**

*Al comma 27 sopprimere le parole:* «previo accertamento, da parte della Commissione unica del farmaco della bioequivalenza dei medicinali rimborsabili ai sensi del comma 26».

**Compensazione Democratici n. 1.**

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

**Compensazione Democratici n. 2.**

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.

**Compensazione Democratici n. 3.**

All'articolo 143, comma 1 nella tabella A apportare le seguenti variazioni: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001: - 1.000.000;  
2002: - 1.000.000;  
2003: - 1.000.000.

---

**86.1104** (già 75.119)

Cò, RUSSO SPENA, CRIPPA

**Respinto**

*Sopprimere il comma 29.*

**Conseguentemente compensazioni PRC (v. emend. 2.10).**

---

**86.1105** (già 75.120)

BERNASCONI, BETTONI BRANDANI, CAMERINI, MASCIONI, CARELLA, DANIELE GALDI

**Respinto**

*Al comma 29, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Tale informazione deve essere oggetto di campagne da parte dei medici e dei farmacisti, tramite materiali scritti e resi disponibili o affissi presso le farmacie, gli studi medici, le sedi ospedaliere e di esercizio della libera professione intramuraria, autonomamente organizzate, finalizzate a rendere edotti gli assistiti di quanto previsto dalla nuova disciplina e delle caratteristiche del farmaco generico».

---

**86.1106** (già 75.121)

DE ANNA, TOMASSINI, BRUNI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

**Respinto**

*Dopo il comma 29, aggiungere il seguente:*

«28-bis. Le disposizioni di cui ai commi 26, 27 e 29 non si applicano ai farmaci, di cui all'allegato 1, previsti da dichiarazione medica firmata, per l'utilizzo nell'assistenza domiciliare di pazienti affetti da sintomatologia dolorosa grave.

28-ter. La prescrizione dei farmaci di cui all'allegato 1 può comprendere fino a due preparazioni o dosaggi per cura, non superiore a trenta giorni. La ricetta deve contenere l'indicazione del domicilio professionale e del numero di telefono professionale del medico chirurgo e del medico veterinario da cui è rilasciata.

28-quater. Le ricette per le prescrizioni delle preparazioni indicate nell'allegato 1 sono compilate in duplice copia a ricalco per i farmaci non forniti dal Servizio sanitario nazionale su modello predisposto dal Ministero della sanità, prodotto e distribuito dalle ASL e completato con il timbro professionale del medico».

**Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).****86.1107** (già 75.122)

RIPAMONTI, CARELLA, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO di RICCO, MANCONI, PETTINATO, RONCHI, SARTO, SEMENZATO

**Ritirato**

*Sopprimere il comma 30.*

**86.1108** (già 75.123)

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

**Respinto**

*Sopprimere il comma 30.*

**86.1109** (già 75.124)

TOMASSINI, DE ANNA, BRUNI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA,  
LAURO

**Respinto**

*Al comma 32, terzo periodo, dopo le parole: «da uno stato membro dell'Unione europea» inserire le seguenti: «o extra Unione europea».*

---

**86.1110** (già 75.125)

MANARA, MORO

**Respinto**

*Sopprimere il comma 33.*

**Compensazioni LFNP (v. emend. 2.40).****86.1111** (già 75.126)

MANARA, MORO

**Respinto**

*Al comma 33, le parole: «lire quarantamila» sono sostituite dalle parole: «lire ventimila».*

**Segue compensazioni LFNP (v. emend. 2.40).****86.1112** (già 75.127)

BRUNI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

**Respinto**

*Dopo il comma 33, aggiungere il seguente:*

*«33-bis. È abrogato l'articolo 11 della legge 21 febbraio 1963, n. 244».*

**Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI  
DOPO L'ARTICOLO 86

**86.0.1000** (già 75.0.1)

TOMASSINI, DE ANNA, BRUNI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA,  
LAURO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 86, inserire il seguente:*

«Art. 86-bis.

1. Al decreto legislativo 2 marzo 2000, n. 49, articolo 1, comma 2, secondo periodo, le parole: "entro il 31 dicembre 2000" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2001"».

**Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**

---

**86.0.1001** (già 75.0.2)

NOVI, TOMASSINI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 86, inserire il seguente:*

«Art. 86-bis.

1. L'articolo 1, comma 1, della legge 28 ottobre 1999, n. 389 è sostituito dal seguente:

"I farmacisti che, alla data del 30 settembre 2000, gestiscono da almeno un anno una farmacia rurale o urbana in via provvisoria, ai sensi dell'articolo 129 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ove ne abbiano avuta attribuita la gestione nel rispetto dell'articolo 1, comma 2, della legge 16 marzo 1980, n. 48, hanno diritto a conseguire per una sola volta la titolarità della farmacia, purchè entro la stessa data non sia stata pubblicata la graduatoria del concorso per l'assegnazione della relativa sede farmaceutica"».

---

**86.0.1002** (già 75.0.3)

NOVI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

**Respinto***Dopo l'articolo 86, inserire il seguente:*

«Art. 86-bis.

1. L'articolo 1, comma 2, della legge 28 ottobre 1999, n. 389 è sostituito dal seguente:

"Per i farmacisti che alla data del 30 settembre 2000, abbiano superato il limite di età di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 8 novembre 1991, n. 362, o che risultino gestori provvisori anteriormente all'entrata in vigore della legge 16 marzo 1990, n. 48, si prescinde dall'aver ottenuto la gestione della farmacia nel rispetto dell'articolo 1, comma 2, della legge 16 marzo 1990, n. 48"».

**86.0.1003** (già 75.0.4)

DE ANNA, TOMASSINI, BRUNI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

**Respinto***Dopo l'articolo 86, inserire il seguente:*

«Art. 86-bis.

1. L'elenco dei farmaci di cui all'allegato 1 può essere modificata solo con decreto del Ministro della sanità.

2. I medici, i chirurghi ed i medici veterinari sono autorizzati ad approvvigionarsi dei farmaci di cui all'allegato 1 attraverso autorizzazione, nei casi e nei modi previsti dalla legge, e a detenere la quantità necessaria delle sostanze di cui alle tabelle I, II e III previste dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, per uso professionale urgente. Gli infermieri professionali che effettuano servizi di assistenza domiciliare sono autorizzati a trasportare sostanze di cui alle tabelle I, II e III previste dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, corredata di dichiarazione medica, per l'effettuazione di terapie domiciliari».

ARTICOLO 87 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE,  
IDENTICO ALL'ARTICOLO 76 APPROVATO DALLA CAMERA DEI  
DEPUTATI

Art. 87.

**Approvato**

*(Dotazione finanziaria complessiva dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta, degli specialisti ambulatoriali e convenzionati e dei medici di continuità assistenziale del distretto)*

1. Ciascuna regione individua, entro il 30 giugno 2001, nell'ambito del proprio territorio, uno o più distretti, ai quali assegnare, in via sperimentale, in accordo con l'azienda sanitaria interessata, la dotazione finanziaria di cui al presente articolo.

2. La regione assegna al distretto una dotazione finanziaria virtuale, calcolata sulla base del numero di abitanti moltiplicato per la parte della quota capitaria concernente le spese per prestazioni farmaceutiche, diagnostiche, specialistiche, ospedaliere e residenziali, che si presumono indotte dall'attività prescrittiva dei medici di medicina generale nonché dei pediatri di libera scelta, degli specialisti ambulatoriali e convenzionati e dei medici di continuità assistenziale.

3. La regione comunica ai Ministeri della sanità e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la metodologia ed i criteri utilizzati per l'individuazione della quota di spesa indotta di cui al comma 2.

4. La sperimentazione è costantemente seguita da un comitato di monitoraggio, composto da un rappresentante regionale, dal responsabile del distretto e da un rappresentante di ciascuna delle cinque categorie mediche interessate nominato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale. Il comitato procede trimestralmente alla verifica delle spese indotte dai medici di medicina generale, dai pediatri di libera scelta, dagli specialisti ambulatoriali e convenzionati e dai medici di continuità assistenziale, e trasmette, entro trenta giorni dalla verifica, ai Ministeri della sanità e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, alla regione e all'azienda unità sanitaria locale competente, una relazione sull'andamento della spesa rilevata e sulla compatibilità tra la proiezione di spesa e la dotazione finanziaria complessiva annua.

5. La sperimentazione ha durata di dodici mesi, con decorrenza dalla data individuata dalla regione e resa nota a tutti i soggetti interessati anche tramite le organizzazioni sindacali. A conclusione della sperimentazione la regione destina il 60 per cento delle minori spese indotte dai medici di medicina generale, dai pediatri di libera scelta, dagli specialisti ambulatoriali e convenzionati e dai medici di continuità assistenziale rispetto alla dotazione finanziaria complessiva individuata anche con riferimento a valori di spesa coerenti con gli obiettivi di cui all'accordo Governo-regioni, all'erogazione di servizi per i medici di medicina generale, i pediatri di

libera scelta, gli specialisti ambulatoriali e convenzionati e i medici di continuità assistenziale, con esclusione di incentivi di carattere pecuniario. Qualora le spese siano superiori alla dotazione finanziaria complessiva, la regione e l'azienda unità sanitaria locale competente ne verificano le cause ed attivano, in caso di accertamento di comportamenti irregolari, le misure previste dagli accordi collettivi nazionali e regionali, fatto salvo il procedimento disciplinare di cui al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221.

6. Sono fatte comunque salve le autonome iniziative regionali in materia di sperimentazione di dotazione finanziaria, che siano già in corso.

#### EMENDAMENTI

**87.1000** (già 76.1)

TOMASSINI, DE ANNA, BRUNI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

**Respinto**

*Sopprimere l'articolo.*

**Compensazioni di Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**

---

**87.1001** (già 76.2)

TIRELLI, MORO

**Respinto**

*Sopprimere l'articolo.*

**Conseguentemente compensazioni Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).**

---

**87.1002** (già 76.3)

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

**Respinto**

*Sopprimere l'articolo.*

**Conseguentemente, compensazione PRC (v. emend. 2.10).**

---



**87.1003** (già 76.4)

DE ANNA, TOMASSINI, BRUNI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

**Respinto**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 87. - (*Budget complessivo dei medici di medicina generale, dei medici pediatri di libera scelta e degli specialisti ambulatoriali interni*). –

1. Ciascuna regione individua, nell'ambito degli accordi regionali attuativi degli accordi collettivi nazionali per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e specialisti ambulatoriali interni resi esecutivi con decreti del Presidente della Repubblica nn. 270, 272 e 271 del 28 luglio 2000, progetti sperimentali di *budget* di distretto comprensivo della spesa per prestazioni farmaceutiche, specialistiche, ospedaliere e residenziali, prescritte dal personale medico di cui sopra, secondo quanto previsto dai citati accordi collettivi nazionali.

2. Salvo fatte le autonome iniziative regionali in materia di sperimentazione di *budget* già in corso, e quelle che coinvolgono anche il personale medico dipendente.

3. Le regioni trasmettono i progetti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo ed una relazione sulla verifica dell'attività svolta ai Ministeri della sanità e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica».

**Compensazioni di Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**

---

**87.1004** (già 76.5)

TOMASSINI, DE ANNA, BRUNI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

**Respinto**

*Sopprimere il comma 1.*

**Compensazioni di Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**

---

**87.1005** (già 76.6)

TIRELLI, MORO

**Respinto**

*Sopprimere il comma 1.*

**Conseguentemente compensazioni Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).**

---

**87.1006** (già 76.7)

BRUNI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

**Respinto**

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Ciascuna regione individua, nell'ambito degli accordi regionali attuativi degli accordi collettivi nazionali per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e specialisti ambulatoriali interni resi esecutivi con decreti del Presidente della Repubblica nn. 270, 271 e 272 del 28 luglio 2000, progetti sperimentali di budget di distretto comprensivo della spesa per prestazioni farmaceutiche, specialistiche, ospedaliere e residenziali, prescritte dal personale medico di cui sopra, secondo quanto previsto dai citati accordi collettivi nazionali.

**Compensazioni di Forza Italia (v. emend. 1.0.1).****87.1007** (già 76.8)

TIRELLI, MORO

**Le parole da: «Al comma 1» a: «30 giugno 2001» respinte; seconda parte preclusa**

*Al comma 1 sostituire le seguenti parole: «entro il 30 giugno 2001» con le seguenti: «entro il 30 novembre 2001».*

**Compensazioni LFNP (v. emend. 2.40).****87.1008** (già 76.9)

TIRELLI, MORO

**Precluso**

*Al comma 1 sostituire le seguenti parole: «entro il 30 giugno 2001» con le seguenti: «entro il 30 ottobre 2001».*

**Compensazioni LFNP (v. emend. 2.40).**

**87.1009** (già 76.10)

TIRELLI, MORO

**Precluso**

*Al comma 1, sostituire le parole: «entro il 30 giugno 2001» con le seguenti: «entro il 30 agosto 2001».*

**Compensazioni LFNP (v. emend. 2.40).**

---

**87.1010** (già 76.11)

TIRELLI, MORO

**Respinto**

*Sopprimere il comma 2.*

**Conseguentemente compensazioni Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).**

---

**87.1011** (già 76.12)

BRUNI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

**Respinto**

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Sono fatte salve le autonome iniziative regionali in materia di sperimentazione di budget già in corso, e quelle che coinvolgono anche il personale medico dipendente.

**Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**

---

**87.1012** (già 76.13)

TOMASSINI, DE ANNA, BRUNI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

**Respinto**

*Al comma 2, sostituire le parole: «che si presumono indotte all'attività prescrittiva» con le seguenti: «calcolate statisticamente sull'attività prescrittiva degli ultimi tre anni da parte».*

**Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**

---

**87.1013** (già 76.14)

TIRELLI, MORO

**Respinto**

*Sopprimere il comma 3.*

**Conseguentemente compensazioni Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).**

---

**87.1014** (già 76.15)

BRUNI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

**Respinto**

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Le regioni trasmettono i progetti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo ed una relazione sulla verifica dell'attività svolta ai Ministeri della sanità, e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

---

**87.1015** (già 76.16)

TIRELLI, MORO

**Respinto**

*Sopprimere il comma 4.*

**Conseguentemente compensazioni Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).**

---

**87.1016** (già 76.17)

TIRELLI, MORO

**Respinto**

*Al comma 4, sostituire le seguenti parole: «nominato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale» con le seguenti: «eletto dagli stessi tra i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta operanti nel distretto».*

---

**87.1017** (già 76.18)

TOMASSINI, DE ANNA, BRUNI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA,  
LAURO

**Respinto**

*Al comma 4, sostituire le parole: «dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale» con le seguenti parole: «dai medici operanti nel distretto interessato».*

---

**87.1018** (già 76.19)

TIRELLI, MORO

**Ritirato**

*Sopprimere il comma 5.*

**Conseguentemente compensazioni Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).**

---

**87.1019** (già 76.20)

TIRELLI, MORO

**Ritirato**

*Al comma 5, sopprimere le seguenti parole da: «anche tramite le organizzazioni sindacali» fino alla fine del comma.*

---

**87.1020** (già 76.21)

TIRELLI, MORO

**Ritirato**

*Al comma 5, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «anche tramite le organizzazioni sindacali».*

---

**87.1022** (già 76.22)

TOMASSINI, DE ANNA, BRUNI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA,  
LAURO

**Respinto**

*Al comma 5 sopprimere il secondo periodo.*

**Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 2.40).**

---

**87.1021** (già 76.23)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

**Respinto***Al comma 5, sopprimere il secondo e terzo periodo.***Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.40).**

---

**87.1023** (già 76.24)

MANARA, MORO

**Ritirato***Al comma 5, secondo periodo, sostituire, le parole: «60 per cento» con le altre: «cento per cento».***Compensazioni Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).**

---

**87.1024** (già 76.25)

TOMASSINI, DE ANNA, BRUNI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

**Respinto***Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «60 per cento» con le seguenti: «90 per cento».***Compensazioni di Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**

---

**87.1025** (già 76.26)

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

**Respinto***Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «all'erogazione di servizi» fino alla fine del periodo, con le altre: «al miglioramento dei servizi per l'utenza».*

---

**87.1026** (già 76.27)

TOMASSINI, DE ANNA, BRUNI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

**Respinto**

*Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole: «con esclusione di incentivi di carattere pecuniario».*

---

**87.1027** (già 76.28)

TOMASSINI, DE ANNA, BRUNI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

**Respinto**

*Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «di carattere pecuniario» con le seguenti: «di carattere informatico, tecnologico e scientifico».*

---

**87.1028** (già 76.29)

MACERATINI, MONTELEONE, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

**Respinto**

*Al comma 5, sopprimere il terzo periodo.*

---

**87.1029** (già 76.30)

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

**Respinto**

*Al comma 5, sostituire le parole da: «ed attivano» fino alla fine del comma, con le altre: «, provvedono al ripiano e lo comunicano al Ministero della sanità e dal Ministero del tesoro».*

**Conseguentemente compensazioni PRC (v. emend. 2.10).**

---

**87.1030** (già 76.31)

TIRELLI, MORO

**Ritirato**

*Sopprimere il comma 6.*

**Conseguentemente compensazioni Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.10).**

---

**87.1031** (già 76.32)

MANARA, MORO

**Ritirato**

*Alla fine del comma 6, togliere le virgolette e il punto e aggiungere le parole: «e per un anno tutte le altre».*

---

ARTICOLO 88 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 88.

**Approvato**

*(Monitoraggio delle prescrizioni mediche, farmaceutiche, specialistiche e ospedaliere)*

1. Nel quadro delle competenze di governo della spesa da parte del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di garanzia verso il cittadino di appropriatezza ed efficacia delle prestazioni di cura da parte del Ministero della sanità, e nel rispetto dei compiti attribuiti alle regioni in materia sanitaria, al fine di migliorare il monitoraggio della spesa sanitaria nelle sue componenti farmaceutica, diagnostica e specialistica, e di semplificare le transazioni tra il cittadino, gli operatori e le istituzioni preposte, è introdotta la gestione informatizzata delle prescrizioni relative alle prestazioni farmaceutiche, diagnostiche, specialistiche e ospedaliere, erogate da soggetti pubblici e privati accreditati. Tutte le procedure informatiche devono garantire l'assoluto anonimato del cittadino che usufruisce delle prestazioni, rispettando la normativa a tutela della riservatezza. Ai dati oggetto della gestione informatizzata possono avere accesso solo gli operatori da identificarsi secondo quanto disposto dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 282.

2. Il sistema di monitoraggio interconnette i medici e gli altri operatori sanitari di cui al comma 1, il Ministero della sanità, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, le regioni, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le aziende sanitarie locali e dispone, per la consultazione in linea e ai diversi livelli di competenza, delle informazioni relative:

- a) ai farmaci del Servizio sanitario nazionale;
- b) alle diverse prestazioni farmaceutiche, diagnostiche e specialistiche erogabili;
- c) all'andamento dei consumi dei farmaci e delle prestazioni;
- d) all'andamento della spesa relativa.



3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero della sanità, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana i regolamenti e i decreti attuativi, individuando le risorse finanziarie nell'ambito di quelle indicate dall'articolo 102, definendo le modalità operative e i relativi adempimenti, le modalità di trasmissione dei dati ed il flusso delle informazioni tra i diversi organismi di cui al comma 2.

4. Le soluzioni adottate dovranno rispettare le norme sulla sicurezza e sulla riservatezza dei dati secondo le leggi vigenti e risultare coerenti con le linee generali del processo di evoluzione dell'utilizzo dell'informatica nell'amministrazione.

5. Entro il 1° gennaio 2002 o le diverse date stabilite con i decreti attuativi di cui al comma 3, tutte le prescrizioni citate dovranno essere transmissibili e monitorabili per via telematica.

6. Per l'avvio del nuovo sistema informativo nazionale del Ministero della sanità, nonchè per l'estensione dell'impiego sperimentale della carta sanitaria prevista dal progetto europeo «NETLINK» è autorizzata per l'anno 2001 la spesa, rispettivamente di lire 10 miliardi e di lire 4 miliardi.

7. All'articolo 38, quarto comma, del regolamento per il servizio farmaceutico, approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706, le parole: «I farmacisti debbono conservare per la durata di cinque anni copia di tutte le ricette spedite» sono sostituite dalle seguenti: «I farmacisti debbono conservare per sei mesi le ricette spedite concernenti preparazioni estemporanee».

## EMENDAMENTI

### **88.1000** (già 77.1)

TOMASSINI, DE ANNA, BRUNI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

### **Respinto**

*Sopprimere l'articolo.*

**Compensazioni F.I. (v. emend. 1.0.1).**

---

**88.1001** (già 77.4)

DE ANNA, TOMASSINI, BRUNI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

**Respinto**

*Al comma 2, sostituire l'alea con il seguente:*

«2. Il sistema di monitoraggio realizza interconnessioni dei medici e degli altri operatori sanitari di cui al comma 1 con le aziende sanitarie e le regioni e delle regioni con il Ministero della sanità, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, le regioni, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, disponendo, per la consultazione in linea e ai diversi livelli di competenza, delle informazioni relative».

*Conseguentemente, al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «I regolamenti ed i decreti attuativi si attengono al criterio prioritario del rispetto della compatibilità del sistema con gli specifici sistemi informativi attivati dalle regioni e dalle province autonome».

---

**88.1002** (già 77.7)

TIRELLI, MORO

**Ritirato**

*Al comma 3 sostituire le parole:* «province autonome di Trento e Bolzano» *con le seguenti:* «nonchè previo parere delle competenti commissioni parlamentari».

---

**88.1003** (già 77.5)

TIRELLI, MORO

**Ritirato**

*Al comma 3 sostituire le parole:* «nell'ambito di» *con le seguenti:* «con esclusione».

**Compensazioni LFNP (v. emend. 2.40).**

---

**88.1004** (già 77.6)

TIRELLI, MORO

**Ritirato**

*Al comma 3 sostituire le parole: «nell'ambito di» con le seguenti: «escluse».*

**Compensazioni LFNP (v. emend. 2.40).**

---

**88.1005** (già 77.8)

TIRELLI, MORO

**Ritirato**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«6-bis. Gli oneri per l'attuazione del presente articolo è a completo carico del bilancio dello Stato».

**Compensazioni LFNP (v. emend. 2.40).**

---

**88.1006** (già 77.9)

D'URSO, MAZZUCA POGGIOLINI

**Ritirato**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. All'articolo 32, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al primo periodo, sostituire le parole da: "all'articolo 3" fino a: "o la locazione" con le seguenti: "i beni mobili e immobili degli ex ospedali psichiatrici sono destinati dalle aziende sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere competenti alla produzione di reddito attraverso la vendita, anche parziale, degli stessi con diritto di prelazione per gli enti pubblici, o la locazione". Conseguentemente sostituire al secondo periodo da: "dopo il terzo" fino a: "di carattere sanitario" con le seguenti parole: "qualora risultino disponibili ulteriori somme, dopo l'attuazione di quanto previsto dal Piano sanitario nazionale 1998-2000, dal Progetto obiettivo 1998-2000 e dai relativi progetti regionali di attuazione, le regioni potranno utilizzarle per altre attività di carattere sanitario"».

**Compensazione Democratici n. 1.**

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni con-

cernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

### **Compensazione Democratici n. 2.**

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.

### **Compensazione Democratici n. 3.**

All'articolo 143, comma 1 nella tabella A apportare le seguenti variazioni: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001: - 1.000.000;  
2002: - 1.000.000;  
2003: - 1.000.000.

---

### **88.1007 (già 77.10)**

D'URSO, MAZZUCA POGGIOLINI

#### **Respinto**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. All'articolo 3, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificato dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "i redditi prodotti sono utilizzati dalle regioni per il potenziamento e la qualificazione dei servizi territoriali e, in particolare, per la realizzazione di strutture residenziali e di centri diurni con attività riabilitative destinate ai malati mentali, in attuazione di quanto previsto dal Piano sanitario nazionale 1998-2000, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 23 luglio 1998, dal Progetto obiettivo 'Tutela della salute mentale 1998-2000', approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999 e dai relativi progetti regionali di attuazione"».

**Compensazione Democratici n. 1.**

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

**Compensazione Democratici n. 2.**

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.

**Compensazione Democratici n. 3.**

All'articolo 143, comma 1 nella tabella A apportare le seguenti variazioni: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001: - 1.000.000;

2002: - 1.000.000;

2003: - 1.000.000.

**88.1008** (già 77.11)

TOMASSINI, DE ANNA, BRUNI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

**Respinto**

*Sopprimere il comma 6.*

**88.1009** (già 77.12)

GUBERT, MORO

**Respinto**

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. All'articolo 5, al comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, e successive modificazioni le parole: "dieci giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni"».

---

**88.1010** (già 76.32)

MANARA, MORO

**Ritirato**

*Alla fine del comma 7, dopo le parole: «preparazioni estemporanee», aggiungere le parole: «e per un anno tutte le altre».*

---

## ARTICOLO 89 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 89.

**Approvato**

*(Disposizioni per l'appropriatezza  
nell'erogazione dell'assistenza sanitaria)*

1. Nella definizione delle tariffe delle prestazioni di assistenza ospedaliera, le regioni ove siano assicurati adeguati programmi di assistenza domiciliare integrata e centri residenziali per le cure palliative inseriscono un valore soglia di durata della degenza per i ricoveri ordinari nei reparti di lungodegenza, oltre il quale si applica una riduzione della tariffa giornaliera, fatta salva la garanzia della continuità dell'assistenza. Il valore soglia è fissato in un massimo di sessanta giorni di degenza; la riduzione tariffaria è pari ad almeno il 30 per cento della tariffa giornaliera piena.

2. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 72, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, secondo criteri di appropriatezza, le regioni assicurano, per ciascun soggetto erogatore, un controllo analitico annuo di almeno il 2 per cento delle cartelle cliniche e delle corrispondenti schede di dimissione in conformità a specifici protocolli di valutazione. L'individuazione delle cartelle e delle schede deve essere effettuata secondo criteri di campionamento rigorosamente casuali.

3. Le regioni applicano abbattimenti sulla remunerazione complessiva dei soggetti erogatori presso i quali si registrino frequenze di ricoveri inappropriati superiori agli *standard* stabiliti dalla regione stessa.

## EMENDAMENTI

**89.1000** (già 78.1)

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

**Respinto**

*Sopprimere l'articolo.*

**Conseguentemente, compensazioni PRC (vedi emend. 2.10).**

---

**89.1001** (già 78.2)

MANARA, MORO

**Respinto**

*Sopprimere l'articolo.*

**Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).**

---

**89.1002** (già 78.3)

TOMASSINI, DE ANNA, BRUNI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA,  
LAURO

**Respinto**

*Sopprimere l'articolo.*

**Compensazioni del Gruppo Forza Italia n. 1 (v. emend. 1.0.1).**

---

**89.1003** (già 78.4)

TIRELLI, MORO

**Ritirato**

*Sopprimere l'articolo.*

**Conseguentemente, coperture del Gruppo Forza Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).**

---

**89.1004** (già 78.5)

TOMASSINI, DE ANNA, BRUNI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA,  
LAURO

**Respinto**

*Sopprimere il comma 1.*

**Compensazioni del Gruppo Forza Italia n. 1 (v. emend. 1.0.1).**

---

**89.1005** (già 78.6)

TIRELLI, MORO

**Ritirato**

*Sopprimere il comma 1.*

**Conseguentemente, coperture del Gruppo Forza Lega Nord Padania  
nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 (v. emend. 2.40).**

---

**89.1006** (già 78.9)

TOMASSINI, DE ANNA, BRUNI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA,  
LAURO

**Respinto**

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «ove siano assicurati» con le seguenti: «previa realizzazione di».*

**Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**

---

**89.1007** (già 78.10)

TOMASSINI, DE ANNA, BRUNI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA,  
LAURO

**Respinto**

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «inseriscono un valore soglia di durata» con le seguenti: «individuano tempi di durata».*

**Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**

---



**89.1008** (già 78.14)

TIRELLI, MORO

**Ritirato**

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «di durata della degenza» fino alla fine del comma con le seguenti: «guida di durata delle degenze per i ricoveri ordinari nei reparti di lungodegenza».*

**Conseguentemente, coperture del Gruppo Forza Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).**

---

**89.1009** (già 78.11)

TOMASSINI, DE ANNA, BRUNI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

**Respinto**

*Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «lungodegenza» inserire le seguenti: «per patologie».*

---

**89.1010** (già 78.15)

TIRELLI, MORO

**Respinto**

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: «oltre il quale si applica» fino alla fine del comma.*

**Conseguentemente, coperture del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).**

---

**89.1011** (già 78.16)

TIRELLI, MORO

**Ritirato**

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «oltre il quale si applica una riduzione della tariffa giornaliera».*

**Conseguentemente, coperture del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).**

---

**89.1012** (già 78.8)

TOMASSINI, DE ANNA, BRUNI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA,  
LAURO

**Respinto**

*Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.*

**Compensazioni del Gruppo Forza Italia n. 1 (v. emend. 1.0.1).**

---

**89.1013** (già 78.17)

TIRELLI, MORO

**Ritirato**

*Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.*

**Conseguentemente, coperture del Gruppo Lega Forza Nord Padania  
(v. emend. 2.40).**

---

**89.1014** (già 78.12)

TOMASSINI, DE ANNA, BRUNI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA,  
LAURO

**Respinto**

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «Il valore soglia è fissato» con le seguenti: «Il tempo medio di durata dei ricoveri è fissato».*

**Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**

---

**89.1015** (già 78.24)

TIRELLI, MORO

**Respinto**

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «in sessanta giorni» con le seguenti: «in centottanta giorni».*

**Conseguentemente, coperture del Gruppo Lega Forza Nord Padania  
(v. emend. 2.40).**

---

**89.1016** (già 78.25)

TIRELLI, MORO

**Ritirato**

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «in sessanta giorni» con le seguenti: «in centoventi giorni».*

**Conseguentemente, copertura del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).**

---

**89.1017** (già 78.26)

TIRELLI, MORO

**Ritirato**

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «in sessanta giorni» con le seguenti: «in novanta giorni».*

**Conseguentemente, coperture del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).**

---

**89.1018** (già 78.19)

DE ANNA, TOMASSINI, BRUNI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

**Respinto**

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «giorni di degenza» aggiungere le seguenti: «elevabili a novanta per particolari patologie individuate da un apposito decreto del Ministero della sanità».*

**Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**

---

**89.1019** (già 78.18)

TOMASSINI, DE ANNA, BRUNI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

**Respinto**

*Al comma 1, sopprimere, in fine, il seguente periodo: «la riduzione tariffaria è pari ad almeno il 30 per cento della tariffa giornaliera piena».*

**Compensazioni del Gruppo Forza Italia n. 1 (v. emend. 1.0.1).**

---

**89.1020** (già 78.23)

TIRELLI, MORO

**Ritirato**

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti: «1 per cento».*

**Conseguentemente, coperture del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).**

---

**89.1021** (già 78.22)

TIRELLI, MORO

**Ritirato**

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti: «5 per cento».*

**Conseguentemente, coperture del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).**

---

**89.1022** (già 78.21)

TIRELLI, MORO

**Ritirato**

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti: «10 per cento».*

**Conseguentemente, coperture del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).**

---

**89.1023** (già 78.20)

TIRELLI, MORO

**Respinto**

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti: «20 per cento».*

**Conseguentemente, copertura del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).**

---

**89.1024** (già 78.13)

TOMASSINI, DE ANNA, BRUNI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA,  
LAURO

**Respinto**

*Al comma 1, in fine, aggiungere le seguenti parole: «sino ad un massimo del 50 per cento».*

**Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**

---

**89.1025** (già 78.28)

TIRELLI, MORO

**Ritirato**

*Sopprimere il comma 2.*

**Conseguentemente, coperture del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).**

---

**89.1026** (già 78.30)

TOMASSINI, DE ANNA, BRUNI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA,  
LAURO

**Respinto**

*Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: «erogatore» inserire le seguenti: «pubblico e convenzionato».*

---

**89.1027** (già 78.31)

DE ANNA, TOMASSINI, BRUNI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA,  
LAURO

**Le parole da: «Al comma 2» a: «2 per cento» respinte; seconda parte preclusa**

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «2 per cento» con le seguenti: «5 per cento».*

---

**89.1028** (già 78.32)

TOMASSINI, DE ANNA, BRUNI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

**Precluso**

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «2 per cento» con le seguenti: «3 per cento».*

---

**89.1029** (già 78.29)

TOMASSINI, DE ANNA, BRUNI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

**Respinto**

*Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «protocolli di valutazione» inserire le seguenti: «secondo criteri di campionamento rigorosamente casuali».*

---

**89.1030** (già 78.33)

MARINO, MANZI, CAPONI

**Respinto**

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

*«2-bis. Al fine di migliorare l'attività per le visite mediche di controllo dello stato di malattia dei lavoratori dipendenti, di cui alla legge 11 novembre 1983, n. 638, e per una migliore definizione di suddetta attività in rapporto con i medici convenzionati che svolgono le prestazioni prima richiamate, al comma 12 dell'articolo 5 della legge 11 novembre 1983, n. 638, sono sostituite le parole: "medici liberi professionisti" con le seguenti: "medici in rapporto di convenzione" e dopo le parole: "ordine dei medici" sono aggiunte le seguenti: "e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei medici di controllo". Al comma 13 dell'articolo 5 della legge 11 novembre 1983, n. 638, dopo le parole: "previdenza sociale" si aggiungono le parole: "e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei medici di controllo"».*

---

**89.1031** (già 78.34)

TOMASSINI, DE ANNA, BRUNI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA,  
LAURO

**Respinto**

*Sopprimere il comma 3.*

**Compensazioni del Gruppo Forza Italia n. 1 (v. emend. 1.0.1).**

---

**89.1032** (già 78.35)

TIRELLI, MORO

**Respinto**

*Sopprimere il comma 3.*

**Conseguentemente, coperture del Gruppo Lega Forza Nord Padania  
(v. emend. 2.40).**

---

**89.1033** (già 78.36)

TIRELLI, MORO

**Ritirato**

*Al comma 3, sostituire le parole: «applicano» con le seguenti: «pos-  
sono applicare».*

**Conseguentemente, coperture del Gruppo Lega Forza Nord Padania  
(v. emend. 2.40).**

---

**89.1034** (già 78.37)

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

**Respinto**

*Dopo la parola: «applicano» aggiungere le altre: «, previo accerta-  
mento delle cause e delle responsabilità.».*

**Conseguentemente, compensazioni PRC (vedi emend. 2.10).**

---

## ARTICOLO 90 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 90.

**Approvato**

*(Contributo dovuto al Servizio sanitario nazionale per le prestazioni erogate ai cittadini coinvolti in incidenti di veicoli a motore o di natanti)*

1. Sono abrogati i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 38 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

2. Il contributo di cui all'articolo 11-*bis* della legge 24 dicembre 1969, n. 990, introdotto dall'articolo 126 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, relativamente agli intestatari delle carte di circolazione residenti nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, è attribuito alla rispettiva regione o alle rispettive province. Per gli anni 2001 e 2002 il predetto contributo è attribuito nella misura rispettivamente di un terzo e due terzi.

3. Gli assicuratori sono tenuti a scorporare dal totale dei contributi di cui al citato articolo 11-*bis* della legge n. 990 del 1969 le somme attribuite alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano e ad effettuare distinti versamenti a favore della regione Valle d'Aosta e di ogni singola provincia autonoma con le stesse modalità previste dal decreto del Ministro delle finanze 14 dicembre 1998, n. 457, per il versamento dell'imposta sulle assicurazioni per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.

4. I commi 2 e 3 si applicano alla regione Valle d'Aosta a decorrere dal 2002.

## EMENDAMENTO

**90.1000** (già 79.1)

TIRELLI, MORO

**Ritirato**

*Sopprimere il comma 1.*

**Conseguentemente coperture (v. emend. 2.40).**

---



## ARTICOLO 91 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 91.

**Approvato***(Sperimentazioni gestionali)*

1. Sino al 31 dicembre 2001 il trasferimento di beni, anche di immobili e di aziende, a favore di fondazioni di diritto privato e di enti pubblici, ivi compresi gli enti disciplinati dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, effettuato nell'ambito delle sperimentazioni gestionali previste dall'articolo 4, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, nonchè dall'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, limitatamente agli atti sottoposti a registrazione durante il periodo di durata della sperimentazione, nonchè il trasferimento disposto nell'ambito degli accordi e forme associative di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, non dà luogo, ai fini delle imposte sui redditi, a realizzo o distribuzione di plusvalenze, ricavi e minusvalenze, compreso il valore di avviamento, non costituisce presupposto per la tassazione di sopravvenienze attive nei confronti del cessionario, non è soggetto ad alcuna imposta sui trasferimenti nè comporta obbligo di affrancare riserve e fondi in sospensione d'imposta.

## EMENDAMENTI

**91.1000** (già 80.1)

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

**Respinto***Sopprimere l'articolo.***Conseguentemente compensazioni PRC (vedi emend. 2.10).****91.1001** (già 80.2)

TIRELLI, MORO

**Id. em. 91.1000***Sopprimere l'articolo.***Conseguentemente coperture LFNP (v. emend. 2.40).**

**91.1002** (già 80.3)

GUERZONI, PASQUINI

**Ritirato**

*Aggiungere il seguente comma:*

«2. ai fini delle percentuali indicate alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133, sono computate come esenti le prestazioni sanitarie erogate dalle unità sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere del Servizio sanitario nazionale, considerate escluse dal quarto comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

*Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, la lettera a) è soppressa.*

---

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI  
DOPO L'ARTICOLO 91

**91.0.1000** (già 80.0.1)

MONTAGNINO, ANDREOLLI

**Ritirato**

*Dopo l'articolo 80, inserire il seguente:*

«Art. 80-bis.

1. Per realizzare l'effettiva garanzia – riaffermata dall'articolo 57 della legge n. 833 del 1978 – per gli infortuni sul lavoro ed i tecnopoatici di compiuto recupero della integrità psico-fisica, comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali – ai sensi degli articoli 86 ed 89 del testo unico n. 1124 del 1965, modificati dall'articolo 13 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 38 – le regioni definiscono con l'INAIL convenzioni per disciplinare la tempestiva erogazione delle cure sanitarie necessarie ed utili, nel rispetto del principio di continuità assistenziale previsto dalla normativa del Servizio sanitario nazionale.

2. Le convenzioni, stipulate secondo uno schema tipo approvato dal Ministero della sanità di concerto con il Ministro del lavoro e la previdenza sociale su proposta dell'INAIL e della Conferenza permanente Stato-Regioni, inquadrano l'erogazione delle prestazioni sopra richiamate nell'ambito della programmazione sanitaria e regionale, garantendo la piena integrazione fra i livelli di tutela a carico del servizio sanitario nazionale e quelli a carico dell'INAIL, ferma restando la non duplicazione

delle strutture sanitarie e la disciplina dell'autorizzazione ed accreditamento per i servizi sanitari».

---

**91.0.1001** (già 80.0.2)

NAPOLI Roberto, LAURIA Baldassare, MUNDI, CIMMINO, NAVA

**Ritirato**

*Dopo l'articolo 80, inserire il seguente:*

«Art. 80-bis.

*(Disposizioni in materia di tutela sanitaria degli infortuni sul lavoro)*

1. Per realizzare l'effettiva garanzia – riaffermata dall'articolo 57 della legge n. 833 del 1978 – per gli infortuni sul lavoro ed i tecnopoatici di compiuto recupero della integrità psico-fisica, comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali – ai sensi degli articoli 86 ed 89 del testo unico n. 1124 del 1965, modificati dall'articolo 13 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 38 – le regioni definiscono con l'INAIL convenzioni per disciplinare la tempestiva erogazione delle cure sanitarie necessarie ed utili, nel rispetto del principio di continuità assistenziale previsto dalla normativa del Servizio sanitario nazionale.

2. Le convenzioni, stipulate secondo uno schema tipo approvato dal Ministero della sanità di concerto con il Ministero del lavoro e la previdenza sociale su proposta dell'INAIL e della Conferenza permanente Stato-Regioni, inquadrano l'erogazione delle prestazioni sopra richiamate nell'ambito della programmazione sanitaria e regionale, garantendo la piena integrazione fra i livelli di tutela a carico del servizio sanitario nazionale e quelli a carico dell'INAIL, ferma restando la non duplicazione delle strutture sanitarie e la disciplina dell'autorizzazione ed accreditamento per i servizi sanitari».

---

ARTICOLO 92 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 92.

**Approvato**

*(Disposizioni per l'assolvimento dei compiti del Ministero della sanità)*

1. Al fine di consentire al dipartimento competente per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza del Ministero della sanità e all'Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali l'espletamento delle funzioni

connesse alle attività di promozione, valutazione e controllo disposte dagli articoli 86 e 88, nonché di permettere l'attiva partecipazione dell'Italia, quale paese di riferimento, alle procedure autorizzative e ispettive nel settore dei medicinali previste dalla normativa dell'Unione europea, il Ministero della sanità è autorizzato ad avvalersi, per gli anni 2001, 2002 e 2003, del personale non appartenente alla pubblica amministrazione, in servizio presso lo stesso Dipartimento alla data del 30 settembre 2000, entro il limite massimo di cinquanta unità di medici, chimici, farmacisti, economisti, informatici, amministrativi. La misura dei compensi per i predetti incarichi è determinata con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, tenuto conto della professionalità richiesta. Ai relativi oneri, che non possono eccedere lire cinque miliardi per anno, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

2. Per l'effettuazione delle ispezioni alle officine farmaceutiche e di quelle concernenti le sperimentazioni cliniche dei medicinali, nonché per altri specifici adempimenti di alta qualificazione tecnico-scientifica previsti dalla normativa dell'Unione europea, il Ministero della sanità può stipulare specifiche convenzioni con l'Agenzia europea per la valutazione dei medicinali (EMEA), con istituti di ricerca, società o associazioni scientifiche, di verifica o di controllo di qualità o altri organismi nazionali e internazionali operanti nel settore farmaceutico, nonché con esperti di elevata professionalità. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, che non possono eccedere l'importo di due miliardi di lire per anno, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 68, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

## EMENDAMENTI

### **92.2000**

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

#### **Respinto**

*Sopprimere l'articolo.*

---

### **92.2001**

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

#### **Respinto**

*Sopprimere il comma 1.*

---

**92.2002**

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

**Respinto***Sopprimere il comma 2.*

## ARTICOLO 93 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 93.

**Approvato con un emendamento***(Interventi vari di interesse sanitario)*

1. Ai fini della realizzazione del Centro nazionale di adroterapia oncologica è istituito un ente non commerciale dotato di personalità giuridica di diritto privato con la partecipazione di enti di ricerca, individuati con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e soggetti pubblici e privati. Al predetto ente è assegnato un contributo di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002.

2. Per l'attività del Centro nazionale per i trapianti è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003. Lo stanziamento è utilizzabile anche per la stipula di contratti con personale di alta qualificazione, con le modalità previste dall'articolo 15-*septies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. All'articolo 8, comma 7, della legge 1° aprile 1999, n. 91, le parole: «, di cui lire 240 milioni per la copertura delle spese relative al direttore generale e lire 500 milioni per le spese di funzionamento» sono soppresse.

3. Per l'attivazione e la gestione, ivi comprese l'acquisizione o l'utilizzazione di specifiche risorse umane e strumentali, del sistema informativo per la formazione continua, per l'attribuzione dei crediti formativi e per l'accreditamento delle società scientifiche e dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività formative di cui all'articolo 16-*ter* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nonché della sperimentazione della formazione a distanza del personale dirigente del Servizio sanitario nazionale, è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l'anno 2001.

4. È istituito un fondo dell'ammontare di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, per attività formative di alta specializzazione da individuare con decreto emanato dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite le competenti Commissioni parlamentari.

5. I soggetti pubblici e privati e le società scientifiche che chiedono, ai sensi dell'articolo 16-*ter* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il loro accreditamento per lo svolgimento di attività di formazione continua ovvero l'accREDITAMENTO di specifiche attività formative promosse o organizzate dagli stessi ai fini dell'attribuzione dei crediti formativi sono tenuti al preventivo versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un contributo alle spese fissato dalla Commissione nazionale per la formazione continua di cui al citato articolo 16-*ter*, nella misura da un minimo di lire 500.000 ad un massimo di lire 5.000.000, in base a criteri oggettivi determinati con decreto del Ministro della sanità su proposta della Commissione stessa. Il contributo per l'accREDITAMENTO dei soggetti e delle società è annuale. Tali somme sono riassegnate ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della sanità per essere utilizzate per il funzionamento della Commissione, ivi compresi i compensi ai componenti ed il rimborso delle spese sostenute dagli stessi per la partecipazione ai lavori della Commissione, nonché per far fronte alle spese per l'acquisto di apparecchiature informatiche e per lo svolgimento, anche attraverso l'utilizzazione di esperti esterni, dell'attività di verifica della sussistenza dei requisiti da parte dei soggetti accreditati e di valutazione e monitoraggio degli eventi formativi e dei programmi di formazione.

6. Per l'attuazione di un programma nazionale di ricerche sperimentali e cliniche sulle cellule staminali umane post-natali è istituito un fondo dell'ammontare di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003. Il programma nazionale sulle cellule staminali è gestito secondo le modalità del programma di ricerca sulla terapia dei tumori di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1987, n. 531.

7. Per consentire all'Istituto superiore di sanità di fare fronte, con i propri dipendenti, ai compiti inerenti il coordinamento delle attività di ricerca per la tutela della salute pubblica, la sorveglianza dei fattori critici che incidono sulla salute, nonché la gestione dei registri nazionali, è autorizzato lo stanziamento di lire 15 miliardi per gli anni 2001 e 2002.

8. Al fine di potenziare l'azione di monitoraggio e sorveglianza dei coadiutori veterinari sul territorio nazionale a seguito dell'epidemia di «lingua blu» sulla specie ovina è autorizzato lo stanziamento di lire 3 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002.

9. Al fine di garantire l'erogazione, da parte del Servizio sanitario nazionale, di medicinali essenziali non altrimenti reperibili, tenuto conto dei compiti attribuiti allo Stabilimento chimico-farmaceutico militare, il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro della difesa, emana, entro il 30 giugno 2001, un decreto che stabilisce le modalità e le procedure connesse alla produzione, all'autorizzazione all'immissione in commercio e alla distribuzione dei medicinali predetti. Al finanziamento delle attività necessarie al conseguimento degli obiettivi di cui al presente comma, quantificato in 5 miliardi di lire, si provvede mediante l'utilizzazione di quota parte degli introiti delle tariffe per le domande di autorizzazione al-

l'immissione in commercio previste dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44.

10. Le specifiche tecniche, le progettazioni e le procedure finalizzate alla realizzazione della tessera sanitaria di cui all'articolo 59, comma 50, lettera *i*), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono utilizzate ai fini della predisposizione della carta d'identità elettronica con le opzioni di carattere sanitario di cui all'articolo 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni. Sono conseguentemente abrogati l'articolo 59, comma 50, lettera *i*), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e il comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999 n. 39.

11. Al fine di provvedere al finanziamento degli interventi di cui ai commi precedenti, ad eccezione del comma 9, sono utilizzate le disponibilità di cui all'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 2, comma 1, penultimo periodo, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39.

12. I benefici di cui all'articolo 7 della legge 14 ottobre 1999, n. 362, previsti per i dipendenti non appartenenti al ruolo sanitario di livello dirigenziale del Ministero della sanità, sono estesi anche al personale in servizio presso l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si fa fronte con le economie di gestione e le quote delle entrate di cui all'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, dell'Istituto superiore di sanità e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, di rispettiva pertinenza, a valere dall'esercizio 2000.

13. Per le attrezzature dei centri di riferimento interregionali per i trapianti è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi annue per gli anni 2001 e 2002; le somme sono suddivise con decreto del Ministro della sanità in proporzione ai rispettivi bacini di utenza.

14. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro della sanità, al Ministero della sanità è attribuita, per l'anno 2001, la somma di lire 3 miliardi, per il finanziamento di un programma di tutela sanitaria dei consumatori, concernente:

*a*) indagini dell'Istituto superiore di sanità in merito ad eventuali effetti cumulativi sull'organismo umano, derivanti dalle sinergie tra diverse sostanze attive dei prodotti fitosanitari, a causa della presenza simultanea di residui di due o più sostanze attive in uno stesso alimento o bevanda, con particolare riferimento agli alimenti destinati alla prima infanzia, di cui all'articolo 17, comma 4, lettera *c*), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

*b*) indagini, coordinate dall'Istituto superiore di sanità, in merito ad eventuali effetti derivanti dall'utilizzazione dei prodotti fitosanitari sulla salute degli operatori e della popolazione, con particolare riferimento alla fascia di età compresa tra 0 e 18 anni, a seguito dell'esposizione a

residui di sostanze attive di prodotti fitosanitari negli alimenti, nelle bevande e nell'ambiente, di cui all'articolo 17, comma 4, lettera *a*), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

*c*) la valutazione del rischio di esposizione della popolazione a quantità, superiori alla dose giornaliera accettabile, di residui negli alimenti o nelle bevande di sostanze attive di prodotti fitosanitari, o di eventuali loro metaboliti, impurezze o prodotti di degradazione o di reazione, tenuto conto della vulnerabilità della popolazione differenziata per diverse fasce di età e con particolare riferimento alla fascia di età compresa tra 0 e 18 anni;

*d*) la pubblicazione dei risultati degli studi di cui alle lettere *a*), *b*), e *c*), quale base scientifica per iniziative del Ministero della sanità finalizzate a una corretta informazione degli operatori e dei consumatori, nonché ad incentivare i produttori agricoli e le industrie alimentari ad intraprendere iniziative di informazione dei consumatori in merito ai trattamenti con i prodotti fitosanitari subiti dagli alimenti prima della loro immissione in commercio e ai residui di prodotti fitosanitari negli alimenti immessi in commercio.

15. Il termine di cui all'articolo 8-*septies*, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, per la erogabilità di prestazioni sanitarie in regime di assistenza indiretta, è prorogato al 31 dicembre 2001 con l'esclusione delle prestazioni assistenziali erogate in regime di attività libero-professionale extramuraria.

## EMENDAMENTI

### **93.1000** (già 81.1)

MAZZUCA POGGIOLINI, D'URSO

### **Ritirato e trasformato nell'odg n. 931**

*Al comma 1, inserire il seguente:*

«01. Per la realizzazione dell'Agenzia nazionale di Telemedicina ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 è determinato un contributo di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 2001-2003. L'agenzia svolge i compiti e le attività tecnico-scientifiche di interesse nazionale applicate ai servizi sanitari per lo sviluppo ed il controllo delle tecnologie informatiche, sulla base delle raccomandazioni dell'OMS-Health telematics policy. La struttura dell'Agenzia è definita con decreto del ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica».



*Conseguentemente all'articolo 143, comma 1, nella tabella A richiamata, alla rubrica: Ministero della sanità, diminuire come segue gli importi previsti:*

2001: - 10.000;

2002: - 10.000;

2003: - 10.000.

### **Compensazione Democratici n. 1.**

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

### **Compensazione Democratici n. 2.**

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.

### **Compensazione Democratici n. 3.**

All'articolo 75, comma 1 nella tabella A apportare le seguenti variazioni: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001: - 1.000.000;

2002: - 1.000.000;

2003: - 1.000.000.

---

**93.1001** (già 81.2)

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

**Respinto***Sopprimere il comma 1.*

---

**93.1002** (già 81.3)

TIRELLI, MORO

**Ritirato***Sopprimere il comma 1.*

---

**93.1003** (già 81.5)

MAZZUCA POGGIOLINI, D'URSO

**Ritirato***Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Per la costituzione del Consorzio per le Neuroscienze, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo del 29 settembre 1999, n. 381, sono stanziati lire 2 miliardi per l'anno 2001, 5 miliardi per l'anno 2002 e 10 miliardi per l'anno 2003. Al Consorzio partecipano, su loro richiesta, università, consorzi interuniversitari, consorzi costituiti da soggetti pubblici e privati, Fondazioni ed altri soggetti pubblici e privati che svolgono attività di ricerca nel settore, nelle neuroscienze. Per la costituzione del Consorzio il Ministro dell'università e della ricerca scientifica, di concerto con il Ministro della sanità, definiscono, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo statuto del Consorzio medesimo, avvalendosi della Commissione Nazionale sulle neuroscienze istituita con decreto ministeriale del 6 aprile 2000».

*Conseguentemente all'articolo 143, comma 1, nella tabella A richiamata, alla rubrica: Ministero della sanità, diminuire come segue gli importi previsti:*

2001: - 2.000;  
2002: - 5.000;  
2003: - 10.000.

**Compensazione Democratici n. 1.**

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni con-

cernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

### **Compensazione Democratici n. 2.**

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.

### **Compensazione Democratici n. 3.**

All'articolo 75, comma 1 nella tabella A apportare le seguenti variazioni: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001: - 1.000.000;  
2002: - 1.000.000;  
2003: - 1.000.000.

---

#### **93.1004** (già 81.6)

TIRELLI, MORO

#### **Ritirato**

*Sopprimere il comma 2.*

---

#### **93.1005** (già 81.7)

TIRELLI, MORO

#### **Ritirato**

*Al comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 20, comma 18-bis della legge 23 dicembre 1999, n. 488 dopo le parole: "per il personale" aggiungere le seguenti: "sanitario"».

---

**93.1006** (già 81.8)

MANARA, MORO

**Ritirato**

*Sopprimere il comma 3.*

---

**93.1007** (già 81.9)

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

**Respinto**

*Al comma 3, dopo le parole: «soggetti pubblici», sopprimere le altre: «e privati».*

---

**93.1008** (già 81.10)

MACERATINI, CASTELLANI Carla, MONTELEONE, COZZOLINO, CUSIMANO,  
MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

**Respinto**

*Al comma 3, sostituire le parole: «di lire 20 miliardi» con le seguenti: «di lire 40 miliardi».*

**Compensazioni di Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).**

---

**93.1009** (già 81.11)

MANARA, MORO

**Ritirato**

*Sopprimere il comma 4.*

---

**93.1010** (già 81.13)

MANARA, MORO

**Ritirato**

*Sopprimere il comma 6.*

---

**93.1011** (già 81.14)

MAZZUCA POGGIOLINI, D'URSO

**Ritirato**

*Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di potenziare l'attività di ricerca, l'Istituto superiore della sanità è autorizzato a*

bandire, nei limiti dei posti previsti nella pianta organica vigente, concorsi riservati al personale che vi abbia prestato la propria attività, per un periodo complessivo di almeno 3 anni, retribuita dall'Istituto medesimo ed oggetto di regolari contratti di incarico di ricerca».

### **Compensazione Democratici n. 1.**

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

### **Compensazione Democratici n. 2.**

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.

### **Compensazione Democratici n. 3.**

All'articolo 75, comma 1 nella tabella A apportare le seguenti variazioni: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001: - 1.000.000;  
2002: - 1.000.000;  
2003: - 1.000.000.

---

**93.1012** (già 81.15)

MANARA, MORO

**Ritirato**

*Sopprimere il comma 8.*

---

**93.1013** (già 81.16)

TIRELLI, MORO

**Ritirato**

*Sopprimere il comma 9.*

---

**93.1014** (già 81.17)

TIRELLI, MORO

**Ritirato**

*Al comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».*

---

**93.1015** (già 81.18)

MANARA, MORO

**Ritirato**

*Sopprimere il comma 11.*

---

**93.1016** (già 81.21)

MACERATINI, MONTELEONE, CASTELLANI Carla, COZZOLINO, MANTICA, PEDRIZZI,  
CUSIMANO, CURTO, COLLINO

**Respinto**

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-bis. Gli oneri finanziari relativi alla indennità di esclusività per il personale medico ospedaliero dipendente dagli istituti ed enti di cui all'articolo 4, comma 12, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, ancorchè riconosciuti istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, equiparato a termine dell'articolo 15-undecies del decreto legislativo n. 229 del 1999 sono determinati per ciascuno degli anni 2001 e 2002 in lire 180 miliardi. Tale somma, comprensiva degli

oneri contributivi ai fini previdenziali, deve essere stanziata in aggiunta a quanto previsto dai commi 1, 2, 3, 4 e 5».

**Compensazioni di Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).**

---

**93.1017** (già 81.22)

MACERATINI, CASTELLANI Carla, MONTELEONE, COZZOLINO, CUSIMANO,  
MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

**Ritirato e trasformato nell'odg n. 932**

*Dopo il comma 12, inserire il seguente:*

«12-bis. Per il potenziamento strutturale e strumentale dei centri di rianimazione è autorizzata la spesa di 200 miliardi annue per gli anni 2001 e 2002; le somme sono suddivise con decreto del Ministero della sanità al fine di rendere omogenea su tutto il territorio nazionale la rete delle rianimazioni».

**Compensazioni di Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).**

---

**93.1018** (già 81.23)

MANARA, MORO

**Ritirato**

*Sopprimere il comma 13.*

---

**93.1019** (già 81.110)

MORO, LEONI

**V. nuovo testo**

*Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

«13-bis. Dal 1° gennaio 2001 sono soppresse le disposizioni di cui all'articolo 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e agli articoli 37, 39, 40 e 41 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327».

**Conseguentemente copertura del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).**

---

**93.1019 (Nuovo testo)**

MORO, ROSSI, LEONI

**Approvato**

*Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

«13-bis. A decorrere dal 10 gennaio 2001 le disposizioni di cui all'articolo 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, e agli articoli 37, 39, 40 e 41 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, non si applicano al personale saltuariamente impiegato dagli organizzatori di sagre, fiere e manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico».

---

**93.1020 (già 81.24)****Parzialmente inammissibile**

VIVIANI, DE GUIDI, PREDA

**Ritirato. V. em. 93.0.1002**

*Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:*

«14-bis. Sono abrogate o modificate in relazione alle mutate situazioni sanitarie del Paese, le disposizioni di cui all'articolo 10 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088, e relative norme di attuazione, alla legge 25 luglio 1956, n. 837, e relative norme di attuazione, all'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518, alla legge 14 febbraio 1963, n. 161, e successive modificazioni, alla legge 30 aprile 1962, n. 283, e relative norme di attuazione, al DCG 2 dicembre 1926, alla legge 4 febbraio 1966, n. 51, e relative norme di attuazione, alla legge 5 marzo 1963, n. 292, e relative norme di attuazione. Le abrogazioni e le modificazioni di cui al periodo precedente sono disposte con regolamento da emanare entro il 30 giugno 2001, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni».

*Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero della sanità, apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 1.000;  
2002: + 1.000;  
2003: + 1.000.

---



**93.1021** (già 81.27)

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

**Respinto***Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:*

«14-bis. Ai fini delle percentuali indicate alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133, sono computate come esenti le prestazioni sanitarie erogate dalle unità sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere del Servizio sanitario nazionale, considerate escluse dal quarto comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

**Compensazioni F.I. (v. emend. 1.0.1).****93.1022** (già 81.28)

RIPAMONTI, PIERONI, CARELLA, MANCONI, BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO di RICCO, PETTINATO, RONCHI, SARTO, SEMENZATO

**Ritirato. V. em. 93.0.1002***Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:*

«14-bis. Al fine della razionalizzazione di alcuni interventi di medicina preventiva nonché, al fine di uniformare la legislazione italiana a quella degli altri Stati membri dell'Unione europea, a partire dal 1° gennaio 2001, sono abrogate o modificate in relazione alle mutate situazioni sanitarie del Paese, le disposizioni di cui alla legge 14 dicembre 1970, n. 1088, alla legge 25 luglio 1956, n. 837 e le altre disposizioni in materia di vaccinazione contro la tubercolosi, di accertamento sierologico della lue, di intradermoreazione alla tubercolina (TINETEST), di vaccinazione antitetanica e di vaccinazione antitifica».

**93.1023** (già 81.29)

SEMENZATO, SALVATO

**Ritirato***Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:*

«14-bis. Per il potenziamento dell'assistenza ai malati terminali, prevedere un intervento per la realizzazione di strutture tipo *hospice*».

*Conseguentemente, all'articolo 2, al termine del comma 1, sopprimere la lettera h).*

**93.1024** (già 81.30)

PALUMBO

**Ritirato**

*Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:*

«14-bis. All'articolo 32, comma 6, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, che ha modificato l'articolo 3, comma 5, della legge 23 dicembre 1994 n. 724, come modificato dal comma 21 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, il primo periodo, dalle parole: all'articolo 3 alle parole "o la locazione" è sostituito dal seguente: "i beni mobili e immobili degli ex ospedali psichiatrici sono destinati dalle aziende sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere competenti alla produzione di reddito attraverso la vendita, anche parziale, degli stessi, con diritto di prelazione per gli enti pubblici, o la locazione".

Il secondo periodo, dalle parole: "dopo il terzo" alle parole: "di carattere sanitario", è sostituito dal seguente: "qualora risultino disponibili ulteriori somme, dopo l'attuazione di quanto previsto dai predetti Piano sanitario nazionale 1998-2000, progetto obiettivo 1998-2000 e relativi progetti regionali di attuazione, le Regioni potranno utilizzarle per altre attività di carattere sanitario».

---

**93.1025** (già 81.31)

PALUMBO

**Ritirato**

*Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:*

«14-bis. All'articolo 3, comma 5, della legge 23 dicembre 1994 n. 724, come modificato dal comma 21 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "i redditi prodotti sono utilizzati dalle Regioni per il potenziamento e la qualificazione dei servizi territoriali e, in particolare, per la realizzazione di strutture residenziali e di centri diurni con attività riabilitative destinati ai malati mentali, in attuazione di quanto previsto dal Piano sanitario nazionale 1998-2000, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, dal progetto obiettivo "tutela della salute mentale 1998-2000", approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, e dai relativi progetti regionali di attuazione».

---

**93.1026** (già 81.33)

VALLETTA

**Respinto**

*Dopo il comma 14, aggiungere, in fine, il seguente:*

«1. A parziale modifica della legge n. 289 dell'11 ottobre 1990, riguardante l'indennità di accompagnamento ad integrazione in materia di assistenza economica agli invalidi civili e in particolare per i minori invalidi, è disposta, a decorrere dal 2001, la prosecuzione della corresponsione dell'assegno di accompagnamento alle predette categorie in caso di ricovero in ospedale.

*Conseguentemente, alla tabella A, rubrica Ministero della sanità, ridurre gli accantonamenti per 5 miliardi per ciascuno degli anni 2001-2003.*

---

**93.2000**

ERROI, BATTAFARANO

**Improprio**

*Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:*

«14-bis). Ai commi 1 e 2 dell'articolo 12 della legge 14 ottobre 1999, n. 362, concernente "Disposizioni urgenti in materia sanitaria", dopo le parole: "periodici di informazione" si aggiungono le seguenti parole: ", nonché attraverso le emittenti televisive locali"».

---

**93.1027** (già 81.34)

VALLETTA

**Ritirato**

*Dopo il comma 14, inserire il seguente:*

«È disposto, a decorrere dal 2001, la concessione gratuita dei vaccini desensibilizzanti per i soggetti allergici».

*Conseguentemente, alla tabella A, rubrica Ministero della sanità, ridurre gli accantonamenti per 2 miliardi per ciascuno degli anni 2001-2003.*

---

**93.1028** (già 81.35)

DE MARTINO Guido, MARINO, MASULLO, PELELLA, DONISE, LUBRANO di RICCO  
**Assorbito dall'approvazione dell'em. 84.2001**

*Dopo il comma 14, inserire il seguente:*

«14-bis. All'articolo 3, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificato dal comma 21 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il terzo periodo é sostituito dal seguente: "I redditi prodotti sono utilizzati dalle Regioni per il potenziamento e la qualificazione dei servizi territoriali e, in particolare, per la realizzazione di strutture residenziali e di centri diurni con attività riabilitative destinati ai malati mentali, in attuazione di quanto previsto dal Piano sanitario nazionale 1998-2000, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, dal Progetto obiettivo 'Tutela della salute mentale 1998-2000', approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, e dai relativi progetti regionali di attuazione"».

**93.1029** (già 81.36)

DE MARTINO Guido, MARINO, MASULLO, PELELLA, DONISE, LUBRANO di RICCO  
**Assorbito dall'approvazione dell'em. 84.2001**

*Dopo il comma 14, inserire il seguente:*

«All'articolo 32, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che ha modificato l'articolo 3, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificato dal comma 21 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, il primo periodo, dalle parole: "All'articolo 3" alle parole: "o la locazione" è sostituito dal seguente: "i beni mobili e immobili degli ex ospedali psichiatrici sono destinati dalle aziende sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere competenti alla produzione di reddito attraverso la vendita, anche parziale, degli stessi, con diritto di prelazione per gli Enti pubblici, o la locazione"».

Il secondo periodo, dalle parole: "dopo il terzo" alle parole: "di carattere sanitario", è sostituito dal seguente: "qualora risultino disponibili ulteriori somme, dopo l'attuazione di quanto previsto dai predetti Piano sanitario nazionale 1998-2000, Progetto obiettivo 1998-2000 e relativi progetti regionali di attuazione, le Regioni potranno utilizzarle per altre attività di carattere sanitario"».

**93.1030** (già 81.39)

DE LUCA Athos

**Respinto**

*Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:*

«14-bis. La gestione delle farmacie comunali resta disciplinata esclusivamente dalla disciplina di settore».

---

#### ORDINI DEL GIORNO

**9.4885.931 (già em. 93.1000)**

MAZZUCA POGGIOLINI, D'URSO, TOMASSINI

**Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 4885, impegna il Governo ad adottare le opportune iniziative volte a risolvere le problematiche di cui all'emendamento 93.1000.

---

(\*) Accolto dal Governo

**9.4885.932 (già em. 93.1017)**

MACERATINI, CASTELLANI Carla, COZZOLINO, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

**Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2001, impegna il Governo

a reperire le risorse finanziarie necessarie per il potenziamento strutturale e strumentale dei centri di rianimazione, al fine di rendere omogenea in tutto il territorio nazionale la rete delle rianimazioni.

---

(\*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI  
DOPO L'ARTICOLO 93

**93.0.1001** (già 82.0.1)

RIPAMONTI, PIERONI, CARELLA, BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA  
Athos, LUBRANO di RICCO, MANCONI, PETTINATO, RONCHI, SARTO, SEMENZATO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 93, inserire il seguente:*

«Art. 93-bis.

*(Interventi a favore del potenziamento delle attività di ricerca  
e prevenzione dei tumori)*

1-bis. A decorrere dal periodo d'imposta 2000, gli istituti, gli enti, le associazioni e le fondazioni che svolgono attività di ricerca e prevenzione sui tumori senza l'uso di sperimentazioni sugli animali, concorrono con lo Stato, con i soggetti di cui all'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, all'articolo 30 della legge 22 novembre 1988, n. 516 e all'articolo 23 della legge 22 novembre 1988, n.517, e con i soggetti che stipuleranno analoghi accordi, alla ripartizione della quota pari all'otto per mille dell'IRPEF, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali. Con decreto del Ministro della Sanità di concerto con il Ministro delle Finanze verranno stabiliti i criteri e le modalità in base ai quali verranno attribuite le somme devolute a tale titolo dai contribuenti, nonché i soggetti ammessi alla ripartizione di dette somme.

1-ter. L'attribuzione delle somme di cui al comma 1 viene effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, nel cui modulo gli enti, le associazioni e le fondazioni di cui al comma 1 verranno indicate con la denominazione "Ricerca anti-tumore". In caso di scelte non espresse, l'attribuzione viene effettuata in proporzione alle scelte espresse».

**93.0.1200** (già 78.0.1)

D'URSO, MAZZUCA POGGIOLINI

**V. em. 94.8001**

*Dopo l'articolo 89, inserire il seguente:*

«Art. 89-bis.

*(Incentivi fiscali per la ricerca scientifica nei settori oncologico, genomico e delle neuroscienze)*

1. All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera *i*) è inserita la seguente:

"*i*-bis) le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a 10 milioni di lire, a favore di istituti, enti e associazioni che senza scopo di lucro svolgono direttamente o indirettamente, attraverso il finanziamento di progetti di ricerca presso laboratori universitari, ospedali ed istituti, attività di studio e di ricerca scientifica nei settori oncologico, genomico e delle neuroscienze;"

2. All'articolo 65, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunta la seguente lettera:

"*c*-octies) le erogazioni liberali in denaro, per un ammontare complessivamente non superiore a lire 500 milioni, fatte a favore di istituti, enti e associazioni che senza scopo di lucro svolgono direttamente o indirettamente, attraverso il finanziamento di progetti di ricerca presso laboratori universitari, ospedali ed istituti, attività di studio e di ricerca scientifica nei settori oncologico, genomico e delle neuroscienze;"

3. Gli istituti, gli enti e le associazioni di cui ai commi 1 e 2 devono stipulare apposita convenzione con i Ministeri della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica nella quale si obbligano a richiedere preventivo consenso ai Ministeri stessi sulla nomina dei componenti il comitato scientifico, a redigere i propri bilanci secondo le norme del codice civile relative alle società per azioni, e a sottoporsi alla certificazione da parte di società di revisione iscritte nell'albo della CONSOB.

4. Le agevolazioni per la ricerca scientifica di cui all'articolo 8 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, possono essere erogate anche a favore delle imprese farmaceutiche ed istituti di ricerca con propria personalità giuridica. In tale ambito la misura delle agevolazioni è commisurata al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, senza limiti di spesa, ove la ricerca sia indirizzata ai settori oncologico, genomico e delle neuroscienze. Gli istituti di ricerca soggiacciono alle disposizioni del comma 3.

5. I medesimi soggetti di cui al comma 4 possono usufruire degli strumenti previsti dall'articolo 4, comma 1, lettere *d*) e *g*) del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, sulla base della certificazione di bilancio degli ultimi tre anni, ai sensi dell'articolo 10 della legge 5 ottobre 1991, n. 317. Gli interventi di cui al presente comma sono destinati al finanziamento di piani di ricerca e sviluppo nel campo farmacologico che necessitano di nuove tecnologie o riguardanti ricerche relative a settori di grande rilevanza terapeutica, nonché al finanziamento di programmi e di piani attuati da consorzi tra piccole e medie imprese del settore farmaceutico».

*Conseguentemente, all'articolo 125, comma 1, nella tabella A richiamata, alla voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, diminuire come segue gli importi previsti:*

2001: - 150.000;  
2002: - 150.000;  
2003: - 150.000.

#### **Compensazione n. 1 - Democratici**

In attuazione della direttiva 1999/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

#### **Compensazione n. 2 - Democratici**

In attuazione della direttiva 1999/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.



**Compensazione n. 3 Democratici**

All'articolo 143, comma 1 nella Tabella A apportare le seguenti variazioni: rubrica Ministero del bilancio del tesoro e della programmazione economica:

2001: - 1.000.000;

2002: - 1.000.000;

2003: - 1.000.000.

«Art. 93-bis.

*(Interventi a favore del potenziamento delle attività di ricerca e prevenzione dei tumori)*

1-bis. A decorrere dal periodo d'imposta 2000, gli istituti, gli enti, le associazioni e le fondazioni che svolgono attività di ricerca e prevenzione sui tumori senza l'uso di sperimentazioni sugli animali, concorrono con lo Stato, con i soggetti di cui all'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n.222, all'articolo 30 della legge 22 novembre 1988, n. 516 e all'articolo 23 della legge 22 novembre 1988, n.517, e con i soggetti che stipuleranno analoghi accordi, alla ripartizione della quota pari all'otto per mille dell'IRPEF, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali. Con decreto del Ministro della Sanità di concerto con il Ministro delle Finanze verranno stabiliti i criteri e le modalità in base ai quali verranno attribuite le somme devolute a tale titolo dai contribuenti, nonché i soggetti ammessi alla ripartizione di dette somme.

1-ter. L'attribuzione delle somme di cui al comma 1 viene effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, nel cui modulo gli enti, le associazioni e le fondazioni di cui al comma 1 verranno indicate con la denominazione "Ricerca anti-tumore". In caso di scelte non espresse, l'attribuzione viene effettuata in proporzione alle scelte espresse».

---

**93.0.1002 (già emm. 93.1020 e 93.1022 Nuovo testo)**

VIVIANI, RIPAMONTI

**V. nuovo testo**

*Dopo l'articolo 93, inserire il seguente:*

«Art. 93-bis

*(Ridefinizione di alcune misure di medicina preventiva)*

1. Al fine di razionalizzare alcuni interventi di medicina preventiva e di uniformare la legislazione italiana a quella degli altri Stati membri del-

l'Unione europea, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 14 dicembre 1970, n. 1088, all'articolo 22, comma 1, dalle parole "eseguire le reazioni" alle parole "della scuola media" e all'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518, all'articolo 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, all'articolo 5 ed al capo I del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056, all'articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1965, n. 1301, e all'articolo 1 del decreto del Capo del Governo 2 dicembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 14 dicembre 1926. E' altresì abrogato l'articolo 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, nella parte in cui prevede l'obbligatorietà dell'esecuzione dell'accertamento sierologico della lue ai fini del rilascio del certificato di sana e robusta costituzione e di altri adempimenti amministrativi.

2. Con un regolamento da emanarsi entro il 30 giugno 2001 ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuate, in relazione alle mutate condizioni sanitarie del Paese, le condizioni nelle quali è obbligatoria la vaccinazione contro la tubercolosi nonchè le modalità di esecuzione delle rivaccinazioni della vaccinazione anti-tetanica. Con il regolamento è in ogni caso confermato l'obbligo della vaccinazione contro la tubercolosi per neonati e bambini di età inferiore a cinque anni, personale sanitario, studenti in medicina, allievi infermieri e altri soggetti operanti in ambiente sanitario, con *test* tubercolinico negativo, a rischio di infezione.

3. Le regioni possono, nei casi di riconosciuta necessità e sulla base della situazione epidemiologica locale, disporre l'esecuzione della vaccinazione antitifica in specifiche categorie professionali».

---

### **93.0.1002 (Nuovo testo)**

VIVIANI, RIPAMONTI

#### **Approvato**

*Dopo l'articolo 93, inserire il seguente:*

«Art. 93-bis

*(Ridefinizione di alcune misure di medicina preventiva)*

1. Al fine di razionalizzare alcuni interventi di medicina preventiva e di uniformare la legislazione italiana a quella degli altri Stati membri dell'Unione europea, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regola-

mento di cui al comma 2 sono abrogati l'articolo 10, comma 1, della legge 14 dicembre 1970, n. 1088, all'articolo 22, primo comma, le parole da "eseguire le reazioni" fino a "della scuola media", nonché l'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518; l'articolo 5 ed il capo I del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056; l'articolo 2, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1965, n. 1301; l'articolo 1 del decreto del Capo del Governo 2 dicembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 14 dicembre 1926. Sono altresì abrogate le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, che prevedono l'obbligatorietà dell'esecuzione dell'accertamento sierologico della lue ai fini del rilascio del certificato di sana e robusta costituzione e di altri adempimenti amministrativi.

2. Con un regolamento da emanarsi entro il 30 giugno 2001 ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuate, in relazione alle mutate condizioni sanitarie del Paese, le condizioni nelle quali è obbligatoria la vaccinazione contro la tubercolosi nonché le modalità di esecuzione delle rivaccinazioni della vaccinazione antitetanica.

3. Le regioni possono, nei casi di riconosciuta necessità e sulla base della situazione epidemiologica locale, disporre l'esecuzione della vaccinazione antitifica in specifiche categorie professionali».

---

## ARTICOLO 94 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

### Art. 94.

#### **Approvato con emendamento**

#### *(Disposizioni in materia di oneri di utilità sociale)*

1. All'articolo 65, comma 2 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, concernente oneri di utilità sociale, dopo la lettera *c-decies*), introdotta dall'articolo 6 della presente legge, è aggiunta la seguente:

«*c-undecies*) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti territoriali, di enti o istituzioni pubbliche di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute, per la realizzazione di programmi di ricerca scientifica nel settore della sanità autorizzate dal Mi-

nistro della sanità con apposito decreto che individua annualmente, sulla base di criteri che saranno definiti sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i soggetti che possono beneficiare delle predette erogazioni liberali; determina, fino a concorrenza delle somme allo scopo indicate, l'ammontare delle erogazioni deducibili per ciascun soggetto erogatore; definisce gli obblighi di informazione da parte dei soggetti erogatori e dei soggetti beneficiari; vigila sull'impiego delle erogazioni e comunica, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al centro informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, l'elenco dei soggetti erogatori e l'ammontare delle erogazioni liberali deducibili da essi effettuate».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002.

3. Ai fini di quanto previsto al comma 1, il Ministro della sanità determina l'ammontare delle erogazioni deducibili in misura complessivamente non superiore a 200 miliardi a decorrere dall'anno 2002.

#### EMENDAMENTO

**94.8001** (già emend. 93.0.1200)

D'URSO, MAZZUCA POGGIOLINI, MIGNONE

#### **Approvato**

*Al comma 2, sostituire le parole: «31 dicembre 2002» con le altre: «31 dicembre 2001».*

*Al comma 3, sostituire le parole: «non superiore a 200 miliardi a decorrere dall'anno 2002» con le seguenti: «non superiore a 50 miliardi di lire per l'anno 2001 ed a 200 miliardi di lire a decorrere dall'anno 2002».*

*All'onere, pari a 21 miliardi, si provvede a carico delle maggiori entrate connesse alle variazioni della posta unitaria di partecipazione al concorso Enalotto.*

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 94

**94.0.8000** (già 91.0.1000 e 91.0.1001)

IL GOVERNO

**Approvato**

*Dopo l'articolo 94, inserire il seguente:*

«Art. 94-bis.

*(Disposizioni in materia di tutela sanitaria degli infortuni sul lavoro)*

1. Per realizzare l'effettiva garanzia, di cui all'articolo 57 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per gli infortunati sul lavoro ed i tecnopatici di compiuto recupero della integrità psico-fisica, comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali, ai sensi degli articoli 86 ed 89 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e dell'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, le regioni possono definire con l'INAIL convenzioni per disciplinare la tempestiva erogazione delle cure sanitarie necessarie ed utili, nel rispetto del principio di continuità assistenziale previsto dalla normativa del Servizio sanitario nazionale.

2. Le convenzioni, stipulate secondo uno schema tipo approvato dal Ministero della sanità di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su proposta dell'INAIL e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, inquadrano l'erogazione delle prestazioni sopra richiamate nell'ambito della programmazione sanitaria e regionale, garantendo la piena integrazione fra i livelli di tutela a carico del Servizio sanitario nazionale e quelli a carico dell'INAIL, ferma restando la non duplicazione delle strutture sanitarie e la disciplina dell'autorizzazione ed accreditamento per i servizi sanitari».

---



Allegato B

## Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
1	NOM.	Disegno di Legge n. 4885. Em. 80.1022 (Gubert e altri)	169	167	003	036	128	084	RESP.
2	NOM.	Disegno di Legge n. 4885. Em. 80.1026(Tirelli e altri)	171	170	002	044	124	086	RESP.
3	NOM.	Disegno di Legge n. 4885. Em. 80.1093(Moro e altri)	184	183	001	045	137	092	RESP.
4	NOM.	Disegno di Legge n. 4885. Em. 85.1001(Tirelli e altri)	172	171	000	040	131	086	RESP.
5	NOM.	Disegno di Legge n. 4885. Em. 86.1025 (Bruni e altri)	171	170	002	037	131	086	RESP.
6	NOM.	Disegno di Legge n. 4885. Em. 86.1034 (Bruni e altri)	170	168	002	034	132	085	RESP.
7	NOM.	Disegno di Legge n. 4885. Em. 86.1059 prima parte (De Anna e altri)	182	179	002	038	139	090	RESP.
8	NOM.	Disegno di Legge n. 4885. Em. 86.1109 (Tomassini e altri)	176	175	003	037	135	088	RESP.
9	NOM.	Disegno di Legge n. 4885. Em. 87.1012 (Tomassini e altri)	176	174	001	037	136	088	RESP.
10	NOM.	Disegno di Legge n. 4885. Em. 87.1027 (Tomassini e altri)	172	169	000	037	132	085	RESP.
11	NOM.	Disegno di Legge n. 4885. Em. 89.1014 (Tomassini e altri)	168	166	002	032	132	084	RESP.
12	NOM.	Disegno di Legge n. 4885. Em. 89.1026 (Tomassini e altri)	175	174	001	036	137	088	RESP.

F = Voto favorevole (in votazione palese)

C = Voto contrario (in votazione palese)

V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)

A = Astensione

M = Senatore in congedo o missione

P = Presidente di turno

R = Richiedente la votazione e non votante

- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni

- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto

il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Pag. 2 Seduta N. 0984 del 16-12-2000

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
13	NOM.	Disegno di legge n. 4885. Em. 92.2000 (Vegas e altri)	171	168	001	033	134	085	RESP.
14	NOM.	Disegno di legge n. 4885. Em. 92.2001 (Vegas e altri)	174	171	001	036	134	086	RESP.
15	NOM.	Disegno di legge n. 4885. Em. 92.2002 (Vegas e altri)	171	167	001	031	135	084	RESP.
16	NOM.	Disegno di legge n. 4885. Em. 93.0.1002 (Viviani e Ripamonti )	161	160	004	128	028	081	APPR.

F = Voto favorevole (in votazione palese)

C = Voto contrario (in votazione palese)

V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)

A = Astensione

M = Senatore in congedo o missione

P = Presidente di turno

R = Richiedente la votazione e non votante

- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni

- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto  
il risultato, l'esito di ogni singola votazione







Seduta N. 0984 del 16-12-2000 Pagina 3

Totale votazioni 16

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 16															
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
CRESCENZIO MARIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
D'ALESSANDRO PRISCO FRANCA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
D'ALI' ANTONIO			F		F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	C
DANIELE GALDI MARIA GRAZIA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			C	C	C	F
DANZI CORRADO			F	F												
DE ANNA DINO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	R	F	F	F	R	C
DEBENEDETTI FRANCO	C	C	C	C				C	C	C	C	C	C	C	C	
DE CAROLIS STELIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A
DE GUIDI GUIDO CESARE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
DEL TURCO OTTAVIANO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DE LUCA ATHOS		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
DE LUCA MICHELE			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
DE MARTINO FRANCESCO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DE MARTINO GUIDO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
DENTAMARO IDA								C	C	C		C			C	F
DE ZULUETA TANA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
DIANA LINO			C	C	C	C	C	C	C	C					C	F
DIANA LORENZO			C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
DI ORIO FERDINANDO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	F
DI PIETRO ANTONIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DONDEYNAZ GUIDO	C															
DONISE EUGENIO MARIO	C	C	C	C			C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
D'ONOFRIO FRANCESCO		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
D'URSO MARIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
DUVA ANTONIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
ELIA LEOPOLDO				C	C	C	C		C		C	C	C	C	C	F
ERROI BRUNO			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
FALOMI ANTONIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
FASSONE ELVIO	C	C	C													
FAUSTI FRANCO					F	F	F	F								
FERRANTE GIOVANNI	C		C	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C	F
FIGURELLI MICHELE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F



Seduta N. 0984 del 16-12-2000 Pagina 5

Totale votazioni 16

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 16															
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
LUBRANO DI RICCO GIOVANNI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
MACONI LORIS GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
MAGGIORE GIUSEPPE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
MAGNALBO' LUCIANO				F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
MANARA ELIA	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F		F	F	F	
MANCA VINCENZO RUGGERO	F	F	F		F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
MANCINO NICOLA				P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
MANCONI LUIGI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
MANFREDI LUIGI	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	
MANIS ADOLFO	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
MANTICA ALFREDO	F	F														
MANZELLA ANDREA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
MANZI LUCIANO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		F
MARCHETTI FAUSTO		C	C		C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	
MARINI CESARE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
MARINO LUIGI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
MARTELLI VALENTINO	F	F														F
MASCIONI GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	R	C	C	C	C	C	R	R	C	
MASULLO ALDO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
MELE GIORGIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
MELONI FRANCO COSTANTINO					C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
MICELE SILVANO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	F	
MIGNONE VALERIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A
MIGONE GIAN GIACOMO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
MINARDO RICCARDO		F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		C
MISSERVILLE ROMANO				C												
MONTAGNA TULLIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
MONTAGNINO ANTONIO MICHELE	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
MONTELEONE ANTONINO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MONTICONE ALBERTO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
MORANDO ANTONIO ENRICO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
MORO FRANCESCO		F	F					F	F	F	F	F	C	F	F	

Seduta N. 0984 del 16-12-2000 Pagina 6

Totale votazioni 16

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 16															
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
MUNDI VITTORIO					C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	F
MUNGARI VINCENZO					C	C	C	C			C		C	C	C	
MURINEDDU GIOVANNI PIETRO	C	C	C	C						C	C	C	C	C	C	F
NAPOLI BRUNO			F													
NAPOLI ROBERTO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
NAVA DAVIDE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
NIEDDU GIANNI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
NOVI EMIDDIO			F	F												
OCCHIPINTI MARIO	C	C	C													
OSSICINI ADRIANO	C	C							C	C	C	C				
PACE LODOVICO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	C
PAGANO MARIA GRAZIA				C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
PALUMBO ANIELLO	C	C	C		C	C	A							C	C	F
PAPINI ANDREA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
PAPPALARDO FERDINANDO	C	C	C	C	C	C	C	A	C	C	C	C	C	C	C	F
PARDINI ALESSANDRO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
PAROLA VITTORIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	F
PASQUINI GIANCARLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
PASSIGLI STEFANO	C	C	C	C	C	C	C	C			C	C	C	C		F
PASTORE ANDREA	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
PELELLA ENRICO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
PELLEGRINO GIOVANNI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
PERUZZOTTI LUIGI	F	F	F	F	F	F				R	F	F	F	F	F	
PETRUCCI PATRIZIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
PETRUCCIOLI CLAUDIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
PETTINATO ROSARIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
PIANETTA ENRICO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
PIATTI GIANCARLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
PICCIONI LORENZO	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		C
PIERONI MAURIZIO				C			C	C	C		C	C	C	C	C	
PILONI ORNELLA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
PINGGERA ARMIN	C	C	C						C	F						







### **Governo, trasmissione di documenti**

Nello scorso mese di novembre e nel corso del corrente mese, i Ministri degli affari esteri, dell'ambiente, dei beni e delle attività culturali, della difesa, delle finanze, dell'industria del commercio e dell'artigianato, dell'interno, dei lavori pubblici, delle politiche agricole e forestali, della sanità, del tesoro del bilancio e della programmazione economica, dei trasporti e della navigazione, hanno inviato, ai sensi dell'articolo 2, comma 4-*quinquies*, della legge 5 agosto 1978, n. 468 – come modificato dall'articolo 1, comma 2, della legge 3 aprile 1997, n. 94 – e dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, copia di decreti ministeriali concernenti variazioni compensative tra capitoli della medesima unità previsionale di base inseriti negli stati di previsione degli stessi Ministeri per l'esercizio finanziario 2000.

Tali comunicazioni saranno deferite alle competenti Commissioni permanenti.

### **Mozioni**

JACCHIA, FOLLONI, BUCCI, TAROLLI, LASAGNA, BALDINI, BRUNI, MINARDO, D'ALÌ, BIASCO. – Il Senato,

premessò:

che l'emergenza provocata dall'epizotia nota come encefalopatia spongiforme bovina è stato l'oggetto di importanti decisioni da parte del Consiglio dei ministri dell'agricoltura dell'Unione europea riunitosi il 4 dicembre 2000;

che il Governo italiano aveva già adottato in precedenza, con decreto-legge n. 335 del 21 novembre 2000, misure per salvaguardare la fiducia dei consumatori italiani;

notando:

come le norme del citato decreto-legge n. 335 del 2000 prevedano la sottoposizione dell'intera popolazione bovina di età superiore ai 24 mesi ad un programma di prevenzione totale della BSE basato su test di diagnosi rapida a partire dal 1° gennaio 2001, mentre al livello comunitario si prefigura invece una campagna di test di più limitata portata, di sei mesi, circoscritta ai soli animali a rischio;

come allo stesso modo le autorità dell'Unione europea abbiano varato un bando sull'impiego delle farine animali negli allevamenti che è circoscritto nel tempo, mentre quello previsto dalle nuove norme varate dal Governo italiano è permanente;

esprimendo preoccupazioni per la circostanza che il Consiglio dei ministri dell'agricoltura dell'Unione europea abbia ventilato la proposta di ritirare gli intestini dei bovini dalla catena alimentare senza operare discriminazioni basate sull'età degli animali, cosa che potrebbe esser gravida di

ripercussioni negative per alcune produzioni locali italiane, quali gli insaccati;

apprezzando la circostanza che le autorità comunitarie abbiano richiesto di anticipare i tempi per l'imposizione dell'etichettatura obbligatoria relativa all'origine delle fettine e della carne macinata rispetto alla data del 1° gennaio 2002 originariamente prevista;

rilevando come il mondo agricolo abbia espresso l'esigenza di colmare il ritardo accumulato dalle regioni nel dare attuazione concreta ai loro programmi,

impegna il Governo:

a promuovere presso le regioni la sollecita attuazione dei programmi che hanno accumulato inaccettabili ritardi;

a caldeggiare nelle sedi comunitarie competenti la proroga a tempo indeterminato del bando dell'impiego delle farine animali negli allevamenti bovini e la prosecuzione dei test sulla popolazione bovina fino all'esaurimento delle circostanze che hanno determinato l'attuale crisi dei mercati;

a prevenire ulteriori misure restrittive, come quelle che escluderebbero dalla catena alimentare le parti dell'intestino dei bovini utilizzate attualmente in alcune produzioni tipiche italiane, a meno che non sussistano prove sicure in merito alla loro pericolosità per la salute umana e queste vengano accertate dal Comitato scientifico permanente dell'Unione;

ad assumere, prima del 1° gennaio 2001, le iniziative legislative ed amministrative necessarie ad accelerare l'etichettatura delle carni bovine rispetto alla data del 1° gennaio 2002 originariamente prevista, come suggerito dalle autorità comunitarie.

(1-00618)

### **Interpellanze**

*NOVI. – Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e della giustizia. – Premesso:*

che il signor Giuseppe Masciari, testimone di giustizia, sottoposto a programma di protezione unitamente alla moglie e ai suoi due bambini, faceva presente più volte verbalmente al Servizio centrale di protezione, tramite il NOP della località protetta, che la revisione della sua autovettura era scaduta dal dicembre 1999 e che non era nelle condizioni economiche di eseguire manutenzioni al fine della revisione: gli veniva fornito un contributo di lire 2.200.000, il più delle volte decurtato del 38 per cento, e qualche volta anche di più, da non permettere addirittura la sopravvivenza di un'intera famiglia;

che in data 17 ottobre 2000 il signor Giuseppe Masciari, unitamente alla moglie Marisa Salerno, inviava al Servizio centrale di protezione una raccomandata A/R in merito a quanto sopra;

che in data 20 ottobre 2000 il Masciari consegnava istanza al NOP con la richiesta di un'autovettura a noleggio in attesa di un provvedimento;

che in data 25 ottobre 2000 il Masciari eseguiva un preventivo di preresisione dietro disposizioni del Servizio centrale di protezione che inviava agli operatori del NOP per accompagnarlo ad una officina autorizzata e per ritirare il preventivo di riparazione necessario per la revisione;

che in data 26 ottobre 2000 gli operatori del NOP notificavano al signor Masciari una nota del Servizio con la quale questo comunicava un «invito a non utilizzare il veicolo sino alla regolarizzazione dello stesso» e nel contempo informava che «la prassi applicativa in tema di protezione ed assistenza non prevede la corresponsione di contributi economici per la manutenzione dei veicoli di proprietà dei testimoni di giustizia»;

che in data 28 ottobre 2000 il Masciari inviava una raccomandata A/R al Servizio centrale di protezione quale risposta alla nota del 26 ottobre 2000 facendo presente che, in mancanza di alternativa, era costretto all'utilizzo dell'autovettura necessaria per l'approvvigionamento degli alimenti di prima necessità, reputandolo responsabile di eventuali conseguenze per mancata assistenza, invito al fai da te, esposizione al pericolo e costrizione di privazione di diritti umani;

che in data 14 novembre 2000 gli operatori del NOP notificavano al Masciari una nota del Servizio con la quale questo comunicava che «l'articolo 1 del codice penale e l'articolo 27 della Costituzione dispongono quanto segue: la responsabilità penale è personale, pertanto lo stesso è responsabile di ogni violazione scaturita dall'uso improprio dell'autovettura»;

che in data 21 novembre 2000, con raccomandata A/R, il Masciari rispondeva che, con la nota di cui sopra, lo stesso Servizio evitava di focalizzare il problema rappresentato, invitandolo pertanto ad espletare un atteggiamento di assistenza e a evitare un tale comportamento incurante e superficiale che costringeva il testimone ad una condotta di illegalità;

che in data 13 dicembre 2000, vicino all'abitazione del Masciari della località protetta, unitamente alla consorte e ai suoi due figli (nei pressi della loro scuola), mentre era alla guida della sua autovettura, veniva fermato ad un controllo stradale dai carabinieri, gli veniva contestata la mancata revisione dell'autovettura con verbale di lire 242.400, nonché sanzione accessoria del ritiro della carta di circolazione (ne consegue che il verbale verrà notificato nella località di origine alla sua consorte intestataria del veicolo);

che in data 13 dicembre 2000 il Masciari, a seguito di ciò, informava il NOP della località protetta e si recava al comando della stazione dei carabinieri, dove incontrava il comandante; questi avvisava il capitano comandante di compagnia (referente del Masciari) che in merito alla questione riferiva di essere a conoscenza dal Servizio che aveva disposto il non utilizzo del mezzo;

che in data 15 dicembre 2000 il Masciari contattava il NOP della località protetta per esporre la necessità di approvvigionarsi di viveri di

prima necessità e che non aveva il mezzo per farlo, essendo la sua abitazione lontana da un centro di servizio; gli veniva risposto di arrangiarsi come meglio poteva; ciò come conferma tangibile dello stato di abbandono e del regime «persecutorio a cui è sottoposto un testimone»,

si chiede di sapere quali siano le ragioni che spingano i carabinieri e il Servizio centrale di protezione ad insistere in questa forma di accanimento burocratico e intimidatorio verso il teste Masciari.

(2-01196)

### Interrogazioni

GERMANÀ, MANCA, MAGGIORE, ROTELLI, LASAGNA, CEN-TARO, GRECO, PIANETTA, TONIOLLI. – *Al Ministro dei lavori pubblici.* – Premesso che:

le Società di produzione e commercializzazione di barriere metalliche di sicurezza per uso stradale versano in uno stato di grave crisi a causa di una legislazione del settore lacunosa, inadeguata, precaria e spesso incongruente;

la normativa vigente in Italia in materia di omologazione di barriere stradali ed in particolare il decreto del Ministro dei lavori pubblici del 18 febbraio 1992, n. 223, come modificato dai decreti del Ministro dei lavori pubblici del 15 ottobre 1996, del 3 giugno 1998 e dell'11 giugno 1999, non risulta ancora recepire le norme europee approvate dal CEN in aprile 1998, che dovevano essere recepite dallo Stato italiano entro ottobre 1998,

rilevato che :

la normativa in premessa dispone una disciplina transitoria che, per un periodo di due anni a partire da giugno 1999, pone irragionevolmente sullo stesso piano classi tecniche, e quindi barriere stradali, assai diverse tra loro, autorizzando gli enti appaltanti a richiedere «determinate specifiche tecniche delle barriere, assumendo quale riferimento le istruzioni tecniche allegate al suddetto decreto ministeriale ed i relativi aggiornamenti, richiedendo idonea certificazione delle stesse» (articolo 4 del decreto ministeriale 3 giugno 1998);

tale articolo del decreto ministeriale era stato, nei fatti, anticipato (di circa 6 mesi) dalla circolare A.N.A.S. a firma Marco Costantini, che in pratica ha permesso alle stazioni appaltanti sin dal dicembre 1997 di richiedere tra le altre cose, pena l'esclusione dalle gare, prove di «crash tests» eseguite presso «uno degli unici due Istituti autorizzati alle prove»;

considerato che tale circolare, peraltro *contra legem*, in assenza all'epoca di un supporto normativo che legittimasse tale richiesta da parte degli Enti, ha creato effetti devastanti,

si chiede di conoscere:

se risponda al vero che le poche Società in possesso delle prove di «crash tests» evitavano di partecipare in prima persona alle gare d'appalto, cedendo le stesse prove a più imprese terze, al fine di evitare di rimanere

aggiudicatrici di una sola gara (venendo escluse dalle successive), aggiudicandosi di fatto tutte le gare facenti parte di una tornata, provocando un conseguente ed inevitabile crollo dei ribassi ed un conseguente aumento di costi per l'Ente;

se risponda al vero che in occasione di vari appalti di lavori e/o forniture in cui le stazioni appaltanti intendevano approvvigionarsi di barriere stradali questi hanno richiesto nei propri capitolati, in ottemperanza alla normativa sopra citata, specifiche prove di «crash tests» effettuate da un dato produttore ed, altresì, hanno richiesto, non confortate da una solida base giuridica, specifiche tecniche riguardanti la misura e la forma di elementi di dette barriere stradali quali ad esempio i distanziatori, allegando spesso ai documenti di gara i disegni tecnici della barriera di un «dato produttore»;

se risponda al vero che in occasione di un appalto del 28 gennaio 2000 indetto dalle «Autostrade Centro Padane S.p.a.», località San Felice (Cremona), sono stati allegati al capitolato i disegni tecnici della barriera prodotta da una particolare ditta;

se risponda al vero che nell'asta pubblica n. 12 del 12 luglio 2000 indetta dall'Autocamionale della CISA S.p.a. di Ponte Taro di Noceto (Parma) sono stati allegati al capitolato i disegni tecnici della barriera prodotta da una particolare ditta;

se non si ritenga indispensabile che al sostenimento ed alla valutazione tecnica delle prove di «crash tests» debba provvedere direttamente il Dicastero dei lavori pubblici, posto che la sicurezza stradale è un bene di interesse pubblico ed inoltre si favorirebbe un risparmio consistente sui costi di manutenzione;

se non si ritenga improrogabile un adeguamento alla normativa europea;

quali iniziative si intenda adottare affinché si faccia chiarezza sulla gestione degli appalti nel settore delle barriere stradali negli ultimi anni.

(3-04194)

*Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

DI PIETRO. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso che:

nel 1966 veniva redatto progetto generale per la costruzione di un nuovo ospedale a Giarre (Catania), «San Giovanni di Dio e San Isidoro Agricola», con 300 posti-letto;

negli anni 1971 e 1973 venivano previsti ed appaltati lavori di recinzione terreno, costruzione strada di accesso e avancorpo primo piano per rispettivamente 100 milioni e 235 milioni più 255 milioni ed indagine geognostica;

il 1° aprile 1975 veniva posta la prima pietra e finanziati lavori per 200 milioni appaltati tra il 30 giugno 1976 ed il 15 novembre 1977;

nel 1979 venivano appaltati ulteriori lavori di adeguamento delle strutture in cemento armato per 1.190 milioni;

nel 1984 venivano appaltati lavori per lavori relativi ad ambulatorio per 950 milioni;

nel 1988 venivano appaltati ulteriori lavori per 13.000 milioni, su preventivo di «nuovo progetto generale» affidati alla CER il 13 gennaio 1989 ed ultimati in data 6 febbraio 1991;

nel 1991 venivano appaltati ulteriori lavori per 4.900 milioni, relativi al secondo stralcio del nuovo progetto;

nel 1993 venivano appaltati nuovi lavori al Consorzio Emiliano Romagnolo relativi al 3° stralcio per l'adeguamento e il completamento dei lavori per 10.400 milioni;

la realizzazione della struttura *de qua* è stata finanziata, nella fase di completamento, con fondi regionali per 10.400 milioni e del CIPE relativi ad attrezzature per 25.360 milioni;

la CER nel 1993 ha avanzato riserve per 4.800 milioni;

nella conduzione dei lavori i tempi tecnici previsti sono stati sempre travolti e ritardi si sono accumulati con conseguente enorme aumento della spesa, ed anche la data ultima per il completamento e la consegna dei lavori ( 29 agosto del corrente anno) non è stata rispettata facendola slittare al 31 marzo 2001;

gli impianti esistenti (idrici ed elettrici) da revisionare per accertarne la funzionalità non sono stati monitorati ed è stato prodotto un progetto di «lavori occorrenti per la riabilitazione, completamento e normalizzazione degli impianti elettrici» mentre per l'adeguamento degli impianti idrici sarà presentato un «ulteriore progetto»;

la richiesta di agibilità ultimamente avanzata dall'ASL all'ufficio tecnico del Comune di Giarre per l'apertura del reparto di fisiokinesiterapia risulta incompleta nella documentazione e pertanto non consente all'Ente di rilasciare le dovute autorizzazioni se non dopo integrazione;

il protrarsi dei tempi di realizzazione dei lavori ha comportato e comporta tuttora una lievitazione spropositata dei costi a danno dell'Era-rio, nonché l'impossibilità di fornire un servizio indispensabile al bacino di utenza che conta circa 100.000 cittadini;

la struttura del vecchio ospedale è in condizioni assolutamente precarie e fatiscenti e non garantisce il minimo dei servizi sanitari necessari per un Paese civile;

tenuto conto dell'indagine effettuata dalla Commissione Parlamentare di Inchiesta sul Sistema Sanitario sulle strutture incompiute o non funzionanti che ha evidenziato (alla pagina 367 e seguenti) quanto sopra lamentato,

si chiede di sapere cosa si intenda fare per porre fine all'interminabile vicenda e garantire l'immediata funzionalità dell'ospedale di Giarre, nonché quali accertamenti si intenda promuovere per verificare le eventuali responsabilità di quanto accaduto.

(4-21633)

CARELLA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della sanità.* – Premesso che:

la regione Puglia, data la situazione di bilancio, ha adottato con delibera di consiglio del 29 novembre 2000 il collegato al disegno di legge di variazione del bilancio 2000;

al Titolo terzo, «Norme in materia di razionalizzazione, contenimento e qualificazione della spesa sanitaria», senza che mai fino ad ora la regione Puglia abbia adottato un sano piano di riordino della rete ospedaliera, all'articolo 20, comma 1, omette di individuare nei progetti obiettivi da finanziare a costo *standard* la rianimazione e le terapie intensive, penalizzando in questo modo gli ospedali pubblici e privati classificati che hanno compiuto uno sforzo di riqualificazione della stessa struttura ospedaliera e che ora non si vedono adeguatamente salvaguardati;

al comma 2 dello stesso articolo 20 si prevede un decurtamento del 5 per cento di tutte le prestazioni rese dalle aziende ospedaliere, dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), sia pubblici che privati, e di tutti gli altri presidi ospedalieri anche classificati, senza distinguere il complesso organizzativo e di efficienza delle strutture, a tutto discapito della copertura degli oneri per i rinnovi contrattuali del personale dipendente e del rapporto di esclusività;

il comma 4 dell'articolo 20 contrasta con gli articoli 8-*quinquies* e *sexies* del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni dove si esplicita che la competenza circa le attività da potenziare e depotenziare, i volumi di prestazione eccetera non sono di competenza dei direttori generali, bensì delle regioni, affermando in questo modo l'incapacità politica di dare un indirizzo al riordino ospedaliero pugliese;

al comma 9 l'articolo 20 vieta ai direttori generali delle aziende sanitarie l'acquisto dei beni durevoli e quant'altro senza la dovuta autorizzazione regionale rischiando il blocco del pubblico servizio e contrastando con il principio di autonomia *ex* articolo 3 del decreto legislativo n. 502 del 1992;

l'articolo 23 contrasta con il decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni impedendo tra l'altro il *turn-over* di figure professionali indispensabili per l'assistenza come gli ausiliari socio-sanitari che non ricoprono un ruolo sanitario;

all'articolo 24, comma 1, l'obbligo della tenuta del registro e della rendicontazione è in contrasto con l'autonomia gestionale e di contabilità mentre il comma 3 è in contrasto con la competenza ministeriale di nomina del collegio dei revisori,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti di competenza intenda adottare il Ministro in indirizzo per garantire alla regione Puglia il rispetto della legislazione nazionale vigente in materia e per permettere agli operatori sanitari pugliesi di operare senza impedimenti legislativi e ristrettezze economiche dovute più a spese improprie che all'esercizio delle strutture efficienti.

(4-21634)

CORTIANA. – *Ai Ministri delle comunicazioni, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per i beni e le attività culturali.* – Premesso che:

la RAI – Radiotelevisione Italiana ha stipulato con il Comune di Sanremo apposita convenzione per l'organizzazione dell'edizione 2001 del 51° Festival di Sanremo della canzone italiana;

la RAI opera attraverso una preposta struttura *ad hoc* denominata «Organizzazione del Festival di Sanremo» dipendente dalla Divisione TV Canale 1 e 2 – RAIUNO;

la RAI è un ente pubblico;

il Festival è articolato in due sezioni, una riservata ai cosiddetti «Giovani» ed una ai cosiddetti «Campioni»;

all'articolo 8 del regolamento della suddetta edizione del Festival di Sanremo, così come nei precedenti, alle case discografiche associate alla FIMI (Federazione Industria Musicale Italiana) ed all'AFI (Associazione Fonografici Italiani) è riservato il privilegio di poter iscrivere alla selezione per la categoria «Giovani» fino a 3 artisti;

a tutte le altre case discografiche cosiddette «indipendenti» non iscritte ad alcuna di queste due associazioni è permesso di presentare solamente una proposta;

all'articolo 7 del regolamento della suddetta edizione alla società privata Publomod S.a.s. è riservato altresì il diritto di iscrivere direttamente al Festival nella sezione «Giovani» 3 finalisti (su un totale di 14 «Giovani» ammessi poi al Festival) dell'Accademia della Canzone di Sanremo, concorso organizzato dalla stessa Publomod S.a.s.;

in seguito ad una variazione del Regolamento da parte dell'Organizzazione Ente Pubblico RAI alla società privata Publomod S.a.s. è riservato il diritto di iscrivere direttamente al Festival nella sezione «Giovani» 4 finalisti (precedentemente erano 3) dell'Accademia della Canzone di Sanremo, concorso organizzato dalla stessa Publomod S.a.s.; parimenti il numero complessivo dei «Giovani» ammessi al Festival è aumentato da 14 a 16 (uno solo in più selezionato direttamente dalla RAI, poiché un altro proviene appunto dall'Accademia della Canzone);

tra i finalisti dell'Accademia di Sanremo organizzata dalla società Publomod S.a.s. quest'anno vi erano tra gli altri i Carlito, gruppo che è stato scelto tra i 4 che parteciperanno di diritto al Festival di Sanremo 2001 – Sezione Giovani, come riportato all'articolo 7 del vigente regolamento del Festival pubblicato dall'Organizzazione Ente Pubblico RAI;

il regolamento dell'Accademia di Sanremo – recepito nel regolamento RAI – richiede come requisito indispensabile ed inderogabile che i partecipanti all'Accademia non debbano aver mai pubblicato alcun disco, e che non debbano inoltre aver sottoscritto alcun contratto discografico;

i Carlito invece hanno già pubblicato con la Sony Music Italia S.p.A. (associata FIMI) un CD prodotto, tra l'altro, dal Direttore Artistico dell'Accademia Sig. Giancarlo Golzi;

oltre ai Carlito anche un'altra finalista – questa però non ammessa al Festival –, Nagaila, aveva già pubblicato nel 1996 un CD dal titolo «Si-



lenzi miei» su etichetta Target/BMG Ricordi, avendo tra l'altro sottoscritto contratti discografici, di management e di esclusiva editoriale;

molti dei partecipanti all'Accademia di Sanremo sembrerebbero infatti inoltre aver già sottoscritto contratti di esclusiva con la stessa società organizzatrice Publimod S.a.s.;

in data 17 ottobre 2000 lo scrivente ha già presentato un'interrogazione parlamentare urgente a risposta scritta avente per oggetto accordi di cooperazione tra le due associazioni rappresentanti le case discografiche AFI e FIMI e RAI in relazione all'iscrizione dei «Giovani» per la selezione per il Festival di Sanremo;

è stata già presentata una denuncia all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (proc. n° DC3792, prot. n° 32769);

il Festival di Sanremo è di fondamentale importanza per gli artisti interpreti esecutori, gli autori e i compositori, gli editori, i produttori discografici italiani, i manager di spettacolo,

si chiede di sapere se non si ritenga di intervenire urgentemente per interrompere la situazione descritta, avente per oggetto e per effetto di falsare in maniera consistente la concorrenza sul mercato discografico in Italia in un mercato oligopolistico, rispetto alla ordinaria regola di libera concorrenza praticabile nei mercati in genere e considerato che la RAI è un ente pubblico.

(4-21635)

MANFROI. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione.* – Premesso:

che il Comune di Limana (Belluno) sta vivendo particolare stato di disagio a seguito degli eventi calamitosi degli scorsi mesi di settembre, ottobre e novembre, dove una buona parte della comunità si trova in condizioni di notevole disagio postalluvione;

che alla data odierna la frazione di Navenze risulta isolata in quanto due frane, una a valle ed una a monte del paese, non consentono più il collegamento con il resto della collettività perché la strada comunale è scivolata a valle;

che anche l'abitato di Valtibolla risulta inaccessibile a causa di un'altra frana, con alcuni fabbricati evacuati;

che è opportuno ricordare poi che nella notte tra il 20 ed il 21 settembre 2000 una grandinata di dimensioni eccezionali (chicchi di grandine grossi come mandarini) ha letteralmente distrutto tutti i tetti di abitazioni e annessi rustici della zona montana del comune di Limana e più precisamente Valmorel, Navenze, Valtibolla, Laste, Cros e Valpiana;

che anche numerosi rustici sotto sequestro da parte della Magistratura per presunti illeciti urbanistici sono tuttora con il tetto rovinato e la successiva alluvione di ottobre-novembre li ha ulteriormente danneggiati, senza possibilità alcuna da parte dei legittimi proprietari di ripararli come hanno fatto per le loro abitazioni;

che in questi giorni parecchie persone si sono rivolte al Sindaco per chiedere cosa possono fare per evitare il degrado degli edifici sotto

sequestro cautelativo e del circostante fondo rustico, che in alcuni casi da ben tre anni non viene coltivato e sfalciato;

che è bene ricordare che in questi edifici a servizio dei fondi rustici distanti dai centri abitati alcune decine di chilometri sono custoditi mezzi ed attrezzature destinate alla coltivazione dei terreni e del bosco e risultano vitali per la difesa del territorio;

che il Comune di Limana possiede circa 120 chilometri di strade comunali, ma esistono sul territorio almeno il doppio di percorsi stradali vicinali, silvo-pastorali, interpoderali che vengono custoditi e mantenuti in funzione della gente che presidia il territorio e che lavora ancora i fondi;

che se poi all'interno di questi fabbricati viene depositato qualche sacco di cemento e qualche vecchia betoniera non vuol dire che quella è la sede di un'impresa edile, ma si tratta di strumenti e materiali che vengono utilizzati per la difesa del territorio, costruendo canalette spartiacque sulle strade, muretti di contenimento dei terreni franosi, fugature dei vecchi muri in pietra, posa di pozzetti e tubazioni drenanti, tutto questo presentando regolari progetti per le autorizzazioni, ma senza chiedere risorse economiche alla amministrazione comunale;

che è bene ricordare che questa è gente di montagna che lavora 10-12 ore al giorno, di cui 8 in fabbrica, ed altre 3-4 ore le passa sui prati e sui boschi, perché tiene al mantenimento delle terre che ha ereditato dai genitori o dai suoi avi;

che la realtà agricola di Limana è ormai limitata a poche aziende che si contano sulle dita di una mano, ma la realtà in montagna è diversa, la fragilità del nostro territorio è riconosciuta, le vecchie «casere» presenti da centinaia di anni sul territorio limanese sono il segnale più chiaro che i nostri padri, i nostri nonni sono sempre vissuti in quei fabbricati in parte destinati a ricovero di animali e attrezzi in parte ad uso residenziale (cucina - larin) dove si faceva da mangiare e vi era un pagliaio dove si dormiva la notte;

che è ad essi che dobbiamo la salvezza delle nostre terre e delle nostre valli;

che quello che sta succedendo oggi a Limana è umiliante, lo dice la gente, a volte piangendo dalla disperazione, facendo presente che quella casa in zona agricola sotto sequestro è frutto di fatiche e di lavoro all'estero e nella quale sono stati messi tutti i risparmi della famiglia,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di prendere nella dovuta considerazione questa richiesta di aiuto che proviene dalla nostra gente di montagna, che non chiede soldi e non chiede nemmeno interventi al Comune o alla Comunità Montana o ai Servizi Forestali o al Genio Civile perché è consapevole dei problemi e dell'emergenza che c'è oggi in tutta la Provincia di Belluno, ma chiede solo di poter disporre dei suoi rustici per continuare a lavorare in montagna e difenderla dalle sempre più frequenti piogge torrenziali e dalle frane, al fine di

poterla consegnare ai propri figli, così come i propri padri a loro l'hanno lasciata.

(4-21636)

GASPERINI. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che da qualche tempo l'esame di notaio si articola in una prova preliminare, la cosiddetta preselezione informatica, superata la quale è possibile accedere ad un'ulteriore fase composta da tre prove scritte seguita a sua volta, in caso di esito positivo di tali prove, da un esame orale finale;

che nel concorso di quest'anno sono stati ammessi 1571 candidati in forza del superamento della suddetta preselezione, per i quali sono state fissate nei giorni del 27-29 settembre 2000 le date per l'espletamento delle prove scritte;

che a seguito del mancato superamento della prova preselettiva 600 candidati hanno impugnato dinanzi al TAR l'esito della preselezione, ottenendo in maniera quasi totale dai giudici amministrativi ordinanza di ammissione con riserva;

che il Ministero della giustizia ha fatto appello al Consiglio di Stato contro alcune ordinanze dei TAR ottenendo, tramite il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, l'accoglimento del gravame ed il rigetto della sospensiva proposta verso i provvedimenti impugnati in primo grado, rinviando le date di svolgimento del concorso al 29, 30 novembre e 1° dicembre 2000;

che soltanto alcuni dei ricorrenti vedevano appellate le proprie ammissioni, nonostante ci si potesse attendere un sistematico appello da parte dell'Avvocatura dello Stato, contro tutti i provvedimenti di ammissione all'esame con riserva, emanati dai giudici amministrativi;

che l'Avvocatura dello Stato risultava tardiva nel compimento del proprio ufficio, costringendo il Consiglio di Stato a fissare la maggior parte delle udienze di trattazione, relative agli appelli proposti, tra il 21 ed il 28 novembre, a ridosso quindi dello svolgimento delle prove scritte;

che, nonostante il 26 novembre tutti i candidati ammessi dal TAR e a cui il Consiglio di Stato non aveva ancora riformato l'ammissione venissero accettati, il 29 novembre i candidati ammessi dal TAR venivano bloccati, per ben due ore, senza che nessuna spiegazione venisse addotta;

che, a seguito di una inspiegabile latitanza della commissione, veniva consegnata, verso le ore 13.00, a 60 dei circa 500 ricorrenti, la nota di esclusione dal concorso, giusto il provvedimento in tal senso del Consiglio di Stato;

che il presidente della commissione non ha rilasciato la verbalizzazione sulla base dell'irritualità della notifica dell'esclusione,

l'interrogante chiede di sapere:

come il Ministro in indirizzo intenda impiegare il tempo ottenuto con l'ultimo rinvio, cioè se si intenda continuare con un forsennato appello dei ricorsi proposti dai candidati esclusi dalla preselezione, per molti dei quali, tra l'altro, è decorso il termine, oppure se si preferisca assumere

le responsabilità dell'increscioso episodio di fine novembre, per ristabilire finalmente la parità tra i ricorrenti, dando così nuova credibilità ad un concorso quasi irrimediabilmente delegittimato;

se non si intenda porre rimedio a questa situazione, essendo compito del Ministero quello di garantire il regolare svolgimento del concorso notarile, nulla rilevando se i candidati siano vincitori della prova preselettiva, ovvero ammessi dal TAR, non sussistendo tra di essi differenziazioni sul piano del diritto a partecipare al concorso;

se il Ministero intenda mantenere la procedura preselettiva, anche alla luce del fatto che nel precedente concorso notarile due candidati ammessi dal TAR sono poi risultati idonei e che il dichiarato scopo di snellire lo svolgimento dell'esame tramite l'introduzione della preselezione è stato chiaramente mancato.

(4-21637)

### **Interrogazioni, da svolgere in Commissione**

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

*8ª Commissione permanente* (Lavori pubblici, comunicazioni):

3-04194, dei senatori Germanà ed altri, sul settore della produzione di barriere di sicurezza per uso stradale.

### **Interrogazioni, ritiro**

È stata ritirata l'interrogazione 4-21531, del senatore Novi.







